



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 493

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 17 novembre 2015

I N D I C E

Commissioni congiunte

10 ^a (Industria, commercio, turismo-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	Pag.	5

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag.	6
<i>Plenaria</i>	»	6
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	11
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	25
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>		
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	235
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	244
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 99)</i>	»	253
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 99)</i>	»	254
<i>Plenaria</i>	»	254
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 100)</i>	»	258
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 101)</i>	»	258

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 493^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 17 novembre 2015.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

12 ^a - Igiene e sanità:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 259
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:	
<i>Plenaria</i>	» 267

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 271
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:	
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 272
<i>Plenaria</i>	» 272

COMMISSIONI CONGIUNTE

10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Martedì 17 novembre 2015

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

*Presidenza del Presidente della X Commissione della Camera
EPIFANI*

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,05

AUDIZIONE INFORMALE

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 17 novembre 2015

Sottocommissione per i pareri

124^a Seduta

Presidenza della Presidente della Commissione
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 14,30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE, sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (n. 212)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **RUSSO (PD)** illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,40.

Plenaria

340^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 novembre.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto, anticipa che si asterrà dalla votazione.

Ritiene, infatti, del tutto assenti i requisiti di necessità e urgenza nel provvedimento, che prevede altresì una serie di misure disomogenee. Alcune di queste, peraltro, sarebbero anche condivisibili nel merito, ad esempio quelle volte a ridurre gli obiettivi del patto di stabilità interno per gli enti locali interessati dall'evento alluvionale del 13 e 14 settembre 2015.

Sulle questioni affrontate nel decreto-legge, a suo avviso, sarebbe stato corretto coinvolgere tempestivamente il Parlamento, invece di adottare provvedimenti emergenziali. È nota da tempo, ad esempio, la necessità di provvedere a una messa in sicurezza degli edifici scolastici: a tal fine, sarebbe stato opportuno utilizzare i fondi strutturali europei, anche per evitare di perdere risorse già stanziare. Tra l'altro, su tale aspetto Forza Italia avrebbe certamente garantito piena collaborazione, come dimostrano gli interventi effettuati in passato dal Governo Berlusconi per l'adeguamento antisismico degli immobili scolastici.

Anche sull'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi sarebbe stata preferibile una discussione più ampia, nel rispetto delle prerogative parlamentari. A tale proposito, segnala l'inopportunità di assegnare il ruolo di commissario straordinario sempre alle medesime persone.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) rileva, in primo luogo, l'estrema eterogeneità del decreto-legge in esame, che reca misure per l'edilizia scolastica, per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi e di riduzione degli obiettivi del piano di stabilità interno per gli enti locali recentemente colpiti da eventi calamitosi.

Sottolinea, inoltre, la carenza del requisito dell'urgenza degli interventi previsti, che si sarebbe potuto adottare in maniera tempestiva, senza ricorrere alla decretazione d'urgenza.

Tuttavia, alcuni provvedimenti sono effettivamente condivisibili nel merito, come quelli a favore degli enti locali in difficoltà a causa di calamità naturali. Segnala positivamente, inoltre, il piano di riqualificazione dell'edilizia scolastica, sebbene ritenga inopportuno che esso sia finanziato a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, in quanto ciò potrebbe determinare effetti negativi sulle opportunità di ripresa economica locale, soprattutto al Sud.

Pertanto, a nome del suo Gruppo, dichiara che si asterrà dalla votazione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) annuncia il proprio voto contrario.

La senatrice LO MORO (*PD*) dichiara, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta di giovedì 5 novembre dal relatore Collina, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

(2133) Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, recante disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra il decreto-legge n. 179 del 13 novembre 2015, recante disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni.

In particolare, il provvedimento definisce le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti, che le Regioni devono adottare, a decorrere dall'esercizio 2015, in linea con i principi recentemente richiamati dalla Corte costituzionale. Infatti, nella sentenza n. 181 dello scorso luglio, la Corte ha censurato il metodo di contabilizzazione dei fondi anticipati dal Governo per pagare i debiti arretrati con i fornitori che, in alcuni casi, sono stati usati anche per alimentare la spesa corrente. Al riguardo, la Corte ha statuito che dette anticipazioni devono fornire esclusivamente liquidità per il pagamento dei debiti pregressi già contabilizzati in precedenti esercizi finanziari, mentre non possono in alcun modo fornire copertura a disavanzi di amministrazione o a nuove spese di competenza.

All'articolo 1 del decreto-legge si stabiliscono le due modalità di contabilizzazione, da adottare nell'esercizio in cui le anticipazioni sono erogate, volte entrambe a garantire la sterilizzazione contabile delle anticipazioni, ovvero che la registrazione dell'entrata riguardante l'anticipazione abbia solo effetti di cassa e non costituisca copertura di nuove spese. Nello specifico si prevedono le due seguenti modalità anche alternative: l'iscrizione di uno stanziamento nella spesa del bilancio di previsione, denominato Fondo anticipazioni di liquidità, dell'importo pari a quello dell'anticipazione, non impegnabile o pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione di fine esercizio come «quota accantonata»; la riduzione di stanziamenti di entrata concernenti il finanziamento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità.

Nell'ambito del decreto-legge vi sono anche due disposizioni dedicate al settore sanitario. In particolare, l'articolo 2 reca una prima disposizione che permette alle Regioni di iscrivere provvisoriamente in bilancio, con riferimento agli anni 2013 e 2014, le risorse dovute dalle aziende farmaceutiche a titolo di *pay back*. Si tratta di somme che, in caso di sfioramento dei tetti nazionali della spesa farmaceutica, le aziende devono versare ai bilanci regionali. Per gli anni 2013 e 2014, in seguito a contenziosi, era venuta meno la possibilità di mantenere in bilancio queste somme.

Una seconda disposizione, contenuta nell'articolo 3, estende la disciplina della legge anticorruzione dedicata al commissariamento delle imprese appaltatrici per pubbliche amministrazioni alle strutture sanitarie private che erogano prestazioni in regime di accreditamento. In tal caso, il commissariamento sarà disposto dal prefetto, d'intesa con il Ministro della salute.

Infine, l'articolo 4 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

In conclusione, rileva la necessità e urgenza di definire modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concesse alle Regioni ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, al fine di evitare che i rendiconti 2014 delle Regioni ancora non parificati siano oggetto di impugnativa costituzionale. Inoltre, sottolinea la necessità di adottare misure straordinarie volte ad assicurare il ripianamento dell'eccesso di spesa sanitaria, nonché a monitorare le imprese esercenti attività sanitaria per conto del Sistema sanitario nazionale.

Pertanto, propone alla Commissione un parere che riconosca la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto, critica la soluzione individuata dal Governo per porre riparo alle errate contabilizzazioni, da parte di alcune Regioni, delle anticipazioni di liquidità concesse per il pagamento dei debiti pregressi con i fornitori.

Innanzitutto, sarebbe stato possibile un intervento più ampio e meditato, in collaborazione con il Parlamento, tanto più che la sentenza della Corte costituzionale, con la quale è stato censurato il metodo di contabilizzazione dei fondi anticipati dal Governo, risale al mese di luglio.

In secondo luogo, sottolinea che il contenuto del decreto-legge è già stato recepito da un emendamento al disegno di legge di stabilità, in corso di esame presso la Commissione bilancio, il quale contestualmente dispone l'abrogazione del decreto-legge medesimo. In sostanza, il provvedimento sarebbe stato emanato solo per garantire la continuità degli effetti sui bilanci regionali, in attesa dell'approvazione definitiva della legge di stabilità.

Rileva, inoltre, l'eterogeneità delle misure previste dal provvedimento, con particolare riferimento alla estensione, alle strutture sanitarie private che erogano prestazioni in regime di accreditamento, della norma-

tiva anticorruzione prevista per il commissariamento delle imprese appaltatrici per pubbliche amministrazioni.

Dichiara, pertanto, il proprio voto contrario.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene inconfutabili le ragioni di necessità e urgenza che hanno determinato l'intervento del Governo. Del resto, l'esigenza di affrontare le difficoltà di alcune Regioni per questioni di bilancio – peraltro risolte solo parzialmente dalle misure in esame – è stata posta a livello nazionale, soprattutto dopo le dimissioni del presidente della Conferenza delle Regioni a seguito dell'accertamento del disavanzo della Regione Piemonte da parte della Corte dei conti.

A suo avviso, la scelta del Governo di intervenire sia con il decreto-legge in titolo sia con un emendamento al disegno di legge di stabilità attesta la particolare necessità e urgenza delle misure in esame, soprattutto perché la manovra non sarà approvata prima della fine di dicembre, quando gli effetti sui bilanci regionali potrebbero risultare tardivi.

Ritiene comunque che non vi sia alcun pregiudizio per le prerogative del Parlamento, che ha la possibilità di scegliere quale delle due soluzioni normative adottare. Ovviamente, qualora le misure per la salvaguardia dei bilanci regionali fossero approvate con la legge di stabilità, si renderebbe superflua la conversione in legge del decreto.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene inaccettabile il ricorso alla decretazione d'urgenza per introdurre norme che saranno comunque recepite all'interno del disegno di legge di stabilità. Peraltro, qualora il decreto non fosse convertito in legge e sulla manovra fosse posta la questione di fiducia, il Parlamento non avrebbe alcuna possibilità di incidere sulla definizione delle misure previste. In tal modo, a suo avviso, si pregiudica l'ambito di competenza parlamentare, attraverso l'abuso di uno strumento che il Governo dovrebbe riservare a casi straordinari.

Pertanto, annuncia un voto contrario.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*) dichiara che si asterrà dalla votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 17 novembre 2015

Plenaria**253^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(859-1357-1378-1484-1553-B) Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

(approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgrò; Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; Nadia Ginetti e modificato dalla Camera dei deputati. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il presidente PALMA, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato a lunedì 23 novembre alle ore 12, ritiene opportuno in via preliminare richiamare l'attenzione su alcuni profili di dubbia costituzionalità del disegno di legge in esame, senza tuttavia entrare nel merito del provvedimento.

Con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge in esame osserva innanzitutto che il disposto del nuovo articolo 589-ter del codice penale, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, prevede che, nel caso di cui all'articolo 589-bis del codice penale (introdotto dal medesimo articolo 1), ove ricorra la circostanza aggravante della fuga del conducente, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni. La fuga del conducente dopo un incidente con

danno alle persone è prevista attualmente dall'articolo 189 del codice della strada (reclusione da sei mesi a tre anni e sospensione della patente di guida da uno a tre anni). Rispetto a questa fattispecie, quindi, quella di cui all'articolo 589-*ter* – così come quella del successivo nuovo articolo 590-*ter* del codice penale rispetto alla nuova fattispecie di cui all'articolo 590-*bis* del codice penale (introdotte entrambe dall'articolo 2 del disegno di legge) – configurerebbe un'ipotesi di reato complesso ai sensi dell'articolo 84 del codice penale.

La configurazione dell'aggravante della fuga del conducente, nella parte in cui prevede un aggravamento minimo per cui la pena non può essere inferiore a cinque anni di reclusione, parrebbe di problematica compatibilità con il principio di ragionevolezza, in quanto – a parità di tutte le altre condizioni – il ricorrere dell'aggravante in questione implicherebbe il necessario aggravamento della pena nelle ipotesi di minore gravità, mentre non avrebbe tale effetto nelle ipotesi di maggiore gravità, un esito questo del quale non si rinviene la giustificazione. Più specificamente la previsione in esame, nelle ipotesi di minore gravità previste dal nuovo articolo 589-*bis*, determina un aumento del minimo di pena superiore al doppio rispetto al minimo previsto per l'ipotesi base, mentre nelle ipotesi di gravità intermedia l'aggravante non determina nessun aumento e, infine, nelle ipotesi di maggiore gravità, l'aggravante o non determina analogamente alcun effetto o, paradossalmente, potrebbe addirittura essere interpretata come un'attenuante (il suo ricorrere implicherebbe che la pena minima non può essere inferiore a cinque anni, quando nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma del nuovo articolo 589-*bis* il minimo di pena previsto è pari a otto anni).

I predetti profili di incompatibilità con il principio di ragionevolezza si ripresentano – forse in modo ancora più significativo – nel raffronto fra la previsione di cui al nuovo articolo 590-*ter* del codice penale e quella del nuovo articolo 590-*bis* del medesimo codice, introdotti dall'articolo 2 del disegno di legge in esame. Il disposto del nuovo articolo 590-*ter*, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, prevede che nel caso di cui al nuovo articolo 590-*bis*, ove ricorra la circostanza aggravante della fuga del conducente, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Anche in questo caso - a parità di tutte le altre condizioni – il ricorrere dell'aggravante in questione nelle ipotesi di minore gravità – e cioè quelle di cui alla previsione più generale di cui al primo comma del nuovo articolo 590-*bis* – determina un aumento del minimo applicabile - che, nel caso delle lesioni gravi, è pari a dodici volte il minimo originario, mentre nel caso delle lesioni gravissime il minimo originario viene triplicato – e invece, man mano che si passa alle ipotesi gradatamente più gravi, il ricorrere dell'aggravante ha un effetto incrementale minore fino a non avere nessun effetto nelle ipotesi di maggiore gravità.

La rilevanza dei profili richiamati deve altresì essere valutata anche alla luce dei precedenti costituzionali in materia. Si rammenta in proposito che la Corte costituzionale si è pronunciata diverse volte in merito alla

proporzionalità della sanzione rispetto ai contenuti delle fattispecie incriminatrici, sotto il duplice profilo della esistenza di una proporzione tra fatto commesso e sanzione e della uguaglianza di trattamento tra fattispecie simili. Fondamentale al riguardo è la sentenza n. 409 del 1989, secondo la quale *«il principio d'uguaglianza, di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali; ... le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza»* (nello stesso senso cfr. anche sentenze nn. 343 e 422 del 1993). Questa sentenza è richiamata nella sentenza n. 341 del 1994 in cui il principio di proporzione tra offesa e sanzione è collegato anche al principio della finalità rieducativa della pena, sancito dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione. Nello stesso senso la sentenza n. 394 del 2006 ha rilevato come *«gli apprezzamenti in ordine alla 'meritevolezza' ed al 'bisogno di pena' – dunque sull'opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa – sono ..., per loro natura, tipicamente politici: con la conseguenza che un sindacato sul merito delle scelte legislative è possibile solo ove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio..., come avviene allorquando la sperequazione normativa tra fattispecie omogenee assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione.»*. In particolare va sottolineato, che sia nella sentenza n. 409 del 1989, sia nella sentenza n. 341 del 1994, la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale di previsioni sanzionatorie che contemplavano un minimo edittale eccessivo, mentre nella sentenza n. 26 del 1979 la declaratoria di illegittimità costituzionale di una previsione incriminatrice si fondò proprio sul rilievo che questa assoggettava al medesimo trattamento sanzionatorio fattispecie che, sul piano ordinamentale, venivano considerate di norma come aventi diversa gravità e assoggettate conseguentemente ad un diverso trattamento sanzionatorio. Inoltre, l'esigenza di assicurare un nesso tra individualizzazione della pena in rapporto alle specifiche esigenze del caso concreto e i principi costituzionali di uguaglianza, di personalità della responsabilità penale e del finalismo rieducativo della pena - che non a caso è alla base della tendenziale illegittimità costituzionale delle cosiddette «pene fisse» (cfr., sul punto, Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 1980) – rinvia la propria *ratio* giustificatrice anche nella esigenza di assicurare un'adeguata corrispondenza della sanzione al fatto illecito, che non può realizzarsi *«se non mediante la concreta valutazione del singolo caso, e con quella determinazione della pena che, volta per volta, con regolata discrezionalità, ne viene fatta dal giudice»* (Corte costituzionale, sentenza n. 25 del 1967).

Un ulteriore profilo problematico è quello relativo al settimo comma del nuovo articolo 589-bis del codice penale – così come introdotto dal-

l'articolo 1 del disegno di legge – il quale prevede una specifica diminuzione di pena (fino alla metà) nelle ipotesi in cui l'evento «sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima», mentre nel testo approvato dal Senato tale diminuzione era configurabile qualora l'evento «non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole». La formulazione introdotta alla Camera suscita perplessità, in quanto esclude dal perimetro applicativo della fattispecie in oggetto sia le ipotesi in cui l'evento sia conseguenza di condotte dolose della vittima, sia le ipotesi in cui l'evento, pur non essendo totalmente imputabile al danneggiante, sia cagionato da concause imputabili a condotte dolose o colpose di terzi, senza che di tali esclusioni sia rinvenibile alcuna giustificazione. Le medesime perplessità vanno quindi espresse in riferimento all'analoga formulazione relativa alla diminuzione di pena, nelle ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui all'articolo 590-bis, settimo comma, del codice penale, così come introdotto dall'articolo 3 del disegno di legge.

Nell'ambito delle modifiche di coordinamento del codice di rito previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno di legge viene poi introdotta un'ulteriore ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'articolo 380, comma 2, lettera *m-quater*), del codice di procedura penale, esclusivamente con riferimento all'ipotesi di omicidio colposo stradale di cui all'articolo 589-bis, secondo comma, del codice penale (guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c*), e 187 del codice della strada). A tale riguardo non si ravvisa la *ratio* della conseguente esclusione dall'ambito di applicazione del citato art. 380, comma 2, lett. *m-quater*) della fattispecie di cui al terzo comma del nuovo articolo 589-bis del codice penale – così come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge – (omicidio stradale colposo conseguente a guida in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro da parte di specifiche categorie di conducenti), tenuto conto che si tratta di fattispecie per entrambe le quali è prevista la medesima sanzione penale (reclusione da otto a dodici anni).

L'articolo 6, comma 1, pur mantenendo tendenzialmente l'impianto complessivo del disegno di legge così come approvato dal Senato, trasferisce dal codice penale al codice della strada le previsioni in materia di revoca della patente - introdotte in prima lettura – in conseguenza dell'accertamento dei reati di omicidio stradale colposo e di lesioni stradali colpose gravi e gravissime, qualificandole come sanzioni amministrative accessorie e non più come pene accessorie, come invece disposto nel testo approvato in prima lettura dal Senato.

Tale intervento implica la necessità di un coordinamento con le previsioni di cui agli articoli 135, comma 6, e 136-ter, comma 2, del codice della strada - che non sono state modificate – che prevedono una revoca di durata ben più bassa (fino al massimo a tre anni) nelle ipotesi di violazione commessa da un titolare di patente di guida – rilasciata rispettivamente da uno

Stato non appartenente all'Unione europea (o allo Spazio economico europeo) ovvero da uno Stato dell'Unione europea (o dello Spazio economico europeo) – dalla quale derivi, ai sensi del codice della strada, la suddetta sanzione amministrativa accessoria. Tenuto conto della natura speciale di tali previsioni, come anche desumibile dall'articolo 135, comma 4, del medesimo codice della strada, non si vede come nelle ipotesi di revoca della patente previste dal codice della strada possano applicarsi, con riferimento ai cittadini stranieri, le ben più elevate sanzioni (che nelle ipotesi più gravi possono arrivare fino a trent'anni) di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 222 del codice della strada, così come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), n. 2) del disegno di legge. In altre parole, in assenza di un intervento di coordinamento che renda chiaramente applicabili le nuove previsioni sulla revoca della patente anche ai titolari di patente di guida rilasciate in territorio straniero che si siano resi responsabili dei delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali introdotti dal disegno di legge in esame, si corre seriamente il rischio di determinare una evidente e grave disparità di trattamento rispetto ai titolari di patente di guida rilasciata in Italia.

All'articolo 222, comma 3-*bis*, del codice della strada – così come introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2 – appare poi non del tutto congruo che la revoca per un medesimo periodo di quindici anni sia stabilita per reati per i quali sono state previste sanzioni diverse (come quelle relative all'omicidio stradale colposo di cui all'articolo 589-*bis*, secondo e terzo comma del codice penale da una parte – per il quale è prevista la pena della reclusione da otto a dodici anni – e quarto comma, dall'altra, per il quale la pena detentiva va da cinque a dieci anni), mentre per reati per i quali sono previste le medesime sanzioni, la durata della revoca è diversa, come nell'ipotesi di cui al successivo quinto comma (violazione del limite di velocità, attraverso di semaforo rosso), in cui, pur essendo prevista la medesima pena prevista al quarto comma (reclusione da cinque a dieci anni), la durata della revoca è pari a dieci anni, invece di quindici.

All'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 2) - recante modifiche all'articolo 223, comma 2, del codice della strada in materia di ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato - non appare invece chiaro per quale motivo non venga fatto rinvio anche all'articolo 589-*bis*, primo comma, del codice penale. In assenza di un siffatto rinvio, infatti, le previsioni sulla sospensione provvisoria della patente risultano più severe nell'ipotesi della lesione stradale colposa di cui all'articolo 590-*bis*, primo comma (per la quale è previsto l'innalzamento del termine massimo di sospensione provvisoria della patente di guida fino a cinque anni, prorogabile fino ad un massimo di dieci anni in caso di sentenza di condanna non definitiva), rispetto all'ipotesi di omicidio stradale colposo *ex art.* 589-*bis*, primo comma, del codice penale (per il quale si dovrebbe invece continuare ad applicare la sospensione provvisoria fino ad un massimo di tre anni di cui all'articolo 223, comma 2, terzo periodo, attualmente vigente).

Si segnala, infine, che l'articolo 222 del codice della strada - così modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del disegno di legge – sembra

ora prevedere come pena accessoria sia la sospensione sia la revoca della patente, con un'evidente contraddizione. Nel coordinamento normativo operato dalla Camera con l'articolo 6 del disegno di legge in esame, infatti, non sono stati modificati anche il secondo e il terzo periodo del citato articolo 222, comma 2, che prevedono la sospensione della patente, rispettivamente per le lesioni personali colpose gravi o gravissime (fino a due anni) e per l'omicidio colposo (fino a quattro anni), ossia le stesse fattispecie previste dai nuovi articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale per le quali le modifiche apportate al quarto periodo dello stesso comma 2 dell'articolo 222 dispongono invece la revoca della patente. Appare pertanto necessario un intervento di coordinamento anche sul secondo e sul terzo periodo dell'articolo 222, comma 2, del codice della strada, onde evitare il rischio di problemi interpretativi e applicativi delle norme in questione.

La rappresentante del GOVERNO prende atto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME IN COMMISSIONE BILANCIO DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 2016 PER I PROFILI DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ricorda che le condizioni che erano state votate dalla Commissione all'unanimità nel rapporto al disegno di legge di stabilità 2016, in ordine al ricorso al procedimento sommario di cognizione in materia di tutela del principio della ragionevole durata del processo, nonché con riferimento alle diminuzioni delle indennità da corrispondere ai magistrati onorari, sono state disattese dalla Commissione bilancio. Inoltre sono stati altresì respinti gli emendamenti a sua prima firma che riproponevano il contenuto delle condizioni testè richiamate. Fa appello agli altri componenti della Commissione e al presidente Palma affinché di tali condizioni si tenga conto nel corso dell'ulteriore esame del disegno di legge di stabilità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali (n. 205)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il relatore CUCCA (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni, pubblicata in allegato.

Il presidente PALMA rileva che l'osservazione di cui alla lettera a), in merito alla possibilità nella fase transitoria – da parte dei candidati tenuti allo svolgimento delle prove scritte per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato – di introdurre nel locale degli esami codici annotati, potrebbe essere trasformata in una condizione.

Nello stesso senso intervengono i senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e PAGLIARI (*PD*).

Tuttavia il relatore CUCCA (*PD*) insiste per mantenere il rilievo sul punto in questione come osservazione, in quanto ritiene che la normativa vigente già prevede la suddetta possibilità.

La rappresentante del GOVERNO conferma quanto detto dal relatore.

In ordine all'osservazione di cui alla lettera c) del parere testè illustrato, che contiene l'invito al Governo di prevedere, all'articolo 4, comma 2, la possibilità da parte dei candidati di introdurre, in sede di prova scritta anche testi di legge stampati da *internet*, il presidente PALMA ritiene che tale formulazione possa indurre i candidati stessi a procurarsi delle fonti spesso non attendibili. Perciò propone di sopprimere le parole «da *internet*».

Il relatore CUCCA (*PD*), al riguardo, osserva che informazioni erronee sono talora contenute anche in testi ufficiali. Tuttavia non ha difficoltà ad accogliere la proposta del Presidente.

Passando poi all'articolo 4, comma 13, dello schema di decreto, oggetto dell'osservazione di cui alla lettera d) dello schema di parere in esame, in ordine al divieto ai commissari e ai segretari di rientrare nella sede di esame, qualora si allontanino dalla stessa nelle prime tre ore dalla dettatura della traccia, su sollecitazione del presidente PALMA, il relatore CUCCA (*PD*) ritiene di correggere la formulazione del parere nel senso di prevedere che tale divieto possa venir meno in presenza di particolari situazioni di necessità e di urgenza, valutate dal presidente delle commissioni e delle sottocommissioni.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene sulla formulazione dell'osservazione di cui alla lettera e) dello schema di parere in oggetto, che invita il Governo a ridefinire le modalità di estrazione delle domande rivolte ai candidati durante lo svolgimento delle prove orali non esclusivamente mediante estrazione dall'apposito *database*. L'oratore manifesta la sua piena contrarietà alla previsione di un *database* per la formulazione delle domande ai candidati in sede di svolgimento delle prove orali e, quindi, la propria contrarietà agli articoli 6 e 7 dello schema di regolamento in esame.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) non concorda con il senatore Caliendo, in quanto, essendo lo schema di decreto in titolo volto ad introdurre dei criteri univoci, trasparenti ed uniformi per tutto il territorio nazionale per lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, la formulazione delle domande durante le prove orali mediante estrazione dal *database*, può costituire una garanzia in tal senso.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) osserva che bisognerebbe riconsiderare la valutazione delle conoscenze di giurisprudenza in sede di svolgimento delle prove scritte. Analogamente esprime perplessità sui requisiti di durata minima e massima della prova orale per ciascun candidato di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo dello schema in esame.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) concorda con i rilievi fatti dal senatore Pagliari, ritenendo opportuno introdurre una ulteriore condizione sulle modalità di svolgimento sulle prove orali di cui all'articolo 6 dello schema in esame.

Il presidente PALMA, dopo aver osservato che è paradossale che l'esame di abilitazione all'esercizio nella professione forense sia a tutt'oggi molto più complesso di quello previsto per l'esercizio di altre professioni, rileva che in ordine alla formulazione delle domande per lo svolgimento delle prove orali si dovrebbe tener conto della complessità delle stesse; in sostanza nel *database* dovrebbero essere inserite delle domande di complessità omogenea.

Il senatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) afferma la propria contrarietà all'introduzione di un sistema meccanizzato per la formulazione delle domande ai candidati in sede di svolgimento delle prove orali.

Dopo alcune precisazioni del relatore CUCCA (*PD*), il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che il carattere «soggettivo» delle valutazioni, proprio delle prove orali, costituisce una connotazione essenziale delle stesse, che integra il carattere più «oggettivo» e casuale delle prove scritte.

Dopo che il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ha ribadito ancora una volta la propria contrarietà all'introduzione di un sistema meccanico per la formulazione delle domande ai candidati, il presidente PALMA ritiene necessario approfondire alcuni profili problematici emersi nel corso del dibattito, prima di passare alla votazione del nuovo schema di parere, pubblicato in allegato, riformulato dal relatore alla luce del dibattito testè svoltosi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati (n. 219)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

Il relatore CUCCA (PD) illustra lo schema di regolamento ministeriale in esame. Esso è volto all'attuazione dell'articolo 4, comma 2, della nuova legge forense (legge n. 247 del 2012), in materia di associazioni tra avvocati. Si ricorda che il citato articolo 4, al comma 1, prevede che la professione forense possa essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati, anche se, a pena di nullità di ogni atto contrario, l'incarico professionale deve essere sempre conferito all'avvocato in via personale e la partecipazione ad un'associazione non può pregiudicare l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nell'incarico che gli è conferito. Il successivo comma 2 prevede che, allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle suddette associazioni, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie da individuarsi con regolamento del Ministro della giustizia. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti. L'apertura dell'associazione a favore di tutte le professioni organizzate in ordini e collegi deriva dall'accoglimento di un'indicazione del Consiglio nazionale forense, al fine di non escludere *a priori* ogni possibile forma di sinergia, consentendo così anche alla categoria degli avvocati di entrare in contatto con settori e «mercati» in grado di fornire nuovi spazi di azione e di collaborazione, utili ad innalzare il livello qualitativo del servizio complessivamente fornito al cliente.

Sul testo in esame il Consiglio di Stato ha dato un parere sostanzialmente favorevole, con qualche rilievo.

L'articolo 1 dello schema di regolamento in esame ne descrive il contenuto, precisando che lo stesso è emanato in attuazione della normativa primaria sopra richiamata. In particolare, il secondo comma definisce il significato di «legge professionale» e di «associazioni multidisciplinari», ossia le associazioni costituite o partecipate da un avvocato con altri liberi professionisti, individuati ai sensi del successivo articolo 2. Si osserva che il Consiglio di Stato nel proprio parere ha espresso perplessità con riguardo all'inclusione, tra le definizioni, di quella relativa alle «associazioni multidisciplinari» in quanto può dare adito a ritenere che venga istituita una nuova tipologia associativa, peraltro non prevista dalla legge di riferimento.

L'articolo 2 elenca gli ordini e i collegi ai quali devono appartenere i liberi professionisti che possono far parte delle associazioni multidisciplinari, e cioè: ordine dei dottori agronomi e forestali; ordine degli agrotecnici e agrotecnici laureati; ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti

e conservatori; ordine degli assistenti sociali; ordine degli attuari; ordine dei biologi; ordine dei chimici; ordine dei commercialisti e degli esperti contabili; ordine dei geologi; ordine degli ingegneri; ordine dei tecnologi alimentari; ordine dei consulenti del lavoro; ordine dei medici chirurghi e odontoiatri; ordine dei medici veterinari; ordine degli psicologi; collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati; collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati; collegio dei geometri. È opportuno segnalare che il Consiglio di Stato ha rilevato che dovrebbe essere considerata anche la posizione dei periti industriali e periti industriali laureati, categoria professionale articolata a livello centrale in un Consiglio nazionale e a livello territoriale in collegi su base provinciale, per la quale, parimenti non può escludersi, al pari delle altre categorie di periti considerate dal testo, l'utilità di forme collaborative sinergiche, nell'ambito delle associazioni di professionisti del libero foro.

L'articolo 3 precisa che le associazioni multidisciplinari sono regolate dalla legge forense (articolo 4, commi 3 e seguenti), nonché dalle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

L'articolo 4 individua nel giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, l'entrata in vigore dello schema di decreto in esame. Al riguardo, il Consiglio di Stato non rinviene le ragioni di particolare urgenza per cui debba derogarsi all'ordinario termine di *vacatio legis*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 205

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime parere non ostativo

con le seguenti condizioni:

a) che all'articolo 4, comma 4, dello schema sia previsto che, nell'ambito delle prove scritte, il controllo sui candidati da parte del personale preposto alla vigilanza sia effettuato con modalità chiaramente predefinite, non invasive ed eguali per tutti – anziché secondo non meglio precisati criteri casuali o a campione individuati dalla commissione, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte – al fine di assicurare i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità della procedura d'esame;

b) che all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, dello schema venga specificato che, qualora la correzione degli elaborati scritti si svolga nei locali di un ufficio giudiziario del distretto con sede in un comune diverso da quello della corte di appello presso la quale la commissione è costituita, il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati scritti da correggere debba essere effettuato con l'ausilio e sotto il controllo dell'ispettore della polizia penitenziaria, analogamente a quanto previsto dagli articoli 4, comma 22 e 5, comma 9, dello schema;

e con le seguenti osservazioni:

a) tenuto conto dell'articolo 49 della citata legge forense, così come modificato dall'articolo 2-ter, comma 1, decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, secondo cui per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge forense (e pertanto fino al 2 febbraio 2017) l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato continuerà a svolgersi secondo le modalità stabilite dalle norme previgenti – sia prevista una disposizione di coordinamento con il suddetto articolo 49 della legge forense, che regoli la fase transitoria fino alla definitiva entrata in vigore della nuova normativa, recata dall'articolo 46 della legge forense, consentendo, ad esempio, la possibilità da parte dei candidati tenuti allo svolgimento delle prove scritte di introdurre, nel locale degli esami, codici commentati;

b) all'articolo 2, comma 3, ed all'articolo 6, comma 1, dello schema, si invita il Governo a prevedere che le comunicazioni a ciascun candidato ammesso vengano effettuate anche a mezzo dei tradizionali sistemi di notificazione per posta raccomandata, quanto meno nelle ipotesi

in cui il candidato non abbia indicato nella domanda di partecipazione il proprio recapito di posta elettronica ordinaria o certificata;

c) all'articolo 4, comma 2, dello schema, si invita il Governo a prevedere la possibilità da parte dei candidati di introdurre, in sede di prova scritta, anche testi di legge liberamente stampabili da Internet, anche se non pubblicati a cura di un editore;

d) all'articolo 4, comma 13, dello schema, si raccomanda al Governo di espungere la previsione che fa divieto ai commissari ed ai segretari di rientrare nella sede di esame, qualora si allontanino dalla stessa nel corso delle prime tre ore dalla dettatura della traccia, allo scopo di evitare l'introduzione di elementi di eccessiva rigidità che possono rischiare – al di là delle intenzioni – di determinare, soprattutto nell'ipotesi di eventi imprevisti e non altrimenti fronteggiabili, un serio e concreto pregiudizio al buon andamento della procedura d'esame;

e) si invita il Governo a ridefinire le modalità di estrazione delle domande somministrate ai candidati durante lo svolgimento delle prove orali di cui all'articolo 6 dello schema, anche al fine di consentire alla commissione o sottocommissione distrettuale di poter tener conto della specificità del caso concreto senza dover essere costretta a ricorrere esclusivamente a domande contenute nell'apposito *data base* predisposto ed alimentato con modalità centralizzate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 dello schema; in particolare, sul punto in questione, si ritiene di dover sottolineare l'assenza di qualsiasi indicazione in tal senso rinvenibile nel disposto di cui all'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disposto del quale lo schema di decreto in esame reca la sola normativa di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

f) all'articolo 8 dello schema, si invita il Governo a precisare che, anche nel periodo transitorio di svolgimento della prova orale, rimangono fermi i requisiti di pubblicità e di durata minima e massima della prova per ciascun candidato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, primo periodo dello schema.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 205

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime parere non ostativo

con le seguenti condizioni:

a) che all'articolo 4, comma 4, dello schema sia previsto che, nell'ambito delle prove scritte, il controllo sui candidati da parte del personale preposto alla vigilanza sia effettuato con modalità chiaramente predefinite, non invasive ed eguali per tutti – anziché secondo non meglio precisati criteri casuali o a campione individuati dalla commissione, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte – al fine di assicurare i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità della procedura d'esame;

b) che all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, dello schema venga specificato che, qualora la correzione degli elaborati scritti si svolga nei locali di un ufficio giudiziario del distretto con sede in un comune diverso da quello della corte di appello presso la quale la commissione è costituita, il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati scritti da correggere debba essere effettuato con l'ausilio e sotto il controllo dell'ispettore della polizia penitenziaria, analogamente a quanto previsto dagli articoli 4, comma 22 e 5, comma 9, dello schema;

e con le seguenti osservazioni:

a) tenuto conto dell'articolo 49 della citata legge forense, così come modificato dall'articolo 2-ter, comma 1, decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, secondo cui per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge forense (e pertanto fino al 2 febbraio 2017) l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato continuerà a svolgersi secondo le modalità stabilite dalle norme previgenti – sia prevista una disposizione di coordinamento con il suddetto articolo 49 della legge forense, che regoli la fase transitoria fino alla definitiva entrata in vigore della nuova normativa, recata dall'articolo 46 della legge forense, consentendo, ad esempio, la possibilità da parte dei candidati tenuti allo svolgimento delle prove scritte di introdurre, nel locale degli esami, codici annotati;

b) all'articolo 2, comma 3, ed all'articolo 6, comma 1, dello schema, si invita il Governo a prevedere che le comunicazioni a ciascun candidato ammesso vengano effettuate anche a mezzo dei tradizionali sistemi di notificazione per posta raccomandata, quanto meno nelle ipotesi

in cui il candidato non abbia indicato nella domanda di partecipazione il proprio recapito di posta elettronica ordinaria o certificata;

c) all'articolo 4, comma 2, dello schema, si invita il Governo a prevedere la possibilità da parte dei candidati di introdurre, in sede di prova scritta, oltre ai codici, anche testi di legge liberamente stampati, anche se non pubblicati a cura di un editore;

d) all'articolo 4, comma 13, dello schema, si raccomanda al Governo, fermo il divieto ai commissari e ai segretari di rientrare nella sede di esame, qualora si allontanino dalla stessa nel corso delle prime tre ore dalla dettatura della traccia, di prevedere che tale divieto venga meno in presenza di particolari situazioni di necessità ed urgenza, valutate dal presidente della commissione e delle sottocommissioni, allo scopo di evitare l'introduzione di elementi di eccessiva rigidità che possono rischiare – al di là delle intenzioni – di determinare, soprattutto nell'ipotesi di eventi imprevedibili e non altrimenti fronteggiabili, un serio e concreto pregiudizio al buon andamento della procedura d'esame;

e) si invita il Governo a ridefinire le modalità di estrazione delle domande rivolte ai candidati durante lo svolgimento delle prove orali di cui all'articolo 6 dello schema, anche al fine di consentire alla commissione o sottocommissione distrettuale di poter tener conto della specificità del caso concreto senza dover essere costretta a ricorrere esclusivamente a domande contenute nell'apposito *data base* predisposto ed alimentato con modalità centralizzate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 dello schema; in particolare, sul punto in questione, si ritiene di dover sottolineare l'assenza di qualsiasi indicazione in tal senso rinvenibile nel disposto di cui all'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disposto del quale lo schema di decreto in esame reca la sola normativa di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

f) all'articolo 8 dello schema, si invita il Governo a precisare che, anche nel periodo transitorio di svolgimento della prova orale, rimangono fermi i requisiti di pubblicità e di durata minima e massima della prova per ciascun candidato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, primo periodo dello schema.

BILANCIO (5^a)

Martedì 17 novembre 2015

Plenaria**492^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario allo stesso dicastero Baretta.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TONINI comunica che la relatrice Zanoni, di intesa con la relatrice Chiavaroli, ritengono opportuno posticipare l'inizio della seduta antimeridiana.

La relatrice ZANONI (PD) precisa che sono intervenute alcune novità, rispetto alle intese raggiunte con i rappresentanti dei Gruppi in Commissione. Infatti, il Governo ha comunicato nuovi elementi, che potrebbero avere riflessi significativi sull'impianto complessivo della manovra.

Pertanto, si rende necessaria un'ulteriore sospensione dei lavori per verificare gli effetti che potrebbero determinarsi sugli emendamenti già accantonati.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*) chiede che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle nuove circostanze che influirebbero in modo tanto significativo sulla manovra.

Il vice ministro MORANDO precisa che il volume delle risorse previste nel Fondo sviluppo e coesione potrebbe non essere sufficiente per la copertura degli oneri degli emendamenti recanti due tipologie di agevolazioni per il Mezzogiorno, cioè il rafforzamento della decontribuzione per i nuovi assunti e il credito d'imposta per gli investimenti.

Dal momento che si profila la necessità di operare una scelta tra i due interventi, che invece il Governo avrebbe voluto attuare contestualmente, è opportuno svolgere una verifica approfondita. Pertanto, conferma l'esigenza manifestata dalla relatrice Zanoni di posticipare l'inizio della seduta antimeridiana.

Il senatore MILO (*CoR*) osserva che le relatrici avevano già prospettato ai rappresentanti dei Gruppi in Commissione, in una riunione informale, la difficoltà di reperire fondi per entrambe le misure previste per il Mezzogiorno, tanto che era stata ipotizzata l'attuazione delle sole misure sul credito d'imposta. Chiede, quindi, quali ulteriori novità sarebbero intervenute.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*) ritiene che la Commissione possa comunque proseguire i suoi lavori. Infatti, a suo avviso, la questione relativa alla decontribuzione per i nuovi assunti è un aspetto specifico, che non influisce in modo strutturale sulla manovra.

Il PRESIDENTE rileva che l'intervento sulla fiscalizzazione degli oneri contributivi per i nuovi assunti costituisce uno dei pilastri della manovra, pertanto non può essere ritenuta ininfluyente sull'impianto complessivo. Evidentemente, le difficoltà nel reperire un'adeguata copertura finanziaria non sono state ancora superate, come invece si riteneva inizialmente risultando necessario un ulteriore approfondimento.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiede di conoscere come sarà rimodulata l'organizzazione dei lavori, in seguito alla posticipazione dell'inizio della seduta antimeridiana.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) chiede se sia prevista una interruzione per la seduta dell'Assemblea, prevista per le ore 17.

Il PRESIDENTE osserva che la Commissione è autorizzata a proseguire a oltranza i suoi lavori, anche in seduta notturna, al fine di concludere l'esame in sede referente dei documenti di bilancio.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritiene inaccettabile continuare i lavori in Commissione anche in concomitanza con la seduta dell'Assemblea, dedicata alla informativa del Ministro della difesa sui gravi attentati terroristici avvenuti a Parigi. Peraltro, la responsabilità del ritardo accumulato va attribuito, prima di tutto al Governo, che non ha presentato la manovra nei termini previsti.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) auspica che sia assicurata la possibilità di esaminare in modo approfondito gli emendamenti, nel rispetto delle prerogative dei singoli senatori, che finora hanno contribuito in maniera determinante alla speditezza dei lavori.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno prevedere almeno una sospensione alle ore 17 per consentire a tutti i senatori di ascoltare l'informativa del Ministro della difesa e di partecipare al dibattito.

Il PRESIDENTE precisa che la Commissione si riunirà alle ore 12, con la prospettiva di proseguire i propri lavori a oltranza. Assicura, tuttavia, che sarà assunta in modo collegiale la decisione se avvalersi della facoltà di non sospendere la discussione durante i lavori dell'Assemblea.

Pertanto, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 12,20.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti sulla effettiva possibilità di affrontare e risolvere, già in prima lettura, la questione relativa agli interventi agevolativi per il Mezzogiorno. Ritiene, infatti, che l'argomento sia di fondamentale importanza e, pertanto, debba essere discusso prima di procedere all'esame degli emendamenti.

Il PRESIDENTE, nel condividere il giudizio sulla particolare rilevanza – ai fini dell'approvazione del disegno di legge di stabilità – della questione delle misure per il Mezzogiorno, ritiene opportuno che essa sia affrontata in via preliminare. Del resto, la decisione di posticipare i lavori è stata determinata anche dall'esigenza di consentire ai Gruppi di assumere le proprie determinazioni a fronte del nuovo orientamento del Governo in merito agli interventi prospettati.

Il vice ministro MORANDO sottolinea che il Governo ha riconosciuto l'opportunità – segnalata attraverso gli emendamenti presentati da quasi tutti i Gruppi parlamentari – di rafforzare le misure originariamente

previste dal disegno di legge di stabilità a favore del Mezzogiorno, a suo avviso peraltro già consistenti.

A tal fine, è stata valutata la possibilità di intensificare, sotto il profilo quantitativo e della durata temporale, la fiscalizzazione degli oneri contributivi per i nuovi assunti, rispetto al 40 per cento previsto a livello nazionale. Inoltre, è stata considerata l'ipotesi di reintrodurre la misura del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, fruibile in modo automatico e con validità pluriennale, al fine di assicurare certezza agli imprenditori.

Sono stati compiuti diversi tentativi di strutturare sotto il profilo tecnico entrambi gli interventi, cercando di individuare coperture sostenibili dal punto di vista finanziario. Tuttavia, constatata la impossibilità, almeno secondo le stime attuali, di garantire entrambi gli stanziamenti in misura adeguata determinare significativi effetti macroeconomici per l'insufficienza delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, il Presidente del Consiglio ha ritenuto preferibile rinviare la decisione, per consentire una riflessione approfondita senza pregiudicare la possibilità di compiere scelte differenti.

Assicura, quindi, che il lavoro istruttorio compiuto finora sarà alla base delle ulteriori valutazioni del Governo, che tuttavia sarà in grado di esprimere il proprio orientamento definitivo sulla possibilità di assumere le misure preannunciate per il Mezzogiorno solo in occasione dell'esame presso la Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE, pur comprendendo che la posizione testé assunta dal rappresentante del Governo possa ingenerare delusione tra i Commissari, evidenzia come l'attuale sistema bicamerale permetterà l'approfondimento delle questioni riguardanti il Mezzogiorno nel successivo passaggio alla Camera dei deputati.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) ringrazia il rappresentante del Governo per l'opportuno chiarimento sulla tempistica delle soluzioni normative, da inserire all'interno della legge di stabilità, riguardanti il Sud e dà atto della correttezza della Presidenza nel consentire una discussione su un tema a suo parere pregiudiziale rispetto ai lavori della Commissione. Ritiene che le due soluzioni prospettate, ossia il credito di imposta automatico o la decontribuzione, siano entrambe adeguate purché, tuttavia, una di esse sia definitivamente approvata.

Lamenta peraltro che la richiesta di valutare le iniziative parlamentari avanzata dalle forze politiche per un esame ordinato e senza atteggiamenti ostruzionistici, non sia stata accolta dal Governo. Per il secondo anno consecutivo, il Governo disattende le indicazioni parlamentari nell'*iter* in Commissione, oltre tutto nella fase finale dell'esame del disegno di legge di stabilità. L'anno scorso ciò è avvenuto a causa di una serie di misure diversificate, mentre quest'anno ciò avviene su una questione capitale, come quella riguardante gli interventi per il Mezzogiorno. È del tutto evidente quindi che la mancata considerazione della posizione dei parlamen-

tari rischia di rendere il prosieguo dell'esame un mero adempimento burocratico.

La scelta del rinvio, oggi compiuta dal Governo, non può infatti definirsi di natura esclusivamente tecnica, anche considerata la riconosciuta competenza e disponibilità del vice ministro Morando. Si tratta, viceversa, di una scelta di altro tipo, che rischia di vanificare il proficuo lavoro svolto dalla Commissione bilancio e il rapporto di collaborazione con il Governo. Per evitare tale esito, sollecita il completamento dell'esame in Commissione, affinché il Governo conosca la posizione delle forze politiche della Commissione e, su tale base, adotti le determinazioni per il successivo passaggio in Assemblea.

La senatrice CATALFO (M5S) sottolinea come nel disegno di legge di stabilità manchi una visione di insieme sul Mezzogiorno, cui il proprio Gruppo ha dedicato una particolare attenzione con proposte riguardanti il ripristino delle misure previste dalla legge n. 407 del 1990 e gli sgravi contributivi per i datori di lavoro. Su tali denuncia l'assenza di una posizione chiara del Governo è particolarmente evidente e non accettabile. Lamenta inoltre che nel corso dell'esame in Commissione Lavoro non siano stati sufficientemente affrontati i rilevanti profili di competenza concernenti la legge di stabilità, facendo sorgere il fondato dubbio, avvalorato dall'andamento della seduta di oggi, sull'effettiva utilità dei lavori in Senato. Conclude ribadendo la imprescindibilità di immediate soluzioni normative per il Sud.

Il senatore D'ALÌ (FI-PdL XVII) osserva come nel testo della legge di stabilità in esame siano carenti le misure a vantaggio del Mezzogiorno e come la posizione del Governo oggi rappresentata sia disarmante. Ricorda come già con la precedente legge di stabilità s 4 miliardi di euro afferenti al Fondo di sviluppo e coesione siano stati destinati a finanziare la decontribuzione per le nuove assunzioni su tutto il territorio nazionale. Ricorda inoltre che l'incremento dell'occupazione, più volte sottolineato pubblicamente dal Governo, non riguarda le aree del Mezzogiorno, ma altre zone del Paese; al riguardo, riterrebbe interessante conoscere quali siano i territori maggiormente avvantaggiati dalle misure di decontribuzione.

A suo giudizio la delusione per il mancato ruolo del Senato sia largamente inferiore alla preoccupazione che il rinvio all'altro ramo del Parlamento sia prodromico al rinvio *tout court* di ogni decisione a sostegno del Sud d'Italia. Il nodo è infatti quello delle risorse disponibili, soprattutto dopo lo storno ad altre finalità dei 4 miliardi di euro del Fondo di sviluppo e coesione e degli 0,5 miliardi di euro relativi al cofinanziamento di progetti relativi al Sud. Conclude evidenziando come a una richiesta condivisa di interventi da parte dei senatori della Commissione bilancio debba fare seguito una risposta politica da parte del Governo. L'assenza di risultati concreti al Senato sarebbe un'evidente mortificazione del suo ruolo.

Il senatore MILO (*CoR*) rappresenta l'amarezza del proprio Gruppo per quanto si va delineando in Commissione, pur avendo la propria parte politica manifestato grande senso di responsabilità nel corso dell'*iter*. Appare singolare la posizione oggi espressa dal Governo, che sembra chiedere tempi maggiori per approfondimenti dopo il rientro del Presidente del Consiglio in Italia, quando le questioni inerenti il Sud del Paese sono ampiamente note e valutate sotto ogni punto di vista. Le questioni inerenti il Mezzogiorno del Paese sono, invero, questioni storiche e un intervento con la legge di stabilità appare doveroso per ripristinare condizioni di maggiore equilibrio, come avverrebbe ad esempio con la decontribuzione o con le misure previste dalla legge n. 407 del 1990. Viceversa, non servono soluzioni particolaristiche, su cui invece sembra che la maggioranza di Governo si stia soffermando. Preannuncia, infine, una sua missiva al Presidente del Senato volta a illustrare le ragioni che deporrebbero a favore della inammissibilità dell'emendamento governativo alla legge di stabilità volto a inserire il decreto sulle Regioni.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) osserva come la politica del Governo, che utilizza risorse destinate esclusivamente al Sud per finanziare interventi diversificati anche in altre zone del Paese, rischia di aumentare gli squilibri esistenti penalizzando il Mezzogiorno. Ricorda gli impegni assunti in discussione generale dal Governo quali a indicare con precisione le risorse destinate al riequilibrio territoriale e l'atteggiamento responsabile avuto dalla propria parte politica nel corso dei lavori in Commissione, in base a tale rassicurazione. Stigmatizza quindi oggi l'atteggiamento del Governo, che compie una furbizia politica sul delicato tema delle divisioni territoriali del Paese, in cui una parte di esso rischia di non essere considerata, così come non appare considerato il Senato quale autonomo ramo del Parlamento.

Ritiene quindi che il Governo debba chiarire quale sia il ruolo del Senato sulla legge di stabilità, essendo legittimo il dubbio sulla reale volontà dell'Esecutivo di rispettare gli impegni assunti e di compiere alla Camera le scelte oggi rinviate. Qualora non vi fosse una reale volontà in tal senso del Governo, riterrebbe più opportuno, anche per salvaguardare la dignità del Senato, di non proseguire oltre inutilmente i lavori della Commissione.

Il senatore BARANI (*AL-A*) ritiene che, a fronte del costruttivo lavoro svolto, la richiesta del Governo di ulteriori approfondimenti possa essere accolta, ferma restando la verifica del raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio. Al riguardo, purché le misure allo studio siano operative dal 1° gennaio 2016, ritiene irrilevante la discussione su quale ramo del Parlamento adotterà le relative deliberazioni.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*) ritiene che l'obiettivo politico del senatore Barani sia quello di avvicinarsi alla maggioranza di Governo, dimenticando la difesa delle ragioni del Sud

che ha spesso animato l'attività dei senatori del Gruppo cui appartiene lo stesso senatore Barani. Allo stesso modo, osserva come abbia perso di credibilità la posizione di molti senatori del Gruppo del Nuovo centrodestra, che si erano vantati di un interesse del Governo verso le Regioni del centro Sud grazie al loro intervento. Così come appaiono non supportate dai fatti le affermazioni del Presidente del Consiglio su un'attenzione privilegiata del Governo per le regioni meridionali. Viceversa, mentre i problemi del Mezzogiorno sono ancora gravissimi e rimangono inevase le proposte concrete su molti temi di interesse per le regioni meridionali, il Governo destina invece le risorse destinate al Sud verso altre iniziative, come ad esempio la banda larga. La decisione oggi assunta è lesiva della dignità dei lavori parlamentari, sollecita il Presidente a rivendicare con maggiore forza il ruolo istituzionale della Commissione bilancio e il vice ministro Morando a chiarire in Senato quali siano le risorse destinate al Sud, senza rinvii alla Camera. Stigmatizza inoltre, come su alcuni aspetti particolari – la gestione dei migranti in alcune zone del Paese e le iniziative riguardanti il Trentino Alto-Adige – siano state individuate le coperture finanziarie. Preannuncia, quindi, in assenza di un impegno concreto del Governo e della maggioranza sul Sud, interventi su ogni singolo emendamento per tutelare al meglio le ragioni del Mezzogiorno e rispettare il mandato parlamentare ricevuto in quanto eletto nel Sud d'Italia.

La senatrice CATALFO (*M5S*), in merito al reperimento di risorse per finanziare il credito di imposta a favore del Mezzogiorno, fa presente che vi si potrebbero trasferire le risorse stanziare dall'articolo 24 per le fondazioni bancarie, sempre attraverso un credito di imposta, a favore di progetti in materia di povertà educativa, poiché tale funzione è già svolta dal sistema di istruzione pubblico. Nota poi criticamente come vi sia un solo emendamento per gruppo accantonato in materia di Mezzogiorno.

Il PRESIDENTE avverte che, in ogni caso, la discussione sul Sud potrà essere ripresa in sede di esame dei singoli emendamenti accantonati. Ribadisce la legittimità delle critiche alla decisione assunta dal Governo in materia e fa altresì presente di essere lui stesso deluso al riguardo, poiché aveva fortemente sperato che si potesse conseguire un importante risultato in tal senso. Rileva comunque, da un lato, che la regola del bicameralismo prevede la prassi dell'alternanza nella prima lettura della legge di stabilità proprio perché la seconda lettura assume di norma un rilievo prevalente e dall'altro al Governo appartiene una funzione di sintesi, il cui esercizio non esorbita dal punto di vista dei rapporti con il Legislativo.

Evidenzia tuttavia come il lavoro svolto dalla Commissione non sia stato inutile, perché per la prima volta, il tema del Sud è stato focalizzato come una priorità nazionale imprescindibile per la Camera e per il Governo, quale preconditione per la crescita del Paese. Fa presente che le relatrici hanno presentato i seguenti emendamenti riepilogativi delle questioni accantonate: 4.2000, 4.2100, 4.2200, 4.2300, 4.2400, 6.0.2000,

9.2000, 9.2100, 10.2000, 14.0.2000, 15.2000, 16.2000, 16.2100, 17.2000, 17.2100, 17.2200, 17.2300, 19.2000, 20.2000, 21.2000, 23.2000, 23.2100 e 24.2000.

La relatrice ZANONI (*PD*) informa la Commissione sulle modalità di lavoro seguite in materia di emendamenti accantonati, sottolineando che, previa definizione delle priorità, sono state individuate le risorse disponibili per alcuni interventi di particolare importanza. Le proposte formulate non introducono nuovi temi ma costituiscono solo l'elaborazione di emendamenti già presentati, tenuto conto della discussione svolta in Commissione e dei vincoli finanziari. Si tratta di interventi i cui oneri variano in differenti misure e che raccolgono sollecitazioni trasversali. I pareri sugli emendamenti da tale metodo di lavoro. Avverte inoltre che per il momento, sono stati presentate riformulazioni, sotto forma di emendamenti delle relatrici, fino all'articolo 24.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice BULGARELLI (*M5S*), notando con rammarico che avrebbe desiderato evitare di esprimersi al riguardo, ma denuncia, a proprio avviso, l'assenza di ogni rispetto istituzionale, poiché il Governo ha atteso due settimane per esprimersi e contesta altresì che la seconda lettura abbia un rilievo prevalente, che invece dovrebbe spettare alla prima. Sulla base degli affidamenti dati, gli argomenti accantonati avrebbero dovuti essere rielaborati in un momento successivo in Commissione, mentre ora i grandi temi come la previdenza, la sanità e il Mezzogiorno non potranno essere trattati, ma lo saranno solo altri di minore rilievo. Dichiarò perciò che, per la propria parte politica, il clima di collaborazione che si era instaurato con l'obiettivo di terminare in tempo utile e conferire il mandato alle relatrici è da ritenersi terminato. Con le decisioni assunte dal Governo, le tematiche più importanti saranno decise alla Camera, dove la maggioranza gode di numeri più ampi, mentre il Senato si trova ad avere tempi di fatto contingentati, con l'inevitabile richiesta di voto di fiducia, per garantire invece un tempo congruo all'altro ramo del Parlamento, circostanza sulla quale esprime in termini fortemente critici pur dando atto alle relatrici del lavoro compiuto

Invita infine le altre opposizioni a pronunciarsi in materia.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto precisa come, sulla questione del Mezzogiorno, il Governo non ritiene maturi i tempi per un intervento. Puntualizza che il metodo concordato è stato rispettato e che le questioni affrontate con esito positivo, come ad esempio quella dei farmaci, non siano di rilievo marginale.

A seguito di una richiesta di chiarimento del senatore MILO (*CoR*), la relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) precisa che, in calce ad ogni emendamento delle relatrici è riportato il numero dell'emendamento originario cui si riferisce, ma che si tratta di proposte riformulate, anche a se-

guito di esame e verifica della compatibilità finanziaria e dell'adeguatezza delle coperture.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*) domanda, con accenti critici, delucidazioni sugli effetti della conclusione dell'esame in sede referente e sulla procedura emendativa e subemendativa.

Il PRESIDENTE, nel richiamare le norme regolamentari in materia di esame in sede referente, ricorda che, quanto agli emendamenti, l'articolo 100, comma 6, del Regolamento, riferito all'Aula ma applicato anche in Commissione, dà la facoltà al Presidente di concedere un termine per i subemendamenti. Pur trattandosi di una mera facoltà, la prassi seguita dalla Commissione bilancio e alla quale si è attenuto è di concedere senz'altro un termine per i subemendamenti rispetto agli emendamenti che introducono questioni nuove, mentre di non concederlo laddove si tratti di mere riformulazioni, volte a sintetizzare orientamenti già espressi.

La senatrice CATALFO (*M5S*) lamenta che, poiché vi sono emendamenti accantonati di cui non è stata presentata una riformulazione da parte delle relatrici, la prassi, a proprio avviso, è stata disattesa e viene perciò meno l'accordo precedentemente raggiunto.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) replica alle critiche avanzate dai senatori Mauro e Catalfo, sostenendo il Presidente nella decisione di attenersi al Regolamento e alle sue consuetudini applicative. Del resto, la differenza tra emendamenti nuovi o semplici riformulazioni di emendamenti già presentati è evidente, dal momento che nel secondo caso si tratta dello stesso testo riproposto con i necessari adeguamenti tecnici. Premettendo che, ai fini ostruzionistici, può essere sufficiente anche un numero assai ristretto di emendamenti, ricorda come, nel momento in cui la proposta emendativa verrà messa in votazione, il proponente potrà in ogni caso esprimersi in dichiarazione di voto e così potranno fare anche gli altri senatori.

Il PRESIDENTE replica affermativamente al senatore MILO (*CoR*), il quale chiede se, ove il proponente non ritenga soddisfacente la riformulazione proposta dalle relatrici, questi possa decidere di mantenere e votare il proprio emendamento originario.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) evidenzia come il problema non siano i subemendamenti, ma gli emendamenti che sono stati ritirati dai relatori a seguito dell'impegno del Governo di affrontare i temi particolarmente rilevanti su cui vertevano e che così non verranno nemmeno discussi.

Il PRESIDENTE nota come le considerazioni della senatrice Bulgarelli siano appropriate per quanto riguarda il tema del Mezzogiorno.

Quanto al resto, precisa che tutti gli emendamenti accantonati verranno discussi e votati.

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati, nonché quelli delle relatrici e del Governo.

La relatrice ZANONI (*PD*) ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario all'emendamento 3.11.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento, che potrebbe rappresentare una soluzione all'ampio dibattito in materia di interventi a sostegno del Mezzogiorno: le relatrici, infatti, hanno preannunciato di avere reperito un determinato ammontare di risorse anche sopprimendo previsioni contenute nel testo originario. Domanda allora se non sia possibile impiegare tali risorse, nonché le altre disponibili, a favore del Sud, dal momento che rappresenta una priorità condivisa.

Posto ai voti, l'emendamento 3.11 è respinto.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario all'emendamento 3.17.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*) dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento, chiedendo contestualmente al Governo che si esprima formalmente sulla questione del Mezzogiorno nell'Aula della Camera, in sede di seconda lettura del provvedimento, impegnandosi ad affrontare una questione nazionale e domandando al proposito al presidente Tonini di sollecitare l'Esecutivo in tal senso.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*), nel dichiarare il proprio voto favorevole, chiede conto alle relatrici delle ragioni del parere contrario, dal momento che l'emendamento ha ad oggetto un'aliquota IVA agevolata per acquisto di camper da parte di disabili, una misura dai limitati effetti finanziari e comunque suscettibile di compensazione a motivo del prevedibile incremento delle vendite.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*), premettendo di condividere le finalità della proposta emendativa, avverte che, per l'istituzione di aliquote agevolate IVA è necessaria una preventiva comunicazione all'Unione europea. Si tratta perciò di un parere contrario solo per ragioni tecniche, che sarebbe senz'altro favorevole ove vi fossero soluzioni alternative aventi analoghi effetti, allo stato, nonostante lo sforzo in tal senso, non ancora individuate.

L'emendamento 3.17, posto ai voti, è respinto.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede una verifica della votazione, esperita la quale, l'esito della votazione è confermato.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) ed il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sugli emendamenti 3.19 e 3.21.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta 3.19, invita la Commissione a valutare attentamente le problematiche ad esso sottese. Molti distributori di carburante ubicati in zone di confine, infatti, subiscono una forte concorrenza da parte di quelli che erogano carburante nei paesi limitrofi.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 3.21, critica l'orientamento assunto dalla relatrice e dal Governo sulle problematiche relative al sostegno economico del Meridione, cui dovrebbero essere destinate, a suo avviso, le risorse recuperate con l'aumento delle entrate a legislazione vigente e le coperture finanziarie insistenti sul FISPE.

Con riferimento a quanto osservato dalla senatrice Comaroli, la relatrice ZANONI (*PD*) precisa che il parere contrario delle relatrici origina dalla difficoltà di definire un'adeguata copertura finanziaria per l'anno 2017.

Replica quindi al senatore D'Alì, osservando che eventuali riallocazioni delle risorse economiche precedentemente individuate non possono essere stabilite d'ufficio dalle relatrici, rendendosi in tal caso necessario un nuovo approfondimento in seno alle forze politiche di maggioranza.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*) si associa alle osservazioni critiche del senatore D'Alì, lamentando l'assoluta insufficienza dei fondi (appena tre milioni di euro) destinati al sostegno del Mezzogiorno. Ciò a fronte della forte pressione migratoria cui le regioni meridionali sono sottoposte ed al sostegno incondizionato fornito, per contro, alla grande imprenditoria.

Conclude preannunciando il voto favorevole sulle proposte 3.19 e 3.21.

Il vice ministro MORANDO, nel riconoscere la legittimità delle osservazioni formulate dal senatore D'Alì precisa che, in linea teorica, le risorse disponibili possono essere reperite nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Tuttavia, il predetto fondo potrebbe essere sottoposto, anche in relazione all'utilizzo dello stesso in corso di anno, ad una forte riduzione nel 2019.

Ciò giustifica un ulteriore approfondimento, che potrà essere risolto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati con l'introduzione di misure correttamente parametriche e con una copertura finanziaria determinata in modo univoco. Conclude ribadendo l'obiettivo del Governo di in-

dividuare una soluzione positiva per le problematiche afferenti alle regioni del Mezzogiorno.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede delucidazioni sulle effettive disponibilità presenti sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire dati puntuali nel prosieguo della discussione.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*) valuta criticamente l'operato del vice ministro Morando, rilevando che buona parte delle risorse presenti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione sono assoggettate a precisi vincoli di destinazione, non rientrando pertanto nella libera disponibilità del Governo.

Il presidente TONINI osserva che l'instaurazione di un dibattito con il Governo non appare pertinente alla presente fase procedurale.

Dissente il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*), ponendosi problematicamente sulla conformità dell'organizzazione dei lavori rispetto a quanto prescritto dal Regolamento e ribadendo il proprio diritto di replica al rappresentante del Governo.

Il presidente TONINI ribadisce la piena rispondenza dell'operato della Presidenza alle disposizioni regolamentari.

Posti conseguentemente ai voti, gli emendamenti 3.19 e 3.21, di identico contenuto, risultano quindi respinti.

La senatrice GUERRA (*PD*) ritira l'emendamento 3.0.4, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/2111/177/5, pubblicato in allegato.

Il vice ministro MORANDO precisa che l'ordine del giorno in questione costituirà, per il Governo, un atto di indirizzo particolarmente significativo. Ciò in quanto, a differenza del passato, risulta possibile effettuare verifiche incrociate (sull'imponibile e sull'IVA) al fine di contrastare efficacemente l'evasione fiscale senza che ciò comporti un aumento degli adempimenti a carico del contribuente. Tali misure, unite alla riforma della Pubblica amministrazione (ispirata ad obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica), potrebbero evitare –qualora correttamente implementate– l'applicazione delle clausole di salvaguardia per gli anni 2017 e 2018, con un impatto positivo sul quadro macroeconomico.

Esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2111/177/5, che risulta pertanto accolto dal Governo.

La relatrice ZANONI (*PD*) ed il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sull'emendamento 4.38.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.38, rimarcando l'opportunità di fornire adeguato sostegno ai giovani agricoltori.

Con riferimento al dibattito sulle proposte 3.19 e 3.21, si pone quindi problematicamente sulla possibilità di far insistere le coperture finanziarie sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Ciò in quanto tali misure potrebbero incidere sulle disponibilità assegnate alle Regioni.

Il vice ministro MORANDO precisa che, ai sensi della legislazione vigente, le quote destinate alle Regioni non subiranno alcuna decurtazione.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) osserva che, invece, potrebbero comunque prodursi degli effetti negativi sulla disponibilità delle regioni.

Ribadisce inoltre che le proposte da lui formulate in precedenza avevano il solo fine di creare un positivo dialogo tra Governo e Parlamento garantendo adeguato supporto al primo e piena dignità al ruolo del secondo.

Intervengono, per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.38, la senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) ed il senatore URAS (*Misto-SEL*), quest'ultimo rimarcando la particolare importanza che la proposta avrebbe per i giovani del Mezzogiorno e domandando contestualmente se, tra i restanti emendamenti da esaminare, vi siano proposte che incontrino il favore delle relatrici e del Governo.

Replica la relatrice ZANONI (*PD*), rimarcando l'opera di approfondimento compiuta dalle relatrici e dal Governo e precisando che vi sono proposte sulle quali verrà espresso parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 4.38 risulta respinto.

Interviene – sull'ordine dei lavori – la senatrice BULGARELLI (*M5S*), domandando delucidazioni in ordine alle forme di pubblicità dei lavori previste in occasione della sessione di bilancio.

Replica il presidente TONINI, fornendo i chiarimenti richiesti.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira le proposte 4.55 e 4.56.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) illustra quindi l'emendamento 4.2000, volto a prevedere l'esenzione dal pagamento dell'IMU sugli immobili concessi in comodato gratuito agli ascendenti ovvero ai discendenti in linea retta, qualora l'immobile in questione sia l'unico posse-

duto dal comodante, a tutela, in particolare, di coloro che intendono cedere ai figli la propria unica abitazione.

La misura, da ultimo, è valutata, dal punto di vista delle coperture, come una rinuncia a maggior gettito.

Il vice ministro MORANDO si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 4.2000, rilevando che la misura interesserebbe un rilevante numero di beneficiari.

Nel preannunciare il voto contrario, il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) valuta problematicamente sia la modalità di copertura finanziaria della proposta, sia i contenuti sostanziali della stessa, che costringerebbe i proprietari a rinunciare alla propria residenza con conseguente destabilizzazione del quadro sociale di riferimento.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) osserva che la proposta non prende in considerazione le ipotesi in cui i comodatari siano già proprietari in Italia di altre unità abitative.

Nel concordare con quanto osservato dalla senatrice Bellot, il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) rileva che il testo dell'emendamento non sembra, altresì, prestare la dovuta attenzione alle esigenze dei soggetti disabili.

Anche il senatore URAS (*Misto-SEL*) si esprime criticamente sulla proposta, osservando che, da un lato, potrebbe incentivare forme di elusione del fisco e, dall'altro, risulterebbe lesiva nei confronti dei soggetti anziani.

La senatrice DE PIETRO (*Misto*) invita le relatrici a considerare gli usufruttuari di altri immobili, i quali, pur non disponendo sugli stessi di alcun diritto reale di godimento, potrebbero comunque risultare penalizzate sul fronte fiscale.

Replica agli intervenuti la relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*), rilevando innanzitutto che le problematiche inerenti ai soggetti disabili potranno essere approfondite nel corso dell'esame di successive proposte.

Per quanto attiene alle persone legalmente separate, precisa poi che le dovute tutele sono già previste dalla legislazione vigente.

Preso atto delle risultanze del dibattito, presenta quindi una riformulazione della proposta (4.2000 (testo 2), pubblicata in allegato), nella quale viene precisato che il soggetto comodatario non deve essere proprietario di ulteriori unità abitative sul territorio nazionale.

Il vice ministro MORANDO precisa, a sua volta, che l'emendamento già tutela i parenti disabili in linea retta del comodante.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) osserva che la nuova formulazione adottata dalla relatrice potrebbe dar luogo ad ulteriori risparmi di spesa, che potrebbero essere proficuamente impiegati per far fronte ad ulteriori problematiche.

La senatrice LEZZI (*M5S*) preannuncia infine, a nome della propria parte politica, il voto favorevole sulla proposta 4.2000 (Testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 4.2000 (Testo 2) risulta infine approvato, con contestuale assorbimento della proposta 4.57.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 4.89, rilevando che le problematiche ad esso sottese potranno essere meglio approfondite nel successivo esame di una specifica proposta a firma delle relatrici.

Si associa il vice ministro MORANDO.

La Commissione respinge quindi la proposta 4.89.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*), osservando che il voto contrario sull'emendamento 4.89 preclude la possibilità di trattare, nel prosieguo dei lavori, emendamenti di eguale tenore.

Replica il presidente TONINI, precisando che la proposta delle relatrici è comunque differente rispetto all'emendamento 4.89, poc'anzi respinto.

La relatrice ZANONI (*PD*) invita quindi i presentatori a considerare l'opportunità di ritirare la proposta 4.91, stante che le problematiche ad essa sottese troverebbero soluzione già nel quadro delineato dalla legislazione vigente. In alternativa, il parere sarebbe contrario.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.91.

Infine, la proposta 4.91 viene ritirata dai presentatori.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva quindi l'emendamento 4.2100, con contestuale assorbimento della proposta 4.92 (testo 2).

Successivamente, su proposta della relatrice ZANONI (*PD*), il PRESIDENTE dispone il momentaneo accantonamento della proposta 4.96.

Con riferimento all'emendamento 4.113, la relatrice ZANONI (*PD*) invita i presentatori al ritiro.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) osserva che le tematiche oggetto dell'emendamento 4.113 appaiono particolarmente delicate e meritevoli di attenzione da parte del Governo.

Nel ritirare l'emendamento, ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno, esprimendo –al contempo- disappunto per il fatto che le relatrici non abbiano considerato, nell'esprimere il proprio parere, almeno la possibilità di accoglimento di un atto di indirizzo.

Replica la relatrice ZANONI (*PD*), osservando che l'emendamento in questione presenta rilevanti problemi di copertura finanziaria e rilevando, altresì, che un ordine del giorno ad esso ispirato non dovrebbe –per ottenere l'avviso favorevole delle relatrici- recare al suo interno alcuna indicazione al riguardo.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno preannunciato dalla senatrice Comaroli, ponendo l'accento sulla particolare complessità della normativa relativa agli enti locali e sul rischio di inopportune sovrapposizioni normative.

Ricorda quindi che già una proposta a propria firma prendeva in considerazione tali problematiche, ed in particolare sulla disposizione che prevedeva il rimborso dell'IMU ai comuni sulla base delle aliquote stabilite dagli stessi per l'anno 2015. Una simile misura, infatti, penalizzerebbe ingiustificatamente gli enti più virtuosi ed attenti a non aumentare l'imposizione fiscale.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati gli ordini del giorno G/2111/177/5, G/2111/178/5, G/2111/179/5 e G/2111/180/5, pubblicati in allegato.

Con riferimento all'organizzazione dei lavori, informa, infine, la Commissione di essere stato invitato a presenziare alla riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, prevista per le ore 16 della giornata odierna, onde riferire sullo stato di avanzamento dei lavori.

Considerata l'imminenza della predetta riunione propone di concludere la seduta informando che la Commissione tornerà a riunirsi al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2111

G/2111/1/5

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede dell'esame congiunto dei disegni di legge recanti «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2016) e «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018»;

premessi che:

il disegno di legge di Stabilità 2016 in esame interviene, all'articolo 3, per introdurre disposizioni in materia di IVA e accise, rettificando disposizioni previste nelle precedenti manovre finanziarie;

in materia di IVA, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – legge di stabilità 2015 – ha previsto una integrazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, disponendo l'estensione del regime di assolvimento dell'IVA attraverso *reverse charge* alle fattispecie operative del settore energetico, prevedendo che le vendite di energia elettrica e/o dei diritti conseguenti all'utilizzo di fonti rinnovabili (Certificati Verdi) siano effettuate senza IVA;

l'applicazione del sopracitato meccanismo rende, di fatto, le società soggette a tale disciplina «strutturalmente» a credito d'IVA in quanto a loro volta esse, invece, pagano i propri acquisti di beni e di servizi al lordo dell'IVA. L'impatto di tale fenomeno sui comparti operativi coinvolti assume profili molto differenti in funzione della specifica tipologia produttiva, dove intervengono dinamiche diverse – nel rapporto tra spese e fatturato complessivo – a seconda degli ambiti operativi di riferimento;

se, infatti, relativamente a settori come l'eolico, il fotovoltaico o l'idroelettrico le spese per acquisto di beni o forniture nelle gestioni correnti risultano molto marginali rispetto al fatturato, la situazione cambia profondamente quando si scende nell'ambito della produzione di energia e da biomasse e da bioliquidi;

la produzione energetica da biomasse e bioliquidi, in fatti, è interessata da dinamiche del tutto assimilabili ad una normale attività industriale in cui i costi per l'acquisto di beni e servizi (materia prima, attività manutentive e via dicendo) aggrediscono circa il 70 per cento del fatturato. In una tale situazione; la possibilità di acquisire le liquidazioni dei

crediti (VA maturati rappresenta un elemento fondamentale per garantire l'operatività del settore;

allo stato attuale, non sono stati ancora liquidati i crediti IVA del primo trimestre 2015 e la tensione finanziaria delle imprese rischia di travolgere il settore. La situazione di criticità è del tutto assimilabile a quella delle imprese esportatrici, anch'esse strutturalmente a credito d'IVA, per le quali è stata approvata una specifica disciplina di «*plafond*», al fine di risolvere la criticità in oggetto;

la sopraccitata criticità, che rischia di pregiudicare in maniera irrevocabile l'operatività del comparto, potrebbe altresì essere rettificata attraverso misure che consentissero di applicare il regime di *reverse charge* di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 anche agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

impegna il Governo:

ad attivare le opportune misure, anche in sede normativa, finalizzate a modificare la disciplina vigente per far fronte alle criticità evidenziate in premessa, anche per prevedere che le cessioni di gas e energia elettrica di cui all'articolo 17 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; lettera *d-quater*), da parte dei soggetti produttori che utilizzano centrali a biomasse e bioliquidi, siano ricomprese nelle fattispecie di cui all'articolo 8 comma 1 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché per definire la possibilità di applicare il regime di *reverse charge* di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 anche agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

G/2111/2/5

BATTISTA

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»;

premesso che:

l'articolo 4, del provvedimento in esame rivede in parte le disposizioni sull'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dal decreto legislativo sul federalismo municipale (decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23);

l'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, stabilisce che sono esenti dall'imposta «i fabbricati destinati all'e-

servizio del culto, purché compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze»;

il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, contiene disposizioni in materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per tutte le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché per le attività di religione o culto cattolico;

il comma 2-*bis* citato, modificando la precedente normativa in materia, stabilisce che l'esenzione è dovuta anche quando le attività condotte negli immobili dei predetti enti «non abbiano esclusivamente natura commerciale»;

considerato che:

la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta con sentenza dell'8 luglio 2015 ha deciso la controversia tra il Comune di Livorno ed un ente religioso riguardante l'esenzione ICI, oggi IMU ad una scuola paritaria, accogliendo il ricorso proposto dall'Amministrazione Comunale.

in particolare, la vicenda riguardava l'impugnazione di un avviso ICI emesso dal Comune a fronte della gestione di una scuola paritaria i cui utenti pagavano comunque un corrispettivo;

tenuto conto, inoltre, che:

attualmente sono esentati dal pagamento dell'IMU tutti gli immobili di istituti ecclesiastici, anche quelli che esercitano attività commerciali, perché ritenute subordinate all'attività di culto, molte volte impiegate anche come strutture ricettive turistiche;

impegna il Governo:

ad adottare efficaci misure normative finalizzate ad affrontare e definire, considerato il valore delle attività svolte, al pagamento dell'Imu sugli immobili degli enti ecclesiastici parzialmente utilizzati a fini commerciali;

ad attivarsi, nelle sedi opportune, affinché le disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili siano applicate anche alle strutture, ancorché di proprietà della Chiesa, ove si svolgano attività di assistenza o di altre attività equiparate non abbiano come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, come nel caso delle scuole paritarie.

G/2111/3/5

DONNO, BUCCARELLA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (AS 2111);

premessò che:

l'articolo 4, del disegno di legge in esame, interviene sulla disciplina dell'IMU, con particolare riferimento ai terreni agricoli;

in particolare, il comma 3 chiarisce che l'esenzione si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993;

detta circolare reca l'individuazione dei comuni e montani o collinari, in cui dunque opera l'esenzione IMU (originariamente, a fini ICI) in favore dei terreni agricoli;

considerato che:

da più parti si sono espresse forti critiche circa il metodo di classificazione dei comuni adottato dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

nel corso del dibattito presso la 6a Commissione sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, è stato approvato l'ordine del giorno G/1749/3/6 che impegna il Governo «al fine di adottare criteri uniformi di classificazione su tutto il territorio nazionale, ad operare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché, entro il 31 dicembre 2015, l'Istituto nazionale di statistica provveda ad una nuova redazione dell'elenco dei comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti da IMU, tenendo conto delle caratteristiche orografiche ed idrografiche di ciascun Comune e delle differenti zone all'interno dello stesso Comune, nonché della destinazione e delle colture presenti sui differenti terreni»;

a tutt'oggi questo impegno non risulta rispettato;

impegna il Governo:

a dare finalmente attuazione all'impegno di cui all'ordine del giorno G/1749/3/6.

G/2111/4/5

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

l'articolo 4 del presente provvedimento prevede una riforma della tassazione locale immobiliare: in particolare i commi 1-3 intervengono sull'IMU, tra l'altro ampliando le agevolazioni per i terreni agricoli;

i commi 4 e 5 prevedono l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale, anche nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile ad abitazione principale; viene disposta un'aliquota ridotta per gli immobili - merce ed estesa l'esenzione per la prima casa all'imposta sugli immobili all'estero - IVIE;

considerato che:

le misure sopra evidenziate avrebbero dovuto essere precedute da una seria riforma del catasto;

il governo non ha però emanato il decreto, il cui termine è già scaduto, che avrebbe dovuto definire i valori catastali in attuazione della Delega Fiscale, Legge 11 marzo 2014, n. 23;

se il decreto non fosse stato bloccato, il primo luglio 2015 sarebbe dovuto partire il campionamento degli immobili, con termine nel giugno 2016. Le funzioni statistiche per dare i valori agli immobili avrebbero dovuto essere completate entro il giugno 2018;

come evidenziato in audizione dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, in Commissione bicamerale di vigilanza sull'anagrafe tributaria, l'attuale sistema catastale presenta notevoli carenze: «al 31 agosto scorso su un totale di circa 61 milioni di unità immobiliari dei gruppi catastali ordinari ("A", "B" e "C"), 57,4 milioni sono le unità con planimetria; circa 3 milioni non risultano possedere la correlata planimetria; e per circa 0,3 milioni di unità con planimetria non è possibile calcolare la superficie. In definitiva, sul totale di circa 61 milioni di unità immobiliari censite nei gruppi "A", "B" e "C", il 5,4 per cento circa, pari a 3,3 milioni di unità, risultano prive di superficie»;

tenuto conto che:

la progressività delle imposte è sancita dal dettato costituzionale;

impegna il governo:

ad attuare con urgenza una revisione completa della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati su tutto il territorio

nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita.

G/2111/5/5

VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;

premessò che:

l'articolo 4, comma 4, lettera *c*), dispone un'agevolazione in materia di TASI nei confronti dei cosiddetti «beni merce», ovvero prevede che «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento». Così formulata la norma non introduce alcuna distinzione tra immobili già realizzati e quelli cantierabili, senza individuare dunque una precisa fattispecie normativa che sia volta alla premialità di politiche avverse allo sfruttamento del suolo;

considerato che:

già in data 24 ottobre 2013, durante la discussione del disegno di legge n. 1107 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni di trattamenti pensionistici», il Governo accolse con parere favorevole l'ordine del giorno G2.100 del Sen. Vacciano, precedentemente accolto in Commissione Finanze, con il quale lo stesso esecutivo si impegnava ad adottare ogni iniziativa necessaria a disincentivare lo sfruttamento del suolo ed in particolare si impegna ad adottare misure agevolative in materia di IMU rivolte ai soli fabbricati costruiti e già ultimati alla data di entrata in vigore della predetta legge e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che conservasse tale destinazione e gli immobili non fossero in ogni caso locati;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa volta a scoraggiare il consumo del suolo ed in particolare ad adottare misure agevolative in materia di TASI rivolte ai soli edifici costruiti e già ultimati alla data di entrata in vigore della

presente legge e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

G/2111/6/5

NUGNES, MORONESE

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge di stabilità 2016

premessi che:

nel disegno di legge di stabilità 2016, sono presenti numerosi interventi di modifica della disciplina fiscale vigente, in particolare riferiti: alle clausole di salvaguardia; all'assetto della tassazione immobiliare, intervenendo sull'IMU, sulla TASI, nonché sul regime fiscale relativo ai terreni agricoli; dei macchinari funzionali al processo produttivo (ivi compresi i cosiddetti imbullonati) della rendita catastale e, quindi, dalle imposte immobiliari. Viene abrogata l'Imposta Municipale Secondaria – IMUS. Limitatamente all'anno 2016, si blocca la possibilità di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali, mentre per gli immobili non esentati i comuni possono maggiorare l'aliquota TASI dello 0,8 per mille;

l'articolo 5, ai commi da 1 a 5, reca disposizioni volte a ridurre l'Imposta sul reddito delle società – IRES, prevedendo una progressiva diminuzione dell'aliquota dal 27,5 al 24 per cento. Si prevede inoltre una riduzione dell'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società. L'efficacia delle misure viene subordinata al riconoscimento, in sede europea, dei margini di flessibilità di bilancio correlati all'emergenza immigrazione;

viene modificato altresì il regime IRAP per i settori dell'agricoltura e della pesca, a decorrere dal 2016. L'articolo 6 prevede la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2016 le attuali misure: 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali; 50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili;

l'articolo 7 prevede, ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio dei soggetti titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni, un ammortamento del 140 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; vengono inoltre maggiorati del 40 per cento i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. L'articolo 8 prevede la modifica del regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta

sostitutiva con l'aliquota del 15 per cento introdotto dalla legge di stabilità 2015 per, gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale;

l'articolo 45 proroga i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, raddoppiando l'aliquota della relativa imposta sostitutiva. Prevede poi, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del 10 per cento;

l'articolo 47, commi da 1 a 10, abrogando le norme sul regime speciale dell'IVA per il settore agricolo, per i soggetti passivi con volume d'affari inferiore a 7.000 euro, l'articolo assoggetta gli stessi agli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Si prevede inoltre un innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro, la possibile rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di latte fresco e l'incremento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali. Si stabilisce infine che le produzioni agroenergetiche si considerano produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti, mentre in caso contrario si utilizza il coefficiente di redditività del 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi IVA. L'articolo 47, comma 11 ripristina l'aliquota IVA ridotta al 10 per cento per le cessioni di *pellet*, innalzata al 22 per cento dal comma 711 della legge di stabilità 2015;

valutato altresì che la tabella A della legge di stabilità 2016, reca per il Ministero dell'economia e delle finanze un accantonamento pari a circa 34,579 milioni di euro per il 2016 ed a circa 84.334 milioni di euro nel 2017 e 104,334 milioni di euro dal 2018. Tra le finalizzazioni dei fondi speciali di parte corrente, indicate nella relazione al disegno di legge, viene specificato che verranno usati per interventi in campo ambientale «per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (AS.1676/AC.2093);

considerato che:

si apprende da uno studio della Confederazione generale italiana artigianato (Cgia) di Mestre che solo l'1 per cento delle imposte ambientali pagate dai cittadini e dalle imprese italiane allo Stato e agli Enti locali è destinato alla protezione dell'ambiente, mentre il restante 99 per cento va a coprire altre voci di spesa; stando all'ultimo dato disponibile, dei 43,88 miliardi di euro di gettito incassato nel 2011 dall'applicazione delle cosiddette imposte «ecologiche» sull'energia, sui trasporti e sulle attività inquinanti, solo 448 milioni di euro vanno a finanziare le spese per la protezione ambientale;

le tre sezioni su cui insistono le imposte «verdi» sono: energia, trasporti ed inquinamento. In particolare, in riferimento:

- al settore energetico: la sovrimposta di confine sul gpl, la sovrimposta di confine sugli oli minerali imposta sugli oli minerali e derivati, l'imposta sui gas incondensabili, l'imposta sull'energia elettrica, l'imposta sul gas metano, l'imposta consumi di carbone;

- all'area trasporti: il pubblico registro automobilistico (pra), l'imposta sulle assicurazioni re auto, le tasse automobilistiche a carico delle imprese tasse automobilistiche a carico delle famiglie incidono sui trasporti;

- alle attività inquinanti: il tributo speciale discarica; la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di zolfo tributo provinciale per la tutela ambientale imposta regionale sulle emissioni sonore degli aerei;

in materia energetica il rapporto OCSE 2015 ha confrontato i diversi sistemi di tassazione sul consumo di energia in circa 41 Paesi che impiegano ben l'80 per cento dell'energia prodotta sul pianeta. Dallo studio è emerso non soltanto che la tassazione sull'energia risulta disallineata rispetto alle politiche sull'impatto ambientale dell'energia ma anche che i governi non utilizzano la tassazione come strumento per frenare le conseguenze ambientali di consumo di energia. Questo approccio è controproducente sia in termini di gettito erariale sia in termini di politiche di contenimento delle emissioni di gas serra, principali responsabili dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento atmosferico. Per l'Ocse, le imposte sul consumo di energia costituiscono un segnale di politica trasparente e sono uno degli strumenti più efficaci che i governi hanno a disposizione per ridurre gli effetti collaterali negativi del consumo di energia;

al fine di sostenere la finalità per cui queste imposte vengono stabilite è necessario che esse, o almeno la parte di esse fissata quale corrispettivo dei costi ambientali, sia raccolta separatamente in un apposito fondo del Ministero dell'Ambiente vincolandone il reimpiego ad attività di tutela dell'ambiente e prevenzione dei rischi;

questa misura si inserisce in una necessaria riforma della fiscalità ambientale già prevista all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23, Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e non ancora attuata; che tenga in debito conto i costi indiretti generati dalle attività inquinanti e sia finalizzata anche a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili;

impegna il Governo:

ad istituire un Fondo Unico Ambiente nel quale far confluire tutte le somme derivanti dai differenti tributi a carattere ambientale attualmente vigenti, ivi compresa la quota parte del FUG (fondo unico giustizia) di provenienza ambientale, anche al fine di istituire un sistema di imposizione "di scopo" il cui gettito venga utilizzato per finalità ambientali ov-

vero di tutela e salvaguardia dell'ambiente e della salute e di messa in sicurezza del territorio.

G/2111/7/5

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge di stabilità 2016, ai commi 1-5, prevede riduzioni dell'imposta sul reddito delle società IRES, con una progressiva diminuzione della quota dal 27,5 al 24,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2015, e una ulteriore riduzione fino al 24 per cento dal 2017 e mantenuta a regime per gli anni successivi;

si prevede inoltre una riduzione dall'aliquota della ritenuta (operata a titolo) sugli utili corrisposti alle società e gli enti ad un'imposta sul reddito delle società;

l'efficacia di tali misure, tuttavia, viene subordinata al riconoscimento, in sede europea, dei margini di flessibilità di bilancio correlati all'emergenza immigrazione;

considerato che:

il 60 per cento dell'intera manovra (17 mld su 28,7) riguarda la sterilizzazione di clausole di salvaguardia che comprometterebbero aumenti di accise ed IVA;

i timidi accenni di un nuovo orientamento alla crescita dell'Italia vengono giudicati da tutti i più autorevoli osservatori e autorità: europee e internazionali ancora troppo deboli e inferiori alle *performance* degli altri maggiori paesi dell'Unione europea;

una sicura e predeterminata diminuzione della tassazione sulle società appare uno strumento necessario per contribuire al rilancio del ciclo economico e al miglioramento della fiducia degli investitori nei confronti del nostro sistema produttivo e del nostro paese in generale;

impegna il Governo,

ad applicare l'aliquota IRES ridotta, anche sulla ritenuta sugli utili, così come previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 del disegno di legge di stabilità 2016 fin dal 1° gennaio 2016, indipendentemente dal riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità richiesti per l'emergenza migranti, eventualmente anche utilizzando a tal fine risorse provenienti dall'efficientamento strutturale della spesa pubblica, evitando tagli lineari e riducendo i capitoli di spesa improduttiva.

G/2111/8/5

DONNO, BUCCARELLA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (AS 2111);

premessi che:

l'articolo 5, comma 6, del disegno di legge in esame reca disposizioni a favore delle cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi;

considerato che:

dal 2002, la produttività del settore della pesca si è quasi dimezzata, il personale imbarcato si è ridotto di circa il 40 per cento a fronte di una riduzione della flotta del 30 per cento, i ricavi della pesca marittima si sono contratti del 31 per cento, con una crisi di redditività che ha raggiunto dimensioni straordinarie per il concomitante aumento dei costi di produzione delle imprese e il deficit della bilancia commerciale ittica si attesta sui 4,3 miliardi di euro, con una spesa sui mercati esteri di circa 11 milioni di euro al giorno;

la parte più colpita del settore è certamente quella delle piccole aziende di pesca professionale le quali per le loro dimensioni, maggiormente faticano a trovare canali di finanziamento per le proprie attività;

sempre più marinerie italiane si stanno convertendo alle attività di pescaturismo offrendo vere e proprie escursioni a bordo di navi guidate da pescatori veterani, attività che costituiscono un importante valore economico aggiunto sia per le località di mare che a livello economico e lavorativo;

appare imprescindibile porre in essere tutti quanti più strumenti possibili al fine di favorire la sopravvivenza e lo sviluppo di una realtà economica così importante;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative concrete finalizzate a fornire agevolazioni nell'accesso a forme di microcredito per le piccole aziende della pesca professionale e per lo svolgimento delle attività di pescaturismo ed alle connesse attività di ittiturismo.

G/2111/9/5

GIROTTI, CASTALDI, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2016 (A.S. 2111),

premessi che:

il provvedimento reca diverse agevolazioni per le imprese, anche per quelle di minori dimensioni;

per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2013 consente l'accesso da parte delle piccole e medie imprese a finanziamenti a fondo perduto, tramite *voucher* di importo non superiore a 10.000 euro da destinare a: acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale; sviluppo di soluzioni di *e-commerce*; connettività a banda larga e ultra larga; formazione qualificata, nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technology: ICT*) del personale delle piccole e medie imprese;

i commi 2 e 3 dell'articolo 6 intervengono sulle modalità attuative dell'erogazione del contributo. In particolare, il comma 2 rimette a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione sociale, il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dello sviluppo economico, l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 100 milioni di euro. Tali risorse sono recuperate dalle risorse complessive della programmazione 2014-2020, dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento previste dalla medesima;

al comma 2 viene altresì previsto che le risorse possono essere rivenute anche dalla pianificazione nazionale per l'attuazione degli interventi a finanziamento nazionale. Il comma 3 prevede inoltre che con decreto del Ministro dello sviluppo economico siano stabiliti lo schema *standard* di bando e le modalità di erogazione dei contributi;

alla data odierna, il decreto interministeriale di cui al comma 2 non risulta ancora emanato;

considerato che:

le aziende italiane sono costrette a rimandare gli investimenti e a frenare ogni spinta innovativa in attesa dell'emanazione del decreto attuativo previsto dal decreto-legge «Destinazione Italia»;

accumulare ritardi nell'adozione dei provvedimenti attuativi avrà l'effetto ineluttabile di incrementare ancora il divario rispetto al resto d'Europa, dove strumenti come quelli dei *voucher* e del credito d'imposta esistono e garantiscono stabilità ai progetti di investimento in ricerca e sviluppo da più anni;

il ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi non può che peggiorare il quadro descritto dall'ISTAT nel «Rapporto Bes 2014: Ricerca e innovazione», in cui si afferma che: «la quota di Pil destinata in Italia al settore ricerca e sviluppo diminuisce, aumentando la nostra distanza dal resto d'Europa. Calano anche le domande di brevetto e peggiora la capacità brevettuale del nostro Paese rispetto a quella europea. Cresce il divario tra il Nord e le altre ripartizioni»;

senza una seria politica per la ricerca non ci sarà crescita stabile e di qualità. Per il rilancio della competitività dell'industria italiana è necessario favorire una strategia di promozione dell'innovazione industriale finalizzata allo sviluppo di nuove produzioni nei settori ad alto contenuto tecnologico, al migliore inserimento dell'industria nel processo di internazionalizzazione ed al rafforzamento dei sistemi di piccola e media impresa con l'obiettivo di valorizzare le punte di eccellenza che l'Italia è anche potenzialmente, in grado di esprimere,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente i provvedimenti attuativi necessari all'operatività dei voucher da destinare all'acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale e allo sviluppo di soluzioni di *e-commerce*, connettività a banda larga e ultra larga, formazione, qualificata di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2013.

G/2111/10/5

MAURO MARIA MARINO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 10, comma 3, del provvedimento in esame dispone che entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico emani un decreto attuativo della stessa che stabilisca tra le altre cose «termini, criteri e modalità per il pagamento e il riversamento all'erario dei canoni, (...) per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 5, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma»;

impegna il Governo,

a coinvolgere nel processo di elaborazione del decreto attuativo anche l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia in considerazione dei molteplici profili che tale decreto dovrà regolare prevedendo, inoltre, un tavolo di confronto tecnico tra tutti i Ministeri e Autorità coinvolte nella predisposizione del decreto stesso, le principali Associazioni dei fornitori di energia, le Associazioni dei prestatori dei servizi di pagamento (ABI e AIIP), e Poste Italiane.

G/2111/11/5

MALAN, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, BOCCARDI

Il Senato,

in sede di esame della legge di stabilità 2016,

impegna il Governo,

ad aggiornare il bilancio della RAI ai principi contabili dell'economia digitale, anche tenendo conto del valore della comunità degli abbonati.

G/2111/12/5

LANZILLOTTA, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, SCALIA, VALDINOSI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 10 del disegno di legge in esame fissa misura del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, per il 2016, in euro 100,00, rispetto a euro 113,50 dovuto per il 2015, e introduce una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo, ai fini dell'accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone, ovvero la presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone;

si prevede che per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica il pagamento del canone avvenga previo distinto addebito del medesimo sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce, non imponibile a fini fiscali emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica;

il canone di abbonamento è in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 (*rectius* il regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica);

il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione di termini, criteri, modalità per il riversamento all'erario e per le conseguenze di eventuali ritorni anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, l'individuazione e comunicazione dei

dati utili ai fini del controllo e le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma;

impegna il Governo:

a chiarire, nell'ambito del decreto del Ministro dello sviluppo economico che verrà adottato, il regime relativo alle utenze di natura non residenziali, non disciplinato dal presente articolo;

ad assicurare l'assoluta separazione del canone RAI rispetto agli altri elementi della bolletta elettrica, al fine di evitare un aumento della sua opacità, in coerenza con gli obiettivi di trasparenza della stessa;

a precisare che il regime sanzionatorio legato all'accertamento di situazioni di evasione del canone non incide sull'utenza elettrica;

a valutare la compatibilità dell'acquisizione all'erario della quota eventualmente eccedente l'attuale gettito con la natura di canone e tassa di concessione governativa di quanto dovuto per la RAI.

G/2111/13/5

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di-stabilità-2016)»,

premesso che,

l'articolo 10 della manovra finanziaria in commento fissa la misura del Canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, per il 2016, in euro 100,00, rispetto a euro 113,50 dovuto per il 2015;

si introduce una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo, ai fini dell'accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone la presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica; nella cui fattura sarà addebitato il canone;

la relazione tecnica stima, prudenzialmente, che il gettito ritraibile dalla nuova forma di versamento possa essere almeno pari a quello che viene attualmente introitato come canone, tassa di concessione governativa e I.V.A.;

considerato che:

le emittenti radiotelevisive locali rappresentano un presidio fondamentale per la garanzia del pluralismo informativo, sociale e culturale. Impiegano oltre 20.000 addetti e con la loro capillare presenza sul territorio svolgono a tutti gli effetti un servizio pubblico di informazione che, dando visibilità alle iniziative territoriali, si affianca a quello svolto dalla Rai e

che non riceve, al contrario dell'emittente pubblica nazionale, alcun canone pagato dagli utenti;

il particolare molo di «utilità pubblica» svolto dalle tv e dalle radio locali, con la promozione di nuovi modelli di sviluppo legati alla valorizzazione del territorio, al turismo, alla capacità produttiva delle piccole e medie attività imprenditoriali; dovrebbe essere sostenuto ed incentivato;

l'attuale disciplina del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale risulta insufficiente a coprire i costi sostenuti dal settore che da tempo sta subendo la forte crisi del mercato pubblicitario;

impegna il Governo:

a valutare, la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale, per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale, finanziato tramite una quota del canone di abbonamento della concessionaria pubblica e con particolare attenzione alle emittenti radiofoniche locali i cui ricavi da pubblicità non superino i cinquecento mila euro.

a valutare l'adozione di provvedimenti volti a stabilire parametri restrittivi per usufruire dei finanziamenti suddetti e a garantire che questi siano destinati esclusivamente ad emittenti radiotelevisive che svolgono la loro attività di informazione impiegando un numero minimo di addetti e nel totale rispetto delle norme sul lavoro.

G/2111/14/5

D'AMBROSIO LETTIERI, PAGNONCELLI, MILO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

considerato che:

nonostante le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di pagamento del canone Rai, previsti dalla legge, secondo alcuni calcoli recenti, ad oggi sono oltre il 40 per cento delle famiglie italiane che non pagano il canone, con un tasso di evasione che superano l'80 per cento in regioni come la Calabria, Sicilia e Campania;

all'articolo 10 del disegno di legge disposizioni per la formazione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) viene introdotto il pagamento del canone mediante addebito sulle fatture di utenza per la fornitura di energia;

la situazione di crisi economica degli ultimi anni, ha aggravato su molte le famiglie carichi economici tali da mettere in dubbio il pagamento delle utenze stesse,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di forme di rateizzazione del canone di abbonamento RAI.

G/2111/15/5

BLUNDO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, recante disposizioni sulla "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", al comma 11 dell'articolo 10, riguardante il Piano straordinario di assunzioni del corpo docente, stabilisce che «la prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua ad esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge»;

il piano straordinario di assunzioni del Governo esclude, pertanto, i docenti abilitati di 11 fascia d'istituto, nonché quelli di III fascia non abilitati, ma in possesso di titolo di studio valido per poter accedere all'insegnamento, non prevedendo il loro inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) , oggetto del piano di cui sopra;

considerato che:

inizialmente nel piano intitolato «La buona scuola» si manifestava l'intenzione di assumere 150.000 precari, ma alla fine questo provvedimento ne ha riguardati molti di meno;

in questi anni la problematica principale è stata quella del reclutamento del personale docente, avvenuto attraverso la costituzione di una pluralità di graduatorie, a loro volta suddivise internamente in più fasce, contrapposte tra di loro: da una parte i vincitori di concorsi, dall'altra coloro che hanno ottenuto l'abilitazione avendo frequentato Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), tirocini formativi attivi (TFA e TFA speciali) e percorsi abilitanti speciali (PAS). Gran parte di coloro che hanno seguito questi percorsi abilitanti, appartengono alle graduatorie d'istituto richiamate in premessa e pertanto non essendo inseriti

nelle GAE, risultano esclusi dal Piano assunzionale previsto nel disegno di legge;

ritenuto che:

tale sistema abbia generato conflitti tra i lavoratori e personale precario della scuola, alimentando innumerevoli contenziosi amministrativi, e che tale disegno di legge contribuisca a creare ulteriori tensioni all'interno del comparto scuola;

impegna il Governo:

ad inserire nelle graduatorie ad esaurimento, in funzione della formazione di un unico elenco a scorrimento, anche gli appartenenti alle graduatorie di II e III fascia d'istituto, in modo da riconoscere e valorizzare il loro titolo di studio, gli anni di servizio prestati, i titoli scientifici ed eventuali specializzazioni conseguite, e creare le condizioni affinché, indipendentemente dalla provenienza e dalla categoria di appartenenza, tutti gli aspiranti docenti siano, immessi in ruolo in base a criteri di equità, trasparenza e meritocrazia.

G/2111/16/5

BLUNDO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

nel disegno di legge di stabilità al comma 1 dell'articolo 11 si stabilisce, in riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua;

considerato che:

secondo i dati ufficiali, peraltro aggiornati al 2012, i minori collocati fuori dalle famiglie d'origine sono complessivamente 29.309, di cui 14.781 affidati a case o strutture d'accoglienza. La spesa sostenuta dallo Stato per la promozione della crescita individuale e sociale di ogni giovane interessato da provvedimenti di allontanamento dalla famiglia d'origine ammonta a circa 250.000 euro;

tale cospicuo investimento risulta però disperso, non essendo presente, allo stato attuale, alcun tipo di meccanismo che garantisca al minore, una volta raggiunta la maggiore età, l'inserimento sociale e l'inizio di un percorso lavorativo che gli consenta di raggiungere l'autonomia materiale cui ogni essere umano ha diritto;

considerato inoltre che:

in sede di esame dei decreti attuativi del *Jobs Act* da parte delle commissioni lavoro di Camera e Senato, in riferimento specifico all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 «Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro» è stata inserita nei rispettivi pareri la raccomandazione di prevedere misure specifiche finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo e la crescita autonoma dei giovani provenienti da comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, di fatto maggiormente esposti all'esclusione sociale e all'indigenza economica;

impegna il Governo:

a dare seguito alle raccomandazioni delle Commissioni lavoro di Camera e Senato, valutando l'opportunità di prevedere un'estensione dell'esonero contributivo previsto nel comma 1, articolo 11 della legge di stabilità anche a quelle nuove assunzioni che rappresentino nello specifico l'inserimento lavorativo per giovani provenienti da comunità di tipo familiare.

G/2111/17/5

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

per le assunzioni a tempo indeterminato intercorrenti nel 2015, i datori di lavoro hanno diritto (ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della L. 23 dicembre 2014, n. 190) ad uno sgravio contributivo nel limite di 8.060 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi (anche in tal caso, il beneficio si applica con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche nel settore agricolo);

con l'introduzione degli sgravi contributivi sopracitati, previsti dalla Legge di stabilità 2015, viene confermata, tuttavia, la soppressione di quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come da circolare esplicativa dell'INPS n. 17 del 29 gennaio 2015;

l'articolo 11 della manovra finanziaria oggi in esame prevede, per il settore privato, la proroga dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016, seppure nella misura ridotta di 3.250 euro annue per 24 mesi. Lo sgravio consiste nell'esonero del versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nel limite suddetto su base annua. Anche per il settore agricolo viene previsto il beneficio di cui sopra con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche di tale settore;

considerato che:

la legge n. 407/1990, in tema di agevolazioni alle nuove assunzioni, aveva introdotto incentivi all'occupazione, nello specifico per le imprese situate nel Meridione (ivi comprese quelle artigiane), a favore dei datori di lavoro che avessero assunto, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da uguale periodo. L'incentivo aveva misura pari alla riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione;

l'incentivo disciplinato dall'articolo 8, comma 9, della legge n. 408 del 1990, riguardava anche le imprese situate nel Centro Nord ove, però, il «*bonus*» triennale veniva limitato allo sgravio del 50 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

successivamente, con la legge n. 92 del 28 giugno 2012, venivano apportate importanti modifiche, in *pejus*, alla normativa dedicata ai lavoratori di cui alla legge n. 407 del 1990. In particolare, oggetto delle modifiche, era proprio l'articolo 8, comma 9, della suddetta normativa. Nella sostanza, veniva operato un cambiamento significativo per sostenere ed incentivare gli imprenditori all'assunzione di personale, in qualsiasi condizione venisse a trovarsi la loro azienda, così ripercuotendosi in maniera negativa sui lavoratori. Ed invero, fino all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, non era prevista, in fatti, la possibilità di usufruire della Legge 407, nel caso in cui, sempre nei precedenti sei mesi all'assunzione del nuovo lavoratore beneficiario della norma il datore avesse licenziato dipendenti per giusta causa o per mancato superamento del periodo di prova. Allo scopo di evitare un a baso della normativa, l'ammissione agli sgravi contributivi non era ammessa neanche nel caso in cui il datore avesse ricevuto dimissioni spontanee da parte di un dipendente o nel caso in cui si fosse risolto un contratto a tempo determinato. Con le modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012, invece, l'unico caso in cui il datore di lavoro non poteva avvalersi delle agevolazioni contributive è quello in cui i dipendenti siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale;

rilevato che:

già la riforma Fornero si è rivelata uno strumento di penalizzazione in quanto a conti fatti, per l'ennesima volta è stata approvata una legge che ha prodotto obiettivi nettamente diversi da quelli prefissati e dichiarati e che non ha tenuto in debita considerazione la reale situazione del nostro Paese e delle sue micro realtà;

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Occorre, pertanto, nell'attesa che il nuovo sistema di politiche attive del lavoro, come delineato nelle ultime riforme, assuma contenuti reali e fin quando l'assegno individuale di ricollocazione non divenga effettivamente esigibile e spendibile, innalzare il tasso di occupazione soprattutto nell'Italia Meridionale;

è noto come, ad oggi, il ruolo e i livelli di utilizzo dei servizi per il lavoro, così come i Centri per l'impiego, pur rappresentando una componente necessaria per una vera riforma del lavoro, sia del tutto marginale;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità, già in sede di esame del disegno di legge in oggetto, di reinserire gli incentivi, disciplinati dall'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990 al fine di ridurre il tasso di disoccupazione del Paese.

G/2111/18/5

BIANCONI, GUALDANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

nell'attuale contesto socioeconomico, l'Italia si trova ad affrontare il problema della razionalizzazione della spesa pubblica tentando anche di non ridurre la fruizione del *welfare*; i nuovi e maggiori rischi che derivano dall'invecchiamento della popolazione, dall'aumento delle spese sanitarie e dalla maggiore mobilità e flessibilità del mercato del lavoro rischiano così di lasciare scoperti i bisogni di miglioramento delle aspettative dei servizi per quelle categorie più deboli come gli anziani, i minori, i disabili;

nella situazione di crisi economica attuale il lavoratore dipendente vede erodersi costantemente il potere d'acquisto del suo salario a causa della forte pressione fiscale senza per contro vedere un aumento dei ser-

vizi di cui poter usufruire per far fronte alle necessità della conciliazione tra lavoro e famiglia;

l'articolo 12 del disegno di legge potenzia il regime fiscale che riguarda le somme, valori e servizi in favore dei lavoratori dipendenti e mira ad incentivare il più possibile lo sviluppo di un «secondo *welfare*» o «*welfare* aziendale»;

il comma 6 dell'articolo citato rimanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per la definizione delle modalità attuative del nuovo regime tributario;

impegna il Governo a:

prevedere delle norme attuative in grado di stimolare la diffusione di accordi territoriali ed aziendali, anche e soprattutto per quelle piccole e medie imprese per le quali è più difficile attuare forme di *welfare* integrativo senza sostenere ingenti costi amministrativi;

creare un sistema che, grazie anche all'uso dei voucher, consenta di allargare l'utilizzo degli incentivi per le imprese che vogliono attuare misure di *welfare* aziendale, ma per la dimensione aziendale (piccole e medie imprese) e il limitato numero di dipendenti non hanno la possibilità di creare servizi strutturati.

G/2111/19/5

AMATI, PEZZOPANE, VALENTINI

Il Senato,

considerato che:

la spesa dello Stato per promuovere la crescita individuale e sociale di ogni giovane interessato da provvedimenti di allontanamento alla famiglia d'origine o per altra ragione provenienti da percorsi d'accoglienza, comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, ammonta a circa 250.000 euro;

tale investimento risulta poi disperso, non esistendo alcun meccanismo che, raggiunta la maggiore età, promuova l'inserimento sociale di questi giovani e la transizione verso l'autonomia con l'avviamento al lavoro;

considerato altresì che:

con riferimento all'articolo 2 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (*Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro*), a conclusione dell'esame degli schemi dei decreti attuativi del *Jobs Act* da parte delle Commissioni lavoro di Camera e Senato, nei-rispettivi pareri è

stata esplicitamente inclusa la raccomandazione di prevedere misure specifiche volte a favorire l'inserimento lavorativo e l'accompagnamento verso l'autonomia dei giovani provenienti da comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, esposti al rischio di esclusione sociale e indigenza;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

dare seguito alle raccomandazioni delle Commissioni lavoro di Camera e Senato includendo nelle linee di indirizzo triennali e obiettivi annuali che, in base all'articolo 2 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, saranno fissate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, misure per promuovere l'inserimento lavorativo dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, interessati da provvedimenti di allontanamento dalla famiglia d'origine o per altra ragione provenienti da percorsi d'accoglienza, comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie;

valutare l'opportunità di estendere l'esonero contributivo previsto dall'articolo 11 del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (A.S. 2111), anche ai contratti di lavoro relativi ad assunzioni che promuovano l'inserimento lavorativo dei giovani di cui al presente Ordine del Giorno.

G/2111/20/5

BLUNDO, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

al comma 5 dell'articolo 16 è stabilito che, perciò che concerne il comparto Scuola, continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore;

il recente piano di assunzioni previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetto «Buona Scuola») sta tuttavia, sotto numerosi aspetti, deludendo le aspettative;

considerato che:

la legge 13 luglio 2015, n. 107 prevedeva per l'anno scolastico 2015-2016 un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di di-

ritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

nei limiti dei posti disponibili di cui al comma 95, la predetta legge stabiliva che sono assunti a tempo indeterminato i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti e cattedre, bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, nonché i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento del personale docente sulla base dell'aggiornamento delle stesse avvenuto per il triennio 2014-2017. Tale piano assunzionale si sviluppa secondo modalità e cadenze temporali specificate nell'Articolo 1, comma 98, del testo della «Buona Scuola»;

all'articolo 1, comma 106, della «Buona Scuola» si stabilisce inoltre che «la prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016-2017, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge», escludendo di fatto dal piano straordinario di assunzioni del Governo i docenti abilitati di II fascia d'istituto, nonché quelli di I fascia non abilitati, ma in possesso di titolo di studio valido per poter accedere all'insegnamento, non prevedendo il loro inserimento nelle graduatorie a esaurimento (GAE), oggetto del piano di cui sopra;

ritenuto che:

il piano di assunzioni del Governo ha soddisfatto le speranze iniziali, quando l'intenzione era addirittura quella di assumere 150.000 precari. Una cifra che si è ulteriormente assottigliata con la fase B delle assunzioni, laddove numerose cattedre per l'immissione in ruolo sono rimaste scoperte per la mancanza di candidati nelle graduatorie a esaurimento e di merito, registrando solo 10.000 mila assunzioni a fronte delle 16.210 fissate dal MIUR e facendo complessivamente perdere, considerando anche le fasi precedenti, circa 10.000 posti. Ancor più complicata si sta rivelando, da ultimo, la fase delle assunzioni legate al potenziamento scolastico, per le quali sulle base delle richieste comunicate dai collegi dei docenti di tutte le scuole italiane ai rispettivi uffici scolastici sembra che vi siano circa 49.000 candidati a fronte delle 55.000 cattedre da assegnare;

considerato inoltre che:

questi ultimi dati rendono ancor più incomprensibile la scelta del Governo di non aprire le graduatorie a esaurimento (GAE) ai circa 100.000 insegnanti abilitati in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, TFA, PAS o diploma di scienza della formazione primaria: un'operazione che avrebbe scongiurato la notevole dispersione delle cattedre destinate al ruolo e contribuito a risolvere l'annoso problema del reclutamento del personale docente potendo contare

non solo sui vincitori dei concorsi, ma anche su tutti coloro che hanno ottenuto l'abilitazione con la frequentazione di Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), tirocini formativi attivi (TFA e TFA speciale) e percorsi abilitanti speciali (PAS);

per alcune fra le categorie di docenti testé specificate, ad esempio i diplomati magistrali, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1089/2015 dell'11 marzo 2015 ha accolto in via cautelare le istanze presentate da un gruppo di ricorrenti, ordinando la loro immissione nelle Graduatorie permanenti provinciali a esaurimento. Inoltre, su successivi analoghi ricorsi il Consiglio di Stato ha confermato la sua posizione (e in data 30 luglio 2015 con decreto n. 03382/2015 REG.PROV.CAU.), imponendo alle Amministrazioni regionali e provinciali che non avessero ancora provveduto all'inserimento dei diplomati magistrali nelle graduatorie permanenti provinciali a esaurimento di farlo il più velocemente possibile;

si impegna il Governo:

a destinare i risparmi di spesa corrente derivanti dalla incompleta attivazione del piano assunzionale previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107 (cosiddetto «Buona Scuola»), all'assunzione dei docenti abilitati di II fascia d'istituto, nonché di quelli di III fascia d'istituto che pur non essendo abilitati, risultano essere in possesso di titolo di studio valido per poter accedere all'insegnamento, ai fini del riconoscimento e valorizzazione del loro titolo di studio, degli anni di servizio prestati, dei titoli scientifici e specializzazioni conseguite, in un'ottica di equità, trasparenza e democrazia.

G/2111/21/5

BLUNDO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di stabilità 2016,

premesso che:

al comma 1 dell'articolo 16 della Legge di Stabilità si fa espressamente riferimento all'immissione nella pubblica amministrazione di personale altamente qualificato;

considerato che:

i vigili discontinui o volontari sono quei vigili del fuoco ex ausiliari che hanno effettuato il servizio di leva nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, oppure risultano iscritti nei quadri provinciali discontinui dopo il superamento di un corso della durata di 120 ore presso le strutture periferiche del Corpo. Questi lavoratori, effettuando mediamente da 20 a 160 giorni di servizio attivo l'anno, hanno maturato un elevato grado di com-

petenza tecnica e vengono giornalmente impiegati in tutte, le sedi operative, lavorando sempre in prima linea con i colleghi permanenti e contribuendo di fatto a tamponare la fortissima carenza di organico del Corpo, senza che venga loro commisurato un giusto riconoscimento economico;

la legge 27 dicembre 2006, Il 296 (legge di stabilità 2007) ha incomprensibilmente stabilizzato il personale giovane senza servizio di – leva nei vigili ‘ dei fuoco e con soli 120 giorni di richiamo nei cinque anni precedenti, lasciando al palo ragazzi e ragazze che avevano alle spalle fino a 500 giorni di servizio attivo e che, dopo il danno la beffa, non potevano più partecipare ai concorsi per l’accesso al ruolo di vigile del fuoco perché oltre l’età massima di 37 anni;

considerato inoltre che:

una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che nonostante una costante giurisprudenza, stabilisca che il possesso di capacità fisiche particolari è una caratteristica legata all’età, nulla consente di affermare che l’obiettivo di garantire il carattere operativo e il buon funzionamento dei Corpi di polizia sia raggiunto dal mantenimento di un simile limite per l’accesso ai concorsi pubblici, e nulla dimostra che le capacità fisiche richieste siano necessariamente collegate ad una fascia predeterminata d’età;

ritenuto che:

nei confronti dei vigili del fuoco discontinui sia commessa una palese discriminazione di trattamento, alla quale bisogna necessariamente porre rimedio;

impegna il governo:

a valutare l’opportunità di avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che risulti scritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quinquennio 2015-2019 e senza limiti di età, al fine di garantire piena continuità ed efficacia nell’espletamento dei propri compiti istituzionali.

G/2111/22/5

CAPPELLETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge di stabilità 2016,

considerato che:

il comma 14 dell’articolo 16 autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere magistrati ordinari che siano vincitori di concorso, autoriz-

zando al contempo la relativa spesa, di cui stabilisce gli importi. Dalla relazione tecnica si evince che tale disposizione comporta oneri aggiuntivi per il triennio 2016/2018, con decorrenza 1° gennaio 2016, riferiti ad un contingente massimo di 300 unità. La stessa relazione tecnica fa riferimento ai magistrati ordinari vincitori del concorso per 365 posti, bandito con decreto ministeriale 30 ottobre del 2013;

con riferimento al concorso bandito con decreto ministeriale 30 ottobre del 2013, le procedure risultano in fase di conclusione. La relativa graduatoria deve essere approvata entro il mese di dicembre 2015. Appare quindi imprescindibile assicurare l'assunzione di tutti i vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale 30 ottobre del 2013 ;

la legge 13 novembre 2008, n. 181, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, prevede che il ruolo organico della magistratura ordinaria conti 10.151 unità. Secondo i recenti dati pubblicati sul sito ufficiale del Consiglio Superiore della Magistratura attualmente i magistrati ordinari in servizio sono 9.124. Lo stesso CSM informa che il numero di posti vacanti negli Uffici Giudiziari è 1.229;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative al fine di reperire le idonee risorse che possano consentire, progressivamente ed in tempi rapidi, la copertura di tutti i posti vacanti negli Uffici Giudiziari.

G/2111/23/5

SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

l'annosa vicenda inerente i concorsi per dirigenti scolastici banditi in diverse Regioni d'Italia ha suscitato dubbi e perplessità in ordine alla sussistenza di trasparenza nelle procedure adottate, che hanno portato ai numerosi ricorsi giurisdizionali di questi anni. Si pensi, ad esempio, al concorso bandito nel 2011 dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca (MIUR), che aveva portato, circa un anno fa, alla nomina di nuovi presidi nella regione Lombardia;

a seguito di una serie di irregolarità, sia in primo grado sia in sede di gravame innanzi al Consiglio di Stato, è stata acclarata l'irregolarità delle procedure, tanto che le stesse venivano parzialmente annullate, in quanto le buste contenenti i nominativi dei candidati non erano idonee a garantire l'anonimato;

il giudice amministrativo, nel valutare la fondatezza dei ricorsi, riscontrava, nei fatti, la mancanza o carenza della diligenza nell'espletamento delle procedure. Di recente, una nuova sentenza del tribunale amministrativo nell'accogliere alcuni ricorsi presentati dai candidati inseriti nella graduatoria dei vincitori della prima tornata concorsuale, successivamente non interessi in sede di ricorrezione, contestava la nomina del presidente della commissione di concorso e di un componente della sotto-commissione, argomentando che, nel caso di specie, non sarebbero stati interpellati i professionisti nel numero e con i requisiti previsti per legge. Difatti, si era optato per l'assegnazione dell'incarico a un dirigente tecnico in quiescenza;

considerato che;

vi sono coloro che chiedono l'annullamento della procedura concorsuale, contrapposti a chi preferirebbe che venga apprestata una soluzione tampone al fine di non arrecare un forte disagio alle centinaia di scuole lombarde dirette dai nuovi presidi;

considerato inoltre che:

interventi risolutivi fondati su una «sanatoria» non sono in linea con quanto enunciato dall'articolo 97 della Carta costituzionale: una soluzione di tal fatta rappresenta, infatti, una deroga al principio del pubblico concorso. Deroga che in tal senso appare come violazione di una pronuncia giurisdizionale, oltre che inosservanza degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

com'è noto la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere contenuta nell'alveo del massimo rigore, ovvero tale soluzione deve essere adottata solo ed esclusivamente in quei casi in cui le deroghe possano considerarsi funzionali all'attuazione del principio buon andamento dell'amministrazione e qualora ricorrano straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (Corte costituzionale, sentenze n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010, n. 293 del 2009);

impegna il Governo:

a garantire per il futuro maggiore sicurezza e trasparenza nell'espletamento delle procedure concorsuali, al fine di dare reale attuazione al disposto di cui all'articolo 97 della Costituzione.

G/2111/24/5

SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessso che:

le disposizioni normative in materia di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 e al pagamento dell'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, pongono una serie di problemi in ordine alle convenzioni e contratti di ricerca stipulati dalle Università italiane con altri enti pubblici (Regioni, Enti locali, altri Atenei italiani o stranieri) o privati;

accade sovente, infatti, che le Università ricevano uno o più finanziamenti da parte di soggetti terzi (pubblici o privati) al fine di svolgere attività di ricerca. In tali casi sorge il problema dell'obbligo di registrazione, in misura proporzionale al valore dell'atto da registrare (di norma pari a un valore del 3 per cento) delle somme percepite dall'ente in ragione delle convenzioni e dei contratti *de quibus*; ciò accade anche nei casi nei quali l'attività svolta abbia carattere genuinamente istituzionale e di interesse pubblico e non commerciale;

considerato che:

occorre valutare l'opportunità e l'importanza per le Università di svolgere attività di consulenza e di ricerca a favore di enti terzi con carattere privatistico e lucrativo, che, pur non assumendo diretto e precipuo fine pubblico istituzionale, rappresenta, comunque, uno strumento di reperimento di fondi da destinare allo scopo primario, la ricerca;

l'attuale mancata equiparazione delle Università alle Amministrazioni dello Stato ai fini delle agevolazioni tributarie in materia di imposte di bollo e di registro, rappresenta un ostacolo che incide negativamente sulle potenzialità delle convenzioni di ricerca e, indirettamente, sulla possibilità di reperire risorse per la ricerca;

per tali ragioni, appare ragionevole apprestare un intervento normativo che vada a incidere su tale problematica, al fine di agevolare e promuovere la ricerca scientifica, vero motore economico del nostro Paese;

impegna il Governo:

ad adottare interventi a carattere normativo al fine di prevedere apposite agevolazioni tributarie in materia di imposte di bollo e di registro per quanto riguarda le convenzioni e i contratti di ricerca stipulati in ambito didattico e scientifico, nonché per le convenzioni stipulate dalle Uni-

versità con altri enti pubblici (come Regioni, Enti locali, altri Atenei italiani o stranieri) e con enti Privati (come Associazioni e aziende);

ad agire nelle opportune sedi istituzionali europee per aggiornare e revisionare la Direttiva 2006/1122/CE del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, affinché sia possibile ottenere l'esenzione dall'IVA per le medesime convenzioni e contratti di ricerca stipulati in ambito didattico e scientifico, nonché per le convenzioni stipulate dalle Università con altri enti pubblici e con enti Privati.

G/2111/25/5

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Il Senato,

premessi che:

– il mondo accademico italiano è da tempo mobilitato in difesa del sistema italiano dell'Alta Formazione Pubblica e del Diritto allo Studio. Da molti Senati Accademici viene lanciato l'allarme secondo cui senza nuovi finanziamenti, tutto il sistema dell'Alta formazione pubblica in Italia è a rischio e si richiedono certezze e prospettive;

– sempre più voci dal mondo accademico esprimono un profondo senso di disagio per l'insufficienza degli stanziamenti del Governo per il finanziamento dell'Università, della ricerca, del diritto allo studio e la frustrazione del personale per il protrarsi del blocco di contratti e scatti stipendiali dal 2010;

– nel corso della riunione del Senato Accademico dell'Università di Cagliari, il Rettore ha spiegato che «Se il Fondo di Finanziamento ordinario delle Università italiane non viene reintegrato con nuove risorse tutto il sistema dell'alta formazione pubblica in Italia è a rischio. I criteri imposti dal Ministero sono particolarmente iniqui per le Università di Regioni su cui gravano problemi economici e condizionamenti geografici, come l'insularità. Servono certezze e prospettive: non temiamo di essere valutati, come già avviene da anni, ma chiediamo criteri trasparenti. La Conferenza dei Rettori italiani chiede il rispetto per la dignità della nostra professione di ricercatori universitari»;

– nella mozione approvata dal Senato Accademico dell'Università di Cagliari vengono richiamati numeri preoccupanti: a causa del blocco del *turn over*, come nel resto d'Italia anche a Cagliari il numero dei docenti è diminuito del 20 per cento negli ultimi sette anni, quello del personale tecnico amministrativo del 16.95 per cento il drastico e progressivo ridimensionamento del finanziamento pubblico al sistema della ricerca e dell'alta formazione rischia di rendere impossibile ogni seria pianificazione;

impegna il Governo:

– a prevedere già nella presente legge di stabilità:

a) un incremento stabile del Fondo di finanziamento ordinario al fine di consentire il reclutamento di ricercatori e docenti, stabilizzato negli anni e non limitato al biennio 2016-2017;

b) un incremento delle risorse finanziarie in favore delle borse di studio per studenti capaci e meritevoli;

c) prevedere la riattivazione delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, con il rinnovo dei contratti del personale tecnico amministrativo.

G/2111/26/5

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»

premessi che:

la legge n. 243 del 2004, articolo 1, comma 9, consente alle lavoratrici, che accettino l'assegno conteggiato con metodo contributivo, di accedere anticipatamente alla pensione nel caso in cui la decorrenza dal trattamento pensionistico si collochi entro l'anno 2015. Nello specifico, dal 2008 fino al 2015 compreso, in base all'articolo suddetto, è in vigore un regime sperimentale, per le sole lavoratrici, che permette loro di andare in pensione con le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre 2007, cioè con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 di contributi; accettando, però, che la pensione sia calcolata con il sistema di calcolo contributivo, invece che con il retributivo;

il vantaggio consiste naturalmente nella possibilità di maturare il diritto alla pensione di anzianità con i requisiti più favorevoli in vigore prima del 2008, quindi con 57 (o 58) anni di età, avendone 35 di contributi. L'uscita effettiva può, insomma, essere anticipata di vari anni e in questo senso la convenienza, nonostante una pensione dagli importi più bassi, è maggiore se si pone mente alla riforma in vigore dal 2012, che sposta ulteriormente in avanti la possibilità di lasciare il lavoro;

la norma di cui all'articolo 1, comma 9, legge n. 243 del 2004, inizialmente di scarsa applicazione, è stata rivalutata con l'entrata in vigore della cosiddetta legge «Fornero»: stando ai dati diffusi dall'Inps sono state ben 17 mila le lavoratrici tra pubbliche, private e autonome, ad avere usufruito dell'opzione donna, e ai queste, ben 15 mila hanno esercitato l'opzione ivi prevista dal 1° gennaio 2012 ad oggi;

considerato che:

la possibilità per le donne di accedere alla pensione anticipata all'età di 57 anni per le dipendenti e 58 per le autonome, attraverso la cosiddetta opzione donna, sembra tristemente allontanarsi in base alle previsioni contenute all'articolo 19, comma 1, della legge in esame;

la legge di stabilità 2016 rischia, infatti, di lasciare fuori dall'opzione donna tutte quelle lavoratrici che non riusciranno più a maturare i requisiti richiesti a causa dell'inserimento, quale requisito per poter accedere, dei 3 mesi di aspettativa di vita da maturare entro il 31.12.2015. Ed invero, restano escluse dal pensionamento tutte le donne nate nel IV trimestre 1957-1958 disattendendo i requisiti della legge sperimentale n. 243 del 2004, articolo 1, comma 9 (cosiddetto Opzione Donna);

rilevato che:

la sperimentazione prevista dalla norma in esame, e soprattutto la valutazione *ex post* che ne comporta, mal si concilia con la modifica che si vuole introdurre con la legge di stabilità;

alle lavoratrici in regime sperimentale non dovrebbe essere applicata alcuna finestra mobile per la decorrenza del trattamento pensionistico né tenersi in considerazione l'aspettativa di vita (incrementi della speranza di vita) ma, al contrario, deve restare valida la semplice maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti entro il 31 dicembre 2015;

con l'articolo 19 della Legge di Stabilità viene superata la circolare dell'Inps, che restringeva il diritto delle lavoratrici ad esercitare l'Opzione Donna solo se l'effettivo pensionamento fosse avvenuto entro il 31 dicembre 2015, in quanto non si tiene più conto del momento della decorrenza della pensione; viene però mantenuto il riferimento all'aspettativa di vita;

impegna il Governo,

ad eliminare dall'articolo 19, comma 1, della legge *de qua* il requisito dell'aspettativa di vita al fine di concedere l'opzione donna anche a tutte le lavoratrici, nate nel IV trimestre 1957-1958, che, diversamente non potrebbero accedere al pensionamento in quanto non in possesso dei requisiti richiesti a causa dell'inserimento dei 3 mesi di aspettativa di vita entro il 31 dicembre 2015;

a valutare l'opportunità di prevedere che il termine 31 dicembre 2015 previsto per la conclusione della sperimentazione venga prorogato fino al 31 dicembre 2018.

G/2111/27/5

DIVINA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge stabilità per il 2016,

valutato l'intervento di cui al comma 2, dell'articolo 19, relativamente al cosiddetto «invecchiamento attivo», che prevede, solo per i dipendenti del settore privato, un *part-time* agevolato dopo il compimento del 63° anno di età;

ritenuta la norma di efficacia limitata rispetto alla finalità di creare un'uscita flessibile dal mondo del lavoro, sia con riguardo alle imprese, per le quali due I dovendo coprire le restanti ore con nuove assunzioni rappresentano un costo aggiuntivo rispetto ad un unico rapporto di lavoro e sia per gli stessi lavoratori, che già ultrasessantenni dovrebbero comunque continuare a prestare attività lavorativa;

impegna il Governo:

a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, anche attraverso tavoli di concertazione con le associazioni di rappresentanza per verificare la disponibilità delle imprese, di verificare percorsi di uscita graduale dal lavoro mediante integrazioni al reddito attraverso versamenti contributivi a carico delle imprese stesse oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, consentendo alle medesime imprese la facoltà di dedurre i relativi oneri contributivi.

G/2111/28/5

CATALFO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

premessi che:

l'articolo 20 del disegno di legge in esame reca disposizioni in tema di ammortizzatori sociali;

considerato che:

l'INPS con circolare 83 del 27 aprile 2015 l'INPS ha fornito istruzioni operative illustrando i criteri di erogazione della indennità DIS-COLL. La circolare nel definire i destinatari del nuovo trattamento riprende il testo normativo (art. 15 decreto legislativo n. 22/2015) chiarendo che l'Indennità «è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (...)». La norma quindi individua una platea ampia includendo tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia riconducibile, per le proprie caratteristiche, alla collaborazione coordinata e continuativa. Il rapporto di collabo-

razione è contraddistinto da assenza di un vincolo di subordinazione; prestazione resa a favore di un committente; rapporto unitario e continuativo; nessun impiego di mezzi organizzati dal collaboratore; retribuzione periodica prestabilita;

gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio, svolgono attività di ricerca nelle Università e negli Enti di Ricerca con forme contrattuali perfettamente sovrapponibili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il loro rapporto è infatti caratterizzato dall'assenza di un vincolo di subordinazione, hanno come committenti Università ed Enti di Ricerca con i quali hanno un rapporto esclusivo, non organizzano e non predispongono da soli i propri mezzi di lavoro ma sono coordinati dai rispettivi committenti pur mantenendo forme di autonomia professionale;

per quanto riguarda gli Assegni di Ricerca la nota MIUR del 12 Marzo 1998, successiva alla legge n. 449 del 1997 istitutiva di tale fattispecie poi modificata dalla legge n. 240 del 2010, individua come caratteristiche proprie dell'Assegno di Ricerca: «1. carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente; 2. stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto; 3. svolgimento in condizione di autonomia nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile stesso, senza orario di lavoro predeterminato»;

si tratta, con tutta evidenza, di caratteristiche sovrapponibili a quelle previste per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa così come richiamato all'articolo 469 del Codice di procedura civile e definite dalla Giurisprudenza prevalente (Cass. 21 febbraio 1998, n. 1897; Cass. 19 aprile 2002 n. 5968; Cass. 27 agosto 2003 n. 12573; Cass. 6 maggio 2004 n. 8598; Cass. 23 dicembre 2004 n. 23897 ecc);

in linea con tale evidenza gli stessi contratti di assegno di ricerca recano in molti casi la dicitura «Tale contratto è da intendersi come contratto di collaborazione coordinata e continuativa» o «a progetto»;

i titolari di assegno di ricerca sono inoltre tenuti al versamento contributivo presso la Gestione Separata dell'INPS con un'aliquota previdenziale pari nel 2015 al 30,72 per cento, uguale a quella prevista per collaboratori coordinati e continuativi e a progetto;

il dottorato di ricerca, istituito nel 1982 e recentemente modificato con il DM 45/2013 e le «linee guida per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato» (Nota MIUR 24 marzo, protocollo 436), pur essendo considerato nel nostro ordinamento il terzo grado dell'istruzione, si configura come un sorta di contratto a causa mista nel quale rileva l'aspetto ibrido della formazione e Lavoro. Per questo motivo il legislatore ha ritenuto di applicare al dottorato di ricerca svolto in azienda il contratto di apprendistato di alta formazione, contratto di tipo subordinato che dà luogo all'indennità di disoccupazione NASpl;

i dottorandi, inoltre, quando vincitori della borsa di studio, sono tenuti al versamento contributivo presso la Gestione separata INPS, con la

stessa aliquota previdenziale prevista per i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto;

infine si richiama il dettato della Carta Europea dei Ricercatori, approvata con Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europea dell'11 marzo 2015 che sollecita l'equità di trattamento anche previdenziale e di prestazioni sociali per tutti i ricercatori, compresi coloro che sono nella fase iniziale della propria carriera: «I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero assicurare ai ricercatori con dizioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o salario comprese misure di previdenza sociale adeguate e giuste (ivi compresi le indennità di malattia, e maternità, i diritti pensionistici e i sussidi di disoccupazione) conformemente alla legislazione nazionale vigente e agli accordi collettivi nazionali o settoriali. Ciò vale per i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, ivi compresi i ricercatori nella fase iniziale di carriera, conforme mente al loro *status* giuridico, alla loro prestazione e al livello di qualifiche e/o responsabilità.»;

ad oggi i soggetti impegnati con assegno di ricerca censiti dal Cinea (Atenei Statali e non Statali) risultano 14.682, cui sono da aggiungere circa 4000 che lavorano con gli Enti di Ricerca. I dottorandi (Atenei Statali, non statali, telematici) ammontano a circa 33.500 unità secondo i dati del MIUR. Nel corso del 2015, i dottorandi che conseguiranno il titolo di dottore di ricerca (prevalentemente appartenenti al 28° ciclo) saranno circa 8.500;

questi soggetti, pur rappresentando circa la metà del personale della ricerca presente nei nostri Atenei a causa delle limitazioni poste al *turn-over* e del progressivo taglio di fondi all'Università ammontano a meno di 55.000 persone. Di questi oltre la metà, ovvero i dottorandi, sono impegnati in un ciclo triennale; gli altri hanno contratti di durata variabile superiori all'annualità;

quando la legge ha previsto l'esclusione dalla DIS-COLL di talune figure e lo ha fatto in modo esplicito. Ogni eventuale altra esclusione, comunque motivata da una presunta *ratio legis*, cede il passo di fronte ad una interpretazione letterale chiaramente omnicomprensiva (articolo 12 delle preleggi al codice civile); in effetti l'indagine per la corretta interpretazione di una disposizione legislativa deve essere condotta in, via primaria sul significato lessicale che, se chiaro ed univoco, non consente l'utilizzazione di altre vie di ricerca (Cass. s.u. 82/4000; conf. 88/6907; v. anche 93/11359, secondo cui quando l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l'interprete non deve ricorrere all'interpretazione logica, specie se attraverso questa si tenda a modificare la volontà di legge chiaramente espressa; infine cass. n. 5128/2001);

impegna il Governo:

a porre in essere opportune iniziative sul piano normativa al fine di riconoscere il diritto all'indennità di disoccupazione DIS-COLL e dei relativi benefici di cui al decreto legislativo 22, 4 Marzo 2015, anche in fa-

vore ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge, 30 dicembre 2010 n. 241 e ai dottorandi di ricerca titolari delle borse di studio di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998 n. 310.

G/2111/29/5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», premesso che:

l'Anagrafe dell'edilizia scolastica è stata istituita attraverso la Legge dell'11 gennaio 1996, n. 23, al fine di consentire la creazione di un *database* in grado di fornire dati chiari sulle condizioni degli edifici scolastici del nostro Paese;

l'Anagrafe costituisce, insieme all'Osservatorio per l'edilizia scolastica, una mappa del rischio necessaria alla programmazione degli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza delle scuole;

a causa di persistenti criticità ed inefficienze, tuttavia, questo fondamentale strumento non ha mai visto la luce e, a diciannove anni di distanza, non è possibile ancora rintracciare informazioni sui luoghi in cui milioni di bambini ed adolescenti trascorrono gran parte del loro tempo, e dove lavorano milioni di cittadini;

il TAR del Lazio (in seguito ad un ricorso dell'associazione Cittadinanzattiva, con la sentenza n. 03014/2014) e il Consiglio di Stato (Ordinanza del 1 agosto 2014) hanno disposto per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'obbligo di pubblicare in modo trasparente i dati relativi all'Anagrafe dell'edilizia scolastica, un settore in cui, tra l'altro, confluiscono finanziamenti statali;

a seguito di alcuni eventi drammatici avvenuti negli ultimi mesi in molti istituti (tra cui si ricorda il crollo verificatosi il 13 aprile scorso in una scuola di Ostuni), il Sottosegretario del MIUR Davide Faraone aveva dichiarato che l'Anagrafe sarebbe stata presentata e resa pubblica il 22 aprile 2015, sottolineando come «I cittadini devono sapere dove portano i loro bambini, gli insegnanti devono sapere in che scuole entrano» (articolo del Sole24ore *online* del 15 aprile 2015) o, ancora, come «Per decidere è necessario conoscere. Avere i dati è un passaggio fondamentale per pianificare le azioni e gli investimenti e per intervenire in modo più puntuale e mirato»;

la pubblicazione dell'Anagrafe è stata, tuttavia, nuovamente rinviata, addebitando la responsabilità alla mancanza dei dati concernenti sei Regioni (Lazio, Campania, Sicilia, Sardegna, Basilicata e Molise);

l'eventuale inefficienza di tali enti non sembra giustificare, tuttavia, un ennesimo ritardo in tal senso, anche considerando che l'articolo

21 del presente disegno di legge basa in gran parte la riprogrammazione dei finanziamenti in materia sui dati provenienti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

il commento del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini in merito allo stato degli edifici scolastici del nostro paese che, a suo avviso, versano in condizioni «così così» (articolo del Corriere della Sera *online* «Anagrafe scolastica *flop*, nuovo rinvio: mancano i dati di sei regioni» del 22 aprile 2015) non è certamente rassicurante sul grado di preparazione ed informazione del Governo in relazione ad un tema tanto fondamentale,

impegna il Governo:

a presentare e pubblicare in tempi brevi e certi i dati raccolti nell'ambito dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, anche se non completi, in modo da renderli di agevole lettura e comprensione, essendo configurabile come necessaria e impellente la consapevolezza collettiva circa la qualità degli edifici scolastici in cui vivono, sviluppano la propria personalità e lavorano una parte consistente dei cittadini italiani.

G/2111/30/5

LIUZZI, MILO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016),

premessi che:

all'articolo 21 del disegno di legge n. 2111 (Legge di stabilità 2016) sono previsti interventi al fine di riconoscere alle erogazioni liberali a sostegno della cultura una agevolazione fiscale in forma di credito o di imposta del 65 per cento della somma elargita;

il settore dei beni culturali è una leva importante dell'economia nazionale capace di produrre occupazione e con essa stabilità sociale;

l'intervento previsto nel disegno di legge n. 2111, benché sia importante nell'assegnare, attraverso le misure agevolative previste, un ruolo di responsabilità e compartecipazione al sostegno del sistema dei beni e delle attività culturali italiano da parte dei soggetti privati andrebbe accompagnato anche da misure fiscali che possano interessare la generalità dei cittadini e delle imprese che non si avvarranno delle misure previste in quanto privi delle disponibilità finanziarie per effettuare erogazioni liberali a sostegno della cultura;

tra le misure fiscali di immediata applicazione vi è senza dubbio la riduzione dell'aliquota di imposta sul valore aggiunto per il sistema dei beni e delle attività culturali del nostro Paese;

parallelamente a quanto al precedente periodo andrebbero rafforzate le politiche di tutela e salvaguardia del patrimonio artistico e culturale italiano anche rafforzando le misure di contrasto al traffico illecito delle opere d'arte attraverso misure atte a favorire l'emersione delle economie sommerse e volte ad incentivare l'iniziativa privata, contribuendo a favorire lo sviluppo economico e culturale del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziative volte a ridurre l'aliquota di imposta sul valore aggiunto per il sistema dei beni e delle attività culturali del nostro Paese.

G/2111/31/5

VALENTINI

Il Senato,

premesso che:

le botteghe, i mercati storici e gli antichi mestieri rappresentano un patrimonio della Repubblica, da tutelare e valorizzare nonché da sostenere, nel rispetto delle competenze regionali,

impegna il Governo:

a sostenere l'inclusione tra i beni culturali, meritevoli di tutela de:

a) le botteghe, i mercati e i locali storici, ossia gli esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale;

b) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica del Paese, anche con riferimento a zone di affermata e intensa produzione artistica;

c) gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione.

a favorire una revisione della disciplina relativa al settore del commercio, che escluda dalle attività sottoposte alla libera iniziativa economica privata gli esercizi commerciali, artigianali, ai mercati e i pubblici

esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale o che siano testimonianza storico-culturale ed etnoantropologica ovvero che costituiscono beni culturali, meritevoli di tutela.

G/2111/32/5

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», premesso che:

l'articolo 21 è intitolato a Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura;

l'ambiziosa finalità perseguita da Expo 2015, attraverso la grande vetrina universale di Milano, è stata anche quella di promuovere la cultura italiana attraverso l'arte. Tra i vari progetti sostenuti vi è stato anche quelli di esporre, ogni mese, un capolavoro pittorico quale simbolo universale della nostra identità storica e culturale, da Il bacio di Francesco Hayez a L'ultima cena di Leonardo da Vinci;

tale iniziativa, considerata una luminosa vetrina e un'occasione che ha consentito al nostro Paese di ottenere grande visibilità, ha generato tuttavia alcune preoccupazioni circa le garanzie fornite a tutela del patrimonio oggetto delle esposizioni;

com'è noto, infatti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo autorizza prestiti di opere d'arte in favore di organizzatori di mostre e strutture museali, previa verifica di apposita copertura assicurativa, sottoscritta dal prestatario (richiedente), prevista dal comma 4 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 42 del 2004 o, in alternativa, tramite l'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, mediante l'istituto della garanzia di Stato, come previsto dal comma 5 denominata «*State indemnity*»;

la «*State indemnity*» è la garanzia statale concessa dal Ministero per le mostre e le manifestazioni da svolgersi sul territorio nazionale o all'estero promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici. Tale garanzia viene disposta per il risarcimento di danni derivanti dal furto, dalla perdita, dal danneggiamento o comunque dalla svalutazione dell'opera che possano verificarsi dal momento in cui l'opera viene rimossa sino al rientro della stessa nella sede di provenienza;

tale garanzia di Stato sostituisce una copertura assicurativa di tipo commerciale attraverso l'assunzione di responsabilità diretta da parte dello Stato e dunque libera gli organizzatori dai costi assicurativi. Lo scopo di tale sistema è quello di incoraggiare e facilitare importanti attività espositive nazionali ed internazionali, nonché lo scambio culturale;

l'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, chiarisce infine che: «La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze,

impegna il Governo:

in relazione al processo di prestito delle opere d'arte ad armonizzare la normativa vigente anche mediante l'istituzione di un apposito fondo di garanzia reale in Bilancio, al fine di minimizzare il rischio di danni o perdita del patrimonio artistico e culturale provvisoriamente affidato in custodia a terzi, oltre ai rischi connessi alla fragilità e all'infungibilità dei beni e del contesto in cui le opere d'arte vengono alloggiare ed esposte, e dunque delle procedure di sicurezza e di prevenzione dei sinistri e in genere di sicurezza ambientale.

G/2111/33/5

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

l'Articolo 21 è intitolato a Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura;

al fine di promuovere e finanziare la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali – tutti aspetti che oltre alla salvaguardia del patrimonio artistico e culturale hanno una ricaduta sulla mobilità turistica e sulla capacità di attrarre, non solo in riferimento alle città d'arte ma anche ai piccoli centri – occorre sempre più incentivare campagne di raccolta fondi (*fundraising*) su specifici programmi e progetti, usufruendo del portale *on-line* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, promuovendo l'uso di moneta elettronica e pubblicizzando le nuove misure adottate di deducibilità fiscale;

specie in un momento di rilancio culturale, com'è quello che auspichiamo possa interessare l'Italia, la reperibilità di fondi e finanziamenti al di fuori dei canali tradizionali – oltre, cioè, alle risorse che vengono destinate per via normativa, tali però da risultare sempre scarse e insufficienti rispetto al fabbisogno – assume un valore centrale a livello organizzativo e progettuale, dunque nella pianificazione e nella possibilità di sa-

nare le numerose emergenze di un comparto d'importanza strategica, per il nostro Paese com'è quello dei beni culturali;

spesso si tratta di riuscire a offrire visibilità ad alcune situazioni critiche, mettendo in relazione chi si trova a gestire situazioni emergenziali o di necessità – amministratori, enti locali, soprintendenze, e via enumerando – con quei soggetti, pubblici o privati, che possono avere interesse a investire e a erogare denaro in favore dei beni culturali sotto forma di finanziamento o sponsorizzazione;

considerato che:

in una prospettiva di economia «liquida» e mondializzata si deve poter offrire non solo un supporto finanziariamente significativo per l'intero comparto dei beni culturali, ma contribuire a rendere tale comparto nelle sue diverse declinazioni sempre più competitivo, quale elemento centrale e di eccellenza nell'ambito della «rinascita» culturale e morale, prim'ancora che economica, del nostro Paese;

impegna il Governo:

a istituire presso il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (Mibact) la figura del «responsabile raccolta fondi», con il compito di coordinare e raccogliere sponsorizzazioni ed erogazioni liberali in favore di soggetti pubblici nel settore dei beni culturali, nonché di vagliare perseguire le diverse ipotesi di finanziamento mirate a specifici programmi e progetti, come il *fundraising* da individui, grandi donazioni, fondi ereditari e lasciti, *fundraising* da aziende e *on-line*.

G/2111/34/5

BLUNDO, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», premesso che: il comma 8 dell'articolo 21 modifica l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, stabilendo a decorrere dal 2016 un aumento delle risorse complessive destinate alle misure di credito d'imposta nel settore cinema e audiovisivo da 115 a 140 milioni di euro, al fine di rafforzare il sostegno delle attività e la capacità di attrarre investimenti esteri in tali settori;

l'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008) riconosce ai fini delle imposte sui redditi un credito d'imposta per le imprese di distribuzione cinematografica pari al 15 per cento delle

spese complessive sostenute per la distribuzione sul territorio italiano di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale;

considerato che:

l'industria cinematografica italiana versa in una situazione di crisi, con un calo vistoso degli spettatori nelle sale non direttamente legate ai maggiori circuiti cinematografici. Tale tendenza si ripercuote inevitabilmente sulla diffusione di titoli, pellicole e contenuti extra-filmici, nonché sulla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale che non vengono distribuiti dai grandi marchi cinematografici, ma la cui diffusione dovrebbe essere invece incoraggiata per garantire una diffusione libera, variegata possibilmente esaustiva della cultura cinematografica;

tali dinamiche di mercato stanno – provocando la chiusura di molte sale cinematografiche site nei comuni con meno di 90.000 abitanti, anche nel caso in cui essi siano capoluoghi di Regione o di Provincia;

ritenuto che:

è fondamentale riconoscere il ruolo socioculturale dello spettacolo in sala, nonché adoperarsi per l'adozione di misure finalizzate al recupero della redditività, delle piccole sale e il riconoscimento delle stesse come luogo culturale e di socializzazione; l'applicazione di un'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta al 4 per cento sulla vendita dei biglietti cinematografici, sulla scia di quanto già disposto nella Direttiva Europea 2006/112/CE per i libri; costituisce una misura che potrebbe contribuire al rilancio delle piccole sale e del settore cinematografico nel suo complesso;

si impegna il Governo:

a prevedere per i prossimi quattro anni un credito d'imposta annuale del 25 per cento del reddito imponibile per i soggetti che gestiscono in forma individuale o societaria piccole sale cinematografiche site nei comuni con una popolazione fino a 90.000 abitanti e adibite alla proiezione di opere filmiche di particolare valore artistico e alla diffusione della cultura Cinematografica;

a porre in essere tutte le iniziative utili a stimolare un intervento dell'Unione Europea per la revisione dei campi di applicazione delle aliquote ridotte definiti dalla Direttiva Europea 2006/112/CE, al fine di ricomprendere in questi ultimi la vendita dei biglietti cinematografici.

G/2111/35/5

SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessò che:

l'industria cinematografica, come del resto tutta l'industria creativa nazionale, ha una sua particolare specificità ch'è quella di produrre ricchezza muovendo dalle idee e dalle competenze dei nostri autori e tecnici, considerati un'eccellenza in tutto il mondo. Ovunque, infatti, vengono riconosciute le innegabili capacità ideative e pratiche di un comparto com'è quello del cinema italiano, ch'è anche un mezzo privilegiato per pubblicizzare e diffondere fuori dai confini nazionali l'immagine del nostro Paese o di fornire sfondi e set cinematografici di particolare pregio o d'atmosfera;

l'industria cinematografica produce una ricaduta economica su un indotto vastissimo, che va dalla logistica, alle attività di supporto artigianali, dalla finanza al turismo, anche grazie alla enorme capacità attrattiva di capitali e investimenti stranieri, considerata la vocazione naturale e artistica del nostro Paese;

tuttavia, condizionata e penalizzata dalla crisi, essa sconta da troppi anni una dipendenza da diversi fattori che incidono negativamente sull'intera filiera (dalla produzione alla distribuzione nelle sale) che, insieme con la penuria di investimenti, si ripercuotono direttamente sulla mancanza di idee, sulla scarsa fattibilità di progetti di ampio respiro, sul lavoro degli sceneggiatori, in sintesi sulla progettualità stessa;

considerato che:

negli ultimi anni il settore ha subito una pesante flessione, con la chiusura di circa il 30 per cento delle sale presenti nel territorio, con particolare riferimento alle sale situate nei centri storici. Vi è, poi, il problema della stagionalità che costringe alla chiusura delle sale nei mesi estivi, nonché la mancanza e la crescente: carenza delle sale d'essai, o comunque di sale che privilegino una programmazione di qualità;

tutto ciò arreca gravi danni alla maggior parte delle produzioni cinematografiche di pregio, in modo particolare ai film italiani d'autore, che spesso non riescono o riescono solo con grande difficoltà a raggiungere il pubblico;

impegna il Governo:

a prevedere - anche con interventi a carattere normativo - per i soggetti che gestiscono sale cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e a cineforum per gli istituti scolastici, mediante proiezioni di opere filmiche, italiane o stra-

niere, riconosciute di particolare valore artistico e culturale, forme di finanziamento e di agevolazione fiscale al fine di incoraggiare e sostenere la produzione e la fruizione dei prodotti cinematografici di rilevante valore culturale.

G/2111/36/5

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2016 (A.S. 2111),

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 23 prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano straordinario per la promozione del *made in Italy*;

da sempre il *made in Italy* è stato considerato segno distintivo dei valori della tradizione, della cultura, del *design*, della qualità, nonché della creatività del nostro Paese, chiaramente identificabile dagli acquirenti per l'esistenza di riferimenti diretti e indiretti che conferiscono al prodotto uno specifico «valore suggestivo» o «valore aggiunto», ulteriore rispetto a quello di mero indicatore di origine geografica, in grado di essere un elemento di stimolo all'acquisto per i consumatori finali;

il 13 dicembre 2014 sono entrate in vigore le norme concernenti l'etichettatura dei prodotti a seguito dell'adozione del Regolamento Comunitario 1169/2011. Tale regolamento contiene una serie di misure che« rischiano di incidere negativamente sulla tracciabilità dello stesso prodotto e quindi anche sulla qualità di ciò che viene messo in commercio anche nel nostro Paese;

il citato regolamento prevede infatti l'abolizione dell'obbligo di indicare sulle etichette lo stabilimento di produzione;

il 6 novembre 2015, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, ha approvato, in via definitiva a seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato Regioni, il disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive Europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2015. Il disegno di legge contiene, inoltre, deleghe al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di sei regolamenti europei tra i quali il Regolamento (UE) 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e direttiva (UE) 2011/91 sulle, diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

il ministro delle Politiche agricole Maurizio, Martina, al termine della riunione del Consiglio dei ministri, ha affermato che: «dal 2016 verrà reintrodotta l'obbligo di inserire in etichetta lo stabilimento di produzione dei prodotti agroalimentari», ma occorrerà ora capire quali saranno effettivamente i tempi previsti dalle disposizioni adottate per reintrodurre l'obbligo;

considerato che:

solamente attraverso una forte e capillare protezione del *made in Italy* potrà essere assicurato un futuro solido e duraturo alle aziende che operano sul mercato in maniera corretta e che forniscono beni contraddistinti da *standard* elevati di qualità, affidabilità, design e creatività tipici dei prodotti italiani. Va assolutamente evitata, dunque, ogni forma di arretramento rispetto alle conquiste realizzate nel corso degli anni in materia di trasparenza delle etichette dei prodotti in commercio;

deve altresì sottolinearsi che solo attraverso una diffusa ed efficace applicazione delle norme sul *made in Italy* potrà essere garantito e tutelato quello che è uno degli attori principali del circuito economico, vale a dire il consumatore finale dei beni,

impegna il Governo:

a prevedere la reintroduzione, con il provvedimento in esame, dell'obbligatorietà di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione alimentare per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia, al fine di tutelare la trasparenza e la qualità dei prodotti, nell'interesse dei consumatori e del *made in Italy*.

G/2111/37/5

LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

premesso che:

al comma 2 dell'articolo 23 del provvedimento in titolo si, incrementa il finanziamento a favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di 120 milioni per l'anno 2016, 240 milioni nel 2017, 360 milioni nel 2018;

l'agenzia di cui al precedente periodo rappresenta l'ennesima istituzione creata, dal legislatore italiano, per la realizzazione di compiti già previsti in capo all'allora Ministero degli Affari esteri;

considerato che:

ad un anno e mezzo dall'approvazione della legge n. 124 del 2014, recante la nuova «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale

per lo sviluppo», non si dispone di alcuna notizia in merito all'Agenzia di cui innanzi, né si ha contezza di qualsivoglia operato dell'Agenzia medesima, nonostante i già previsti stanziamenti milionari - 5.301.962 per l'anno 2015 e in euro 5.279.238 annui a decorrere dall'anno 2016 - relativi al funzionamento della stessa, di cui all'articolo 33, comma 2 della citata legge;

impegna il governo a:

informare le commissioni parlamentari, competenti dello stato di attuazione della legge n. 124 del 2014; con particolare riferimento al funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

G/2111/38/5

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»

premesso che,

tra le misure per il disagio contenute nel titolo III della manovra finanziaria in commento, l'articolo 24 reca quelle volte al contrasto alla povertà. In particolare, al comma 1 della disposizione richiamata viene prevista la costituzione di un Fondo (Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale) al quale assegnare 600 milioni di euro per l'anno 2016 e 1000 milioni di euro per il 2017;

in particolare, le risorse da stanziare per il 2016, nello Specifico 380, milioni sono destinate ad avviare su tutto il territorio nazionale la misura di contrasto alla povertà istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ossia la cd. «carta acquisti». Trattasi, dunque, di un ulteriore rafforzamento della sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta acquisti» contenuta nel decreto-legge n. 5 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012. Gli ulteriori 220 milioni vengono assegnati per incrementare l'assegno di disoccupazione (ASDI);

per il 2017, invece, le risorse vengono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di

contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti;

considerato che,

nella sostanza, le previsioni di cui sopra, trattandosi di rafforzamenti di strumenti di protezione sociale e/o a sostegno al reddito già esistenti, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumenti di contrasto alla povertà assoluta, dimostrano come la popolazione versi in condizioni di urgente bisogno;

la crisi sociale ed economica colpisce in un contesto di progressivo smantellamento de gli strumenti di protezione sociale, in particolare a livello comunale. Ci si riferisce, in particolare, a ciò che si è verificato nell'ultimo quinquennio a causa d'ingenti tagli ai finanziamenti e dell'eccessivo rigore di bilancio imposto dalle regole del patto di stabilità interno. Ed ancora, la crisi economica e le politiche con cui è stata gestita hanno in parte modificato le caratteristiche della povertà in Italia: l'indigenza si è ampliata ed ha colpito in maniera più significativa anche nel Nord Italia, soprattutto nuclei familiari giovani, con almeno due figli e in cui lavora un solo genitore;.

l'Italia ha un modello di *welfare* le cui politiche non hanno finora elaborato una risposta all'altezza dei bisogni; ed invero, dall'inizio della crisi economica degli ultimi anni, i fondi nazionali per le politiche sociali sono stati considerevolmente tagliati e continua a mancare una misura universale di sostegno economico contro la povertà. Il quadro attuale degli strumenti di protezione in questione, infatti, persegue differenti fini meritevoli e giusti; ma senza omogeneità e universalità;

la frammentazione degli interventi di sostegno economico, unitamente alla forte prevalenza della spesa per i contributi economici rispetto a quella per i servizi alla persona territoriali, comporta l'inefficacia delle riforme ed il rafforzamento dell'importanza delle forme private di *welfare*;

rilevato che,

l'interminabile crisi economica, da cui speriamo il Paese stia finalmente uscendo, ci ha lasciato in eredità un terzo in più di famiglie povere e il raddoppio della disoccupazione. La crisi ha colpito tutti, o quasi tutti, ma non è stata uguale per tutti. Ha lasciato cicatrici profonde sulle fasce più deboli della popolazione e sui giovani;

la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale è uno degli obiettivi specifici dell'Unione Europea e degli Stati membri nell'ambito della politica sociale. Conseguentemente, l'inclusione sociale non può che essere conseguita mediante una riformulazione degli impegni di spesa nel senso di un loro effettivo e sensibile aumento;

l'Italia è l'unico Stato membro, oltre alla Grecia e, all'Ungheria, a non aver dato seguito agli indirizzi dell'Unione europea in materia di reddito minimo garantito, pur a oltre vent'anni dall'adozione della raccomandazione 92/441/CEE;

impegna il Governo,

a modificare le risorse economiche di cui alle premesse del presente ordine del giorno prevedendo un loro significativo aumento ovvero portando i 600 milioni di euro, per l'anno 2016, a 800 milioni di euro e i 1.000 milioni di euro, per l'anno 2017, ai 1.200 milioni di euro;

a valutare concretamente la possibilità di assumere un'iniziativa normativa volta a introdurre in Italia l'istituto del reddito minimo di inclusione sociale, secondo i numerosi indirizzi dettati dall'Unione europea, segnatamente la raccomandazione 92/441/CEE, al fine di sostenere l'occupazione e l'uguaglianza, contrastare la povertà e l'esclusione sociale, promuovere la coesione sociale, garantire la dignità delle persone e favorire la partecipazione di tutti alla vita della società, in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della nostra Costituzione.

G/2111/39/5

BLUNDO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di stabilità 2016,

premessi che:

al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali, nel disegno di legge di stabilità al comma 3 dell'articolo 25 è istituito il «Fondo per le Adozioni Internazionali» con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;

la disposizione ha l'intento lodevole di incentivare un istituto, quello dell'adozione internazionale, che attraversa un periodo di forte crisi. Nel 2013, ultimi dati ufficiali, sono stati 2.825 i bambini adottati, provenienti da 56 paesi diversi, molti di meno rispetto al passato. Questa tendenza è direttamente collegabile a vari fattori: la tortuosità delle pratiche adottive, gli elevati costi di istruzione, gestione e chiusura delle pratiche di adozione, mediamente 25.000 euro a coppia, l'inaffidabilità e scarsa professionalità di alcuni degli enti accreditati dalla Commissione Adozioni Internazionali (CAI) all'avvio e alla gestione delle pratiche di adozione;

in riferimento a quest'ultimo aspetto, secondo quanto riportato dal settimanale «Panorama» del 9 aprile 2014, nel biennio 2011-2012 30 coppie italiane si sono rivolte all'ente Airone *onlus*, con sede ad Albenga (Savona), avviando le pratiche per un'adozione internazionale in Kirghizistan, Paese dell'Asia centrale. Dopo avere sborsato cifre intorno ai 15.000 euro, le coppie appena giunte nella capitale Biskek hanno trovato, una situazione completamente differente rispetto a quanto era stato loro prospettato da Airone *onlus* prima della partenza, con bambini che avendo i propri genitori naturali non potevano essere considerati «adottabili». A fronte,

inoltre, delle gravi condizioni di salute di alcuni dei bambini da adottare, il referente locale di Airone ha proposto alle coppie alcune scandalose e illegali «soluzioni di ripiego», come la strada dell'utero in affitto o dell'adozione di bambini mediante versamenti in nero di denaro. Condotte gravemente illecite che hanno portato al successivo arresto del Ministro dello sviluppo sociale del Kirghizistan Ravshan Sabirov, della referente kirghisa di Airone *onlus*, Venera Zakilova, e alla fuga di un altro referente, Alexander Anghelidi, arrestato e condannato in Russia, nonché all'apertura di inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Savona;

ritenuto che:

quanto illustrato in premessa sia sintomatico dello stato di confusione e superficialità che sembra caratterizzare l'attuale gestione della Commissione per le Adozioni Internazionali, *deficit* che mettono seriamente a rischio il grado di affidabilità delle istituzioni da parte della società civile e in questo caso delle coppie interessate all'adozione;

si impegna il Governo:

ad attivare un Fondo di solidarietà per le vittime delle frodi nelle procedure di adozione internazionale, col quale provvedere al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano ottenuto il decreto di idoneità di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e che non siano riuscite a portare a termine la procedura di adozione internazionale a causa di componenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in essere dagli enti autorizzati allo svolgimento delle procedure di adozione.

G/2111/40/5

DE PIETRO, URAS, ANITORI, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, BIGNAMI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2016,

premessi che:

gli anziani in Italia risultano spesso vulnerabili sia sotto il profilo economico sia sotto l'aspetto della salute, senza contare una crescente fragilità degli equilibri all'interno del tessuto familiare e sociale nazionale;

l'articolo 32 della Costituzione, sancisce che: «da Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;

dalla lettura in particolare degli articoli 24, 25 e 30 del disegno di legge in esame si evince una rinnovata attenzione alle fasce più deboli

della società, mirando al contempo una più razionale gestione delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale;

attraverso l'articolo 25 del disegno di legge in esame, lo stanziamento del Fondo per le non auto sufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge n. 296 del 2006, risulta incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;

considerato che:

la vita media in continuo aumento e una situazione di persistente bassa fecondità fanno risultare l'Italia ai primi posti tra i Paesi con più alte percentuali di persone anziane al mondo;

secondo l'ISTAT, si conferma la tendenza all'aumento della popolazione anziana (65 anni e oltre) arrivano al 21,7 per cento alla popolazione, aumentano parallelamente i così detti «grandi vecchi» (80 anni e più) che crescono ogni anno di un punto decimale e al 31 dicembre 2014 giungono al 6,5 per cento della popolazione, inoltre all'interno di tale categoria le persone ultracentenarie in vita risultano essere 19.000 (3.000 uomini e 16.000 donne), numero quasi triplicato negli ultimi dieci anni;

per quanto concerne la dimensione territoriale, sia pure con sfumature differenti, l'età media è elevata in tutte le regioni italiane;

la Liguria risulta essere la regione con il triste primato del maggiore squilibrio nel rapporto tra giovani e popolazione anziana registra infatti il dato record del 28 per cento di anziani a fronte di una popolazione fino ai 14 anni che arriva a stento a un 11,5 per cento;

complessivamente, al 1° gennaio 2014, in Italia ci sono 154,1 anziani ogni 100 giovani, dato che incide sulle dinamiche sociali e non ultimo economiche del Paese;

considerato inoltre che:

in un contesto demografico, come quello italiano, caratterizzato da questo continuo innalzamento dell'età media e di conseguenza dalla crescita esponenziale della popolazione anziana, creare condizioni per garantire a chi è anziano una vita dignitosa e «socialmente attiva deve essere percepita come una priorità strategica da parte dello Stato;

risulta necessario sostenere chi si prende cura delle persone anziane a livello familiare, consentendo a questi ultimi di condurre una vita il più possibile «normale», in un ambiente accogliente come quello domestico e generando, al contempo, un importante contenimento dei costi sanitari;

tenuto conto che:

l'allungamento della vita implica infatti un inevitabile maggior rischio di disturbi afferenti alla sfera della salute e come messo in luce da associazioni di categoria, nel lungo termine sarà necessario immaginare e attuare un complessivo ripensamento del funzionamento del sistema sanitario altrimenti si andrà incontro a un verosimile *default* dello stesso, a

fronte di una crescita progressiva della popolazione anziana che già oggi assorbe il 67,5 per cento delle risorse della spesa sanitaria nazionale;

secondo l'Atto di indirizzo per il 2015 del sistema della Salute, tra le grandi sfide assistenziali con cui oggi si confronta il Servizio Sanitario Nazionale, si annovera l'elevata presenza di anziani e grandi anziani;

impegna il Governo a:

a) Attuare specifiche misure in favore di persone che decidano di fornire assistenza a parenti o affini anziani, anche attraverso una prima fase di sperimentazione avente dimensione regionale o ristretta a un nucleo di comunità locali, in particolare:

introdurre agevolazioni fiscali per la persona che scelga di assistere il parente o affine entro il terzo grado che abbia compiuto almeno ottant'anni e che sia in possesso dei seguenti requisiti: l'essere non titolare di reddito ovvero possessore di una situazione economica corrispondente a un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25.000 euro annui e convivente da almeno sei mesi;

incentivare il *part-time*, prevedendo che i lavoratori dipendenti che assistano un parente o affine in possesso dei menzionati requisiti possano richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento e per un periodo massimo di due anni;

b) Elaborare una strategia di lungo termine e un piano di azione nazionale al fine di assicurare un sistema di garanzie e di servizi che consentano agli anziani di vivere dignitosamente e risultare il più possibile parte attiva del tessuto sociale;

c) garantire adeguata assistenza sanitaria agli anziani nel rispetto delle attuali istanze per una più razionale gestione delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale.

G/2111/41/5

SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la «formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

premessi che:

l'articolo 25 del disegno di legge in esame reca disposizioni a favore di persone con disabilità grave;

considerato che:

la legge n. 68 del 1999 in materia di inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili, sebbene pensata per arginare il divario sociale e lavorativo con le persone normodotate e garantire parità di condizioni in ossequio al diritto dovere al lavoro e alla formazione, nella realtà dei fatti non trova, nella sostanza, sempre un opportuno riscontro;

i datori di lavoro, sia pubblici che privati, sono tenuti ad assumere lavoratori disabili nella misura del sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti, due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti, un lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti; per i datori di lavoro privati tale obbligo si applica nel caso di nuove assunzioni;

in ordine alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge *de qua*, occorre constatare la sussistenza di disparità nel trattamento dei lavoratori disabili rispetto ai lavoratori normodotati, potendosi riscontrare di frequente che le persone disabili vengono destinate all'esercizio di funzioni lavorative – per le quali sono richiesti bassi livelli di professionalità. Non viene garantito, dunque, pienamente il diritto alla formazione e all'elevazione professionale dei lavoratori, così come disposto dall'articolo 35 della Carta fondamentale;

appare utile, quindi, prevedere che i centri per l'impiego e il lavoro possano trasmettere, periodicamente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale i dati relativi alle nuove assunzioni operate in virtù della legge fu questione, al fine di poter garantire un monitoraggio costante della problematica da parte del governo. Risulta, inoltre, utile che il governo possa riferire alle Camere il risultato dell'indagine periodica in questione;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni interventi normativi al fine di scongiurare disparità di trattamento tra i lavoratori normodotati e disabili assunti in applicazione della legge n. 68 del 1999, in ossequio al disposto di cui all'articolo 35 comma secondo della Carta costituzionale.

G/2111/42/5

DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, BIGNAMI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

l'articolo 1 della Costituzione sancisce che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro;

l'articolo 3, comma 2 della Costituzione stabilisce altresì che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;

premessò altresì che:

l'articolo 25 del disegno di legge in esame stabilisce un incremento di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 in favore del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

considerato che:

il daltonismo è un'anomalia congenita della percezione di alcuni colori e ancora oggi viene considerato un impedimento a svolgere molte attività lavorative, sulla base di luoghi comuni di derivazione ottocentesca;

tenuto conto che:

particolare attenzione meriterebbe la disciplina concernente i requisiti per il rilascio della patente di guida, particolarmente sfavorevole per i daltonici;

l'accesso alla patente di guida riveste un'importanza strategica, perché ad essa sono collegate mansioni lavorative, come ad esempio quelle di camionista o di autista di mezzi di trasporto collettivo;

in Italia si continuano a fare i test del colore nell'esame medico per l'idoneità alla guida nonostante tali test siano contrari alla normativa europea in materia, Direttiva 91/439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 e nei suoi successivi aggiornamenti, che non considera il daltonismo fra le condizioni ostative al rilascio della patente di guida poiché i daltonici sono perfettamente in grado di distinguere le segnalazioni semaforiche e di altro genere. Pertanto, i test che attualmente si effettuano sono illegittimi fin dal 1991 secondo la citata direttiva europea;

valutato infine che:

la lista delle attività proibite ai daltonici deve essere revisionata: molti dei mestieri oggi preclusi lo sono sulla base di una tradizione medica obsoleta e basata su criteri non scientifici;

il concetto che dovrebbe prevalere è, dove possibile, l'adattamento convenzionale dei colori per consentire una corretta percezione a tutti e non la semplicistica esclusione di un'intera categoria di persone;

la normativa europea, fin dalla Direttiva 91/439/CEE del Consiglio e nei suoi successivi aggiornamenti, non prevede il controllo della visione dei colori fra i test attitudinali necessari al rilascio della patente di guida;

impegna il Governo a:

adottare tutti i provvedimenti necessari per la riforma delle disposizioni vigenti in materia di requisiti visivi per il conseguimento della patente di guida e per l'accesso al mercato del lavoro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, anche al fine di prevenire esclusioni individuali o collettive dal mercato del lavoro;

istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Osservatorio nazionale sul daltonismo che predisponga annualmente un piano nazionale di azione e di interventi al fine di armonizzare la legislazione vigente monitorare la produzione documentale dello Stato e della pubblica amministrazione per eliminare le discriminazioni, proporre adeguate iniziative di divulgazione che raggiungano scuole e uffici pubblici.

G/2111/43/5

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

tra le misure per il disagio contenute nel titolo III della manovra finanziaria in commento, l'articolo 25, comma 1, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza, e prive di legami familiari di primo grado;

l'istituzione del Fondo va posta in relazione con l'esame in sede referente, presso la XII Commissione Affari sociali della Camera, del testo unificato di alcune proposte di legge (A.C. 698 ed abb.) recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare»;

più specificamente la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti presentati al testo unificato che è stato trasmesso alle commissioni competenti in sede consultiva. Finalità del provvedimento, in attuazione dei principi costituzionali della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è quella di favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità. In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori, e rafforzano quanto già previsto in tema di progetti indivi-

duali per le persone disabili. Restano comunque salvi livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili;

tra questi ultimi è necessario ricordare che l'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto agevolazioni fiscali detrazione del 19 per cento e applicazione di aliquota iva agevolata a favore delle famiglie con persone disabili per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui agli articoli 53 e 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi beneficiari delle suddette agevolazioni restavano quindi esclusi gli autocaravan di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m)* del citato decreto;

successivamente l'articolo 81, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha esteso anche all'acquisto dei caravan il beneficio fiscale previsto dalla normativa ma limitatamente alla sola detrazione fiscale,

considerato che:

in riferimento alle previsioni di cui sopra, tra i diritti delle persone con disabilità, al fine di favorire la loro autonomia e il loro benessere, non si può non considerare quello di disporre di mezzi di locomozione adeguati alle loro esigenze;

i *camper* rappresentano per alcune categorie di soggetti la migliore opportunità ricreativa e di vacanza, in quanto questi veicoli risultano particolarmente funzionali alle esigenze di persone con disabilità motoria. Ad evidenza di ciò, le famiglie con persone disabili rappresentano il 9 per cento degli utilizzatori di *camper*;

per questi motivi in alcune nazioni, anche europee, sono state introdotte specifiche agevolazioni fiscali per i disabili e gli invalidi al fine di promuovere l'acquisto di autocaravan ed incentivarne la fruizione;

tenuto conto inoltre che:

la produzione di camper in Italia rappresenta una fetta molto consistente dell'intero settore europeo e genera oltre 600 milioni di euro di fatturato, di cui il 58 per cento destinato all'export, con oltre 7.000 dipendenti, 4.000 diretti e oltre 3.000 indiretti;

dal 2007 si è registrato in Italia un grave calo delle immatricolazioni che ha comportato una situazione di pesante crisi per l'intero comparto produttivo. Solo quest'anno emergerebbero dai dati a disposizione una ripresa della produzione con un aumento del 7,7 per cento di vendite nel primo trimestre 2015 e con un incremento dell'export dell'83 per cento;

il mercato della camperistica risente non solo della crisi generalizzata economica e dei consumi, ma anche di una carenza di politiche fiscali ed infrastrutturali a sostegno del settore,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del quattro per cento alle famiglie con persone disabili

per l'acquisto di un camper e gli altri autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al fine di allinearsi agli analoghi provvedimenti adottati negli altri Paesi europei e sostenere la ripresa del settore.

G/2111/44/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 25 istituisce un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado, mentre il comma 2 incrementa, nella misura di 150 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, la dotazione del Fondo per le non autosufficienze. L'incremento è destinato anche agli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA);

non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farmaceutica capace di tener conto dell'ingresso di farmaci innovativi che a fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita dei cittadini affetti da gravi patologie come l'epatite C e l'HIV,

impegna il Governo:

a specificare che il fondo di cui all'articolo 25 comma 1 sia destinato anche alle malattie croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari e le patologie cronico degenerative connesse al progressivo invecchiamento della popolazione;

ad incrementare il Fondo per le non auto sufficienze introducendo, previo coordinamento con la Conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale;

a prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del sistema sanitario.

G/2111/45/5

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 25 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali». Il predetto Fondo è istituito al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali e prevede una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;

il rapporto della Commissione per le adozioni internazionali (CAI) relativo alle adozioni nell'anno 2013 rileva che nel 2013 sono stati autorizzati all'ingresso in Italia 2.825 minori stranieri, a fronte dei 3.106 dell'anno precedente, con un decremento del 9 per cento. A loro volta le coppie adottive che hanno portato a termine un'adozione nel 2013 sono state 2.291 rispetto alle 2.469 del 2012 con un decremento del 7,2 per cento;

il calo nel numero delle adozioni internazionali ha sicuramente origini complesse che possono essere individuate da un lato nell'insicurezza dovuta alla crisi economica in Italia, nell'innalzamento dell'età media delle coppie adottanti, nella disponibilità di bambini sempre di età maggiore o con bisogni speciali e, dall'altro, in fattori internazionali legati ai conflitti e all'instabilità nei paesi di origine. Fattore che non può essere trascurato è però anche quello economico. Il costo che le famiglie adottive devono sostenere per portare a termine l'iter è molto elevato e si colloca su una media che va dai ventimila ai trentamila euro. Non mancano però i casi in cui si è arrivati a spendere anche cinquantamila euro, un impegno economico notevole e rischioso, che in pochi possono permettersi, anche perché qualora l'iter adottivo dovesse sospendersi e l'adozione venisse interrotta per la coppia non è possibile recuperare i costi sostenuti né trasferirli su una nuova pratica di adozione;

arrivare ad una stima di quanto effettivamente possa costare un'adozione internazionale non è semplice. Sul sito della CAI non è possibile trovare dati successivi al 2013 mentre quelli evidenziati nelle tabelle allegate mostrano totali al ribasso e non rispondenti alle spese reali, che spesso vengono scoperte solo intervallando direttamente le coppie che hanno concluso un'adozione o le associazioni delle famiglie adottive,

considerato che:

il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» de-

finisce gli oneri deducibili dal reddito complessivo ed, in particolare al comma 1, lettera *l-bis*), stabilisce nella misura del solo cinquanta per cento la deducibilità delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo 1, del Titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184;

nel comunicato del 31 gennaio 2015, unica informazione ufficiale in materia di rimborsi, la Commissione per le adozioni internazionali (CAI) confermava che erano in corso le attività relative ai rimborsi delle procedure adottive in relazione al DPCM del gennaio 2012 relativo alle adozioni concluse nel 2010 e nel 2011, decreto privo, peraltro, della copertura necessaria a coprire tali rimborsi. Nel gennaio 2015 la Commissione ha proceduto ai rimborsi relativi al 2011 secondo l'oggettivo criterio cronologico della presentazione e dell'arrivo delle domande, protocollate presso la CAI,

rilevato che:

l'articolo 39-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia», dispone alla lettera *d*) che, al fine di ottenere l'autorizzazione, gli enti debbano garantire di non avere scopo di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;

con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2003 recante «Attività di definizione di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione» si evidenziava la necessità di determinare in apposite tabelle i tetti di spesa delle procedure di adozione nonché la necessità della loro pubblicazione e revisione periodica, anche al fine di consentire alla CAI di verificarne l'osservanza da parte degli enti;

la Commissione per le Adozioni Internazionali, in collaborazione con gli enti autorizzati ha proceduto ad un approfondito studio dei costi ed ha quindi individuato i parametri in base ai quali è possibile stabilire il minimo ed il massimo dei costi praticabili affinché le adozioni si realizzino in completa adesione ai principi della Convenzione e alle disposizioni della legge di ratifica;

nonostante gli sforzi profusi per rendere i costi delle procedure adottive chiari e trasparenti le coppie che lamentano una moltiplicazione delle spese non costituiscono un'eccezione ma sono, al contrario, in numero crescente. Si tratta di coppie che vivono momenti di estrema fragilità e per i quali è spesso difficile stabilire se l'accettazione di servizi di supporto aggiuntivi ed a pagamento, quali ad esempio corsi preparatori all'adozione, possa costituire o meno una discriminante per la loro effettiva possibilità di portare a compimento l'adozione,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché i rimborsi relativi alle procedure adottive successive al 2011 siano tempestivamente erogati;

a consentire la totale deducibilità delle spese sostenute dai genitori adottivi per le procedure adottive.

G/2111/46/5

MORRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

nell'ambito dell'articolo 26 si predispongono le misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza;

il giorno 31 ottobre scorso la Calabria e in particolare le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria sono state colpite da un'ondata eccezionale di maltempo con forti precipitazioni e fiumi esondati che hanno determinato crolli, voragini e l'interruzione dei collegamenti ferroviari e stradali,

impegna il Governo:

per far fronte alle emergenze determinatesi a seguito dei recenti eventi calamitosi a stanziare i fondi necessarie e impegnare quanto previsto dall'articolo 26 del disegno di legge in esame per la regione Calabria.

G/2111/47/5

DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio. annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

nell'ambito dell'articolo 26 si predispongono le misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza;

nel settembre 2014 la zona del Gargano in Puglia è stata colpita da una forte ondata di maltempo che ha determinato vittime, la distruzione di stabilimenti turistici, spiagge e strade;

impegna il Governo

per far fronte alla ripresa del territorio del Gargano a stanziare i fondi necessari e impegnare quanto previsto dall'articolo 26 del disegno di legge in esame per la regione Puglia al netto dei fondi già trasferiti alla Regione Puglia e non ancora impiegati dalla stessa.

G/2111/48/5

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi;

lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017; considerato che la norma è formulata genericamente con riferimento ai territori e alle amministrazioni a cui saranno destinati gli stanziamenti, nonché alla tipologia degli interventi fin anzi abili per i quali si rinvia a successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato altresì che:

da recenti notizie stampa si apprenderebbe l'intenzione del Presidente del Consiglio di destinare le suddette risorse, in realtà inferiori per 150 milioni rispetto ai 450 milioni promessi, per la rimozione delle ecoballe nella terra dei Fuochi;

impegna il Governo:

a intraprendere un dialogo attivo con i cittadini, i comitati e le associazioni in modo da realizzare un coinvolgimento del territorio per l'individuazione delle priorità e delle soluzioni più idonee per la gestione delle ecoballe presenti sulla Terra dei Fuochi.

G/2111/49/5

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 6 febbraio 2014 contiene disposizioni volte a far fronte alla grave situazione di emergenza ambientale nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti tossici, denominato «Terra dei fuochi», prevedendo interventi di monitoraggio e tutela territoriale, attraverso lo svolgimento di indagini e accertamenti tecnici, nonché interventi di monitoraggio sanitario ed agroalimentare in Campania;

considerato, altresì, che:

non è prevista un'organizzazione complessiva dei controlli in materia ambientale che preveda per tutto il personale coinvolto una formazione specializzata, un costante aggiornamento e sistemi di coordinamento tra i vari enti e corpi di polizia impegnati nella tutela ambientale;

le Procure della Repubblica sono costrette a sospendere importanti attività di indagine per mancanza di risorse strumentali e personali;

impegna il Governo:

a compiere con urgenza dettagliate verifiche sui territori ricompresi tra le province di Caserta e Napoli conosciuti anche come i territori della «terra dei fuochi» destinando le risorse economiche di cui all'articolo 27 del disegno di legge in esame in via prioritaria anche alle Procure della Repubblica che tramite il coordinamento delle Forze di Polizia, Esercito e Corpo Forestale dello Stato hanno già avviato operazioni di scavo e rinvenimento rifiuti sotterrati nei territori della Campania, e che sono al momento in fase di stallo per mancanza di fondi e attrezzature tecniche per lo svolgimento delle operazioni suddette.

G/2111/50/5

SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016)

premessso che:

l'articolo 30 reca: «Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie uniche»;

il decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, recante «Regolamento recante definizione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera ha stabilito, che Le regioni provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adottare il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, nonché i relativi provvedimenti attuativi, garantendo, entro il triennio di attuazione del patto per la salute 2014-2016, il progressivo adeguamento agli standard di cui al presente decreto, in coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale (SSN) e nell'ambito della propria autonomia organizzativa nell'erogazione delle prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA)»;

considerato che:

la riduzione dei posti letto negli ospedali andrà a svantaggiare le piccole strutture a danno dei cittadini residenti nelle aree periferiche;

occorre, garantire la presenza dei presidi ospedalieri di base e distrettuali anche nelle aree a bassa densità demografica, onde scongiurare una disomogeneità nell'erogazione dei servizi sanitari;

è necessario limitare la chiusura delle piccole strutture e il depotenziamento dei grandi ospedali urbani;

il Decreto-legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, (la cosiddetto *spending review*), all'articolo 15, comma 13, lettera c) sono state introdotte misure per l'equilibrio del settore sanitario e sulla spesa farmaceutica. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, le regioni adottano [...] nel rispetto della riorganizzazione, di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello *standard* dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti,

comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie [...]. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse. [...]. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativa mente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare»;

le politiche governative hanno seguito la direzione del contenimento della spesa sanitaria, con lo scopo di operare un bilanciamento degli interessi: garantire l'ottimizzazione delle risorse e al contempo l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Tuttavia, tali scelte hanno, nei fatti, avuto l'effetto di portare alla chiusura di piccoli ospedali, spesso situati in aree periferiche e ridurre i servizi per i cittadini;

la revisione della spesa pubblica e l'efficientamento della spesa sanitaria, sempre più frequentemente non garantiscono i servizi ai cittadini. C'è la necessità di ridurre gli sprechi e le spese inutili, ma senza minare il diritto alla salute, un diritto costituzionalmente garantito;

impegna il Governo:

a rivedere le politiche sanitarie attraverso il perseguimento dell'efficienza della spesa sanitaria e dell'ottimizzazione delle risorse, garantendo, al contempo, l'erogazione omogenea dei servizi sanitari su tutto il territorio nazionale.

G/2111/51/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello «Stato legge di stabilità 2016»;

premessi che:

in base al comma 11 dell'articolo 30, la regione in caso di individuazione di enti che ricadano in almeno una delle due fattispecie determinanti l'obbligo di un piano di rientro, è tenuta ad istituire qualora non sia già presente una gestione sanitaria accentrata con la quale gestisca direttamente una quota del finanziamento del Servizio sanitario e ad iscrivere nel bilancio della medesima, al fine di garantire l'equilibrio complessivo

del Servizio sanitario regionale; una quota del fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di precisare e chiarire se l'obbligo riferito al comma 11 dell'articolo 31, riguardi anche i casi in cui gli enti individuati ricadano esclusivamente nella fattispecie di mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure in quanto in tale fattispecie, potrebbero sussistere scostamenti negativi, sia pure di importo inferiore ai parametri suddetti del 10 per cento e dei 10 milioni di euro.

G/2111/52/5

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 31 specifica che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome devono adottare provvedimenti intesi a garantire che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale;

il comma in questione lascia una serie di perplessità anche se sembra contenere un principio corretto, quello di evitare la proliferazione e la duplicazione di strutture di valutazione a livello delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale che rischiano di creare una frammentazione del sistema di HTA in costruzione nel nostro Paese. Un principio che se però applicato così come esplicitato porrebbe l'Italia al di fuori di quegli stessi schemi di implementazione metodologici internazionali richiamati dalla stessa legge rischiando di vanificare in tutto, o in parte, i benefici attesi da un sistema di HTA istituzionalizzato a livello centrale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di definire un Programma Nazionale di HTA coordinato e integrato che tenga conto dei diversi livelli decisionali (nazionale, regionale, locale aziendale) nella valutazione e implementazione delle decisioni di adozione e dismissione delle tecnologie sanitarie;

a valutare l'opportunità di definire l'esigenza di una funzione di valutazione delle tecnologie a livello locale aziendale;

a valutare l'opportunità di istituzionalizzare una struttura di valutazione delle tecnologie laddove vi siano per particolari esigenze (policlinici universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, aziende ospedaliere a particolare complessità) e siano presenti le competenze necessarie per realizzare una attività di valutazione in linea con gli *standard* internazionali;

G/2111/53/5

MONTEVECCHI, TAVERNA, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

l'Articolo 31 è intitolato a Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale;

l'esigenza di armonizzare la spesa per il servizio sanitario nazionale è considerata da sempre prioritaria anche e soprattutto rispetto alla finalità di ridurre gli sprechi;

presso il Policlinico S. Orsola di Bologna medici e dietisti hanno messo a punto un sistema per conseguire cospicui risparmi senza tagliare il personale, operando una riorganizzazione della cucina interna dell'ospedale gestita dai dipendenti con il ritorno a un sistema *in house*;

si utilizzano materie prime fresche che vengono cotte al vapore anziché con altri sistemi di cottura più costosi, le vaschette monouso dei salumi sono state eliminate a favore del consumo di salume fresco tagliato in giornata in base all'effettivo fabbisogno, si è passati dall'utilizzo dei piatti e bicchieri di plastica alle vettovaglie di ceramica, che oltre a costituire un risparmio all'acquisto, costituiscono anche un risparmio in termini di inquinamento ambientale. Eliminando la plastica, infatti, si risparmiano 60-70 mila euro all'anno e complessivamente in tre anni i costi si sono ridotti di circa 2 milioni e mezzo di euro,

considerato che:

solo al Policlinico S. Orsola di Bologna il valore dei servizi di supporto alla persona è stimato 40 milioni di euro all'anno in riferimento a un bilancio dell'azienda di circa 500 milioni, pari dunque al 10 per cento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, attraverso una revisione normativa circa la riorganizzazione regionale e locale dei servizi ospedalieri idonei, di promuovere tali forme di risparmio su vasta scala estendendo l'esempio vir-

tuoso del Policlinico S. Orsola di Bologna alle strutture sanitarie ospedaliere sull'intero territorio nazionale.

G/2111/54/5

MONTEVECCHI, TAVERNA, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

l'Articolo 32 è intitolato all'Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'anno 2016;

è sempre più aspro il dibattito sui tagli alla Sanità pubblica e troppo spesso si pensa di eliminare gli sprechi tagliando la spesa per accertamenti diagnostici. Tuttavia il Policlinico S. Orsola di Bologna si è dimostrato un esempio virtuoso, risparmiando denaro pubblico senza inficiare le prestazioni mediche prestate al cittadino;

presso il Policlinico S. Orsola di Bologna si utilizza, infatti, il succo d'ananas come mezzo di contrasto negli esami delle vie biliari per la risonanza magnetica sostanza naturale ad alto contenuto di manganese, e che pertanto ha proprietà superparamagnetiche,

considerato che:

gli istituti di radiologia acquistano di norma da un'azienda farmaceutica un liquido di contrasto a base di ossido di ferro, che orientativamente ha un costo medio di euro 28,00 al litro rispetto al succo di ananas che costa euro 0,80;

nel solo 2014 il Policlinico S. Orsola di Bologna ha speso per 162 litri di ananas euro 131,00 anziché euro 13.767,00 necessari per l'acquisto del mezzo di contrasto tradizionale, con un risparmio annuale pari a euro 13.600,00,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, attraverso gli strumenti normativi più idonei, di promuovere tali forme di risparmio su vasta scala estendendo l'esempio virtuoso del Policlinico S. Orsola di Bologna alle strutture sanitarie ospedaliere sull'intero territorio nazionale.

G/2111/55/5

MONTEVECCHI, TAVERNA, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessso che:

l'Articolo 32 è intitolato all'Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'anno 2016;

l'esigenza di armonizzare la spesa per il servizio sanitario nazionale è considerata da sempre prioritaria anche e soprattutto rispetto alla finalità di ridurre gli sprechi; nella presente disposizione legislativa, infatti, i tagli al comparto Sanità ammontano complessivamente a circa 15 miliardi di euro per i prossimi 3 anni;

tuttavia nel nostro Paese c'è chi dimostra che è possibile raggiungere livelli di avanguardia senza necessariamente operare dei tagli. A Pavia un gruppo di fisici, dopo anni di studi, ha messo a puntò un macchinario che esiste solo in altri tre Paesi al mondo (Giappone, Cina e Germania) chiamato «sincrotrone»;

tale apparecchiatura è un acceleratore di particelle che viene impiegato per l'adroterapia: una tecnica particolare utilizzata per il trattamento di tumori radioresistenti, con ioni di carbonio, che ha un'efficacia di tre volte superiore rispetto al trattamento radioterapico,

considerato che:

i principali tumori trattati sono quelli difficili per sede o resistenti ai raggi x: quelli, in particolare, della base cranica, cordoma e condrosarcoma, che si possono sviluppare anche lungo la colonna vertebrale, quelli delle ghiandole salivari, nonché i tumori recidivanti come quelli al retto e il melanoma dell'occhio,

impegna il Governo:

in relazione al processo di aggiornamento dei livelli minimi essenziali di assistenza, di prevedere l'inserimento dell'adroterapia per il trattamento delle patologie per le quali è previsto il rimborso del Servizio sanitario nazionale.

G/2111/56/5

MONTEVECCHI, TAVERNA, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

l'articolo 32 è intitolato all'Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'anno 2016;

è ormai provato da una casistica varia e articolata a livello internazionale che, a fronte dei numerosi decessi che avvengono per cause estemporanee e improvvise – dunque accidentali e come tali difficilmente prevenibili – un intervento di primo soccorso, fornito tanto tempestivamente quanto correttamente, possa contribuire in proporzione significativa a salvare vite umane;

secondo dati ISTAT l'inalazione di cibo e/o corpi estranei che genera soffocamento ricopre in percentuale circa il 30 per cento dei decessi classificati come accidentali e come causa di morte tra i bambini al di sotto dei 4 anni, è seconda solo agli incidenti stradali. Purtroppo, e in particolare entro una determinata fascia di età, ogni oggetto di dimensioni minime può trasformarsi in un pericolo reale;

le Scuole, in particolare, sono «contenitori» di bambini e adolescenti che devono o dovrebbero prevedere e incrementare spazi comuni adibiti allo studio, alla socialità e all'attività sportiva, spesso inadeguati. È inevitabile che, in luoghi così affollati, possano verificarsi incidenti e – per quanto riguarda le responsabilità del personale scolastico – prassi vuole che presti il primo soccorso chi assiste all'infortunio: nello specifico l'insegnante che si trova in classe, insieme con gli alunni,

impegna il Governo:

al fine di assicurare la tutela della salute degli alunni, a prevedere, con particolare riferimento al personale impiegato nelle Scuole dell'infanzia, l'istituzione dell'obbligo per la formazione specifica inerente, le manovre di disostruzione, con particolare riferimento alla manovra di Heimlich.

G/2111/57/5

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessò che:

il comma 3 dell'articolo 32, prevede che per l'anno 2016 è finalizzato l'importo di 800 milioni per i nuovi Livelli essenziali di assistenza, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* nazionale,

considerato che:

nel corso di un'audizione svolta in Commissione sanità lo scorso 2 ottobre 2015 il Ministro della salute, ha dichiarato che per la revisione dei LEA e l'aggiornamento del nomenclatore tariffario è necessario uno stanziamento, stimato in circa 900 milioni di euro;

le risorse stanziate per l'aggiornamento dei nuovi Lea non sono sufficienti e questo porterebbe a maggiori ripercussioni sulle fasce di popolazione più vulnerabili creando, altresì, pesanti squilibri tra le aree del Paese,

impegna il Governo:

a destinare maggiore risorse per l'aggiornamento dei nuovi Livelli essenziali di assistenza.

G/2111/58/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, MILO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

premessò che,

l'articolo 32 riguarda la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria in attuazione del Patto della Salute 2014-2016. Con riferimento all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo predetto il Servizio Studi del Senato segnala che attraverso l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189 verrebbe soppressa anche la norma concernente l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per le prestazioni di assistenza protesica;

l'attuale nomenclatore tariffario è quello di cui al decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999, (Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe). Tale regolamento individua i soggetti aventi diritto alle suddette prestazioni e indica, negli annessi elenchi 1, 2 e 3 le tipologie di dispositivi erogate a carico del SSN;

dal 1999 ad oggi non si è mai provveduto ad aggiornare il nomenclatore, nonostante l'articolo 11 del predetto decreto ministeriale preveda che: «il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con riferimento al periodo di validità del Piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili» e l'articolo 5, comma 2-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 abbia poi fissato al 31 maggio 2013 l'aggiornamento dello stesso;

il mancato aggiornamento del nomenclatore preclude di fatto, l'accesso, da parte dei soggetti che ne hanno bisogno, a nuovi strumenti tecnologicamente più avanzati e, proprio perché tali, potenzialmente idonei a migliorare la qualità della loro vita;

secondo quanto riportato dalla bozza Dpcm Lea 2015, per l'assistenza protesica si prevede l'introduzione di nuove protesi e ausili anche di elevata tecnologia (piedi a restituzione di energia, componentistica in materiali innovativi, sollevatori mobili e fissi, protesi acustiche digitali, comunicatori a sintesi vocale o a *display*, sensori di comando, i sistemi di riconoscimento vocale, domotica, stoviglie adattate, maniglie e braccioli di supporto, ecc); l'ampliamento dei beneficiari (malati rari, assistiti in ADI); la semplificazione delle procedure (collaudo degli ausili); specifiche indicazioni per l'appropriatezza prescrittiva e l'albo dei prescrittori; l'estensione delle gare per l'acquisto dei dispositivi *standard* con la personalizzazione dei dispositivi acquistati;

impegna il Governo,

a monitorare concretamente con riferimento all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 32 quali saranno gli effetti dei nuovi elenchi previsti dal dpcm sopra citato per l'assistenza protesica sulle prestazioni ai cittadini utenti al fine di evitare, che gli acquisti a gara producano l'effetto di impedire la scelta del dispositivo più adatto alla singola persona.

G/2111/59/5

NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

l'articolo 33, commi 9 e 10, della legge di stabilità delimita l'ambito territoriale del finanziamento delle agevolazioni alle zone franche urbane a quelle individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, dando mandato al MiSE di adottare nuovi bandi con le risorse residue (comma 10);

l'articolo 40 reca disposizioni per l'accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee, predisponendo nuove modalità di gestione dei fondi strutturali europei per la programmazione 2014-2020;

la nuova programmazione settennale dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» deve essere un'occasione per le regioni del Sud Italia per rilanciare lo sviluppo locale e sostenere i territori nel contrasto ai fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani;

considerato, inoltre, che:

attualmente nella Regione Campania sono attive 9 Zone Franche Urbane di cui cinque (Aversa, Mondragone, Marcianise, Casoria, San Giuseppe Vesuviano) comprese nel territorio della «Terra dei Fuochi» su cui ricadono 88 comuni di cui 55 nella provincia di Napoli e 33 nella provincia di Caserta, con un popolazione esposta rispettivamente di 2.364.468 e 615.819 abitanti;

le agevolazioni fiscali e i regimi agevolati previsti nelle Zone Franche Urbane possono costituire un elemento di stimolo alle imprese del territorio campano a intraprendere un corretto smaltimento dei rifiuti e indirizzare la propria attività a sistemi gestionali ecosostenibili e di tutela ambientale;

impegna, quindi, il Governo:

nella nuova programmazione settennale dei fondi strutturali europei nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» a programmare il rifinanziamento dei fondi destinati all'attivazione delle Zone Franche Urbane e a considerare l'opportunità di istituire di nuove nel territorio della Terra dei Fuochi.

G/2111/60/5

BLUNDO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Stabilità 2016,

premessi che:

all'articolo 33 del disegno di legge di Stabilità si prevedono riduzioni lineari delle spese del ministero dell'Interno pari a 37.094.832 di euro per il 2016, 54.096.054 euro per il 2017 e di 73.054.136 euro per il 2018;

una parte di questi tagli vanno a incidere sull'organizzazione degli uffici speciali per la ricostruzione della città di L'Aquila e sull'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei restanti comuni del cratere, in particolar modo per quest'ultimo sulle spese di funzionamento, e su quelle per il personale a tempo determinato, nonché sulle operazioni di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

considerato che:

sono notevoli i ritardi nelle operazioni di ricostruzione, soprattutto a L'Aquila città, dove si segnala una costante lentezza nell'esame degli stati di avanzamento lavori ovvero una disparità nel processo d'esame e trattamento degli stessi che evidentemente non si sviluppa esclusivamente sulla base di un criterio meramente cronologico, visto che vi sono provvedimenti di liquidazione effettuata per stati di avanzamento lavori presentati da poche settimane, peraltro non propriamente legati ai danni derivanti dal sisma del 6 aprile 2009, mentre altri molto più vecchi e strettamente riguardanti danni conseguenti al terremoto, giacenti e non ancora valutati dagli uffici del Comune;

i ritardi e la non trasparente gestione degli Stati di Avanzamento lavori è dovuta a vari fattori le congenite carenze organiche del comune di L'Aquila, l'affidamento delle funzioni di esame e verifica degli Stati di Avanzamento Lavori a soggetti esterni alla struttura amministrativa comunale, la diffusa illegalità e gestione clientelare che hanno caratterizzato la fase della ricostruzione nel suo complesso e prodotto numerose inchieste della magistratura tutt'ora in corso;

ritenuto che:

tali tagli mettono ulteriormente a rischio le operazioni di ricostruzione nel territorio aquilano, già di per sé caratterizzate, da estrema precarietà e confusione, palesi ingiustizie e notevoli rallentamenti, penalizzando paradossalmente e fortemente l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere (Ursc) che fino a questo momento ha dato maggiore prova di efficienza nello svolgimento delle sue funzioni;

sia comunque anche improduttivo continuare a perseguire la logica dell'esternalizzazione come riportato in una notizia pubblicata il 5 novembre u.s. secondo la quale per supportare in termini di risorse umane le operazioni di ricostruzione con 29 nuove figure professionali di categoria C1 e D1 da impiegarsi si è deciso di attingere non dalle graduatorie formatesi dal concorso tenutosi due anni fa, bensì di rivolgersi inspiegabilmente alla società interinale «Obiettivo Lavoro»;

si impegna il governo:

a valutare l'opportunità di ripristinare le risorse per gli Uffici Speciali per la Ricostruzione (Usra-Ursc) di cui in premessa e di destinarle a copertura di tutte quelle richieste di contributo, ancora non finanziate, pre-

sentate da tutti quei privati che hanno subito notevoli danni, debitamente accertati, dal sisma del 6 aprile 2009.

G/2111/61/5

SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

premessi che:

è prassi diffusa che ai docenti precari supplenti non vengano corrisposti, con regolarità, gli emolumenti dovuti per il servizio prestato. Le ragioni di tale disservizio sono molteplici. In primo luogo l'amministrazione dello Stato continua a essere carente, in ordine ai tempi di azione, nella programmazione del fabbisogno necessario per assicurare la regolarità delle liquidazioni delle somme dovute in base ai contratti stipulati;

in secondo luogo, sotto un diverso profilo, la problematica trae origine anche da questioni meramente tecniche legate al cattivo funzionamento del sistema informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che viene impiegato per caricare il flusso dei dati contabili;

le numerose supplenze brevi, espletate da lavoratori precari, ricoprono un servizio fondamentale per la Scuola, e le condizioni di mancato pagamento si sono verificate e continuano a verificarsi anche a seguito dell'operato miope del Governo che non ha adottato una politica caratterizzata da stanziamenti stabili e mirati;

considerato che:

la legge di Stabilità, al comma 23 dell'articolo 33, acquisisce all'erario i 60 milioni di euro destinati a coprire i costi per le supplenze giacenti nei bilanci delle Scuole, che dunque non saranno finalizzati per questo capitolo di spesa;

impegna il governo:

ad adottare le opportune soluzioni tecniche al fine di adempiere prontamente all'obbligazione di corresponsione degli emolumenti attualmente già maturati dai docenti titolari di supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado.

G/2111/62/5

DE PIN, CASALETTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016),

premessi che:

l'istruzione, l'università e la ricerca costituiscono beni essenziali per il futuro del nostro Paese;

l'articolo 34 della Costituzione garantisce a tutti il diritto all'istruzione garantendo a capaci e meritevoli, anche se privi di mezzo il diritto a raggiungere i più alti gradi di studio e impegna lo Stato a rendere questo diritto effettivo;

da anni si assiste ad una, costante diminuzione dei finanziamenti alla scuola e all'università pubblica con carenza di risorse strutturali per assicurarne i Servizi essenziali e il funzionamento dell'istruzione;

in mancanza di tali risorse le scuole sono costrette a intervenire tramite la richiesta di contributi alle famiglie che esulano dalla loro originaria funzione prevista dal DPR 275/99 e vanno a coprire le ormai costanti carenze di finanziamenti, mentre le Università sono costrette a ricorrere a sempre più frequenti aumenti delle tasse universitarie;

l'abbandono scolastico e la diminuzione del numero delle immatricolazioni universitarie testimoniano come l'effettività del diritto all'istruzione sia oggi seriamente compromessa dagli ostacoli economici che sono posti a carico delle famiglie;

considerato,

tale situazione è particolarmente grave in un momento di profonda crisi economica come quello attuale;

impegna il governo,

a ritirare le riduzioni previste per il triennio 2016/2018 alla dotazione del MIUR stabilite dall'articolo 33 comma 1 di cui all'elenco n. 2 è a garantire un'adeguata copertura finanziaria all'istruzione, all'università e alla ricerca.

G/2111/63/5

BOCCHINO, CAMPANELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

il provvedimento in esame, all'articolo 33, comma 18, dispone che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga per rinegoziare i termini di accordi internazionali riguardanti la quantificazione di contributi volontari ed obbligatori versati dall'Italia ad alcuni organismi internazionali, di cui è parte il nostro Paese. Lo scopo di tali disposizioni sta nella riduzione delle relative previsioni di spesa nella misura di 1.000.198 euro per il 2016, e di 2.700.528 euro a decorrere dal 2017;

il taglio previsto nel provvedimento è grandemente penalizzante per l'*European Southern Observatory* (ESO), per il quale è previsto il taglio di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

l'ESO è l'organizzazione intergovernativa di scienza e tecnologia preminente in astronomia. Attua un ambizioso programma che si concentra sulla progettazione, costruzione e gestione di potenti strutture osservative da terra che favoriscano importanti scoperte scientifiche nel campo dell'astronomia. L'ESO ha anche un ruolo di punta nel promuovere e organizzare cooperazione nella ricerca astronomica;

il taglio previsto per l'ESO, così come per tutti gli Enti, associazioni, fondazioni o altri organismi aventi come finalità la ricerca scientifica e tecnologica evidenzia la miopia di scelte politiche che scientemente hanno deciso di ignorare il contributo decisivo che un forte settore della ricerca può dare all'economia, contributo particolarmente necessario nei paesi più duramente colpiti dalla crisi economica. Inoltre, il perdurante taglio alla ricerca nei molteplici settori della conoscenza ne abbassa inevitabilmente la qualità complessiva provocando un generale più ampio documento alla Nazione. La ricerca non ha solo il compito di essere funzionale all'economia, ma anche di incrementare la conoscenza e il benessere sociale in una lungimirante visione di medio e lungo termine,

impegna il Governo:

a eliminare il taglio previsto per l'ESO e per tutti gli Enti, associazioni, fondazioni o altri organismi aventi come finalità la ricerca scientifica e tecnologica aumentandone in modo significativo, di converso, i finanziamenti al fine di rilanciare un settore ormai da troppo tempo assente dalla politica italiana.

G/2111/64/5

LUCIDI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

premessò che:

il comma 32 dell'articolo in titolo, come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, assicura la realizzazione di introiti derivanti dalla dismissione di immobili in uso per non meno di 300 milioni per l'anno 2016 e 100 milioni per l'anno 2017. Essendo detti introiti riservati all'entrata dello Stato, e quindi non riassegnati al medesimo ministero, la disposizione genera una riduzione delle spese del Ministero, come da rubrica dell'articolo 33;

la relazione tecnica, in riferimento al medesimo comma dell'articolo 33, riporta un risparmio non inferiore a 200 milioni (e non 300) per l'anno 2016;

considerato che:

talune procedure di dismissione immobiliare di cui alla premessa possono riguardare anche le pertinenze degli immobili, compresi gli spazi di accesso, contenenti beni culturali o patrimoni artistici;

impegna il governo a:

mettere in atto ogni opportuna azione al fine di prevedere che le pertinenze degli immobili, compresi gli spazi di accesso, contenenti beni culturali o patrimoni artistici, previa intesa con il Ministero della Difesa, siano posti nella disponibilità del Ministero per i beni e le attività culturali o, su indicazione di quest'ultimo, dei comuni nelle cui aree urbane i beni ricadono, al fine della massima fruizione dell'utenza pubblica del bene stesso.

G/2111/65/5

FAVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» (A.S. 2111),

premessò che:

il comma 35 dell'articolo 13 prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina;

nel disegno di legge recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, Collegato ambientale alla legge stabilità 2014, approvato al Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, sono previste importanti misure per la mobilità sostenibile, tra cui uno specifico finanziamento per supportare gli spostamenti per recarsi al lavoro in bici o a piedi e l'introduzione della copertura assicurativa INAIL per gli incidenti che avvengono in bici negli spostamenti casa-lavoro;

l'utilizzo della bicicletta, in particolare in ambiti urbani, comporta alcuni importanti benefici tra cui la diminuzione del traffico motorizzato e dell'inquinamento atmosferico e acustico; l'incremento di forme di mobilità eco-sostenibili e della sicurezza stradale; il miglioramento dell'efficienza della viabilità e del trasporto e una maggiore tutela dei pedoni;

impegna il Governo a:

adottare, mediante atti di propria competenza, misure a carattere fiscale per agevolare l'acquisto di velocipedi, a propulsione esclusivamente muscolare, in modo da favorire la mobilità ciclabile e migliorare la vivibilità nelle città;

prevedere specifiche misure in favore dei cittadini «incapienti», che non possono ottenere i benefici previsti per le detrazioni dall'imposta Irpef, per permettere loro di accedere alle suddette agevolazioni.

G/2111/66/5

TOSATO, STEFANI, ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS n. 2111, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

premesso che:

l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, cosiddetto «Sblocca Italia» ha previsto l'individuazione a livello nazionale della «capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento, con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale (...);»;

il Decreto attuativo di tale norma, che ha provocato la contrarietà di tutte le regioni, prevede una riclassificazione degli inceneritori, da impianti di smaltimento ad impianti di recupero energia ed il loro massimo potenziamento, dichiarandoli insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente; in questo modo tali impianti possono accogliere rifiuti provenienti anche da fuori regione, a discapito di qualsiasi programmazione regionale e ciò addirittura disincentiva e deresponsabilizza soprattutto quelle Regioni che in tema di autosufficienza sono inadempienti;

pertanto, tale riclassificazione, oltre a far decadere i principi di autosufficienza e di prossimità tra il luogo di produzione e lo smaltimento dei rifiuti, nonché l'obbligo di smaltimento dei rifiuti all'interno del territorio regionale, rischia di aumentare pesantemente gli impatti e i rischi ambientali derivanti dal trasporto dei rifiuti da e verso gli stessi impianti di incenerimento, confermando alla direzione opposta ai principi delle direttive comunitarie che mirano a conseguire la minimizzazione degli effetti ambientali negativi derivanti dalla gestione dei rifiuti;

il Decreto attuativo proposto dal governo, inviato alla Conferenza Stato-Regioni per il parere, punta alla autorizzazione di altri dodici nuovi impianti di incenerimento di rifiuti, anche in Regioni che sono già virtuose sulla gestione dei rifiuti;

nel territorio veneto, il decreto prevede la riattivazione dell'impianto di incenerimento di Ca'del Bue; tale imposizione finirebbe per pregiudicare il lavoro svolto fino ad oggi dalla Regione in tema di efficiente gestione del ciclo dei rifiuti. L'amministrazione regionale, nella relazione inviata al Governo precisa: «Ogni sforzo compiuto ad oggi da questa Amministrazione ... risulterebbe ineludibilmente pregiudicato dall'azione del Governo che risulterebbe non essere in linea con gli obiettivi regionali»;

la Regione Veneto, come anche le altre Regioni, ha già stabilito le modalità di gestione e smaltimento dei propri rifiuti e il decreto del Governo si intromette pesantemente in tali questioni programmate che fino ad oggi erano di esclusiva competenza regionale;

occorre garantire l'autonomia regionale nella programmazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti, specialmente qualora di tratti di regioni, come la Regione Veneto, che fino ad oggi abbiano dato ampia dimostrazione di virtuosità nella gestione dei propri rifiuti;

impegna il Governo:

a rivedere le previsioni del Piano nazionale degli inceneritori dichiarati strategici di preminente interesse nazionale, di attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, cosiddetto «Sblocca Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, escludendo da tale piano degli impianti dichiarati strategici la riattivazione dell'impianto di incenerimento di Ca'del Bue nel territorio della Regione Veneto, allo scopo di non interferire con la

programmazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti di tale Regione.

G/2111/67/5

FAVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» (A.S. 2111),

premesso che:

il comma 35 dell'articolo 33 prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina;

nel disegno di legge recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, Collegato ambientale alla legge stabilità 2014, approvato al Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, sono previste importanti misure per la mobilità sostenibile, tra cui uno specifico finanziamento per supportare gli spostamenti per recarsi al lavoro in bici o a piedi e reintroduzione della copertura assicurativa INAIL per gli incidenti che avvengono in bici negli spostamenti casa-lavoro;

rilevato che:

l'utilizzo della bicicletta, in particolare in ambiti urbani, comporta alcuni importanti benefici tra cui: la diminuzione del traffico motorizzato e dell'inquinamento atmosferico e acustico; l'incremento di forme di mobilità eco-sostenibili e della sicurezza stradale; il miglioramento dell'efficienza della viabilità e del trasporto e una maggiore tutela da pedoni;

diversi Comuni italiani, negli ultimi anni hanno concesso incentivi ai propri cittadini per l'utilizzo di bici elettriche o a pedalata assistita, avendo esse un costo elevato e non sempre sostenibile;

impegna il Governo a:

adottare, mediante atti di propria competenza, misure a carattere fiscale per agevolare l'acquisto di biciclette elettriche o a pedalata assistita, in modo da favorire la mobilità sostenibile, migliorando la vivibilità in particolare nei centri urbani.

G/2111/68/5

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede dell'esame congiunto dei disegni di legge recanti «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità: 2016) e «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018»

premessi che:

il disegno di legge di Stabilità in esame reca, all'articolo 33, «Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche»;

il decreto legislativo n. 178 del 2012 ha disposto la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, prevedendo la totale privatizzazione dell'Ente pubblico CRI e la smilitarizzazione del personale militare, definendo una serie di criticità di natura amministrativa, organizzativa e gestionale in capo alla struttura già oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo e proposte di rettifica, che hanno richiesto, dal 2012 ad oggi, ripetuti interventi di proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012 al fine di garantire gli opportuni approfondimenti per una più ragionata definizione del processo di riorganizzazione;

alle criticità di natura gestionale-amministrativa, determinate anche dalla difficoltà di allineare la particolare configurazione dell'ente pubblico CRI con le dinamiche e la configurazione di, un ente privato, si aggiungono ulteriori problemi in relazione alla deriva dei costi che la già parziale privatizzazione dell'Ente ha definito nell'ultimo triennio, caratterizzata da un aumento incontrollato del deficit di bilancio, con conseguenti ripercussioni sulla qualità dei servizi resi ai cittadini, con grave documento anche sui lavoratori, connessi contenziosi ormai fuori controllo, oltre che il mancato rispetto delle iniziali previsioni di risparmio formulate dal decreto legislativo n. 78/2012 che, ad oggi, risultano ampiamente disattese;

è opportuno ricordare che l'Ente Croce Rossa Italiana, oltre ad essere ausiliario delle Forze Armate e dei pubblici poteri, rappresenta uno strumento efficace che sinora ha potuto consentire una serie di interventi di alto profilo in Italia ed all'estero che solo la Sua natura pubblicistica ha potuto garantire visto che questo Ente umanitario, oltre che per il funzionamento dell'apparato volontaristico, ha bisogno indiscutibilmente di poter contare anche sui dipendenti per il necessario supporto logistico, amministrativo e operativo e che la componente militare della CRI si avvale di qualificato personale in servizio continuativo in grado di rispondere immediatamente ed in tempi rapidi di spiegamento con unità sanitarie semplici o complesse ad eventuali risposte emergenziali o di pubbliche calamità, laddove necessiti la prima risposta per il salvataggio di vite umane;

in questo contesto, ad esempio, non si può tralasciare che la CRI è inserita a pieno titolo, quale Ente pubblico non economico, nell'articolato

della Legge istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, essendo compresa tra le componenti delle strutture operative nazionali del servizio di protezione civile, ed anche in questo ulteriore contesto garantisce una serie di servizi, di supporti e di competenze acquisite che il privato per varie ragioni economiche e di opportunità non è grado di fornire;

si ritiene che una soluzione delle criticità in oggetto potrebbe essere rappresentata da una ipotesi di revisione della riforma che, di fatto, «congele» lo *status quo*, bloccando di fatto l'attuazione dei successivi *step* definiti dal decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni.

In questa prospettiva, un'ipotesi potrebbe essere quella di definire un'articolazione composta da un Comitato Centrale e di vari Comitati Regionali che permanerebbero in regime di evidenza pubblica, lasciando attuale natura privatistica dei Comitati Provinciali e Locali per effetto della intervenuta parziale applicazione della suddetta normativa. Tale articolazione si avvarrebbe di personale dipendente militare e civile il cui organico è indispensabile per assicurare in *primis* i compiti istituzionali e statutari, nonché quelli connessi al funzionamento della struttura territoriale ed emergenziale;

allo stesso tempo il blocco, così definito, della smilitarizzazione del Corpo Militare CRI consentirebbe al personale in servizio di poter continuare a prestare la propria opera in qualità di soccorritori alla luce anche degli impegni che l'Italia ha assunto nei confronti della Comunità Europea per effetto degli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea di cui all'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

in particolare, l'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115 reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile, con relativa utilizzazione dei fondi europei. In tale prospettiva si ritiene opportuno, anche, definire una riformulazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012, concernente disposizioni relative al Corpo Militare della CRI, con la finalità di realizzare quanto indicato ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 29 luglio 2015, n. 115, secondo cui «Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE»;

impegna il Governo:

a rivedere i termini della riforma della Croce Rossa di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012, sospendendo l'attuale processo di progressiva privatizzazione e prevedendo una nuova configurazione dell'Ente che si concretizzi eventualmente in un Comitato Centrale e vari Comitati Regionali permanenti in regime di evidenza pubblica, lasciando l'attuale

natura privatistica dei Comitati Provinciali e Locali, rivedendo, eventualmente, la configurazione del Corpo Militare della CRI inquadrandone l'operatività nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile di cui all'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

G/2111/69/5

ENDRIZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»

premesso che:

l'articolo 35 del disegno di legge in esame reca norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locale nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e introduce il conseguimento del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni ovvero del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;

è diffusa nelle Regioni italiane la pratica di fare, investimenti attraverso il *project financing*, una forma di partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale attraverso la quale la progettazione, la realizzazione e la gestione di un opera pubblica o di pubblica utilità avviene con il concorso di un investitore privato, il cui capitale viene remunerato dalle entrate derivanti dalla gestione dell'opera per un arco temporale contrattualmente determinato;

tale procedura è oggetto di profonda riflessione da parte degli enti territoriali, per sospetti di cattiva gestione finanziaria, per perplessità sulla tempistica burocratica, ma soprattutto per i dubbi sulla sostenibilità economica;

in alcune Regioni, come ad esempio il Veneto, hanno avuto inizio procedure di revisione per ciascun procedimento di finanza di progetto per interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalle Regioni e per altri procedimenti di finanza di progetto in altri settori di competenza regionale;

accade sovente che le condizioni in base alle quali tali contratti sono stipulati, mutino anche radicalmente, e se da un lato ciò spinge gli enti territoriali a considerare una possibile rinegoziazione, dall'altro il pagamento delle penali può esporre al rischio di danni erariali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, già a partire dai prossimi provvedimenti in materia, le opportune misure, anche di natura legislativa, finalizzate alla previsione di procedure di rinegoziazione dei contratti già in essere, stipulati attraverso la procedura di cui in premessa, in via unilaterale e senza il pagamento di penali, da parte degli enti territoriali coinvolti, con particolare riferimento a quelli in ordine ai quali la Corte dei Conti abbia espresso parere negativo.

G/2111/70/5

FATTORI, DONNO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

l'articolo 40 reca disposizioni per l'accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee, in particolare per il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015;

le risorse in scadenza e da utilizzare entro il 31 dicembre 2015, ammontano ancora a 8,8 miliardi, concentrati per 6,2 miliardi su quattro programmi: il PON (Programma operativo nazionale) Reti e Mobilità, il POR (Programma operativo regionale) Calabria, il POR Campania e il POR Sicilia;

secondo gli ultimi dati diffusi dalla Commissione europea a fronte di Regioni come Val d'Aosta o Liguria, al 98 per cento e al 95 per cento dell'assorbimento del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr; dati della Commissione Ue) per il periodo 2007-2013, il Pon Reti e mobilità col 57 per cento ed i Programmi regionali di Sicilia (66 per cento), Campania (68 per cento) e Calabria (70 per cento) restano in difficoltà e rischiano il disimpegno dei fondi,

al fine di superare le situazione di stallo della spesa dei fondi strutturali europei e determinare le cause dei mancati completamenti dei progetti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di avviare una campagna straordinaria di controlli sui progetti in fase di completamento fino alla certificazione delle spese nel 2017, in modo da accertare le situazioni di anomalia che ne determinano i ritardi e la mancata conclusione al fine di attivare le pro-

cedure previste dalla normativa vigente di decertificazione delle spese e l'eventuale diritto di rivalsa, anche su soggetti privati.

G/2111/71/5

DONNO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

l'articolo 40 reca disposizioni per l'accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee, predisponendo nuove modalità di gestione dei fondi strutturali europei per la programmazione 2014-2020;

la nuova programmazione settennale deve essere un'occasione per le regioni del Sud Italia per rilanciare lo sviluppo locale e sostenere il turismo, le nuove reti di mobilità e le infrastrutture, ma soprattutto il rilancio dell'occupazione nelle zone in cui la crisi ha generato situazioni di difficoltà aziendale;

è di queste settimane la notizia della crisi che attraversano gli stabilimenti di Catania dell'azienda Acciaierie di Sicilia Spa, dove oltre 400 lavoratori tra impieghi diretti e nell'indotto rischiano il posto di lavoro per l'inerzia del governo regionale ad applicare i protocolli di intesa firmati ormai nove mesi fa;

il giorno 4 novembre 2015 i lavoratori dello stabilimento Alcoa di Portovesme (Sulcis) in Sardegna hanno annunciato una manifestazione a Roma per poter sbloccare la situazione del loro stabilimento produttivo chiuso da due anni. Una vertenza questa che coinvolge oltre mille lavoratori;

da ormai cinque anni, dal 2010, il sito produttivo di Lecce in Puglia della *British American Tobacco* (BAT), è chiuso con oltre 400 lavoratori lasciati senza un impiego (la loro situazione è stata oggetto di diversi ordini del giorno e atti di sindacato ispettivo), sul cui futuro il 24 novembre p.v. si terrà un tavolino tecnico presso il Ministero dello sviluppo locale. I tentativi di riconversione aziendali portati avanti dalle aziende HDS e IP KORUS sono miseramente falliti da ultimo l'esperienza aziendale da parte della Iacobucci, vanificando l'accordo di conversione siglato nel 2010 dalla BAT Italia e dal Ministero dello sviluppo economico, una situazione del tutto simile all'omologo stabilimento di Bologna dove sono altrettanto falliti i tentativi di riconversione industriale;

a Manfredonia in provincia di Foggia da ormai quasi un anno i lavoratori della Sangalli Vetro sono in presidio permanente per poter tutelare il loro posto di lavoro e ottenere certezze sulla cassa integrazione;

il Piano Operativo Regionale della Regione Puglia 2014-2020 prevede un apposito obiettivo tematico per sostenere la mobilità dei lavoratori proprio al fine di far fronte alle situazioni di crisi;

impegna, quindi, il Governo:

a promuovere nelle Regioni dell'Italia meridionale o dove siano in essere crisi aziendali un uso virtuoso delle risorse dei fondi strutturali europei al fine di superare le, situazioni di crisi sui territori regionali assicurando processi di ricollocazione nel mercato del lavoro dei lavoratori, ,anche attraverso la promozione di misure specifiche per il reinserimento lavorativo dei percettori di ammortizzatori sociali che prevedano la riqualificazione delle loro competenze alla luce delle opportunità professionali.

G/2111/72/5

D'ALÌ

Il Senato,

premesso che:

in seno al disegno di legge Stabilità 2016 il Governo, agli articoli 40 e 41, ha proposto alcune disposizioni ai fine di accelerare l'utilizzo dei fondi rivenienti dalle risorse europee ed oggetto di cofinanziamento nazionale;

ritenuto che:

in particolare, la proposta contenuta all'articolo 40, commi da 1 a 9, di creare organismi strumentali regionali, cui assegnare in via esclusiva la gestione degli interventi europei cofinanziati, ricalca uno schema che nei decenni precedenti ha registrato clamorose inefficienze e notevolissime perdite di risorse, nonché l'impossibilità di formare un quadro strategico complessivo finalizzato ad un vero recupero del *deficit* infrastrutturale delle Regioni destinatarie dei fondi, in prevalenza quelle del Mezzogiorno e in particolare quelle dell'Obiettivo 1 e dell'Obiettivo Convergenza;

impegna il Governo:

a sottoporre al Parlamento e a discutere in sede comunitaria una complessiva revisione dei meccanismi di utilizzo delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali, individuando quale soggetto attuatore lo Stato, d'intesa con le Regioni destinatarie delle predette risorse, al fine di indirizzare il loro utilizzo allo sviluppo e al recupero di competitività dei territori interessati, garantendo in tal modo la perfetta rispondenza di tale impiego alle finalità alla base della creazione del complesso dei Fondi strutturali, tra le quali, non secondaria, quella del pieno e

compiuto investimento della quota di risorse assegnata a ciascuno Stato membro.

G/2111/73/5

TARQUINIO, MILO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016),

premessso che:

l'istituto del Comando è stato utilizzato negli ultimi anni per arginare e tamponare il problema del generale blocco delle assunzioni, ricorrendo a personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche sia per la peculiare professionalità e competenza dello stesso non rinvenibile nell'amministrazione di destinazione – sia per sopperire alle crescenti carenze di organico rispetto ai nuovi compiti istituzionali e/o alla crescente mole di lavoro;

con frequenza l'istituto del comando si protrae da diversi anni e, pertanto, la reiterazione del provvedimento dimostra inequivocabilmente che l'apporto di professionalità è necessario e più che mai utile all'istituto che lo ha richiesto;

il personale posto in Comando spesso opera delle scelte di carattere personale in relazione alla destinazione di lavoro anche al fine di poter ricongiungere i nuclei familiari;

in particolare le posizioni di comando attivate finora presso l'INPS sono da intendersi «assegnazioni temporanee» finalizzate alla mobilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

l'orientamento dell'INPS, nella gestione delle posizioni di comando, è sempre stato utilizzato come «leva manageriale» nel reperimento di personale già opportunamente formato, come confermato dal Consiglio di Indirizzo, e Vigilanza con la Delibera n. 5 del 12/04/2011, in cui testualmente è previsto che «Al termine del periodo di comando di un anno circa il lavoratore, qualora consegua una valutazione positiva da parte del Direttore Provinciale e del Direttore Regionale a cui era stato assegnato, viene stabilizzato applicando l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001»,

considerato che,

la stabilizzazione del personale comandato presso l'INPS comporterebbe delle economie di gestione, atteso che la stessa consisterebbe in un trasferimento della partita stipendiale dall'amministrazione di apparte-

nenza a quella di destinazione, con l'ulteriore conseguenza di evitare che il personale in argomento continui ad essere gestito contemporaneamente da due uffici delle risorse umane;

a ciò va ad aggiungersi la recente Legge di Stabilità 2016 in approvazione, che all'articolo 43 comma 17 prevede che «gli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale Pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, debbano adottare ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali»;

invero, il costo per il personale in comando ricade proprio sulla spesa corrente e potrebbe drasticamente ridursi se spostato nella spesa del personale attraverso la stabilizzazione dei comandi stessi.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni atti normativi al fine di favorire la stabilizzazione del personale in comando negli organici dell'INPS transitando nei rispettivi ruoli secondo la vigente normativa che disciplina la «mobilità» tra Enti della Pubblica Amministrazione.

G/2111/74/5

TARQUINIO, MILO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

le misure fiscali introdotte appaiono insufficienti a fare fronte con efficacia ai problemi del comparto primario che sconta un forte aumento dei costi e degli oneri fiscali non compensati da adeguati aumenti dei profitti, soprattutto con riferimento ai piccoli produttori;

i recenti sviluppi a livello internazionale sulla qualità e la sicurezza alimentare impongono maggiori controlli per garantire il consumatore e supportare i produttori per gli investimenti necessari a garantire maggiore qualità;

considerato che:

la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall'aumento delle iscrizioni negli istituti professionali agricoli e negli istituti tecnici di agraria, agro alimentare ed agro industria, come evidenziato dagli ultimi dati rilevati;

l'articolo 4 amplia le agevolazioni per i terreni agricoli, prevedendo l'esenzione IMU sui terreni agricoli detenuti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;

l'articolo 47 abroga il regime IVA agevolato per i piccoli produttori agricoli;

la copertura finanziaria delle misure fiscali è assicurata anche mediante l'incremento dell'IRPEF e delle addizionali sugli stessi terreni di fatto annullando l'effetto finanziario sopra descritto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere a tutti i proprietari terrieri l'esenzione dell'IMU sui terreni agricoli;

a valutare la possibilità di reintrodurre il regime IVA agevolato per i piccoli produttori agricoli anche nell'ambito di un processo di riordino generale della disciplina fiscale orientata alla riduzione della pressione fiscale e alla semplificazione.

G/2111/75/5

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»

premesso che:

tra le disposizioni ulteriori contenute nel titolo X della manovra finanziaria in commento; l'articolo 48 reca quelle in materia di giochi. In particolare, al comma 1 delta disposizione richiamata, viene previsto un incremento dell'aliquota del prelievo fiscale unico (PREU) applicata alla raccolta di gioco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

il comma 3 della legge *de qua* prevede la proroga della cosiddetta regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta *on line* delle scommesse non autorizzati. La sanatoria ivi prevista è, dunque, finalizzata a incoraggiare il passaggio dal gioco illecito a quello lecito dei soggetti concessionari i che offrono, con qualsiasi modalità, scommesse con vincite in denaro, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

nel 2014, sulla base, della previsione recata dall'articolo 1, commi 636 e 638, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata indetta una gara per l'attribuzione delle concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014. Tuttavia, la procedura di gara è stata annullata dal Tar Lazio e le conces-

sioni scadute hanno continuato, e continuano tuttora ad operare, in base ad una specifica disposizione di legge recata dalla norma su citata. Con la legge di stabilità 2016, il Governo ha ritenuto opportuno prevedere con la disposizione in commento l'indizione di una nuova procedura selettiva per l'attribuzione o la riattribuzione delle concessioni scadute ed in scadenza al 2016. Nello specifico, la gara indetta nel 2014 prevedeva una base dell'asta di 200 mila euro per Una concessione di durata di sei anni, mentre la norma di cui al comma 10 *de quo* stabilisce, invece, Una base d'asta di 350 mila euro per una concessione di durata di nove anni;

considerato che:

il gioco d'azzardo legalizzato, terza industria italiana per fatturato, ha raggiunto costi sociali e personali non più tollerabili, soprattutto se si considera che è stato sovente comma del suicidio delle persone coinvolte. La crisi economica non ha frenato questo fenomeno ed anzi ne è stata moltiplicatrice in quanto il gioco viene praticato, per disperazione, anche in tante famiglie non abbienti, che in tal modo aggravano sempre di più la loro condizione;

nelle Regioni a minor reddito si ha mediamente una maggiore percentuale di spesa per gioco d'azzardo e più del 50 per cento dei giocatori patologici è disoccupato. Se si tiene conto, poi, che lo Stato ricava dal gioco d'azzardo risorse comunque inferiori ai costi sociali ricadenti sulla salute e sull'economia delle famiglie, è facile constatare una palese contraddizione con i principi costituzionali;

in ragione di ciò, occorrerebbe introdurre il divieto del gioco d'azzardo (in qualsiasi forma essi siano somministrati, compresi quelli esercitati con apparati meccanici, elettronici, telematici, canali televisivi, telefonia fissa« mobile e rete *internet*), ad eccezione del lotto, escluso il lotto istantaneo, delle lotterie nelle loro varie forme e delle scommesse sugli eventi sportivi, qualificando come reato le violazioni del divieto e comminando pene severe; altresì, è auspicabile intraprendere un percorso che disincentivi il più possibile il ricorso al gioco d'azzardo;

rilevato che:

diversi governi, di vari schieramenti, per reperire ulteriori gettiti fiscali hanno prodotto un numero elevato di legalizzazioni di nuovi giochi d'azzardo, anche *on line*;

dato molto preoccupante è l'emersione del coinvolgimento della criminalità organizzata nel mondo del gioco d'azzardo; così come ancora più sconcertante appare la circostanza per la quale l'illegalità sia, oramai, strettamente legata alla gioco legale. Viene quindi meno, in modo evidente, l'assunto secondo il quale il gioco legale contrasterebbe quello illegale. Quanto detto è altresì confutato nella relazione finale redatta nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia;

l'illegalità legata al mercato dell'azzardo *on line* sarebbe alquanto ridimensionata proibendo la pubblicità che, in particolare nella rete *internet*, è fondamentale per la conoscibilità dei siti. La pubblicità in questo settore ha assunto un ruolo determinante nel promuovere una visione completamente distorta dell'individuo e dei rapporti sociali;

impegna il Governo a:

rimodulare l'incremento dell'aliquota del prelievo fiscale unico (PREU), applicata alla raccolta di gioco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevedendo che quella fissata al 15 per cento passi al 20 per cento, così come quella posta al 5,5 per cento raggiunga il 10 per cento;

non concedere alcuna proroga della cd. regolarizzazione fiscale dei centri di raccolta *on line* delle scommesse non autorizzati;

valutare l'opportunità di elevare ulteriormente la base d'asta di cui al comma 10, richiamato nelle premesse del presente ordine del giorno, prevedendo che la stessa venga innalzata a 400 mila euro considerata la maggiore durata prevista per le nuove concessioni pari a nove anni, rispetto ai sei previsti per la gara precedentemente annullata.

G/2111/76/5

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»

premessi che:

tra le disposizioni ulteriori contenute nel titolo X della manovra finanziaria in commento, l'articolo 48 reca quelle in materia di giochi;

il gioco d'azzardo legalizzato, terza industria italiana per fatturato, ha raggiunto costi sociali e personali non più tollerabili, soprattutto se si considera che è stato sovente causa del suicidio delle persone coinvolte. La crisi economica non ha frenato questo fenomeno ed anzi ne è stata moltiplicatrice in quanto il gioco viene praticato, per disperazione, anche in tante famiglie non abbienti, che in tal modo aggravano sempre di più la loro condizione;

nelle Regioni a minor reddito si ha mediamente una maggiore percentuale di spesa per gioco d'azzardo e più del 50 per cento dei giocatori patologici è disoccupato. Se si tiene conto, poi, che lo Stato ricava dal gioco d'azzardo risorse comunque inferiori ai costi sociali ricadenti sulla

salute e sull'economia delle famiglie, è facile constatare Una palese contraddizione con i principi costituzionali;

considerato che:

diversi governi, di vari schieramenti, per reperire ulteriori gettiti fiscali hanno prodotto un numero elevato di legalizzazioni di nuovi giochi d'azzardo, anche *on line*;

dato molto preoccupante è l'emersione del coinvolgimento della criminalità organizzata nel mondo del gioco d'azzardo; così come ancora più sconcertante appare la circostanza per la quale l'illegalità sia, oramai, strettamente legata al gioco legale. Viene quindi meno, in modo evidente, l'assunto secondo il quale il gioco legale contrasterebbe quello illegale. Quanto detto è altresì confutato nella regione finale redatta nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia;

l'illegalità legata al mercato dell'azzardo *on line* sarebbe alquanto ridimensionata proibendo la pubblicità che, in particolare nella rete *internet*, è fondamentale per la conoscibilità dei siti. La pubblicità in questo settore ha assunto un ruolo determinante nel promuovere una visione completamente distorta dell'individuo e dei rapporti sociali;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di introdurre il divieto del gioco d'azzardo (in qualsiasi forma essi siano somministrati, compresi quelli esercitati con apparati meccanici, elettronici, telematici, canali televisivi, telefonia fissa o mobile e rete *internet*), ad eccezione del lotto, istantaneo,

delle lotterie nelle loro varie forme e delle scommesse sugli eventi sportivi, qualificando come reato le violazioni del divieto e comminando pene severe;

valutare l'opportunità di vietare, introducendo le relative sanzioni 'in caso di inosservanza al divieto così posto, ogni forma di pubblicità a qualsiasi tipologia di gioco d'azzardo in quanto incompatibile con i rischi che ne derivano e con il livello di danno sociale conseguente, ma anche quale indice dei reali valori perseguiti dall'ordinamento giuridico italiano.

G/2111/77/5

DONNO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

nell'ambito dell'articolo 51 del disegno di legge in oggetto, si dispongono, in ordine all'entità dei fondi speciali, gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si, prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale;

il comma 3 reca l'approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, espresse per programma e missione;

per quanto riguarda i settori di spesa interessati dai rifinanziamenti disposti dalla Tabella E in cui si destinano circa 2 miliardi al dissesto idrogeologico;

considerato che:

l'Italia è un Paese vulnerabile a frane, esondazioni, alluvioni, come la cronaca, di questi giorni testimonia in varie Regioni italiane dalla Calabria alla Sardegna, dalla Sicilia alla Puglia, all'Emilia Romagna;

gli interventi di tutela dei cittadini, delle imprese e dell'intero territorio italiano dagli eventi conseguenti al rischio idrogeologico richiedono un approccio sistematico e multidisciplinare in grado di coordinare i diversi processi di antropizzazione e (uso del territorio, programmazione urbanistica, eccetera) con le specifiche problematiche di carattere ambientale;

risulta quanto mai necessario raggiungere un appropriato governo del territorio, sia sotto il profilo della programmazione, sia sotto quello del controllo, affinché si arrivi a diffondere una vera cultura della prevenzione attiva, e richiamare ad un nuovo e più incisivo impegno il Governo, anche alla luce dei risultati registrati in questi anni e della necessità di individuare soluzioni tempestive ed avanzate per fronteggiare il ripetersi di episodi calamitosi ed emergenziali;

le grandi potenzialità offerte dai fondi strutturali europei per la prevenzione del rischio idrogeologico sono male allocati dalle Regioni se si pensa che nella programmazione 2014/2020 in Calabria sono previsti soli 90 milioni di euro da spendere in 7 anni, con la promessa di essere integrati con fondi regionali;

impegna il Governo:

a definire un piano almeno decennale di riduzione e gestione del rischio idrogeologico del territorio e dei corsi d'acqua, che può rappresentare, uno straordinario strumento di rilancio economico e di creazione di occupazione;

ad attivare gli investimenti immediatamente cantierabili, previa una revisione delle regole del patto di stabilità interno che oggi impediscono la realizzazione di interventi fondamentali sul fronte della prevenzione.

G/2111/78/5

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

in materia di legge fallimentare si segnalano alcune storture dell'attuale normativa che hanno riflessi gravissimi a danno dei creditori, vale a dire le imprese creditrici di, chi viene assoggettato alla procedura concorsuale;

con l'articolo 5 del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, (che modifica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) era stata introdotta una norma che prevedeva l'incompatibilità alla nomina di curatore per chi aveva già svolto la funzione di commissario giudiziale nella procedura di concordato proposta dal medesimo debitore («Non può altresì essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonché chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione»);

nella legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132 detta previsione è stata incomprensibilmente eliminata;

la circostanza che il commissario giudiziale possa essere nominato curatore nel successivo fallimento (e la diffusa prassi di alcuni tribunali di nominare curatore il medesimo soggetto che ha precedentemente svolto la funzione di commissario giudiziale) fa sì che il commissario giudiziale possa essere portato ad operare nella relazione *ex art. 172 L.F.* pesantissime svalutazioni dell'attivo patrimoniale con l'obiettivo di portare il debitore al fallimento e di percepire così un doppio compenso (come commissario giudiziale prima e come curatore poi);

ciò determina un duplice danno per i creditori: da un lato, la svalutazione dell'attivo patrimoniale (sulla base oltretutto di valutazioni soggettive, spesso non condivisibili ed ingiustificate) condiziona pesantemente l'attività di liquidazione, giacché è evidente che i potenziali acquirenti non saranno certamente indotti a negoziare un prezzo superiore alle valutazioni fatte dagli organi della procedura (con le finalità sopra chiarite) e, dall'altro, l'esposizione di compensi in taluni casi milionari da soddisfare in prededuzione, che inevitabilmente riducono l'attivo disponibile per i creditori;

in secondo luogo, si rende necessario ed urgente ridefinire al ribasso i compensi riconosciuti ai commissari giudiziali, posto che la tariffa prevista con decreto ministeriale n. 30 del 2012 è oggettivamente esorbitante rispetto all'attività effettivamente svolta e che non tutti i tribunali hanno il buon senso di ricondurre ad equità i compensi astrattamente liquidabili sulla base del predetto decreto. Il Tribunale di Milano, ad esempio,

molto opportunamente, liquida il 25 per cento del minimo, ritenendo detta percentuale ampiamente remunerativa dell'attività svolta; al contrario, altri Tribunali liquidano il compenso medio. Si consideri che in concordati preventivi di grosse dimensioni la diversa liquidazione del compenso può incidere sul passivo preveducibile (con corrispondente riduzione dell'attivo distribuibile ai creditori) per centinaia di migliaia di euro (talvolta superiori al milione). Il compenso dei commissari giudiziari è infatti parametrato sull'ammontare complessivo dell'attivo e del passivo. A titolo esemplificativo, in una importante procedura che si sta svolgendo in questi mesi, in base al D.M. sopra richiamato il compenso del Commissario Giudiziale varia da un minimo di euro 463.326 ad un massimo di euro 1.357.138, oltre agli accessori (Cassa Previdenza e IVA). In una situazione come questa, il Tribunale di Milano riconoscerebbe al Commissario Giudiziale l'importo di euro 115.831 (più che remunerativo per l'attività effettivamente svolta), mentre altri Tribunali lo strato sferico ed ingiustificato importo di euro 910.232, con una differenza di quasi euro 800.000; il tutto ovviamente con gravissimo danno dei creditori;

la clamorosa stortura di una simile previsione normativa (soprattutto ove la norma non venga applicata con buon senso dai Tribunali) è tanto più grave se si tiene conto del fatto che l'attività dei Commissari Giudiziali si riduce (nella maggior parte dei casi) in una verifica degli elaborati predisposti dalla Società e dai suoi *advisor* (e che quindi si svolge in non più di 30 giorni), nella verifica dei voti espressi dai creditori al fine di verificare il raggiungimento o meno delle maggioranze prescritte dalla legge per l'approvazione del concordato preventivo, e in un'attività di supervisione dell'attività svolta, dal Liquidatore Giudiziale post omologa del concordato (per il compenso del quale valgono le stesse identiche considerazioni sopra svolte), che si traduce in una riunione con il Comitato creditori una volta ogni tre/sei mesi per tutta la durata della procedura (mediamente 4 anni);

in ragione del gravissimo pregiudizio che le circostanze sopra evidenziate determinano a danno dei creditori, si ritiene che le suddette questioni debbano trovare immediato riscontro,

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad intervenire per risolvere l'anomalia sollevata, valutando la possibilità di introdurre una norma che proibisca la nomina di curatore a chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonché a chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione.

G/2111/79/5

LUCHERINI

Il Senato,

Bilancio in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premessi che:

l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla 11 novembre 2014, n. 164, prevede l'assegnazione alle Regioni dell'ammontare complessivo di 110.000.000 di euro, a valere sulle risorse del FSC 2007 – 2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle, aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2014;

il succitato articolo, al comma 2, prevede che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro stesso;

il Governo nel novembre del 2014 ha presentato il primo stralcio del piano nazionale 2014-2020;

complessivamente, secondo quanto si legge nel comunicato ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2014, per l'intero territorio nazionale, è previsto per il periodo suddetto un investimento di 9 miliardi, di cui: 5 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione, 2 miliardi di cofinanziamento delle regioni e con fondi europei, e altri 2 miliardi sbloccati dalla struttura di missione dai fondi assegnati e non spesi negli ultimi 15 anni;

i primi interventi individuati dalle Regioni con il supporto tecnico e scientifico delle: Autorità di bacino, sulla base delle mappe di rischio di Ispra e Cnr, hanno riguardato alcune opere, la cui realizzazione era attesa da molti anni, come quelle per Genova, Milano, Firenze, Napoli. Gli interventi individuati sono stati circa settanta, cantierabili per 1.063,65 milioni;

con delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, successiva agli Accordi di programma quadro, in cui è stato definito il Piano Città metropolitane, sono stati individuati 33 interventi per un ammontare 654 milioni di euro per il finanziamento di opere di prevenzione, per la sicurezza dei cittadini che, nelle aree metropolitane, sono esposti al rischio alluvione;

preso atto che:

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), all'articolo 1, comma 111, autorizza per la finalità della mitigazione del dissesto idrogeologico, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare alla spesa di 30.000.000 di euro per il 2014, di 50.000.000 di euro per il 2015 e di 100.000.000 di euro per il 2016;

la legge di stabilità per il 2016 prevede un rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui al succitato articolo della legge di stabilità per il 2014 pari a 50 milioni per il 2016, nonché nuove autorizzazioni di spesa per il 2017, 2018 e 2019 pari rispettivamente a 50 milioni, 150 milioni e 1.700 milioni di euro;

impegna il Governo:

ad un confronto istituzionale con le Regioni, volto a sollecitare le stesse all'utilizzo delle risorse per la realizzazione di quegli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione;

tramite lo strumento dell'Accordo di programma, già utilizzato per il finanziamento di alcuni importanti interventi per la massa in sicurezza delle principali città italiane dal rischio rappresentato dalle alluvioni, a individuare di concerto con le Regioni le ulteriori opere da finanziare del Piano contro le alluvioni nelle Città metropolitane.

G/2111/80/5

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

la normativa in tema di società di comodo, nei fatti, impone alle società il raggiungimento di ricavi minimi, determinati in base a coefficienti fissi da applicare alle voci dell'attivo di bilancio;

il mancato raggiungimento di tali ricavi, salvo il ricorrere di specifiche cause di esclusione o di disapplicazione, ha conseguenze, estremamente rilevanti per le società (obbligo di dichiarare un reddito minimo, divieto della compensazione per il credito IVA, divieto del riporto delle perdite fiscali, perdita del credito IVA in caso di mancato raggiungimento dei limiti per tre anni);

tale imposizione normativa è attualmente particolarmente gravosa, stante che i coefficienti minimi di ricavo a fronte del ridursi della reddi-

tività aziendale in generale ed in particolare di quella degli immobili, risultano anacronistici e irraggiungibili,

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ridurre a metà gli attuali coefficienti per le società di comodo, al fine di rendere più realistiche le approssimazioni dei ricavi minimi, come misura transitoria in attesa di una completa e organica riforma, che possa dar luogo a una normativa tale da individuare le effettive società di comodo.

G/2111/81/5

LAI

Il Senato,

Premesso che:

i nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2015/2030 (SDG's) promuovono esplicitamente la dimensione locale dello sviluppo, le *partnership* territoriale e il ruolo delle amministrazioni locali quale strumento prioritario per il raggiungimento dell'Agenda post 2015;

l'orientamento della Commissione Europea spinge verso una *Multi Level Governance* territoriale, (MLG) e chiede un maggiore coinvolgimento e protagonismo delle Reti Territoriali nella Cooperazione Internazionale e nell'Educazione allo sviluppo per i cittadini europei;

la nuova legge italiana sulla cooperazione internazionale 11 agosto 125, n. 2014, che permette di costruire una nuova stagione di articolazioni e sinergie tra gli attori della cooperazione territoriale, il MAECI e la nascente Agenzia Nazionale di Cooperazione Internazionale, indica specificamente l'importanza della Cooperazione territoriale, quale strumento innovativo per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

il Consiglio dei Ministri di ottobre ha approvato il disegno di legge Stabilità, prevedendo l'aumento nel 2016 di 121 milioni di Euro per i fondi da destinare alla Cooperazione Internazionale, passando dagli attuali 297 milioni di euro a 418;

gli Enti Locali italiani a seguito della crisi economica e della riduzione delle proprie risorse per il sostegno alla legge di Stabilità hanno evidenti difficoltà nel reperimento delle risorse necessarie a implementare iniziative di cooperazione allo sviluppo e a cofinanziare i progetti di cooperazione internazionale ed educazione allo sviluppo finanziati dalla Commissione Europea.

Impegna il Governo:

affinché il MAECI e l'Agenzia garantiscano, nell'ambito delle priorità della Cooperazione Italiana e dei Paesi *partner*, Programmi Quadro di cooperazione territoriale sul tema dello sviluppo locale concertati

con gli Enti Locali e le Reti Territoriali della cooperazione decentrata italiana, attraverso un'adeguata dotazione economica, già a partire dal 2016;

a predisporre bandi per finanziare progetti di cooperazione internazionale, di educazione allo sviluppo e sensibilizzazione aperti alla partecipazione degli Enti Locali, delle Associazioni di Enti Locali e delle Reti Territoriali con la previsione di bandi specifici per i soggetti suddetti legati al rafforzamento della democrazia, del decentramento, azioni di *capacity building* e di trasmissione del *know how* territoriale italiano;

a supportare la partecipazione delle Reti Territoriali e degli Enti Locali ai bandi europei di cooperazione internazionale allo sviluppo, di educazione e sensibilizzazione, attraverso la costituzione di un fondo ad *hoc* su base triennale, a partire da un impegno per il 2016 di 2.500.000 euro, destinati a cofinanziare detti progetti.

G/2111/82/5

MAURO MARIA MARINO

Il Senato,

premesso che:

la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 297-2010 Suppl. Ordinario n. 171 ha riformulato l'articolo 186 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza) inserendovi la possibilità per il contravventore di richiedere al Giudice penale la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità,

considerato che:

l'introduzione di tale possibilità anche in ambito amministrativo, specialmente per quello che concerne i debiti fiscali dei cittadini nei confronti delle Agenzie delle Entrate, produrrebbe enormi benefici sia economici che sociali per lo stato e la comunità;

impegna il Governo ad introdurre l'istituto della commutazione giuridica, che al momento trova applicazione esclusivamente in ambito penale, e in particolare, in caso di violazione del codice della strada, anche in ambito fiscale.

G/2111/83/5

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessò che:

l'intergruppo parlamentare per lo sviluppo della montagna ha segnalato con una lettera al Governo una serie di interventi ritenuti urgenti e relativi all'attuale Legge di Stabilità, ai fini della tutela, dello sviluppo e della piena valorizzazione dei territori e delle comunità ed in particolare il problema della ricomposizione fondiaria; è annoso e noto, infatti, il problema dell'estrema frammentazione e parcellizzazione dei terreni nelle aree montane e rurali del nostro Paese;

la questione è stata oggetto di un'ampia riflessione anche all'interno del seminario organizzato dal Ministero delle Politiche Agricole durante l'Expo;

per questi motivi e allo scopo di rilanciare l'iniziativa imprenditoriale agricola occorre prevedere un intervento legislativo mirato che possa promuovere la ricomposizione fondiaria attraverso meccanismi di incentivazione e di esenzione fiscale a favore di quei piccoli proprietari di appezzamenti che decidano di coltivare terreni che altrimenti rimarrebbero incolti;

in particolare sarebbe opportuno prevedere che tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi o comunque disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane siano esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere;

quello della ricomposizione fondiaria è un tema che chiama in causa politiche di estrema rilevanza non solo per il territorio montano ma per tutto il nostro Paese. Infatti appare indubbio come la frammentazione ad oggi presente non favorisca la pulizia e la manutenzione ordinaria del territorio, con tutte le significative ricadute in termini di dissesto idrogeologico che questo comporta,

preso atto che:

a Bergamo lo scorso 23 settembre è stata presentata la Carta di Milano per la Montagna, voluta da Enti, Associazioni e soggetti istituzionali che alla montagna guardano con consapevolezza e simpatia e che rappresenta la sentita necessità di integrazione della prima Carta intorno alle tematiche della montagna e del ruolo che essa deve essere chiamata a svolgere in materia di agricoltura di qualità;

come afferma il promotore dell'integrazione e supervisore prof. Annibale Salsa, la Carta di Milano della Montagna pone al centro il valore di una nuova consapevolezza da parte degli abitanti che non vogliono più

essere relegati ai margini della società o costretti ad abbandonare i territori per il prevalere di modelli di sviluppo diversi da quelli montani e che fondamentale, nel porre al centro dell'attenzione politica la montagna, diventa il riconoscimento delle autonomie e delle buone pratiche di autogoverno che molti territori custodiscono da secoli con particolare cura;

il Sottosegretario competente in materia aveva a suo tempo annunciato all'Intergruppo per lo sviluppo della montagna la presentazione di uno specifico disegno di legge collegato per la montagna,

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad avviare, tenendo conto anche dei contenuti della Carta di Milano della Montagna, una specifica iniziativa di carattere normativo volta ad affrontare le questioni su indicate e a prevedere ulteriori misure finalizzate a contrastare l'abbandono delle zone di montagna e a favorire la crescita e lo sviluppo economico dei territori montani.

G/2111/84/5

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

le associazioni di volontariato, le pro loco e le associazioni sportive dilettantistiche svolgono una preziosa funzione dal punto di vista della coesione e della crescita sociale dei territori nei quali operano;

tra queste associazioni ve ne sono di piccole che, con fatica e solo grazie all'impegno generoso dei loro componenti, riescono a tenere in vita l'organizzazione, e a perseguire gli scopi sociali per cui sono nate. In particolare negli ultimi anni, a causa della crisi, questo settore così eterogeneo ha vissuto momenti di difficoltà, frutto del combinato disposto di incombenze burocratiche e di ristrettezza delle risorse economiche disponibili: in moltissimi di questi casi piccoli importi economici, così come una maggiore flessibilità burocratica, possono davvero fare la differenza;

per fare due esempi, i redditi delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni *pro loco* e di tutte le altre che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 non concorrono a formare il reddito imponibile. Nonostante detta esenzione, questi enti sono tenuti come obblighi fiscali – a manifestare l'opzione per la legge 16 dicembre 1991, n. 398, presentare il modello BAS, conservare e numerare le fatture di acquisto e di vendita, tenere un registro riepilogativo di incassi e pagamenti, pagare l'IVA tramite F24. Nel caso di

incassi e versamenti di importi superiori a 516,46 euro per le società sportive dilettantistiche e a 1.000 euro per le altre associazioni è d'obbligo il pagamento con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito, bancomat) e dichiarare alla SIAE gli incassi relativi alle manifestazioni organizzate. Pertanto risulta paradossale che vi sia un'esenzione dalle imposte sui redditi se il reddito imponibile è inferiore a 51.000 euro, ma contemporaneamente che detti enti, oltre agli altri adempimenti, debbano presentare la dichiarazione dei redditi naturalmente con un reddito imponibile pari a zero. Si consideri, infine, che l'Agenzia delle entrate ha a disposizione *on line* i dati relativi alle movimentazioni finanziarie;

per quel che riguarda le associazioni di volontariato, qualora non dovessero essere riconosciute come Onlus, sono tenute invece a pagare il diritto d'autore nel caso anche di concerti dal vivo a scopi benefici o anche con un numero limitato di spettatori, cosa che naturalmente costituisce un disincentivo, a meno che non si tratti di eventi la cui riuscita è pressoché sicura,

tutto ciò premesso, si impegna il Governo:

a studiare nuove misure finalizzate a favorire e sostenere il settore del volontariato, valutando anche la possibilità di prevedere l'esonero dalla dichiarazione dei redditi, nei limiti di 30.000 euro, per le associazioni sportive dilettantistiche e le pro loco, così come l'esenzione dal pagamento del diritto d'autore per gli eventi di musica dal vivo organizzati da associazioni di volontariato.

G/2111/85/5

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

la vendita di beni e servizi *on line* sta assumendo una sempre maggiore centralità nel commercio del nostro Paese. In questo quadro vi sono aziende, con sede fiscale all'estero, verso le quali le vecchie normative appaiono inadeguate, poiché non riescono a contrastare le forme di evasione o di elusione fiscale, trattandosi di prodotti e servizi venduti formalmente all'estero, ma la cui fruizione (e quindi i ricavi delle aziende) avvengono in territorio italiano,

considerato che:

queste aziende, dotandosi di una residenza fiscale in paesi dove la tassazione è sicuramente più bassa rispetto a quella dei paesi membri dell'Unione Europea, mettono in atto una forma di concorrenza sleale verso quelle aziende che invece hanno sede legale in uno dei Paesi europei,

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a prevedere norme volte a contrastare il fenomeno, valutando la possibilità di inserire l'obbligo, per i soggetti passivi che intendono acquistare servizi per via telematica, come commercio elettronico diretto o indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana;

a consentire l'acquisto degli spazi pubblicitari *on-line* e dei *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili nel territorio italiano, solo a soggetti titolari di partita IVA italiana, applicando tale obbligo anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri *media*, operatori terzi o soggetti inserzionisti;

a prevedere il pagamento degli acquisti di servizi e di campagne pubblicitarie per via telematica da parte del soggetto committente esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e la conoscibilità della partita IVA del beneficiario.

G/2111/86/5

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

è nota la presenza nel nostro Paese di opere di interesse artistico o storico appartenenti a privati che non sono soggette alla disciplina di tutela – ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42 - in mancanza dello speciale provvedimento denominato dichiarazione di interesse, atto a sottoporle all'integrale applicazione della disciplina prevista per i beni di interesse culturale rilevante. Ciò accade anche per le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, pregio, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono un eccezionale interesse artistico o storico;

appare determinante che la sottoposizione al vincolo di tutela venga incentivata e diffusa, considerando che tale strumento individua con certezza quali beni siano da considerarsi importanti o anche per il pa-

trimonio culturale della Nazione e, di conseguenza, da garantire nel tempo sia la conservazione che la loro presenza nel territorio di appartenenza;

ovviamente, tali collezioni o singole necessitano talvolta di impegnativi interventi di manutenzione o restauro volti a mantenere e conservare nel tempo il loro pregio e a rimuovere tempestivamente fattori di degrado;

fermo restando che compete ai privati l'onere di provvedere alla buona conservazione dei beni assoggettati a vicoli di tutela in loro proprietà, al fine di stimolare anche i privati (quali persone fisiche o persone giuridiche private con finalità di lucro, enti di fatto o associazioni) a investire in interventi che, se non messi in atto, collasserebbero al degrado progressivo lo straordinario patrimonio artistico e culturale del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere la fruizione dei benefici di cui al decreto-legge 30 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 («Art Bonus») anche alle opere sottoposte al vincolo di tutela.

G/2111/87/5

STEFANI, CENTINAIO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

la soluzione al sovraffollamento carcerario, è, e rimane ancorata, – dati che emergono dalla piana lettura della relazione – (22 ottobre 2013, Camera dei deputati, Commissione Giustizia) del Commissario Straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie al piano originario previsto nel 2010 (Ordinanza PdCM 19.03.2010, n. 3861) che stanziava 675 milioni di euro per la costruzione di 11 nuovi istituti penitenziari per un totale di 4.750 posti e l'ampliamento di 20 padiglioni di istituti esistenti per 4.400 posti, così per un totale complessivo di 9.150 posti;

emerge dalla relazione in parola «Malgrado la predetta. riduzione (227,8 milioni di euro in meno rispetto ai 695 milioni) delle risorse finanziarie, la rimodulazione operata ha tuttavia previsto la realizzazione di 11.573 posti detentivi, rispetto ai 9.300 posti già approvati, con un incremento di 2273 posti». Stanziando nuovamente i 227,8 milioni di euro si riuscirebbe, approssimativamente, a creare altri 5.800 posti (ogni posto in media costa circa 38.641 euro), e così per un totale di 17373 posti che sommati agli attuali (47.599), consentirebbero di avere una capienza

di posti pari a 64.972, posti superiori agli attuali detenuti che risultano essere (alla data del 14.10.2013) pari a 64.564;

occorre considerare che nel computo dei posti detentivi appena evidenziati non vengono in alcun modo presi in considerazione o comunque valutati dalla relazione del Commissario Straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, come invece risulta dal VIII rapporto nazionale realizzato dall'osservatorio dell'associazione Antigone, ben 38 carceri (che potremmo definire fantasma) in tutta Italia, ossia istituti penitenziari che, negli ultimi venti anni e più, sono stati costruiti, a volte anche arredati e vigilati ma che rimangono inutilizzati, sottoutilizzati o in totale stato d'abbandono, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: carcere di Irsina (Matera) è costato 3,5 miliardi di lire negli anni Ottanta ma è stato in funzione soltanto un anno e oggi è un deposito del Comune; carcere di San Valentino (Pescara) è stato costruito da quasi vent'anni e non vi ha mai messo piede un detenuto: ora è in stato di abbandono; a Bovino (Foggia) c'è una struttura da 120 posti pronta, ma non è mai stata aperta; a Foggia, ad Accadia, un penitenziario è stato ultimato nel 1993 ma non è mai stato utilizzato; a Codigoro (Ferrara) nel 2001, dopo lunghi lavori, il carcere sembrava pronto all'uso ma oggi è ancora inutilizzato; a Revere (Mantova), dopo vent'anni dall'inizio dei lavori di costruzione, il carcere con capienza di 90 detenuti è ancora incompleto; ad Agrigento nella sezione femminile ci sono sei detenute per cento posti; l'istituto penitenziario di Castelnuovo della Daunia (Foggia) è arredato da 15 anni e non è mai stato inaugurato; a Monopoli (Bari) nel carcere non ci sono mai stati detenuti, ma sono stati sfrattati degli occupanti abusivi che vivevano nelle celle in abbandono da 30 anni, etc.

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie, anche di natura normativa ed emergenziale, al fine di realizzare gli investimenti necessari ed occorrenti a favore del completamento del piano straordinario delle carceri affinché il fondo originario, in base all'ordinanza PdCM 19.03.2010, n. 3861, di 675 milioni di euro, sia effettivamente stanziato o comunque ricostituito, ed in ogni caso si proceda con sollecitudine all'esecuzione dell'intero piano di cui in premessa.

G/2111/88/5

TOSATO

Il Senato

in sede di esame dell'AS n. 2111, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

premessò che:

la tabella E prevede rifinanziamenti per il Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Interventi nel settore dei trasporti,

impegna il Governo

ad individuare le opportune risorse per la realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona.

G/2111/89/5

TOSATO

Il Senato

in sede di esame dell'AS n. 2111, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

premessò che:

la tabella E prevede rifinanziamenti per il Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Interventi nel Settore dei trasporti,

impegna il Governo,

ad individuare le opportune risorse per il finanziamento dei lavori di realizzazione della Variante alla Strada Statale 12 «dell'Abetone e del Brennero», nella provincia di Verona, tratto Verona Sud – Buttapietra.

G/2111/90/5

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016),

premessò che:

il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sconta da anni una grave carenza di organici e di mezzi, che si ripercuote sull'efficienza di tutti i presidi e specialità;

tali insufficienze mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini, data la delicatezza della missione istituzionale del Corpo, che è incaricato di espletare il soccorso tecnico urgente in costanza di calamità naturali o provocate dall'uomo;

la condizione dei precari e discontinui nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ormai prolungata nel tempo, rappresenta una situazione inaccettabile e lesiva della loro dignità di lavoratori esposti anche a significativi rischi professionali

impegna il Governo:

a stabilizzare quanto prima con le opportune misure finanziarie e legislative il personale precario e discontinuo dei vigili del fuoco, provvedendo alla sua assunzione a tempo indeterminato nel triennio 2016-2018.

G/2111/91/5

LUCIDI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 dispone misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio;

considerato che:

la norma pare lasciar margine interpretativo ai Comuni sui criteri mediante i quali far valere il diritto di accesso alle misure di agevolazione;

preso atto che:

molti Comuni in Italia hanno aderito con favore a questa iniziativa stabilendo criteri fra loro simili ma senza una armonizzazione e una equità sia formale che sostanziale nella manifestazione di tale diritto;

preso atto ancora che:

alcuni amministratori hanno manifestato la evidente reticenza di alcuni cittadini, che seppur morosi, mal si adeguano all'istituto del baratto amministrativo soltanto per non rendere pubblica appunto la condizione di morosità;

impegna il Governo:

a determinare le linee guida applicative della legge 11 novembre 2014, n. 164 del 2014 articolo 24 in linea con i seguenti principi:

a) modalità di accesso ben definite e circoscritte a cittadini o gruppi di cittadini ben identificati;

- b) corretta identificazione dei requisiti di accesso al «baratto amministrativo»;
 - c) corretta identificazione dei servizi oggetto di baratto;
 - d) identificazione da parte del Comune del limite di spesa annuo da barattare;
 - e) l'ammontare di morosità dei tributi per l'anno precedente;
 - f) l'ammontare complessivo di servizi richiesti dal Comune per l'anno in corso;
 - g) confronto dei dati precedenti e quindi fissare con atto di Giunta comunale l'importo complessivo del «baratto amministrativo»;
 - h) gli importi di servizi barattabili per ciascun cittadino, famiglia o gruppi di cittadini;
 - i) identificazione da parte del Comune del limite di servizio barattabile da un cittadino, una famiglia o un gruppo di cittadini;
 - j) tutela della *privacy* e della dignità dei cittadini anche mediante accordi tra comuni limitrofi.
-

G/2111/92/5

DE PIN, CASALETTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

la pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente rappresenta un peso crescente per i lavoratori e tale situazione risulta particolarmente grave in un momento di profonda crisi economica come quello attuale andando ad acuire i problemi derivanti dalla crisi;

al contrario i redditi derivanti da capitale ed in particolare quelli relativi alle transazioni finanziarie continuano ad essere sottoposti ad un regime di tassazione inferiore creando una disparità evidente a carico dei redditi da lavoro;

le misure previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 all'articolo 1, commi da 491 a 500 si sono rivelate insufficienti in quanto limitate e non inclusive di tutte le forme di transazioni finanziarie;

ogni proposta di accordo in sede europea sulla tassazione delle transazioni finanziarie subisce veti, ritardi e continui rinvii;

impegna il Governo a:

incrementare la tassazione per le transazioni finanziarie ed estendere le tipologie di transazioni finanziarie sottoposte a tassazione, ivi com-

presi i titoli derivati, e contestualmente a diminuire la tassazione sui redditi da lavoro dipendente.

G/2111/93/5

CONTE

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Stabilità per l' anno 2016,

premesso che:

il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, all'articolo 10 favorisce interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica;

con Decreto Interministeriale del 23 gennaio 2015, le Regioni sono state autorizzate a stipulare con la Banca Europea per gli Investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa e con la Cassa Depositi e Prestiti mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato;

considerato che:

in virtù di tale decreto le Regioni hanno dato corso alla predisposizione delle relative graduatorie che sono state trasmesse al Ministero; i finanziamenti previsti sono destinati ai Comuni che hanno presentato un progetto qualificato di messa «in sicurezza di edifici scolastici di ogni ordine e grado; si tratta di interventi assolutamente indispensabili per garantire a studenti e docenti il buon funzionamento degli istituti scolastici;

il predetto Decreto prevede che i pagamenti effettuati dalle Regioni e finanziati con l'attivazione dei mutui siano esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno;

rilevato, inoltre, che:

l'intesa sottoscritta in sede di conferenza Unificata il 10 agosto 2013 tra il Governo e le Regioni prevede anche l'eventuale compartecipazione finanziaria delle Regioni e degli Enti Locali nella realizzazione dei progetti;

in più, la quota finanziata con proprie risorse dagli Enti Locali è comunque assoggettata al vincolo del patto di stabilità: questo limite, da un lato, rischia di compromettere la possibilità di realizzare gli interventi; dall'altro, crea senza dubbio disparità tra gli enti che beneficiano del contributo statale senza propria compartecipazione rispetto agli enti che, in-

vece, hanno previsto una propria compartecipazione, a danno chiaramente di questi ultimi;

impegna il Governo:

a prevedere, con apposito provvedimento di deroga, che le quote di co-finanziamento a carico degli Enti Locali siano estrapolate dal vincolo del rispetto del patto di stabilità, al fine di consentire la completa attuazione del piano nazionale di interventi per il miglioramento dell'edilizia scolastica.

G/2111/94/5

BIANCONI, GUALDANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

tenendo presente il Regolamento (UE) N.1315/2013 e la Relazione A8-0279/2015 approvata dal Parlamento europeo nella Plenaria del 28 ottobre 2015 contenente l'estensione del corridoio Baltico – Adriatico all'intera dorsale adriatico – ionica, si invita il Governo nazionale a riconoscere la necessità di includere nella «rete centrale»(TEN- T Core) le seguenti infrastrutture:

la linea ferroviaria Adriatica (Bologna – Bari) nella tratta Foggia – Ancona (trasporto passeggeri e merci);

la linea ferroviaria Pescara – Roma (trasporto passeggeri e merci);
Autostrada A24 (Teramo – Roma) – A25 (Magliano dei Marsi – Pescara);

Autostrada A 14 (Bologna – Taranto), nella tratta Ancona – Pescara;

Interporto d'Abruzzo;

Aeroporto Internazionale d'Abruzzo.

Si invita il Governo ad indirizzare l'azione nazionale nell'integrazione, riconoscimento e classificazione a «rete centrale» delle citate infrastrutture strategiche già incluse nel regolamento (UE) N.1315/2013 ma in quest'ultimo classificate come «rete globale». Tale operazione consentirebbe di potenziare i corridoi merci sulla fascia adriatica dell'Italia da nord a sud e lungo l'asse trasversale da est a ovest, superando gli attuali colli di bottiglia che non consentono di sfruttare la piena funzionalità e capacità delle infrastrutture esistenti.

Da tale proposta scaturisce l'esigenza di procedere al completamento funzionale dei corridoi già esistenti mediante il prolungamento da Ra-

venna a Brindisi del corridoio Baltico – Adriatico, l'estensione del corridoio Scandinavo – Mediterraneo e una migliore connessione tra la penisola iberica, l'Italia centrale e i Balcani occidentali, così come stabilito dalla Relazione A8-0279/2015 (del *Rapporteur Ivan Jakovcic*)

G/2111/95/5

TORRISI, PAGANO, GUALDANI

Il Senato,

premessi che:

- il 10 dicembre 2013 è stato bandito il Concorso Interno per n° 199 Vice Ispettori del Corpo Forestale dello Stato;

- alla fine dell'iter concorsuale del concorso, sono risultati idonei complessivamente 236 unità; allo stato attuale 197 vincitori dei 199, hanno terminato il corso di istruzione e specializzazione tecnico-professionale della durata di sei mesi presso – la Scuola della Polizia di Stato di Spoleto, il giorno 18 settembre 2015, che sono stati destinati ai loro rispettivi Comandi, mentre vi sono le ulteriori n° 2 vincitrici che, per motivi di maternità, hanno dovuto rinunciare a frequentare il relativo corso per poi essere ammessi ad un corso successivo;

- alla fine dell'iter concorsuale sono risultati idonei complessivamente 236 unità;

considerato che:

- ad oggi non risulta esser stato ampliato il numero per il concorso in oggetto indicato, pur essendo possibile, in virtù delle normative vigenti richiamate nel Bando di concorso;

- allo stato attuale ci sono le vacanze nel ruolo;

- l'ampliamento specifico non è in contrasto con il blocco delle assunzioni previsto dalla «Legge di Stabilità», in quanto non si tratta di nuove assunzioni ma di un transito nei ruoli;

- la legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha configurato lo scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci come la regola generale per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica;

- non ci sono ricorsi pendenti in atto.

- la Legge Madia prevede l'accorpamento del Corpo Forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri, il che comporta che i ventinove che hanno per anni lavorato nel corpo Forestale dello Stato, si vedrebbero ingiustamente penalizzati per il fatto che entrando nei Carabinieri non verrebbero mai più chiamati a frequentare il corso in questione.

- trattasi di sole 29 persone, preparate e di lunga esperienza, che verrebbero per sempre vanificate quanto guadagnatosi con estremi sacrifici, avendo superato le prove e ciò in netta discontinuità con la prassi

consolidata negli anni e nei concorsi precedenti, di procedere ad ampliamenti significativi delle graduatorie,

impegna il governo:

a prendere in considerazione l'allargamento del numero dei posti a tutti gli idonei non vincitori del concorso in oggetto, anche in considerazione del loro esiguo numero.

G/2111/96/5

DI BIAGIO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la riforma della tassazione locale immobiliare prevedendo l'esenzione per l'abitazione principale;

l'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 16 del 23 gennaio 1993, convertito con modificazioni dalla legge 75 del 24 marzo 1993, aveva stabilito che « per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata»;

le disposizioni citate hanno legittimato per anni una sostanziale equiparazione, tra le abitazioni principali dei residenti in Italia e le abitazioni dei non residenti, purché non locate;

– la suddetta norma è stata superata con l'entrata in vigore del cosiddetto Decreto Salva Italia;

Attualmente per le abitazioni di proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) non è più prevista la possibilità di assimilazione ad abitazione principale inizialmente contemplata dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 è poi ripresa dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;

il Governo, si è impegnato in più occasioni a rivedere la disciplina vigente in materia di configurazione dell'abitazione principale dei cittadini non residenti, in chiara ottemperanza con quanto sancito, originariamente dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;

sarebbe auspicabile rettificare la normativa vigente in materia di configurazione dell'abitazione posseduta in Italia dal cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) ripristinando quanto disposto dall'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 16 del 23 gennaio 1993, convertito con-modificazioni dalla legge del 24 marzo 1993, n. 75:

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere come «abitazione principale» l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti

nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

G/2111/97/5 (testo 2)

DI BIAGIO

Il Senato

premessi che:

il disegno di legge di stabilità 2016, diversamente da quanto sancito nelle precedenti manovre finanziarie, non dispone interventi finalizzati ad indirizzare risorse anche a favore delle comunità degli Esuli di Istria, Dalmazia e Fiume, ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 72 nonché a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73;

si segnala che le disposizioni contenute nelle leggi 16 marzo 2001, n. 72 e 21 marzo 2001, n. 73 e approvate nel 2001 sono state predisposte con l'obiettivo di dare un riscontro politico, sociale e culturale alle evoluzioni storiche e politiche che hanno coinvolto la popolazione italiana nei territori della attuale Croazia e Slovenia a partire dalle ultime battute del Secondo conflitto mondiale;

le predette leggi rappresentano di certo uno strumento strategico della gestione delle relazioni del Paese con i suoi confini orientali, che meriterebbe di essere rinnovato nonché contestualizzato rispetto alle evoluzioni, socio-politiche di cui è stata oggetto la regione negli ultimi anni;

nell'ambito delle iniziative in favore delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia, si ricorda che l'articolo 14, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 ha previsto una spesa di 12 miliardi di lire (pari a circa 6,2 milioni di euro) per il periodo 1991-1993, per le attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti;

successivamente, la legge 21 marzo 2001, n. 73 nel rifinanziare tale disposizione, ha previsto che il relativo stanziamento venisse utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste;

la suindicata modalità di erogazione delle risorse, che prevede una sorta di meccanismo farraginoso e per certi aspetti "filtrato" di messa in disponibilità dello stanziamento è espressione di uno scenario storico entro il quale i Paesi - entro cui le minoranze italiane risiedevano - si collocavano non solo oltre i confini del costituendo sistema europeo, ma in un'area che - all'indomani della caduta del muro di Berlino - si apprestava ad avviare un complesso processo di emancipazione socio-politica;

con l'attuazione piena delle dinamiche di integrazione europea e l'entrata in UE dei Paesi di residenza delle suddette minoranze, sono venuti meno i presupposti di stanziamento in regime di convenzionalità vigenti dal 1993 sollecitando - di contro - una revisione delle modalità di erogazione, secondo linee guida improntate alla trasparenza e prevedendo meccanismi inderogabili di rendicontazioni in capo ai soggetti destinatari delle suddette risorse;

in questa prospettiva non si può prescindere da una altrettanto valida esigenza di promozione degli strumenti di valorizzazione delle relazioni tra l'Italia e la comunità italiana in Montenegro, in particolare la Comunità di Cattaro, in ragione del ruolo determinante svolto dalla Comunità degli Italiani del Montenegro nell'ambito dello sviluppo socio-economico del Paese, e per la capacità di promozione della cultura italiana nel territorio montenegrino, senza trascurare il fatto che la promozione di siffatte dinamiche si colloca in maniera armonica con il percorso di integrazione dell'intera regione balcanica;

l'opportunità di garantire la salvaguardia delle risorse di cui in premessa, inquadrata in una prospettiva di rinnovato *modus* di erogazione, si colloca in un percorso di tutela del patrimonio rappresentato dalle nostre minoranze in aree oggetto di significative dinamiche storiche per il nostro Paese.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare opportune risorse in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia e degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, nonché verso la comunità italiana in Montenegro, rivendendo - eventualmente - i vigenti meccanismi di erogazione degli stanziamenti in favore di maggiore trasparenza e immediatezza e prevedendo meccanismi di rendicontazione e controllo in sede di destinazione delle risorse.

G/2111/97/5

DI BIAGIO

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di stabilità 2016, diversamente da quanto sancito nelle precedenti manovre finanziarie, non dispone interventi finalizzati ad indirizzare risorse anche a favore delle comunità degli Esuli di Istria, Dalmazia e Fiume, ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 72 nonché a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73;

si segnala che le disposizioni contenute nelle leggi 16 marzo 2001, n. 72 e 21 marzo 2001, n. 73 e approvate nel 2001 sono state predisposte con l'obiettivo di dare un riscontro politico, sociale e culturale alle evoluzioni storiche e politiche che hanno coinvolto la popolazione italiana nei territori della attuale Croazia e Slovenia a partire dalle ultime battute del Secondo conflitto mondiale;

le predette leggi rappresentano di certo uno strumento strategico della gestione delle relazioni del Paese con i suoi confini orientali, che meriterebbe di essere rinnovato nonché contestualizzato rispetto alle evoluzioni, socio-politiche di cui è stata oggetto la regione negli ultimi anni;

nell'ambito delle iniziative in favore delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia, si ricorda che la l'articolo 14, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 ha previsto una spesa di 12 miliardi di lire (pari a circa 6,2 milioni di euro) per il periodo 1991-1993, per le attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti;

successivamente, la legge 21 marzo 2001, n. 73 nel rifinanziare tale disposizione, ha previsto che il relativo stanziamento venisse utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste;

la suindicata modalità di erogazione delle risorse, che prevede una sorta di meccanismo farraginoso e per certi aspetti «filtrato» di messa in disponibilità dello stanziamento è espressione di uno scenario storico entro il quale i Paesi – entro cui le minoranze italiane risiedevano – si collocavano non solo oltre i confini del costituendo sistema europeo, ma in un'area che – all'indomani della caduta del muro di Berlino – si apprestava ad avviare un complesso processo di emancipazione socio-politica;

con l'attuazione piena delle dinamiche di integrazione europea e l'entrata in UE dei Paesi di residenza delle suddette minoranze, sono venuti meno i presupposti di stanziamento in regime di convenzionalità vigenti dal 1993 sollecitando – di contro – una revisione delle modalità di erogazione, secondo linee guida improntate alla trasparenza e prevedendo meccanismi inderogabili di rendicontazioni in capo ai soggetti destinatari delle suddette risorse;

l'opportunità di garantire la salvaguardia delle risorse di cui in premessa, inquadrata in una prospettiva di rinnovato *modus* di erogazione, si colloca in un percorso di tutela del patrimonio rappresentato dalle nostre minoranze in aree oggetto di significative dinamiche storiche per il nostro Paese;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare opportune risorse in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia e degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, rivendendo – eventualmente – i vigenti meccanismi di erogazione degli stanziamenti in favore di maggiore trasparenza e immediatezza

e prevedendo meccanismi di rendicontazione e controllo in sede di destinazione delle risorse.

G/2111/98/5

PETRAGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premesso che:

l'articolo 48 della legge Istitutiva 20 maggio 1985, n. 222 prescrive che l'8 per 1.000 a diretta gestione statale dovrebbe avere «scopi di interesse sociale o di carattere umanitario»: lotta alla fame nel mondo, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali, aiuti alle vittime di calamità naturali, e dal 2014 può beneficiarne anche l'edilizia scolastica;

ogni cittadino che presenta la dichiarazione dei redditi può scegliere la destinazione dell'8 per mille del gettito IRPEF tra dodici opzioni: Stato, Chiesa cattolica, Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Unione Comunità Ebraiche Italiane, Unione Buddhista, Unione Induista, Chiesa apostolica, Sacra diocesi ortodossa d'Italia, Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia;

prevede che l'8 per mille del gettito complessivo dell'IRPEF venga destinato secondo percentuali stabilite a seconda delle scelte espresse da ciascun contribuente. Il meccanismo assomiglia ad un gigantesco sondaggio d'opinione, al termine del quale si «contano» le scelte, si calcolano le percentuali ottenute da ogni soggetto destinatario del beneficio e, in base a tali percentuali, vengono poi ripartiti i fondi. La mancata formulazione di un'opzione non viene presa in considerazione: l'intero gettito viene ripartito in base alle sole scelte espresse;

alcune confessioni (Assemblee di Dio e Chiesa Apostolica), più coerentemente, lasciano allo Stato le quote non attribuite, limitandosi a prelevare solo quelli relativi ad opzioni esplicite a loro favore: cosa che non fanno altre Confessioni religiose e la stessa Chiesa cattolica, ottenendo così un finanziamento quasi triplo rispetto ai consensi espliciti ottenuti a suo favore;

ritenuto che,

si tratta di una cifra oltretutto in costante aumento: nel novembre 2014 la Corte dei Conti ha rilevato come i fondi dell'8 per 1000, grazie al meccanismo che li lega a una pressione fiscale in continua crescita, siano «gli unici che, nell'attuale contingenza di fortissima riduzione della spesa pubblica in ogni campo, si sono notevolmente e costantemente in-

crementati». Le risorse relative all'8 per mille non hanno subito il taglio di un solo centesimo. Anzi, «nel corso del tempo, il flusso di denaro si è rivelato così consistente da garantire l'utilizzo di ingenti somme per finalità diverse», dando così vita «a un rafforzamento economico senza precedenti della Chiesa italiana»;

di questo tesoro allo stato vanno solo le briciole, almeno per il momento. Il meccanismo di attribuzione del fondo è per ora troppo sbilanciato, come denuncia la stessa Corte dei Conti: neanche la metà dei contribuenti esercita infatti il suo diritto di opzione, ma l'8 per mille di chi non ha fatto nessuna scelta viene ripartito in base alle scelte degli altri. Su 41.320.548 contribuenti per esempio, nel 2011 solo in 15 milioni (nemmeno il 37 per cento) hanno firmato per la chiesa cattolica, eppure alla Chiesa Cattolica sono state attribuite risorse per 1.013 milioni, come se a sceglierla fosse stato l'80 per cento dei contribuenti. In quello stesso anno, hanno destinato il loro 8 per mille allo Stato 2.904.884 contribuenti: solo 7 su 100;

impegna il Governo,

a procedere nell'ambito degli accordi concordatari ed eventualmente avviando le previste procedure di revisione, a modificare il meccanismo basato sulla volontarietà, lasciando all'erario le risorse relative alle scelte espresse;

a rendere pubblica in tempi celeri di anno in anno la destinazione del fondo;

a valutare la possibilità di adottare il meccanismo tedesco, per il quale solo i fedeli che desiderano esplicitamente appartenere a una confessione religiosa siano tassati per sovvenzionarla.

G/2111/99/5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premesso che:

al fine di affrontare in maniera più efficace il problema drammatico legato all'amianto nel nostro Paese, nel marzo 2013 è stato approvato il Piano Nazionale Amianto;

il Piano pone l'accento sui circa 380 siti ricadenti in classe I (a maggior rilevanza sociale e ambientale come scuole e ospedali), per i quali servirebbero «alcune decine di milioni di euro» per la loro messa in sicurezza. Peccato però che il suddetto Piano sia ancora fermo in Conferenza Stato Regioni;

per quanto concerne la ricerca dell'esposizione ad amianto avvenuta per la presenza del materiale nel luogo di lavoro e non per uso diretto, il Rapporto di Legambiente del marzo 2015 «Liberi dall'amianto», evidenzia come sono oltre il 4 per cento i casi di malattia occorsi per esposizione in luoghi di lavoro spesso aperti al pubblico come scuole, banche, alberghi e ristoranti o ospedali. Dati che dimostrano come la grande diffusione di amianto nel nostro Paese causa a volte un'esposizione inconsapevole alla fibra;

il quinto numero del «Diario della transizione» del Censis, del maggio 2014, ha evidenziato come, nell'ambito di edifici scolastici malandati anche perché vetusti (più del 15 per cento è stato costruito prima del 1945, altrettanti datano tra il '45 e il '60, il 44 per cento risale all'epoca 1961-1980, e solo un quarto è stato costruito dopo il 1980), siano oltre 2 mila le sedi scolastiche che espongono i loro 342 mila alunni, nonché i docenti, gli operatori scolastici e personale amministrativo, al rischio amianto;

impegna il Governo:

a stanziare ulteriori risorse finanziarie per interventi di bonifica dell'amianto nelle scuole di ogni ordine e grado, prevedendone l'esclusione dal rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno.

G/2111/100/5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per 'la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premessi che:

l'insegnamento delle discipline filosofiche risulta di fondamentale importanza per la crescita intellettuale ed etica di ogni cittadino;

la materia, tuttavia, ha subito nel corso degli ultimi venti anni un crescente processo di svalorizzazione, che ne ha comportato la marginalizzazione all'interno dei percorsi formativi scolastici;

in particolar modo, l'insegnamento ha subito un taglio di ore consistente durante il processo di riforma del sistema scolastico conosciuto come Riforma Gelmini, che ha colpito gran parte della materia umanistiche, artistiche e letterarie, in nome di una rincorsa ai tagli di risorse in un settore che, al contrario dovrebbe risultare prioritario;

il taglio dell'orario, oltre a compromettere lo sviluppo del senso critico ed etico degli studenti, ha, ovviamente, comportato anche la riduzione degli sbocchi per decine di migliaia di laureati nelle discipline arti-

stiche, che si trovano oggi in sovrannumero rispetto alla effettiva disponibilità di posti;

nel 2014 il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha avviato un progetto sperimentale per un liceo della durata di quattro anni, che comprendeva ulteriormente l'insegnamento dei saperi umanistici e, in particolar modo, della filosofia;

impegna il Governo:

a garantire un'adeguata valorizzazione dell'insegnamento di Filosofia, attraverso il ripristino dell'orario precedente la succitata Riforma del Ministro Mariastella Gelmini, la possibilità di insegnare la materia sin fin dal I anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione nonché negli istituti professionali.

G/2111/101/5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,

premessi che:

l'insegnamento della Storia dell'Arte risulta fondamentale per lo sviluppo di una piena consapevolezza culturale, storica e sociale; ciò risulta particolarmente evidente per un contesto come quello del nostro Paese, ove la conoscenza del nostro patrimonio artistico costituisce un elemento fondante dell'identità collettiva;

la materia, tuttavia, ha subito nel corso degli anni un costante processo di marginalizzazione, configurandosi come particolarmente incisivo soprattutto il processo di riforma del sistema scolastico conosciuto come Riforma Gelmini;

già assente da alcuni percorsi liceali, come il biennio ginnasiale dei Licei classici, l'insegnamento ha infatti subito un taglio di ore consistente, che ha comportato la sua eliminazione negli istituti professionali nonché una decisiva riduzione negli istituti tecnici, nonostante la sua evidente rilevanza in molti percorsi formativi;

in seguito alla compressione degli orari dedicati alla materia, si è sviluppata una decisa protesta nel panorama culturale e scolastico, che ha portato nel 2013 alla raccolta di circa quindicimila firme e che è stata sottoscritta da numerosi intellettuali o esponenti di rilievo del mondo artistico, quali Salvatore Settis, Adriano La Regina, Cesare De Seta, nonché l'allora Ministro dei Beni Culturali Massimo Bray;

ad oggi, la Storia dell'Arte rimane incomprensibilmente una materia altamente sacrificata, nonostante la sua indubbia rilevanza culturale e professionale;

il taglio dell'orario ha, ovviamente, comportato anche la riduzione delle possibilità lavorative per decine di migliaia di laureati nelle discipline artistiche, che si trovano oggi in sovrannumero rispetto alla effettiva disponibilità di posti;

impegna il Governo:

a garantire un'adeguata valorizzazione dell'insegnamento di Storia dell'Arte, attraverso il ripristino dell'orario precedente la succitata Ri-forma del Ministro Mariastella Gelmini.

G/2111/102/5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato»

premesso che:

la legge 13 luglio 2015, n. 107, non comprende nel Piano straordinario di assunzioni tutto il personale che assicura ogni giorno il funzionamento della scuola, in particolare il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e ancora di più il personale «terziarizzato» che vi lavora ormai da anni per il servizi di pulizia e, in minima parte, nelle segreterie amministrative, con contratto di Co.Co.Co. e nei laboratori;

la cosiddetta «terziarizzazione/esternalizzazione» dei servizi di parte delle scuole statali risale ormai allontano anno 2000, successivamente all'approvazione della legge 3 maggio 1999, n. 124, «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», con esiti dubbi ormai sotto gli occhi di tutti, nonché insostenibili sia per quanto riguarda le risorse impiegate e i costi per il bilancio dello Stato, sia sotto l'aspetto occupazionale vieppiù reso precario delle lavoratrici e lavoratori delle imprese di pulizia, ma soprattutto per la qualità dell'igiene e pulizia delle scuole interessate, situazioni di disagio e emergenza più volte segnalate dalla stampa;

le ultime convenzioni, a partire dall'anno 2014, stipulate sulla base delle «gare» CONSIP non hanno fatto altro che far deflagrare le criticità di una scelta e di una politica dei servizi giunta ormai al termine ed hanno impegnato il Parlamento e il Governo a interventi ripetuti oltre il presente, quali:

a) la Legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), che all'articolo 1, comma 748, ha disposto la prosecuzione (prima pro-

roga), dal 31 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014, dei contratti per i servizi ATA esternalizzati stipulati dalle scuole: (costo + 34,6 milioni di euro);

b) il cosiddetto «salvaRoma *ter*» che all'articolo 19 ha previsto un'ulteriore (seconda) proroga dal 28 febbraio 2014 al 31 marzo 2014, sempre degli stessi contratti (costo + 20 milioni di euro);

c) l'accordo sottoscritto in data 28 marzo 2013 tra Ministero del lavoro e organizzazioni sindacali impegna il Governo a garantire un ulteriore periodo, dallo aprile 2014 al 30 giugno 2014, di ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori LSU della scuola (costo + 60 milioni di euro);

d) sempre nello stesso accordo, e per il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 marzo 2016, è previsto un ulteriore stanziamento per interventi nelle scuole da parte del personale esterno addetto alle pulizie (costo + 450 milioni di euro);

anche il Governo di recente ha riconosciuto onestamente le problematiche e criticità dell'attuale sistema di esternalizzazioni dei servizi nonché la necessità di ripristinare le risorse della legge 18 dicembre 1997, n. 440 (fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi), in parte utilizzate per rifinanziare i citati interventi di terziarizzazione

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di un piano pluriennale di assunzioni anche per questi lavoratori.

G/2111/103/5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», premesso che:

l'articolo 34 della Costituzione sancisce che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e che la Repubblica deve rendere effettivo questo diritto attraverso l'attribuzione per concorso di borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze;

il diritto allo studio rappresenta uno degli strumenti più importanti per rimuovere gli ostacoli , di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona e per dare attuazione, quindi, à quell'eguaglianza sostanziale fra cittadini abbienti e meno abbienti che è alla base dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione;

dal combinato delle due disposizioni costituzionali si evince che con «diritto allo studio» si allude alla moderna e fondamentale funzione dell'istruzione, che non è soltanto quella di trasmettere un bagaglio culturale già acquisito, bensì quella di garantire la promozione e lo sviluppo della personalità dello studente unito al diritto di raggiungere i gradi più elevati degli studi, da riconoscersi non indistintamente in capo a tutti gli studenti, ma solo a quanti, fra essi presentino specifici requisiti quali capacità, merito e appartenenza a famiglie in condizioni economiche disagiate;

l'articolo 22 del provvedimento che reca una delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione, al comma 2, lettera g), prevede che i decreti attuativi devono garantire l'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali, ricorrendo però ad una formulazione generica che non va oltre ad un'esortazione di principio;

il successivo comma 6, del medesimo articolo 22 del provvedimento, precisa che dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che qualora i decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie;

gli stanziamenti presenti nel disegno di legge sono pertanto del tutto insufficienti per segnare quell'inversione di tendenza di cui ci sarebbe assolutamente bisogno per contrastare la dispersione scolastica, qualificare l'offerta formativa, anche attraverso la stabilizzazione del personale, potenziare il *welfare* studentesco a sostegno di giovani e famiglie sempre più in difficoltà anche a causa della perdurante crisi economica;

impegna il Governo:

a riconoscere a tutti il diritto allo studio quale strumento fondamentale per l'emancipazione culturale ed economica degli individui:

1) assicurando al sistema educativo d'istruzione statale risorse adeguate destinando ad esso un ammontare di risorse tale raggiungere progressivamente il 6 per cento del prodotto interno lordo nazionale entro il 2025;

2) rimuovendo gli ostacoli che impediscono l'esercizio del diritto all'istruzione ed alla formazione, anche attraverso la generalizzazione del servizio erogato dalle scuole pubbliche dell'infanzia, statali o paritarie gestite dagli enti locali;

3) istituendo un Fondo perequativo per il diritto allo studio, volto a correggere le diseguaglianze territoriali, in grado di garantire adeguate ri-

sorse anche allo sviluppo di un piano di interventi straordinario per soggetti a rischio abbandono;

4) riequilibrando l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi prioritariamente diretti ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità ed a quei territori nei quali i servizi educativi e formativi non garantiscono l'effettivo diritto all'istruzione ed alla formazione;

5) contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso una idonea articolazione dei percorsi formativi;

6) erogando borse di studio, quali strumenti di contrasto alle disparità sociali e territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso all'istruzione e alla formazione, nonché ulteriori forme di sostegno del diritto allo studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il trasporto pubblico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base alla condizione reddituale del beneficiario.

G/2111/104/5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Il Senato.

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premessò che:

la spesa per l'istruzione in Italia, come è noto e nonostante le risorse previste dalla Legge di stabilità 2015, resta al di sotto della media europea, per allinearsi alla quale occorrerebbero impegni e investimenti maggiori. Nel Documento di Economia e Finanza 2015, approvato il 10 aprile scorso dal Consiglio dei ministri, la partecipazione della scuola alla crescita del PIL è stimata da qui al 2020 dello 0,3 per cento, e su una proiezione di medio lungo periodo la previsione di spesa in istruzione cala drasticamente, fino ad una riduzione di circa 10 miliardi, malgrado che da un quindicennio la curva demografica si sia stabilizzata;

nel 2014, considerando tutte le scuole di ordine e grado il nostro paese spende complessivamente solo il 4,6 per cento del prodotto interno lordo. L'Italia è il Paese che spende di meno nell'istruzione fra gli Stati europei membri dell'Ocse in rapporto al proprio Pil;

i dati fanno riferimento a tutti i livelli del ciclo d'istruzione, considerando come fonti di finanziamento le spese dirette da parte dello Stato per gli istituti scolastici statali e i sussidi alle famiglie. L'Italia perde il confronto con gli altri grandi Paesi dell'Unione Europea: dal Regno Unito alla Francia, dal Belgio all'Olanda passando per Svezia e Finlandia, la spesa in istruzione si attesta sempre sopra i sei punti percentuali. Anche Portogallo e Spagna, che certo non navigano nell'oro, sono a quota 5,5 per cento; la Germania spende il 5,1 per cento del PIL;

fuori dall'Europa, gli Stati Uniti spendono nel sapere pubblico il 6,9 per cento del Pil, l'Australia il 5,8, il Giappone il 5,1;

discorso identico per i fondi destinati all'università e alla ricerca: l'Italia investe appena l'1 per cento, anche qui ultima rispetto a una media europea di circa l'1 per cento;

l'Italia nel 2014 ha aumentato il proprio bilancio per l'istruzione dello 0,6 per cento, dopo annidi tagli. E per il 2015 nella legge di stabilità è stato stanziato un miliardo di risorse. (alcune delle quali, però, stornate da altri capitoli di spesa per la scuola). Anche qui, però, i dati sono solo parzialmente positivi. Se è vero che nell'ultimo anno i fondi sono stati incrementati, il saldo resia negativo nei confronti del resto d'Europa, dove l'aumento in media è stato di più dell'1 per cento;

il confronto con gli altri Paesi diventa ancora più vistoso se si individua il «Tasso di scolarità dei giovani di 15-19 anni», dato dal rapporto tra gli iscritti a qualsiasi livello di istruzione in quel *range* anagrafico e la popolazione della stessa fascia d'età: tra il 2011 e il 2012 il tasso d'istruzione in Italia è pericolosamente calato passando dall'81,3 per cento all'81. In Germania la frequenza scolastica nella stessa fascia di età è superiore al 90 per cento. In Belgio, Irlanda e Paesi Bassi si attesta al 94 per cento.

non ci si può meravigliare, quindi, a fronte di questi dati, se da noi il tasso di conseguimento della maturità superiore e del diploma di laurea è fermo, rispettivamente, al 79 per cento e al 32 per cento. Negli altri Paesi europei, questi dati derivanti dal rapporto tra gli studenti che hanno conseguito per la prima volta un titolo di istruzione secondaria di secondo grado o terziaria e la popolazione di età teorica corrispondente al conseguimento del titolo sono di ben altro spessore: il Danimarca, che investe nell'Istruzione quasi il doppio dell'Italia, arriva al diploma il 90 per cento e alla laurea il 50 per cento. Se si guarda solo al conseguimento del titolo di scuola secondaria superiore, la Finlandia riesce nel 96 per cento dei suoi giovani. Germania, Regno Unito e Paesi Bassi si attestano tra il 92 per cento e il 95 per cento;

l'istruzione e la formazione rappresentano ambiti di particolare importanza, sia per il pieno e consapevole esercizio dei diritti di cittadinanza, sia per la valorizzazione del capitale umano. Ad esse si riferiscono molti indicatori adottati nella Strategia di Lisbona, e successivamente ribaditi in «Europa 2020», per la definizione di obiettivi strategici indispensabili alla realizzazione di una crescita economica sostenibile, per lo sviluppo del mercato del lavoro e per una maggiore coesione sociale;

per colmare l'enorme *gap* formativo col resto d'Europa servirebbero risorse certe e adeguate. Il governo tenta di supplire all'insufficienza degli investimenti pubblici con le «sponsorizzazioni», con la concessione di crediti d'imposta a cittadini e imprese per donazioni alle scuole, e con la destinazione del 5 x mille nella dichiarazione dei redditi. In questo modo l'intervento dei privati dovrebbe sostituirsi alla scarsità degli investimenti dello stato, con il rischio di creare e accrescere le forti disegualianze tra scuole di aree economico sociali diverse, con buona pace del-

l'uguaglianza d'accesso di tutti i cittadini al diritto allo studio e del carattere nazionale e unitario del sistema d'istruzione;

l'autonomia scolastica e le scuole italiane per rispondere al meglio al diritto ad un'istruzione di qualità e alle esigenze formative e di valorizzazione delle risorse di un territorio, hanno bisogno di risorse umane e finanziarie adeguate e costanti;

impegna il Governo,

ad assicurare al sistema educativo d'istruzione statale finanziamenti adeguati, destinando ad esso un ammontare di risorse tale raggiungere progressivamente nell'arco di alcuni anni, una percentuale del prodotto interno lordo pari alla media delle risorse destinate alle stesse finalità da parte dei Paesi dell'Unione europea espresse in termini di percentuali del PIL.

G/2111/105/5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premesso che:

la scuola pubblica dovrebbe realizzare i seguenti obiettivi:

a) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

b) ridefinizione della formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a 20, anche in considerazione della presenza di alunni disabili;

c) garanzia della presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico, nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario;

d) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui attraverso la definizione di programmi didattici innovativi e di contrasto a fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e un organico ottimale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario attraverso:

1) l'elaborazione è realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della Storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, determinata in misura di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4) il potenziamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;

5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di Diritto ed Economia;

risulta, dunque, necessaria, per procedere a un reale ed innovativo processo di riforma della scuola e delle modalità di reclutamento del personale scolastico e per eliminare le cause determinanti la formazione di precariato, l'elaborazione di un Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, educativa e amministrativo, tecnico e ausiliario per le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado, in deroga alle limitazioni di contingenti delle dotazioni organiche;

tale Piano pluriennale di assunzioni, oltre a incidere sui processi di formazione del precariato, dovrebbe essere volto al raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati, ed inoltre dovrebbe consentire la sostituzione del cento per cento del *turn over* del personale della scuola in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano, che presenta, da almeno un quindicennio, minime variazioni percentuali;

le assunzioni necessarie dovrebbero essere attuate garantendo una quota del 50 per cento per il personale che ne ha maturato il pieno diritto per appartenenza alle graduatorie ad esaurimento, agli abilitati TFA e PAS, a chi è in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, agli appartenenti alla terza fascia d'istituto e che ha prestato servizio nella scuola per più di 36 mesi, ai docenti precari della scuola dell'infanzia, ed una pari quota per i vincitori di nuovi concorsi da espletare con cadenza triennale; nonché, per il personale ATA, con la regolare e costante copertura di tutti i posti disponibili e vacanti;

impegna il Governo:

a trasmettere al Parlamento, entro il 30 maggio 2016, una valutazione dei risultati conseguiti dall'applicazione della legge 13 luglio 2015,

n. 107, sia in relazione alla riduzione del precariato del personale scolastico che in relazione agli obiettivi scolastici sopra descritti;

a valutare, in seguito a tale bilancio, l'opportunità di avviare finalmente un vero piano pluriennale di assunzioni per le finalità e nei termini di cui in premessa.

G/2111/106/5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premessi che:

dal punto di vista normativo la scuola pubblica non include la scuola paritaria, sebbene ci siano alcune scuole paritarie che sono anche pubbliche (quelle degli enti locali);

è lo stesso articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62 a precisare che il sistema nazionale di istruzione è costituito «dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali», creando la tripartizione fondamentale del sistema:

a) scuola statale;

b) scuola privata paritaria;

c) scuola paritaria pubblica degli enti locali. L'utilizzo della stessa espressione «privata» la contrappone a «pubblico»;

la scuola paritaria svolge un servizio pubblico (*ex* articolo 1, comma 3 legge n. 62/2000), ma ciò non trasforma in «enti» pubblici i soggetti che gestiscono il servizio, tranne che la loro stessa natura giuridica sia pubblica (es. Comuni). Non va confuso, pertanto, lo svolgimento di un servizio definito pubblico con la definizione di pubblico (come quando usiamo la definizione 'scuola pubblica') che sta ad indicare che il servizio promana da un ente pubblico. Come è noto, l'organizzazione pubblica nel suo complesso consta di una pluralità di organizzazioni, in genere dotate di propria personalità giuridica, e come tali idonee ad essere titolari di poteri amministrativi;

per Amministrazioni pubbliche (in senso soggettivo) possono intendersi gli apparati che svolgono le attività che costituiscono l'Amministrazione pubblica in senso oggettivo, cioè le attività svolte nell'interesse dei cittadini, in attuazione dell'indirizzo degli apparati politici e nel rispetto di specifici principi costituzionali e di una articolata disciplina che ne costituisce svolgimento;

una elencazione abbastanza esaustiva delle pubbliche Amministrazioni nel nostro ordinamento è quella contenuta nell'articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», laddove, nel dichiarato fine di disciplinare «l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», si precisa che «per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni; le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;

peraltro, la natura pubblica di un ente comporta la sottoposizione al controllo della Corte dei conti, cosa che è vera e avviene sulla scuola statale o sulle attività svolte dagli enti locali, ma non sugli enti che gestiscono scuole private paritarie;

nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, il capitolo 1477, inserito nel programma 22.9 – «Istituzioni scolastiche non statali», nell'ambito della missione 22 – «Istruzione scolastica», concerne i trasferimenti alle istituzioni scolastiche non statali, senza distinguere tra: quelle appartenenti ad enti locali e quelle private, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62;

il trasferimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è avvenuto per le scuole paritarie, per la somma di sua competenza, nel corso del 2014, a giugno, per una quota di circa 273 milioni, a valere sul capitolo specifico, che è il 1477. Una somma ulteriore, di 220 milioni, a valere sul capitolo 1299 dello stesso Programma/Missione fa riferimento, alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 come modificata dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), dedicata, invece, alle scuole paritarie e assegnata alle Regioni con vincolo di destinazione sulle scuole paritarie stesse,

il 25 novembre del 2014, il MEF, con decreto ha provveduto al riparto e al trasferimento delle risorse dello stesso capitolo 1299 alle Regioni per il sostegno alle scuole paritarie, sulla base del numero delle scuole paritarie, delle classi e degli alunni che le frequentano;

impegna il Governo:

per una maggiore trasparenza dei bilanci pubblici, a suddividere il capitolo 1477 citato in due distinti capitoli recanti rispettivamente i trasferimenti a favore delle istituzioni scolastiche paritarie non statali degli enti locali ed i trasferimenti a favore delle istituzioni scolastiche paritarie private, ed a chiedere alle Regioni, in sede di consuntivo, di operare la me-

desima distinzione per le erogazioni alle scuole paritarie delle somme derivanti dal capitolo 1299 citato.

G/2111/107/5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premessi che:

la legge 13 Luglio 2015, n. 107, istituisce, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la Carta del docente dell'importo di 500 euro per l'aggiornamento e la formazione dei docenti da utilizzare per l'acquisto di libri e testi di natura didattica scientifica, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software, iscrizione a corsi di studio, per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre e eventi culturali in genere. I 500 euro non costituiscono retribuzione accessoria né reddito imponibile;

si tratta di un costo di oltre 381 milioni di euro all'anno e, in buona sostanza, di poco più di 41 euro al mese;

niente è previsto per il personale ATA, mentre si prosegue nella politica delle mance graziosamente elargite dal Governo (vedi bonus di 80 euro ed adesso la mancia *una tantum* ai pensionati di solo 500 euro);

e, da 6 anni che il contratto per tutto il personale della scuola, non viene rinnovato, mentre il DEF 2015 stabilisce di fatto il blocco della contrattazione per tutto il pubblico impiego fino almeno al 2019, prevedendo dunque il blocco dei contratti pubblici durerà dunque 9 anni (dal 2008 al 2019);

impegna il Governo:

a predisporre le risorse e le misure, nell'ambito della legge di stabilità per il 2016, finalizzate al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed in particolare per il personale della scuola.

G/2111/108/5

DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, BIGNAMI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

dalla lettura del Titolo VI (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica), in particolare del Capo I (Efficientamento della spesa per acquisti) e del Capo III (Efficientamento della spesa dei Ministeri e delle società pubbliche), del disegno di legge in esame emerge la volontà di attuare interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese promuovendo un utilizzo sempre più efficace ed efficiente delle risorse già a disposizione;

considerato che:

sin dal 2008 la crisi finanziaria si è trasmessa all'economia reale spingendo l'Unione europea a prendere importanti decisioni, come una generale revisione della propria *governance* allo scopo di rafforzare gli strumenti e le procedure per una più rigorosa politica di bilancio, garantire la solidità finanziaria dell'area europea e rilanciare le proprie prospettive di sviluppo. In tale direzione si sono susseguiti i seguenti interventi: la riforma del patto di stabilità e crescita e la firma del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* dell'Unione economica e monetaria, il cosiddetto *fiscal compact* (o patto di bilancio), sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 da venticinque Stati dell'Unione europea in materia fiscale, in particolare, il *fiscal compact* introduce la regola del pareggio di bilancio;

l'Italia con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 recepisce nel proprio ordinamento la regola del pareggio di bilancio così come prescritto a livello europeo (si veda il Patto di stabilità e crescita e le modifiche introdotte nel 2011 con il *six pack* e *fiscal compact*);

con la successiva legge 24 dicembre 2012, n. 243, si arriva a disciplinare il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

infine l'articolo 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, rubricato «Disposizioni transitorie e finali», autorizza una «sperimentazione» anche attraverso un'apposita attività di simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato «a base zero» e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatico e allocativo del bilancio»;

nello specifico la legge 24 dicembre 2012, n. 243 prevede che tale attività di sperimentazione venga svolta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione in merito a tale attività nella quale dovranno essere esaminate le possibili conseguenze per il sistema di contabilità e finanza pubblica derivanti dall'adozione di un bilancio «a base zero»;

tenuto conto che:

concretamente nel cosiddetto *budget* «base zero», alla prassi di giustificare stanziamenti di spesa sulla base delle richieste di incremento delle risorse da parte delle amministrazioni, dando per scontata la necessità di riattribuire interamente le risorse allocate nell'esercizio precedente, si sostituisce un meccanismo in cui i centri di spesa sono invece tenuti a giustificare la richiesta di un nuovo – *budget* sulla base di una nuova valutazione, tenendo conto dei reali «costi *standard*» che devono essere sostenuti con efficienza;

il punto di partenza diventa quindi zero, con l'implicazione che i modelli passati di spesa non sono più considerati come un punto fisso di partenza;

si ricorda inoltre che è possibile usare delle versioni meno rigide del *budget* «a base zero» rispetto al modello, creando un ibrido con il metodo in questione,

valutato infine che:

l'ordine del giorno G/1211/1/3 Tab. 6 (testo 2) a prima firma DE PIETRO del 29 ottobre 2013 approvato dalle Camere in sede di discussione del disegno di legge di bilancio 2014 ha impegnato il Governo a intraprendere una specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall'adozione di detto strumento da parte del Ministero degli Affari esteri, anche usando delle versioni meno rigide del tradizionale modello di *budget* «a base zero»;

il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha successivamente presentato una Relazione sulla sperimentazione del bilancio a base zero ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

dalla relazione risulta che una delle caratteristiche di maggiore interesse del bilancio «a base zero», anche nella prospettiva di un processo permanente di analisi e revisione della spesa, sia rinvenibile nella particolare attenzione riservata alla misurazione dei prodotti e dei servizi erogati e nella capacità di richiamare i livelli manageriali delle amministrazioni a un più incisivo ruolo di programmazione. I responsabili dei centri amministrativi, infatti, in tale prospettiva dovranno essere in grado di indicare quali attività e programmi di spesa sono considerati prioritari in relazione alle linee- direttive di azione amministrativa e di fornire soluzioni organizzative alternative, che ne garantiscano l'attuazione a parità di livello di servizio;

impegna il governo a:

adottare ogni iniziativa utile, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di portare avanti l'attività di simulazione ivi prevista, provvedendo, ad adottare una specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio «a base zero» da parte dei Dicasteri che dichiarassero la loro disponibilità al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

G/2111/109/5

DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, BIGNAMI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

dalla lettura del Titolo VI (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica), in particolare del Capo I (Efficientamento della spesa per acquisti) e, del Capo III (Efficientamento della spesa dei Ministeri e delle società pubbliche), del disegno di legge in esame emerge la volontà di attuare interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese promuovendo un utilizzo sempre più efficace ed efficiente delle risorse già a disposizione;

considerato che:

sin dal 2008 la crisi finanziaria si è trasmessa all'economia reale spingendo l'Unione europea a prendere importanti decisioni, come una generale revisione della propria *governance* allo scopo di rafforzare gli strumenti e le procedure per una più rigorosa politica di bilancio, garantire la solidità finanziaria dell'area europea e rilanciare le proprie prospettive di sviluppo. In tale direzione si sono susseguiti i seguenti interventi: la riforma del patto di stabilità e crescita e la firma del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* dell'Unione economica e monetaria, il cosiddetto *fiscal compact* (o patto di bilancio), sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 da venticinque stati dell'Unione europea. In materia fiscale, in particolare, il *fiscal compact* introduce la regola del pareggio di bilancio;

l'Italia con la legge costituzionale n. 1 del 2012 recepisce nel proprio ordinamento la regola del pareggio di bilancio così come prescritto a livello europeo (si veda il Patto di stabilità e crescita e le modifiche introdotte nel 2011 con il *six pack e fiscal compact*);

con la successiva legge 24 dicembre 2012, n. 243, si arriva a disciplinare il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012;

infine l'articolo 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, rubricato «Disposizioni transitorie e finali», autorizza una «sperimentazione, anche attraverso un'apposita attività di simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato »a base zero« e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatico e allocativo del bilancio»;

nello specifico, la legge 24 dicembre 2012, il. 243 prevede che tale attività di sperimentazione venga svolta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione in merito a tale attività, nella quale dovranno essere esaminate le possibili conseguenze per il sistema di contabilità e finanza pubblica derivanti dall'adozione di un bilancio «a base zero»;

tenuto conto che:

concretamente nel cosiddetto *budget* «a base zero», alla prassi di giustificare stanziamenti di spesa sulla base delle richieste di incremento delle risorse da parte delle amministrazioni, dando per scontata la necessità di riattribuire interamente le risorse allocate nell'esercizio precedente, si sostituisce un meccanismo in cui i centri di spesa sono invece tenuti a giustificare la richiesta di un nuovo *budget* sulla base di una nuova valutazione, tenendo conto dei reali «costi *standard* che devono essere sostenuti con efficienza;

il punto di partenza diventa quindi zero, con Implicazione che i modelli passati di spesa non sono più considerati come un punto fisso di partenza;

si ricorda inoltre che è possibile usare delle versioni meno rigide del *budget* «a base zero Il rispetto al modello, creando un ibrido con il metodo in questione,

valutato infine che:

l'ordine del giorno G/1121/1/1/3/Tab.6 (testo 2) a prima firma DE PIETRO del 29 ottobre 2013 approvato dalle Camere in sede di discussione del disegno di legge di bilancio 2014 ha impegnato il Governo a intraprendere una specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall'adozione di detto strumento da parte del Ministero degli Affari esteri, anche usando delle versioni meno rigide del tradizionale modello di *budget* «a base zero»;

il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha: successivamente presentato una

Relazione sulla sperimentazione del bilancio a base zero ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

dalla relazione risulta che una delle caratteristiche di maggiore interesse del bilancio «a base zero», anche nella prospettiva di un processo permanente di analisi e revisione della spesa, sia rinvenibile nella particolare attenzione riservata alla misurazione dei prodotti e dei servizi erogati e nella capacità di richiamare i livelli manageriali delle amministrazioni a un più incisivo ruolo di programmazione. I responsabili dei centri amministrativi, infatti, in tale prospettiva dovranno essere in grado di indicare quali attività e programmi di spesa sono considerati prioritari in relazione alle linee direttive di azione amministrativa e di fornire soluzioni organizzative alternative, che ne garantiscano l'attuazione a parità di livello di servizio;

impegna il Governo a:

adottare ogni iniziativa utile, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di portare avanti l'attività di simulazione ivi prevista, provvedendo, ad adottare una specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio «a base zero» da parte di tutti i Ministeri dello Stato, della pubblica amministrazione centrale, delle Regioni e degli enti locali che dichiarassero la loro disponibilità al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

G/2111/110/5

D'Alì

Il Senato,

premessi che:

i debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni sono costantemente aumentati nel quadriennio 2009-12: come evidenziato dalla Banca d'Italia nel rapporto n. 295 dell'ottobre 2015, «da circa 70 miliardi nel 2008, essi hanno superato 90 miliardi nel 2012; in rapporto al fatturato annuo verso le pubbliche amministrazioni delle imprese fornitrici, sono passati da poco meno del 45 per cento a circa il 60 per cento»;

con decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 il Governo Letta ha creato un Fondo dotato inizialmente di circa 40 miliardi di euro per gli anni 2013 e 2014 per assolvere a tutti i debiti che le pubbliche amministrazioni avevano contratto con le imprese; tale Fondo è stato rifinanziato con successivi interventi normativi;

lo stesso rapporto della Banca d'Italia, pur riconoscendo che nel biennio 2013-2014 alcuni progressi grazie ai provvedimenti predetti verso la riduzione di tale ingente ammontare sono stati compiuti, afferma che il fenomeno dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni non è

ancora stato ricondotto entro limiti fisiologici, valutando al contempo in circa 50 miliardi lo *stock* di debiti da annullare affinché il nostro Paese si adegui alla normativa europea e risolva strutturalmente una situazione che continua a rimanere emergenziale;

considerato che:

il problema dell'accumularsi di debito cosiddetto patologico, cioè debito commerciale rimasto insoluto ben oltre la scadenza è diretta conseguenza di cronici ritardi nei tempi di pagamento ordinari con cui le pubbliche amministrazioni liquidano le fatture dovute;

anche in questo settore, il nostro Paese registra limitatissimi progressi, rimanendo il peggiore pagatore all'interno dell'Unione europea, con tempi medi di saldo delle fatture pari a 144 giorni contro i 38 giorni della media europea, e ben al di sopra del termine di 30 giorni imposto dalla direttiva europea 2011/7/UE;

in particolare, a livello geografico, sono le imprese del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centronord, che vantano i crediti commerciali più elevati in rapporto al fatturato, con un divario dell'ordine di 10 punti percentuali (36 giorni in termini di maggior ritardo) per «il settore dell'industria e dei servizi, che raddoppia nel caso delle costruzioni;

le imprese, che cercano il rilancio dopo anni di sofferenza, hanno sofferto una cronica mancanza di credito e liquidità negli anni della crisi accentuata anche da tali crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e non incassati nei tempi congrui e ordinari;

impegna il Governo:

a saldare entro sei mesi l'intero, complesso dei debiti arretrati al 2014 ed accelerare il pagamento delle fatture in via ordinaria per adeguarsi ai tempi medi di saldo previsti dalla normativa europea, a tal fine monitorando e valutando il funzionamento degli strumenti finora attuati, prevedendo interventi correttivi ed eventualmente adottando ulteriori e nuove misure.

G/2111/111/5

D'Alì

Il Senato,

premessi che:

con sentenza n. 65 del 25 marzo 2015 la Corte costituzionale; accogliendo i ricorsi della Regione Valle d'Aosta e della Regione Siciliana ha dichiarato la incostituzionalità dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto-legge 20 aprile 2012, n. 1 nella parte in cui disciplinano e determinano l'incremento della misura del concorso alla finanza pubblica delle suddette Regioni;

in forza della richiamata disposizione normativa, le stesse modalità sono state applicate anche negli anni 2013, 2014 e 2015;

impegna il Governo:

1. a dare immediata esecuzione al dispositivo ed alle motivazioni della richiamata sentenza della Corte costituzionale nel determinare il concorso, agli obiettivi di finanza pubblica dello Stato da parte della Regione Valle d'Aosta e detta Regione Siciliana per l'anno 2016;

2. a rivedere, ricalcolare e rimborsare per le suddette regioni il concorso incostituzionalmente determinato e percepito per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015:

3. ad acquisire a tal fine, come prescritto dalla stessa sentenza, l'intesa delle Regioni interessate;

4. ad evitare, come in sentenza chiaramente affermato con specifico riguardo alla Regione Siciliana, di adottare qualsivoglia provvedimento in violazione dell'autonomia finanziaria della Regione Siciliana».

G/2111/112/5

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Il Senato,

premessi che:

la riforma delle pensioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge dicembre 2011 n. 214, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011) n. 214 (cosiddetto legge Fornero) ha incrementato sensibilmente i requisiti anagrafici e contributivi per accesso di pensionamento;

al fine di salvaguardare le aspettative dei soggetti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici, la stessa riforma ha dettato una disciplina transitoria, individuando alcune categorie di lavoratori ai quali continuava ad applicarsi la normativa previgente;

considerato che:

nei mesi immediatamente successivi alla riforma in parola, si è resa palese l'insufficienza delle norme transitorie di tutela contenute nella legge di riforma;

il problema sociale è stato avvertito con preoccupazioni costantemente crescenti da parte di lavoratori che si sarebbero venuti a trovare senza stipendio e senza pensione;

tale allarme sociale ha indotto il Governo e il Parlamento a rivedere la platea dei soggetti ammessi al pensionamento secondo la normativa previgente alla riforma del 2011, estendendola a più riprese e attraverso sei interventi normativi;

tali interventi di salvaguardia non sono stati tuttavia sufficienti a risolvere completamente una questione che ha assunto dimensioni uniche nella storia del sistema pensionistico-italiano;

impegna il Governo:

a prevedere un sistema di accesso al trattamento pensionistico pieno secondo le modalità previgenti alla riforma del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 a tutti i lavoratori che sono rimasti esclusi dagli interventi di salvaguardia finora attuati e che maturano il trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2019 e a coloro che sono stati collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, utilizzando a tal fine risorse provenienti dall'efficientamento strutturate della spesa pubblica, evitando tagli lineari e riducendo i capitoli di spesa improduttiva.

G/2111/113/5

MATTESINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» (A.S. 2111),

premessi che:

dati dell'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) segnalano che tra i 340 milioni di nuovi casi di malattie sessualmente trasmissibili, almeno 11 milioni riguardano giovani sotto i 25 anni;

il *report* prodotto dal Ministero della Salute inglese certifica che le malattie sessualmente trasmissibili tra adolescenti sono aumentate del 50 per cento in 10 anni;

i dati offerti dalla Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità (SIAM) indicano anche in Italia, negli ultimi 4 anni, un aumento del 50 per cento di malattie sessualmente trasmissibili tra i 15 ed i 24 anni. Sempre la SIAM segnala, in particolare, una preoccupante diffusione del papillomavirus; sottolineando che il 20 per cento di giovani maschi ha già il papilloma virus nel liquido seminale e che impiegando circa un anno e mezzo per eliminarlo, per lo stesso tempo si resta contagiosi;

la S.I.A.M. sottolinea anche il boom di infezioni del cavo orale, ed il dato più allarmante riguarda il tumore alla bocca, dovuto a rapporti sessuali con persone colpite dal *virus*;

la Società Italiana Infettivologia Pediatrica (SITIP) indica tra i 13 ed i 14 anni l'età media in cui si hanno i primi rapporti sessuali, e sotto-

linea l'inadeguata conoscenza e consapevolezza relative alle malattie sessualmente trasmissibili;

i dati offerti dall'Istituto Superiore di Sanità sull'HIV segnalano una media di 4.000 nuovi casi ogni anno e che l'incidenza più alta è stata osservata tra-persone tra) 25 ed i 29 anni; nel 2013, anno dell'ultima rilevazione, la maggioranza delle nuove diagnosi di mv è attribuibile a rapporti non protetti, costituendo essi l'83,9 per cento di tutte le segnalazioni;

i consultori risultano essere il 30 per cento in meno di quelli previsti dalla legge istitutiva degli stessi;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa necessaria al fine di promuovere una adeguata consapevolezza in merito alle malattie sessualmente trasmissibili, ed in particolare a promuovere una campagna almeno triennale di sensibilizzazione ed informazione sui rischi connessi a rapporti non protetti, il potenziamento dei consultori, nonché misure di contenimento dei prezzi dei contraccettivi, valutando la riduzione al 10 per cento dell'aliquota IVA sui profilattici e contraccettivi con funzioni di protezione nei confronti delle malattie a trasmissione sessuale.

G/2111/114/5 (testo 2)

SPILABOTTE

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, in materia di determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani, all'articolo 16 relativamente agli esperti indipendenti cui affidare compiti di valutazione dei beni, privilegia una logica di incompatibilità "per singolo fondo" (già nota al mercato) rispetto ad una logica "per gruppo del gestore e gruppo dell'esperto";

infatti, al comma 2 il predetto articolo impone all'organo di amministrazione del gestore di verificare, nell'affidamento degli incarichi di valutazione agli esperti indipendenti, ivi compresi quelli relativi a singoli beni, che gli stessi non versino in una situazione di conflitto di interessi rispetto al singolo Oicr;

successivamente al comma 10 l'articolo 16 impone all'esperto di astenersi dalla valutazione se versa in una situazione di conflitto di interessi in relazione ai beni da valutare di pertinenza dell'Oicr, provvedendo a darne tempestiva comunicazione al gestore;

il comma 12 dispone che gli esperti indipendenti, le società da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, le società controllanti, gli amministratori e i dipendenti, si astengano dallo svolgimento nei confronti del gestore che ha conferito l'incarico, e delle società da esso controllate o che lo controllano nonché delle società e dei gestori sottoposti a comune controllo, da una serie di attività quali: verifiche e consulenza non direttamente connesse a valutazioni immobiliari; amministrazione di immobili; manutenzione ordinaria e straordinaria; progettazione, sviluppo e ristrutturazione immobiliare, nonché intermediazione immobiliare;

il successivo comma 15 prevede, inoltre, che l'incarico di valutazione, in relazione al singolo Oicr, abbia una durata massima di tre anni, rinnovabile una sola volta, e conferibile una seconda volta, una volta decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico;

infine, il comma 16, dispone che i soggetti che abbiano svolto l'incarico, i soci e gli amministratori dell'esperto indipendente e delle società da esso controllate o che lo controllano o soggette a comune controllo, non possano assumere cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del gestore che ha conferito l'incarico, né di società da esso controllate, ovvero che lo controllano o che sono soggette a comune controllo, se non sono decorsi almeno sei mesi dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico.

Considerato che:

dalle predette disposizioni deriverebbe, quale conseguenza da un lato, che i gestori appartenenti a gruppi internazionali potrebbero essere orientati verso la concentrazione all'estero della propria operatività, agendo nel mercato italiano in regime di libera prestazione dei servizi (attraverso il cd. passaporto del gestore), dall'altro, che i *players* internazionali, che svolgono servizi di valutazione immobiliare e altri servizi immobiliari non valutativi, potrebbero rinunciare al ruolo di esperto indipendente (meno remunerativo e più rischioso rispetto alle altre attività esercitabili);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di perfezionare ulteriormente la disciplina dei Fondi Comuni d'investimento alternativi (FIA), prevedendo a tal riguardo un intervento normativo in materia di esperti indipendenti secondo gli *standard* internazionali, ovvero finalizzato a migliorare il disposto normativo di cui all'articolo 16 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30, che ha creato notevoli squilibri competitivi tra gestori nazionali e internazionali, a fronte del fatto che questi ultimi non sono soggetti ai medesimi vincoli imposti dalla normativa nazionale.

G/2111/114/5

SPILABOTTE

Il Senato,

premessso che:

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, in materia di determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani, all'articolo 16 relativamente agli esperti indipendenti cui affidare compiti di valutazione dei beni, privilegia una logica di incompatibilità «per singolo fondo» (già nota al mercato) rispetto ad lilla logica «per gruppo del gestore e gruppo dell'esperto;

in fatti, al comma 2 il predetto articolo impone all'organo di amministrazione del gestore di verificare, nell'affidamento degli incarichi di valutazione agli esperti indipendenti, ivi compresi quelli relativi a singoli beni, che gli stessi non versino in una situazione di conflitto di interessi rispetto al singolo Oicr;

successivamente al comma 10 l'articolo 16 impone all'esperto di astenersi dalla valutazione se versa in una situazione di conflitto di interessi in relazione ai beni da valutare di pertinenza dell'Oicr, solo qualora non abbia adottato politiche interne, nonché procedure valutate adeguate dal gestore, rivolte a prevenire, individuare, gestire, monitorare, risolvere e comunicare tempestivamente al gestore medesimo, esistenti a potenziali conflitti di interessi. In tal caso, il gestore può richiedere all'esperto l'adozione, nel più breve tempo possibile e comunque in termini accettabili per il gestore medesimo, ulteriori misure per risolvere i conflitti di interessi.

il comma 12 dispone che il gestore verifichi che l'affidamento di incarichi ulteriori non direttamente correlati a quello di valutazione dell'Oicr conferiti: all'esperto indipendente; alle società da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, alle società controllanti, nonché ai loro amministratori e dipendenti, non pregiudichi l'indipendenza dell'incarico di valutazione attribuito all'esperto medesimo e non comporti il sorgere di potenziali conflitti di interessi. A tal fine, l'esperto comunica al gestore, su richiesta di quest'ultimo, i presidi adottati per garantire l'oggettività e indipendenza della valutazione;

il successivo comma 15 prevede, inoltre, che l'incarico di valutazione, in relazione al singolo Oicr, abbia una durata massima di tre anni, rinnovabile una sola volta, e conferibile una seconda volta una volta decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico;

in fine, il comma 16, dispone che i soggetti che abbiano svolto l'incarico, i soci e gli amministratori dell'esperto indipendente e delle società da esso controllate o che lo controllano o soggette a comune controllo, non possano assumere cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del gestore che ha conferito l'incarico, né di società da esso controllate, ovvero che lo controllano o che sono soggette a co-

mune controllo, se non sono decorsi almeno sei mesi dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico;

considerato che:

dalle predette disposizioni deriverebbe, quale conseguenza da un lato, che i gestori appartenenti a gruppi internazionali potrebbero essere orientati verso la concentrazione all'estero della propria operatività, agendo nel mercato italiano in regime di libera prestazione dei servizi (attraverso il cosiddetto passaporto del gestore), dall'altro, che i *players* internazionali, che svolgono servizi di valutazione immobiliare e altri servizi immobiliari non valutativi, potrebbero rinunciare al ruolo di esperto indipendente (meno remunerativo e più rischioso rispetto alle altre attività esercitabili);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di perfezionare ulteriormente la disciplina dei Fondi Comuni d'investimento alternativi (FIA), prevedendo a tal riguardo un intervento normativo in materia di esperti indipendenti secondo gli *standard* internazionali, ovvero finalizzato a migliorare il disposto normativo di cui all'articolo 16 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30, che ha creato notevoli squilibri competitivi tra gestori nazionali e internazionali, a fronte del fatto che questi ultimi non sono soggetti ai medesimi vincoli imposti dalla normativa nazionale.

G/2111/115/5

PEZZOPANE, PAGLIARI

Il Senato,

premesso che:

con circolare n. 142 del 27 luglio 2015, «Chiarimenti su Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», l'INPS ha fornito chiarimenti di carattere amministrativo operativo su aspetti specifici non espressamente disciplinati dalla normativa introdotta con il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 (il cosiddetto *Jobs Act*), entrato in vigore il 1° maggio 2015;

ancora oggi sussistono numerose disparità: fra le interpretazioni e i chiarimenti forniti dalle differenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territoriali provinciali in merito alla durata del sussidio per chi ha svolto attività stagionale nel 2015;

l'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 23 settembre 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, dispone che «con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio

2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell'applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di 6 mesi», salvaguardando in questo modo il trattamento di integrazione salariale per l'anno 2015;

dal 2016 inoltre, come denunciato anche dai vari sindacati di categoria, l'applicazione della normativa sulla Naspi rischia di penalizzare ulteriormente i lavoratori stagionali, portando a un dimezzamento della durata e del valore del sussidio in mancanza di un correttivo strutturale; la stagionalità è elemento strutturale nel settore del turismo, tuttavia, in molte località turistiche, analoga stagionalità coinvolge molte migliaia di lavoratori di aziende di settori non direttamente riconducibili al medesimo settore turistico, ma ad esso strettamente connessi sotto il profilo produttivo;

molte attività non hanno la caratteristica di stagionalità; per esserlo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, e successive modificazioni, devono aver, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o centoventi giorni non continuativi;

molte aziende, avendo maggior lavoro durante i periodi estivi, assumono lavoratori a termine per incremento di attività che di fatto sono stagionali, ma non possono esserlo nelle causati del contratto a termine di assunzione;

impegna Governo:

ad intraprendete le opportune iniziative, anche attraverso atti di interpretazione autentica, al fine di prevedere un'applicazione interpretativa unica, corretta e omogenea, presso ogni sede territoriale provinciale dell'INPS, relativamente alle disposizioni riguardanti i vigenti strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali;

ad assumere iniziative normative al fine di prevedere misure di sostegno al reddito, volte ad assicurare, in forma strutturale, per i lavoratori stagionali del settore turistico e termale, un'estensione del trattamento Naspi;

a valutare la possibilità di adottare iniziative di salvaguardia anche nei confronti dei lavoratori con contratto a termine, assunti presso aziende risiedenti nei comuni ad alta vocazione turistica.

G/2111/116/5

AMATI, PAGLIARI, VALENTINI

Il Senato,

considerato che:

con sentenza del 4 luglio 2013 la Corte di Giustizia Europea, Quarta Sezione, ha dichiarato che la Repubblica italiana, non imponendo a tutti i

datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L. 303, pag. 16);

lo stratificato quadro normativo nazionale sul tema, valutato nel suo complesso, non impone all'insieme dei datori di lavoro l'obbligo di adottare, ove ve ne sia necessità, provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, al fine di consentire a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione. Pertanto, essa non assicura una trasposizione corretta e completa dell'articolo 5 della direttiva 2000/78;

rilevato inoltre che:

le conseguenze di questo contesto pesano particolarmente sui sordomuti, che pur rientrando fra le categorie protette riscontrano ostacoli maggiori nell'inserimento lavorativo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, già in sede di esame del disegno di legge in oggetto, di introdurre misure concrete quali ad esempio la previsione di interpreti LIS (Lingua dei Segni Italiana) durante la fase di colloquio di lavoro, di tirocinio e formazione, che garantiscano la parità di trattamento e la trasposizione, completa ed effettiva dell'articolo 5 della direttiva 2000/78.

G/2111/117/5

DI GIORGI, PUGLISI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, Elena FERRARA, IDEM, LAI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

in data 1° luglio 2014 è stato emanato il decreto ministeriale recante «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 191 del 19 agosto 2014;

in funzione di questo decreto, in favore dei soggetti operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo sono stati formalizzati gli atti di assegnazione dei contributi Fondo unico «per lo spettacolo (FUS) per il 2015;

considerato che:

tale decreto ha comportato una radicale innovazione nelle assegnazioni dei suddetti contributi, generando un'attesa apertura del sistema ma mostrando alcune criticità nella sua fase di prima applicazione;

impegna il Governo:

a valutare eventuali correzioni e/o adeguamenti che consentano di superare le criticità emerse;

a prevedere il reperimento di maggiori risorse a far valere sul Fondo unico per lo spettacolo al fine di supportare le grandi innovazioni che tale riforma ha comportato e di gestire la complessa fase di transizione che si è venuta a delineare.

G/2111/118/5

D'AMBROSIO LETTIERI, DE BIASI, ORRÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

premesso che:

a livello internazionale, la richiesta di riconoscere l'Osteopatia all'interno delle Pratiche Sanitarie e l'Osteopata fra le professioni Sanitarie trova fondamento e validazione nelle Risoluzioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2009 e del 2010, e nella risoluzione del Parlamento europeo A4-0075/97 del 27 maggio 1997, recante lo statuto delle medicine non convenzionali;

secondo la definizione dell'OMS, la Professione Sanitaria di Osteopatia si basa sull'evidenza che nell'organismo umano l'integrità strutturale e funzionale sono strettamente legate, e che l'organismo umano dimostra in varie condizioni una tendenza intrinseca verso la guarigione;

preso atto che:

in Italia la necessità di regolamentare la professione sanitaria dell'osteopata è giustificata dalla necessità di implementare la sicurezza del crescente numero di cittadini, che si rivolgono agli osteopati per ricevere prestazioni che hanno una indubbia valenza sanitaria, come dimostrato dalle evidenze scientifiche presenti attualmente in letteratura;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di riconoscere la professione dell'osteopata che, in possesso di laurea abilitante o titolo equipollente, svolge autonomamente gli interventi di prevenzione, promozione, cura e di assistenza al mantenimento della salute, attraverso l'istituzione di corsi di Laurea magistrale in osteopatia.

G/2111/119/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge-di stabilità 2016),

premesso che:

dal 1993 l'Unione europea ha fissato (direttiva 104/1993/CE) *standard* comuni che disciplinano l'orario di lavoro, applicati sin dal 2000 (direttiva 34/2000/CE) a tutti i settori dell'economia;

tale direttiva ha assicurato una protezione minima a tutti i lavoratori contro abusi e contro il mancato rispetto di periodi minimi di riposo;

nel novembre 2003 la direttiva 88/2003/CE ha accolto i criteri «minimi» riguardanti riposi, pause, ferie, orario massimo di lavoro e lavoro notturno. Per il riposo giornaliero la misura considerata «minima» dalla Ue è quella di 11 ore consecutive nell'arco di 24 ore, partendo dall'inizio dell'attività, mentre il tempo di lavoro massimo settimanale è stato individuato in 48 ore, comprendenti anche le quote di lavoro straordinario;

in Italia le direttive 104/1993/CE e 34/2000/CE sono state recepite nell'aprile del 2003 con il decreto legislativo n. 66;

il decreto legislativo, all'articolo 1, definisce riposo adeguato: «il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza,» della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute a breve o a lungo termine;

considerato che:

nel dicembre del 2007, con la legge finanziaria 2008 (di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 del 2007), per questioni di natura economica, è stata imposta una *deregulation* totale degli orari di lavoro del personale medico e sanitario. Sono stati quindi introdotti supporti legislativi impropri per modificare l'articolo 1 (riposo giornaliero) e l'articolo 4 (durata massima dell'orario di lavoro settimanale) del decreto legislativo 8

aprile 2003, n. 66, con cui si era stata recepita in Italia la direttiva europea sulla organizzazione dell'orario di lavoro:

la Commissione europea nei primi mesi del 2014 ha aperto una procedura di infrazione presso la Corte di giustizia europea. Solo a questo punto il Governo italiano, per evitare la condanna, e le pesanti penalizzazioni economiche derivanti; con l'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 ha introdotto le necessarie modifiche legislative differendo, però, l'applicazione delle norme comunitarie sull'orario di lavoro di un altro anno;

preso atto che:

se, come è precisato nella stessa direttiva 88/2003/CE, è in numerose sentenze delle Corte di giustizia (si vedano in particolare le sentenze SIMAP e Jaeger), è valido l'automatico adeguamento della direttiva medesima nel corpo delle leggi del singolo Stato, indipendentemente dall'atto formale del recepimento, vengono a cadere le leggi dello Stato, sia antecedenti che successive ad essa, che ne ostacolano la corretta applicazione. Anche il rinvio previsto dall'articolo 14 della legge n. 161 del 2014 deve essere considerato nullo e, sulla scorta delle 2 sentenze Fuss della Corte di Giustizia, i medici stessi hanno diritto sia al risarcimento economico per i turni non rispettosi del riposo minimo e per le ore effettuate, oltre il dovuto (Fuss 1), sia ad un indennizzo per la mancata osservanza in sé della direttiva da parte dello Stato (Fuss 2);

impegna il Governo,

al rispetto delle direttive 104/1993/CE e 34/2000/CE recepite con il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

ad evitare ogni atto normativo che implichi ogni differimento dell'applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

G/2111/120/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

la Cementifera Fibronit spa era una azienda produttrice di elementi per l'edilizia, tra cui l'eternit, fondata a Bari nel 1935;

la predetta società ha chiuso gli stabilimenti nel 1985 al termine di lunghissime vertenze sindacali e processuali promosse, con il sostegno di

tutta la società civile, dai lavoratori che si ammalavano e morivano per l'esposizione alle polveri di amianto;

dal 1985 ad oggi, anche dopo la chiusura degli stabilimenti, Fibronit continua ad arrecare gravi danni alla collettività: i capannoni dismessi, infatti, non opportunamente bonificati, e soggetti ad un progressivo degrado con conseguente dispersione nell'aria di polveri sottili, divenuti una sorta di discarica a cielo aperto, si sono trasformati in una vera e propria «bomba ecologica» che, nel corso degli anni, ha provocato gravi patologie e talora anche la morte di numerosi residenti;

a causa di tale stato di cose si è venuto a creare un vasto movimento di opinione che ha coinvolto e sensibilizzato tutti i cittadini;

nel corso degli anni la vasta area inquinata è stata oggetto di più sequestri da parte dell'autorità giudiziaria che ha bloccato la rimozione e il trasporto in luoghi adatti allo smaltimento delle migliaia di tonnellate di materiali contenenti amianto;

premesso, inoltre, che:

la legge che in Italia mette al bando l'amianto risale al 1992 (legge 27 marzo 1992, n.257);

i lavoratori la cui esposizione all'amianto è stata accertata alcuni anni dopo la chiusura degli stabilimenti sono costretti ancora oggi, a de-fatiganti controversie per vedere riconosciuti i trattamenti, straordinari di integrazione salariale o i pensionamenti anticipati secondo le norme vigenti;

il numero dei casi di malati d'amianto continua a crescere;

considerato che:

l'ex Fibronit è stata inserita nell'elenco dei siti inquinati di interesse nazionale allegato al D.M. ambiente e tutela del territorio 18/9/2001, n. 468 «Regolamento recante: programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»;

considerato, inoltre, che:

il Comune di Bari, nell'ottobre 2005, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza «di emergenza» dell'area. Detti lavori, interrotti nel 2007, nelle intenzioni, avrebbero dovuto portare al seppellimento dei rifiuti in un sarcofago e alla conseguente trasformazione del suolo inquinato nel Parco della Rinascita;

il Comune di Bari, da ultimo, ha approvato, lo scorso 13 febbraio 2013, il progetto definitivo e il quadro economico relativo alla messa in sicurezza «permanente» del sito inquinato di interesse nazionale ex Fibronit;

all'interrogante risulta che al termine della gara d'appalto, non ancora avviata, — 14.983.930 milioni di euro previsti, 14.227.664 milioni di euro già stanziati e disponibili — l'opera complessiva di bonifica potrebbe iniziare il prossimo anno;

impegna il Governo:

a verificare, stante il costante aumento dei casi di malati da amianto, che l'intera area oggetto dello smaltimento risulti essere attualmente in sicurezza secondo le modalità di legge per gli aspetti inerenti la tutela della salute pubblica;

a verificare quante e quali risorse siano state fin qui impiegate per il ripristino dell'area e con quali risultati;

a verificare che nel corso degli ultimi dieci anni vi siano state responsabilità riguardo il mancato e/o ritardato recupero dell'area ex Fibronit, in caso affermativo, a carico di chi e per quali atti;

a verificare i motivi per i quali non è stata ancora indetta la gara d'appalto per i lavori del progetto per la messa in sicurezza «permanente» dell'area ex Fibronit;

a verificare i criteri di base ai quali l'importo complessivo dei lavori è stato aggiornato;

a valutare l'opportunità di predisporre una indagine al fine di verificare il numero di coloro i quali hanno contratto malattie a seguito dell'esposizione alle polveri di amianto;

a valutare l'opportunità di nominare un Commissario Straordinario con il compito di assicurare nel minor tempo possibile la realizzazione dei lavori necessari per la messa in sicurezza «permanente» del sito ex Fibronit.

G/2111/121/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni a causa della grave crisi economica che attanaglia il Paese hanno impedito il *turn over* ed hanno imposto il blocco delle assunzioni per tutto il personale della Pubblica Amministrazione, ivi incluso il comparto sanitario;

in particolare, il blocco del *turn over* ha generato gravi criticità, determinando una riduzione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'impegno profuso dagli operatori del settore;

un'ulteriore riduzione o blocco del personale addetto al comparto sanitario potrebbe depauperare il SSN anche con riferimento ai livelli es-

senziali di assistenza, cagionando un grave Documento a carico dei cittadini;

considerato che:

sarebbe opportuno, al contrario, implementare il personale in servizio presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale per consentire un'erogazione adeguata delle prestazioni;

gli interventi in tema di *turn over* nel comparto sanitario dovrebbero essere effettuati in relazione all'effettivo fabbisogno, così da garantire ai cittadini adeguati livelli di assistenza; preso atto che:

il comparto sanitario si avvale della collaborazione di figure professionali che, pur prestando la loro attività con contratti a tempo determinato, contribuiscono in maniera rilevante a garantire la continuità assistenziale;

risulta altresì evidente il disimpegno nei confronti del personale addetto al comparto sanitario, assoggettato da tempo al blocco del *turn over*, al blocco economico della contrattazione del pubblico impiego nonché all'estenuante condizione di precarietà contrattuale, circostanze che rischiano di pregiudicare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza a discapito ancora una volta dei cittadini;

impegna il Governo:

ad introdurre misure specifiche per favorire la stabilizzazione del personale sanitario che, presta la propria attività con rapporti di lavoro precario, al fine di assicurare la tenuta dei Livelli Essenziali di Assistenza;

G/2111/122/5 (testo 2)

TARQUINIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

il settore dell'agricoltura vive un momento di forte crisi sul fronte delle esportazioni anche a causa della concorrenza sleale e del fenomeno del falso *made in Italy*;

il disegno di legge n. 1728 approvato dal Senato ha dettato specifiche disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

considerato che:

la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall'aumento delle iscrizioni negli istituti professionali agricoli e negli istituti

tecnici di agraria, agro alimentare ed agro industria, come evidenziato dagli ultimi dati rilevati;

il disegno di legge in esame non prevede specifiche misure per la tutela del *made in Italy* e per la sicurezza alimentare,

impegna il Governo:

a dare immediato avvio alla funzionalità dell’Agenzia per la sicurezza alimentare;

a valutare la possibilità di prevedere appositi stanziamenti di risorse per garantire il funzionamento dell’Ovile nazionale e della Banca nazionale del germoplasma;

ad adottare sistemi di sicurezza, delle etichettature realizzati dall’Istituto poligrafico zecca dello Stato, al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), adottare sistemi di sicurezza, realizzati dall’Istituto poligrafico zecca dello Stato per quanto attiene.

G/2111/122/5

TARQUINIO, MILO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

l’articolo 59 *bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha dettato specifiche disposizioni riguardanti sistemi di sicurezza e tracciabilità contro le contraffazioni dei vini nonché dei prodotti agricoli e alimentari, rinviando a un apposito decreto ministeriale le disposizioni attuative;

il settore dell’agricoltura vive un momento di forte crisi sul fronte delle esportazioni anche a causa della concorrenza sleale e del fenomeno del falso *made in Italy*;

il disegno di legge n. 1728 approvato dal Senato ha dettato specifiche disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

considerato che:

la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall'aumento delle iscrizioni negli istituti professionali agricoli e negli istituti tecnici di agraria, agro alimentare ed agro industria, come evidenziato dagli ultimi dati rilevati;

il disegno di legge in esame non prevede specifiche misure per la tutela del *made in Italy* e per la sicurezza alimentare,

impegna il Governo:

a dare immediato avvio alla funzionalità dell'Agenzia per la sicurezza alimentare;

a valutare la possibilità di prevedere appositi stanziamenti di risorse per garantire il funzionamento dell'Ovile nazionale e della Banca nazionale del germoplasma;

ad adottare i decreti attuativi di cui al citato articolo 59 *bis* per garantire la tracciabilità dei vini e dei prodotti agroalimentari anche al fine di contrastare la contraffazione.

G/2111/123/5

TARQUINIO, MILO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, ha adottato specifiche discipline per il comparto agricolo prevedendo misure per il settore lattiero caseario, olivicolo e misure straordinarie per le emergenze fitosanitarie;

i recenti sviluppi a livello internazionale sulla qualità e la sicurezza alimentare impongono maggiori controlli per garantire il consumatore e supportare i produttori per gli investimenti necessari a garantire maggiore qualità;

considerato che:

la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall'aumento delle iscrizioni negli istituti professionali agricoli e negli istituti tecnici di agraria, agro alimentare ed agro industria, come evidenziato dagli ultimi dati rilevati;

il disegno di legge in esame non prevede specifiche misure per la competitività del settore agricolo e il superamento delle emergenze fitosanitarie;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere specifiche misure per il rilancio della competitività del settore agricolo;

a prevedere appositi stanziamenti di bilancio per il superamento delle emergenze fitosanitarie.

G/2111/124/5

BONFRISCO, MILO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessò che:

i recenti attentati di Tunisi e di Sousse costituiscono una ignobile, intollerabile aggressione al popolo tunisino, alla sua libertà, alla sua sicurezza, alle sue aspirazioni di sviluppo civile ed economico in conformità alle decisioni delle sue giovani istituzioni democratiche;

in seguito alla minaccia terroristica dello scorso 4 luglio, il Presidente della Repubblica, Beji Caid Essebsi, ha dichiarato lo Stato di emergenza per trenta giorni in tutto il Paese ed ha chiesto il massimo sostegno da parte di tutti i Paesi che, al pari della Tunisia, sono esposti all'aggressione del terrorismo, sottolineando nel contempo l'estrema difficoltà che, per scarsità di mezzi e dotazioni, le forze di sicurezza incontrano nella difesa degli oltre 500 chilometri di frontiera con la Libia, attraverso i quali, ha affermato il Presidente, passano armi e terroristi;

l'assoluta urgenza delle preoccupazioni per la sicurezza della frontiera orientale ha poi condotto alla decisione, annunciata dal Primo ministro Habib Essid, di costruire, entro la fine dell'anno, un muro lungo cento sessanta chilometri per difendere il tratto più esposto di quel confine;

in queste condizioni, la sorveglianza e la difesa dei confini, tanto quello orientale quanto quello sudoccidentale, e il Contrasto al terrorismo jihadista sono compiti che rischiano di rivelarsi superiori alle forze che la Repubblica tunisina;

al drammatico attentato di Sousse ha fatto seguito un altro drammatico evento: l'attentato al Consolato Italiano al Cairo in Egitto dello scorso 11 luglio, ove vi sono stati un morto e nove feriti tutti egiziani, che va classificato come un atto terroristico teso a colpire l'Italia, che peraltro è tra i principali *partner* commerciali del Cairo dopo Stati Uniti e Cina;

premessò, inoltre, che:

le motivazioni dell'attentato del Cairo contro il nostro Consolato, non possono essere sottovalutate né sminuite e appaiono strettamente col-

legate all'impegno Italiano per la ricerca di una soluzione alla questione Libica da un lato e, più in generale, riconducibili al nostro impegno internazionale nella lotta alla strategia del terrore posta in essere dallo Stato Islamico che ne ha rivendicato la matrice;

l'attentato del Cairo si colloca dunque, dopo quello di Sousse che ha colpito la Tunisia, nell'alveo della recrudescenza terroristica degli ultimi mesi, che non ha avuto tanto come obiettivo quello di mietere vittime, quanto di dare un avvertimento all'occidente e all'Italia sulla presenza e vicinanza della minaccia terroristica;

considerato che:

nessuna democrazia occidentale o mediterranea può rimanere indifferente alle minacce incombenti, posto che le manifestazioni di solidarietà seguite ai recenti attentati postulano seguiti operativi immediati e concreti;

tale considerazione poggia, nel caso della Tunisia, su una duplice consapevolezza, è interesse comune favorire una positiva conclusione dell'attuale transizione tunisina così come è interesse comune garantire la sicurezza del popolo tunisino, perché in questo momento essa appare un elemento indispensabile per il mantenimento della stabilità dell'intera area mediterranea, su cui già gravano le incognite legate alle situazioni della Libia e della Siria;

ciò è, vero in particolare per l'Italia, legata alla Tunisia da consolidati vincoli di amicizia, sulla cui base si sono sviluppati stretti rapporti, tanto sul piano bilaterale che multilaterali, con particolare riferimento alla collaborazione in materia di sicurezza e di contrasto all'immigrazione clandestina;

preso atto che:

in occasione della visita a Tunisi effettuata nello scorso mese di marzo dal nostro Ministro degli esteri, questi ha annunciato la cancellazione di 25 milioni di debito turismo con l'Italia, comunicando nel contempo che Italia Francia si propongono di sviluppare un'iniziativa congiunta per inserire nel piano Junker interventi che riguardino la Tunisia;

l'obiettivo aggravarsi della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica tanto in Tunisia, quanto in Egitto, rende assolutamente urgente e necessario rendere massimo l'impegno dell'Italia a sostegno di questi Paesi fortemente impegnati nella lotta al terrorismo e all'eversione jihadista;

impegna il Governo:

a rafforzare, nell'ambito dei programmi di cooperazione internazionale con la Tunisia e l'Egitto, gli strumenti di monitoraggio e le azioni in materia di sicurezza, anche attraverso la fornitura di mezzi e attrezzature appropriati alle azioni di prevenzione e sorveglianza

G/2111/125/5

PAGNONCELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

considerato che:

ad oggi un terzo delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva sono assegnate alle emittenti locali alle quali è riconosciuto un ruolo di interesse pubblico, in quanto svolgono un reale servizio al territorio di riferimento;

il loro impegno sul territorio deve essere un patrimonio da preservare e far crescere, poiché esse aumentano il pluralismo nell'informazione;

tuttavia in Italia sono sempre di più le emittenti costrette a chiudere o a ridurre drasticamente i propri organici puntando quasi esclusivamente su televendite e altri prodotti pubblicitari,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di promuovere interventi strutturali per il sostegno all'emittenza locale.

G/2111/126/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

premessi che:

le malattie cardiovascolari rappresentano la più importante causa di morte al mondo e l'elevata incidenza di queste patologie rappresenta una minaccia globale alla sostenibilità dei servizi sanitari, sia in termini di prestazioni che di costi;

in particolare, l'*ictus* cerebrale è la terza causa più comune di morte e la principale causa di incapacità funzionale: colpisce per il 50 per cento soggetti di età inferiore ai 65 anni, per il 12 per cento soggetti al di sotto dei 45 anni e, inoltre, comporta per il paziente perdita di funzionalità, nonché un significativo peggioramento della qualità della vita;

nell'80 per cento dei casi si verifica un *ictus* ischemico, che può essere legato a carotidopatie extracraniche o ad emboli a partenza dal cuore, questi ultimi quasi sempre in presenza di fibrillazione atriale;

la fibrillazione atriale è una anomalia del ritmo cardiaco che provoca l'accelerazione o il rallentamento eccessivo della frequenza cardiaca. Ha natura asintomatica, circostanza che contribuisce a ritardare una diagnosi tempestiva e, conseguentemente, l'avvio di un adeguato trattamento farmacologico;

la carotidopatia extracranica è un'affezione delle arterie carotidi al collo, dovuta alla presenza di placche che possono embolizzare e determinare, come sopra rilevato, un *ictus* cerebrale;

considerato che:

l'adozione di corretti stili di vita contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari ed è, pertanto, prioritario promuovere campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione rivolte sia alla popolazione che al personale sanitario;

una corretta terapia delle patologie cardiovascolari indicate in premessa necessita dell'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali che siano mirati e di carattere multi disciplinare. Risulta, altresì, necessario, incentivare la ricerca scientifica e l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per il trattamento delle suddette malattie, nonché promuovere un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un iniziale *screening* periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso apposite strutture a ciò dedicate;

impegna il Governo:

ad adottare misure atte a:

1) incoraggiare la prevenzione e la diagnosi dell'*ictus* cerebrale, della fibrillazione atriale, dell'*ictus* cardioembolico e della carotidopatia extracranica e a favorire la ricerca scientifica;

2) favorire percorsi terapeutici e pratiche sanitarie ottimali nella gestione del paziente colpito da una delle suddette affezioni cardiovascolari;

3) facilitare l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per la prevenzione e il trattamento dell'*ictus* cerebrale, della fibrillazione atriale, dell'*ictus* cardioembolico e della carotidopatia extracranica;

4) sensibilizzare, anche mediante apposite campagne informative, sia l'opinione pubblica che gli operatori sanitari sull'importanza dell'adozione di corretti stili di vita in termini di prevenzione delle malattie cardiovascolari;

5) promuovere l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali mirati e multidisciplinari, nonché un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un iniziale *screening* periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso strutture specificamente idonee ad erogare tali prestazioni.

G/2111/127/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

premessi che:

le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni a causa della grave crisi economica che attanaglia il Paese hanno impedito il *turn-over* ed hanno imposto il blocco delle assunzioni per tutto il personale della Pubblica Amministrazione, ivi incluso il comparto sanitario;

in particolare, il blocco del *turn-over* ha generato gravi criticità, determinando una riduzione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'impegno profuso dagli operatori del settore;

un'ulteriore riduzione o blocco del personale addetto al comparto sanitario potrebbe depauperare il SSN anche con riferimento ai livelli essenziali di assistenza, cagionando un grave nocimento a carico dei cittadini;

considerato che:

sarebbe opportuno, al contrario, implementare il personale in servizio presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale per consentire un'erogazione adeguata delle prestazioni;

gli interventi in tema di *turn-over* nel comparto sanitario dovrebbero essere effettuati in relazione all'effettivo fabbisogno, così da garantire ai cittadini adeguati livelli di assistenza;

preso atto che:

il comparto sanitario si avvale della collaborazione di figure professionali che, pur prestando la loro attività con contratti a tempo determinate, contribuiscono in maniera rilevante a garantire la continuità assistenziale;

risulta altresì evidente il disimpegno nei confronti del personale addetto al comparto sanitario, assoggettato da tempo al blocco del *turn-over*, al blocco economico della contrattazione del pubblico impiego nonché all'estenuante condizione di precarietà contrattuale, circostanze che rischiano di pregiudicare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza a discapito ancora una volta dei cittadini;

impegna il Governo:

ad introdurre misure specifiche per favorire la stabilizzazione del personale sanitario che presta la propria attività con rapporti di lavoro precario, al fine di assicurare la tenuta dei Livelli Essenziali di Assistenza.

G/2111/128/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

premesso che:

le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer, sono molto diffuse nell'età senile e sono destinate a coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti a causa del progressivo invecchiamento della popolazione;

il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo irreversibile che distrugge lentamente e progressivamente le funzioni cognitive superiori, quali la memoria, il ragionamento e il linguaggio, fino a compromettere l'autonomia funzionale e la capacità di compiere le normali attività quotidiane;

le persone portatrici di questa malattia hanno problemi complessi per la cui soluzione, seppure parziale, è necessaria l'attività coordinata di specialisti medici e paramedici, oltre che di operatori socio-assistenziali;

sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attualmente, non se ne conoscono i fattori eziologici e le patogenesi, mentre dal punto di vista socio-economico il problema peggiore risiede nel fatto che tale patologia colpisce soggetti in età presenile rendendoli parzialmente o totalmente non auto sufficienti, causando un peggioramento della qualità della loro vita e della vita dei loro familiari,

impegna il Governo:

a garantire l'attuazione del Piano-demenze, per la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento terapeutico e assistenziale delle persone affette da morbo di Alzheimer;

a promuovere idonee iniziative atte a sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo delle malattie neurodegenerative e della demenza;

a promuovere campagne di sensibilizzazione e di educazione sanitaria della popolazione al fine di migliorarne la consapevolezza e le mo-

dalità per rapportarsi alle strutture e agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale.

G/2111/129/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542 reca: «regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica (RM) nucleare sul territorio nazionale»;

l'articolo 8 della legge 7 luglio 2009, n. 8 (Disposizioni per l'adempiimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008) prevede, al comma 3, che «il Governo è autorizzato a riformulare le previsioni riguardanti i dispositivi medici per risonanza magnetica nucleare contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, assicurando (...) b) l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso ed alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in tesla, modificando in tal senso il sistema autorizzativo per renderlo più coerente con le competenze regionali e delle province autonome in materia di programmazione sanitaria previste dalle leggi vigenti, affidando conseguentemente alle regioni e province autonome l'autorizzazione all'installazione delle apparecchiature per risonanza, con esclusione delle sole apparecchiature a risonanza magnetica ritenute di carattere sperimentale»;

considerato che:

risulta pertanto necessario ridurre l'ambito delle apparecchiature a risonanza magnetica soggette all'autorizzazione all'installazione da parte del Ministero della Salute e ampliare, in modo corrispondente, l'ambito dell'omologa autorizzazione da parte delle regioni e delle province autonome;

occorre, altresì, aggiornare la disciplina delle modalità per l'installazione, l'impiego e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento

alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico espresso in tesla;

impegna il Governo,

ad adottare ogni provvedimento atto a ridurre l'ambito delle apparecchiature a risonanza magnetica soggette all'autorizzazione all'installazione dal parte del Ministero della Salute e ad ampliare, in modo corrispondente, l'ambito dell'omologa autorizzazione da parte delle regioni e delle province autonome, modificando i valori dei campi statici di induzione magnetica attualmente previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542 e assicurando, altresì, che la collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sia consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative;

ad aggiornare la disciplina delle modalità per l'installazione, l'impiego e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico espresso in tesla.

G/2111/130/5

PERRONE, MILO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

il sistema economico e produttivo del nostro paese sta attraversando una fase di profonda crisi recessiva, con gravi ripercussioni sui livelli delle produzioni, della forza lavoro, del credito, degli investimenti, dell'innovazione; le conseguenze di questa situazione sono di tali dimensioni e così pervasive da aver ingenerato uno stato di grave malessere nel tessuto sociale del paese, specialmente al sud, con espressioni di disagio, anche, drammatiche; a partire dal 2008, il sistema industriale e manifatturiero ha registrato un progressivo arretramento: a giugno 2014, la distanza dal picco di attività pre-crisi (aprile 2008) si attestava a 23,5 per cento; al primo trimestre 2014, l'Istat rilevava 3.293.000 disoccupati, pari al 12,9 per cento, il più alto, mai registrato dall'istituto, con un tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) pari al 42,24 per cento; viste le dimensioni

del fenomeno e la stessa ampiezza dei settori interessati, non è azzardato parlare di crisi di sistema, con dati preoccupanti sulla sopravvivenza delle imprese, sugli investimenti a sostegno dell'innovazione e competitività, sulle infrastrutture e gli stessi trasporti. In quest'ultimo settore, considerato un importante misuratore della crisi dell'economia, nel 2012, si è registrato un saldo, negativo, tra aziende iscritte e cessate, pari a meno 6.881, e nel 2013, sino a settembre, meno 5.101; ad acuire gli effetti di questa situazione, è l'assenza di interventi innovativi che coinvolgano tutto il sistema e non unicamente le situazioni di emergenza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità d'individuare le risorse necessarie a sviluppare gli investimenti nelle infrastrutture, anche informatiche e telematiche, per favorire operatività, efficienza e competitività delle imprese, e un più ampio processo di ammodernamento del paese, attivandosi per svincolare le risorse necessarie dai limiti posti dal Patto di stabilità.

G/2111/131/5

BONFRISCO, MILO, PERRONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016),

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede norme tese a superare alcune criticità avvertibili nel caso di mancato pagamento dei crediti, laddove le disposizioni vigenti rendono l'IVA addebitata dal cedente o prestatore non recuperabile, situazione questa in contrasto con il principio di neutralità che presiede al funzionamento dell'IVA;

la norma prevede infatti di poter emettere la nota di variazione da parte del cedente o prestatore a partire dalla data in cui il cessionario o committente sia «assoggettato» a una procedura concorsuale, o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato con la finalità di evitare che il cedente o prestatore debba attendere la chiusura infruttuosa della procedura concorsuale per poter emettere la nota di variazione;

il tema del recupero dei tributi versati all'Erario dal cedente, in caso di procedure concorsuali, riguarda non solo l'imposta sul valore aggiunto ma, non di meno, altre tipologie di imposte indirette e tributi tra cui le accise;

nello specifico l'articolo 34-*sexies* del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha integrato l'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 conferendo ai soggetti passivi dell'accisa la possibilità di rivalersi verso i cessionari dei prodotti per i quali hanno assolto il tributo, accordando ai crediti degli stessi soggetti passivi un privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio stabilito per i crediti dello Stato per le imposte (art. 2752 c.c.), cui viene posposto, limitatamente all'importo corrispondente all'ammontare dell'accisa;

con frequenza, all'emissione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le procedure fallimentari si concludono senza o con parziale, recupero dei crediti a titolo di accisa, con grave pregiudizio per le attività economiche;

al fine di evitare un pregiudizio di natura economica alle imprese che hanno versato in anticipo all'Erario le accise, rispetto alle misure di compensazione già in vigore per l'imposta sul valore aggiunto che vengono novellate come descritto in senso migliorativo dal disegno di legge, in esame, appare necessario adottare analoghe disposizioni che consentano le medesime operazioni di variazione da parte del cedente, ai fini della compensazione delle accise;

impegna il Governo:

ad uniformare le norme per la compensazione delle imposte indirette, purché queste risultino separatamente evidenziate nella fattura relativa alla cessione;

a prevedere che ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertite con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sia riconosciuta la possibilità di computare in diminuzione nel primo periodo di versamento utile l'accisa dovuta e non corrisposta dal cessionario o committente, di cui all'Allegato I e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, purché questa risulti separata mente evidenziata nella fattura relativa alla cessione o somministrazione, per le operazioni per le quali sia stata emessa fattura qualora si verifichi il mancato pagamento in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente nei seguenti casi:

a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-del regio 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese;

b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose.

G/2111/132/5

MAURO MARIA MARINO

Il Senato,

premessò che:

il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147 recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese approvato in attuazione della legge delega fiscale 11 marzo 2014 n. 23, ha disposto il riordino della disciplina impositiva nell'ambito delle operazioni transfrontaliere ed è finalizzato alla creazione di un quadro normativo più certo e trasparente per gli investitori, italiani o stranieri, al miglioramento della competitività del mercato Italiano e alla soppressione di alcune distorsioni presenti nel sistema normativo vigente;

sull'esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti, il decreto in parola ha introdotto all'articolo 14 la disciplina della *branch exemption*, opzione irrevocabile che consente all'impresa italiana, operante fuori dai confini nazionali, di esentare utili e perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero, e di far sì che non assumano rilevanza fiscale;

durante l'*iter* di approvazione del decreto, il Parlamento ha invitato il Governo a valutare la possibilità per un'impresa di passare dal metodo del credito d'imposta a quello della *branch exemption*, senza che ciò determini l'emersione di plusvalenze latenti tassa bili o minusvalenze latenti deducibili;

le Camere hanno, altresì, sottolineato l'opportunità di rendere maggiormente competitivo il nuovo regime della *branch exemption*, limitandone la durata (ad esempio cinque anni), con facoltà di rinnovo, e di eliminare la previsione di applicazione del regime di *controlled foreign companies* per le stabili organizzazioni di *back list* in capo alle imprese italiane che abbiano adottato la *branch exemption* per le altre stabili organizzazioni, in quanto complessa e poco giustificabile, sul piano sistematico;

considerato che:

in fase di approvazione definitiva, il Governo non ha ritenuto di accogliere le osservazioni espresse dalle Camere in merito alla limitazione della durata dell'opzione, con fermanone l'irrevocabilità, e alla soppressione delle disposizioni relative all'applicazione del regime CFC per le stabili organizzazioni di *back list* in capo alle imprese italiane che abbiano adottato la *branch exemption* per le altre stabili organizzazioni, ed ha affermato che un sistema misto potrebbe complicare l'istituto, con inevitabili riflessi sull'accertamento, e che l'esclusione dalla disciplina CFC delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori *back list* farebbe venir meno il principio definito *all in all out*;

ai sensi dell'articolo 1 della citata legge delega fiscale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi attuativi;

il disegno di legge di stabilità 2016 prevede, all'articolo 5, disposizioni volte a favorire il rilancio del tessuto imprenditoriale nazionale attraverso la rideterminazione dell'aliquota della ritenuta degli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito in uno stato membro dell'UE o in un uno stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a:

sostituire l'irrevocabilità sine die della *branch exemption* con un regime opzionale irrevocabile per un periodo di cinque anni, allo scadere del quale l'impresa può decidere se rinnovare o meno l'opzione per ulteriori periodi quinquennali;

rendere meno penalizzante, in capo alle imprese italiane, la tassazione dei redditi prodotti in Paesi a fiscalità privilegiata quando la presenza in tali Paesi è giustificata da valide ragioni di ordine economico, attraverso la modifica della normativa sulle cosiddetto *controlled foreign companies* (CFC) per prevedere un'ulteriore esimente: che si verifica quando la società estera controllata svolge nel suo Stato di insediamento un'effettiva attività industriale o commerciale, anche se la stessa non viene rivolta prevalentemente al «mercato» di tale Paese;

limitare la rigidità della *branch exemption*, prevedendo che i risultati delle stabili organizzazioni localizzate in Paesi a fiscalità agevolata che non soddisfano le esimenti previsti dalla normativa vigente concorrano a formare il reddito dell'impresa italiana secondo le regole ordinarie, cioè le medesime regole previste in caso di mancato esercizio dell'opzione per la *branch exemption*.

G/2111/177/5

GUERRA, LAI, FORNARO, GATTI, PEGORER, RICCHIUTI, MANASSERO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

considerato che:

l'evasione IVA stimata nell'allegato alla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2015 è pari, nel nostro paese per il 2013, a circa 41 miliardi;

la Commissione europea stima il «VAT gap» (la differenza tra il gettito IVA potenziale e l'incasso effettivamente realizzato) italiano in circa 47,5 miliardi di euro per lo stesso anno 2013, ponendo il nostro paese significativamente al di sopra della media dei paesi Ue;

la Commissione finanze del Senato, nel parere espresso in data 11 giugno sul decreto legislativo di attuazione della delega fiscale relativamente alla fatturazione elettronica (atto Governo 162), ha chiesto al Governo di valutare in una prospettiva di medio periodo, l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in forma telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di interesse fiscale delle fatture in luogo degli attuali adempimenti: nell'idea che «Tale misura potrebbe soddisfare sia le esigenze di semplificazione contabile e di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti IVA, sia l'esigenza di contrastare la sensibile evasione di tale tributo»;

Il Portogallo ha impostato una riforma dell'IVA basata sulla trasmissione obbligatoria dei dati di rilevanza fiscale contenuti nelle fatture. Tale riforma è andata gradualmente a regime a fine 2014. Il risultato è che le previsioni del gettito IVA 2015 registrano un incremento del 14,4 per cento rispetto a quello ante-riforma del 2011, pure a fronte di previsioni di pressoché totale invarianza della crescita del Pil per lo stesso periodo (-0,01 per cento). Si tratta di risultati che, rapportati alla situazione italiana, potrebbero equivalere, a regime, a un aumento di oltre 16 miliardi di euro della sola IVA riscossa. E questo senza tener conto della maggiore evasione IVA che caratterizza il nostro paese rispetto al Portogallo (secondo i dati della Commissione europea);

esistono oggi le condizioni per un'azione di contrasto all'evasione che si sviluppi attraverso la riforma della P.A. finanziaria, così da fare in modo che il gettito salga mentre gli adempimenti a carico del contribuente si riducono e si semplificano.

Impegna il governo:

a valutare, già a partire dal passaggio alla Camera della legge di stabilità,

– l'introduzione di una semplice misura di contrasto all'evasione fiscale che consista nello stabilire, riducendo e semplificando gli adempimenti in essere, un unico obbligo comunicativo dei dati presenti in tutte le fatture emesse nei confronti di soggetti, anche non passivi IVA, residenti nel territorio dello Stato e dei dati delle sole fatture ricevute da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. A valutare la possibilità che questo obbligo sia sostitutivo dell'attuale adempimento denominato «spesometro» (articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78) e permetta il superamento di altri adempimenti comunicativi (comunicazione delle operazioni effettuate con paesi della «*black list*», comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di «*leasing*» nonché dagli operatori commerciali che svolgono «attività di locazione e di noleggio», comunicazione dei dati registrati riferiti alle fatture ricevute da operatori di «San Marino», comunicazione dei dati delle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizio ricevute da fornitori residenti nell'Unione Europea);

– la possibilità di prevedere l'obbligatorietà di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei soggetti

che non sono obbligati, se non a richiesta del cliente, ad emettere fattura per le loro cessioni o prestazioni (soggetti passivi IVA che operano nel commercio al minuto), superando, progressivamente e con l'eventuale introduzione di adeguati meccanismi premiali, il regime opzionale di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e introducendo un credito d'imposta per agevolare i contribuenti nell'adattamento o nell'acquisto dello strumento tecnico mediante il quale effettuare tale adempimento;

– la realizzazione, attraverso un progressivo potenziamento delle sue infrastrutture materiali e immateriali, di un incisivo programma di assistenza dei contribuenti da parte dell'agenzia delle entrate mettendo a loro disposizione in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione IVA.

G/2111/178/5

FAVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" (A.S. 2111),

premesso che:

l'articolo 9 introduce alcune misure fiscali di favore per imprese e lavoratori autonomi. Si tratta di agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse le cd. società non operative - di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie;

nel presente disegno di legge, nulla è invece previsto per l'estromissione agevolata dei beni immobili da parte dell'imprenditore individuale;

considerato che:

l'estromissione dell'immobile strumentale, per destinazione di proprietà, dall'impresa individuale, sarebbe apprezzata da chi si trova in prossimità della cessazione dell'attività;

esistono casi in cui imprenditori individuali, pur avendo cessato l'attività, hanno mantenuto attiva l'impresa ai fini Iva e redditi per evitare i pesanti oneri fiscali in materia di plusvalenza ai fini delle imposte dirette;

tale agevolazione faciliterebbe il cambio generazionale nell'ambito delle imprese individuali che talvolta sono costrette a rimanere attive non

potendo sopportare i pesanti oneri fiscali derivanti dall'estromissione del fabbricato;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, l'introduzione di una agevolazione per gli imprenditori individuali che estromettono dall'impresa individuale l'immobile strumentale per destinazione di proprietà, in modo da tutelare tali imprese e le giovani generazioni imprenditoriali.

G/2111/179/5

FAVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" (A.S. 2111),

premesso che:

l'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, prevede che "nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione' di cui al comma 30";

il successivo comma 34 ha previsto che il contributo non è dovuto "nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. [...]";

la norma ha quindi riconosciuto la peculiarità delle due fattispecie suddette, pur esonerando le imprese dal versamento solo per un periodo cronologico ben preciso, ovvero dal 2013 al 2015;

senza una modifica normativa, a partire dal 1 gennaio 2016, il contributo a sostegno della suddetta "tassa sul licenziamento" diventa un obbligo, anche nei casi descritti;

considerato che:

nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, la ratio della nonna si ravvisa nel fatto che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro e contestualmente sono riassunti per effetto del cambio appalto, anche in attuazione di clausole sociali, non sono percettori di indennità di disoccupazione poiché immediatamente rioccupati;

risulta evidente, quindi, l'assenza del presupposto per il pagamento della c.d. taxa di licenziamento, in quanto di fatto non sussiste per i lavoratori in questione alcuno stato di disoccupazione;

allo stesso modo, per quanto riguarda i casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere, il finanziamento dell'indennità di Naspi avviene già ampiamente attraverso altre aliquote ordinarie e addizionali a carico delle imprese edili;

infine, tale contributo rischia di aggravare ulteriormente la situazione economica delle imprese di costruzioni che, oltre ad essere profondamente segnate dalla crisi, scontano anche un carico contributivo notevolmente superiore rispetto a quello degli altri comparti produttivi;

impegna il Governo a:

intervenire, attraverso gli strumenti legislativi che si riterranno più opportuni, per rendere l'esonero del contributo previsto dall'articolo 2, comma 34, della legge n. 92/2012, permanente e strutturale, eliminando tale onere che grava sul settore terziario ed edile del nostro Paese.

G/2111/180/5

LANIECE, ZELLER

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

impegna il Governo

ad aprire un tavolo di confronto, per attuare entro 1 mese, l'accordo firmato in data 21 luglio 2015 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di finanza pubblica, per la definizione delle modalità e i tempi di erogazione delle risorse spettanti alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste a titolo di accisa per il periodo 2011/2014.

4.2000 (testo 2)

LE RELATRICI

All'articolo 4, al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«Oa) al comma 2, le parole da: ", nonché l'unità immobiliare" fino a "non superiore a 15.000 euro annui" sono eliminate e dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo in Italia e a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera"».

4.2000

LE RELATRICI

All'articolo 4, al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«Oa) al comma 2, le parole da: ", nonché l'unità immobiliare" fino a "non superiore a 15.000 euro annui" sono eliminate e dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera"».

4.2100

LE RELATRICI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,74 milioni di euro annui».

4.2200

LE RELATRICI

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «218,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

4.2300

LE RELATRICI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, in fine è aggiunto il seguente comma:"4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera

c), ciò a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4". ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Agevolazioni per gli immobili, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli».

4.2400

LE RELATRICI

All'emendamento 4.1000, aggiungere in fine i seguenti commi:

«15-ter. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

''6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti.». 15-quater. Le disposizioni di cui al comma 15-ter si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente''».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,81 milioni di euro annui».

6.0.2000

LE RELATRICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia popolare)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: ''e loro consorzi'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai

requisiti della legislazione comunitaria in materia di 'in house providing' e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013''.

2. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b*), dopo le parole: ''comunque denominati'' sono inserite le seguenti: ''e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, ''».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2016, 290,9 milioni per l'anno 2017, 294,4 milioni per l'anno 2018 e di 294,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2019».

9.2000

LE RELATRICI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,2 milioni di euro annui».

9.2100

LE RELATRICI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis). L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, me-

diante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «309,6 milioni di euro per l'anno 2016, 305,2 milioni per l'anno 2017, 298,1 milioni per l'anno 2018, 297,5 milioni annui dall'anno 2019 all'anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

10.2000

LE RELATRICI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera c) è così sostituita:

«c) per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'erario mediante versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241. Le imprese elettriche possono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.»

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In sede di prima applicazione:

a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, le rate scadute all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono cumulativamente addebitate nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016;

b) l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso Acquirente Unico dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato l'auto-

certificazione di cui al comma 2, lettera *a*) e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;

c) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.»

14.0.2000

LE RELATRICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale)

1. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera *a*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativi, si applica la disciplina recata dal D.M. 22 dicembre 2012 recante «Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo», pubblicato nella G.U. del 13 febbraio 2013, n. 37. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 24 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

15.2000

LE RELATRICI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è istituito, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui ai successivi commi, il "Fondo per le Cattedre Universitarie del Merito", di seguito "Fondo": al Fondo sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.»;

b) *al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, ed i criteri per l'individuazione dei relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento: i predetti criteri possono essere informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana; almeno il 50 per cento dei posti di professore universitario, di prima e seconda fascia, destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva;».

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente: «La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, per le finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali».

16.2000

LE RELATRICI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, le parole: "2016/2017", sono sostituite dalle seguenti: "2017/2018"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:* «298,3 milioni di euro per l'anno 2016, 296, 6 milioni per l'anno 2017 e di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2018».

16.2100

LE RELATRICI

Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di garantire la continuità nell’attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l’attivazione – previa verifica di idoneità – di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

17.2000

LE RELATRICI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata l’assunzione di 200 ricercatori degli enti e delle istituzioni di ricerca finanziati dal Miur nel livello iniziale. L’assegnazione agli enti delle risorse di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca con i medesimi criteri utilizzati per il riparto del fondo di finanziamento ordinario, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213».

17.2100

LE RELATRICI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani all’università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il Fondo di Finanziamento dello Stato per l’assistenza scolastica a favore degli studenti universitari da attuare tramite gli enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.), di cui all’articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, articoli 1, 2, 3, 5, 8 e 13, è incrementato di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate per il 60 per cento alle regioni del Mezzogiorno e alle Isole».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «299,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2019».

17.2200

LE RELATRICI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia dal 1 marzo al 6 ottobre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per il regime agevolativo di cui al presente articolo"».

17.2300

LE RELATRICI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "annui a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2015 e di euro 228.000.000 annui a decorrere dall'anno 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «272 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

19.2000

LE RELATRICI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016, ferme restando le relative disposizioni attuative. All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

20.2000

LE RELATRICI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è destinata una somma fino a 18 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

21.2000

LE RELATRICI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono considerate lavori pubblici ,ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente è ef-

fettuata dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

23.2000

LA RELATRICE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-octies hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate "società *benefit*", che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

2-ter. Le finalità di cui al comma 2-bis, sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società *benefit*, e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

2-quater. Ai fini di cui ai commi da 2-bis a 2-octies, si intende per:

a) "beneficio comune": il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società *benefit*, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 2-bis;

b) "altri portatori di interesse": il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 2-bis, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;

c) "standard di valutazione esterno": modalità e criteri di cui all'allegato A che devono essere necessariamente utilizzati per la valuta-

zione dell'impatto generato dalla società *benefit* in termini di beneficio comune;

d) "aree di valutazione": ambiti settoriali, identificati nell'allegato B, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

2-quinquies. La società *benefit*, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società *benefit*, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società *benefit* può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: "Società *benefit*" o l'abbreviazione: "SB"; e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

2-sexies. La società *benefit* è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 2-bis, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società *benefit*, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

2-septies. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 2-sexies, può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 2-sexies, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

2-octies. Ai fini di cui ai commi da 2-bis a 2-decies, la società *benefit* redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato A e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato B;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

2-novies. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

2-*decies*. La società *benefit* che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i compiti e le attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

ALLEGATO A
Comma 2-*quater*, lettera c)

STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO

Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società *benefit* deve essere:

1. Esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone; comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;

2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società *benefit* o collegato con la stessa;

3. Credibile perché sviluppato da un ente che:

a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) utilizza un approccio scientifico e multi disciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.

4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:

a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;

c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;

d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;

e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

ALLEGATO B
Comma 2-*quater*, lettera d)

AREE DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

1. Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;

2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e *benefit*, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

3. Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;

4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

23.2100

LE RELATRICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:

a) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento del Consiglio Generale degli Italiani all'estero;

b) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento dei Comites e dei Comitati dei loro Presidenti;

c) per un ammontare pari a 3.300.000 euro per anno 2016 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

d) incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre 1190, n. 401, per un ammontare pari a 500.000 euro per l'anno 2016;

e) per un ammontare di 650.000 euro per l'anno 2016, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

f) per un ammontare pari a euro 100.000,00 per l'anno 2016 in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;

g) per un ammontare di 150.000 euro per l'anno 2016, a promuovere l'attrattività delle università attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana *online* e avviare campagne informative di carattere didattico, amministrativo e logistico per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in Italia.

Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 4.900.000;

2017: - 0;

2018: - 0.

24.2000

LE RELATRICI

Al comma 3, dopo le parole: «all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà» aggiungere le seguenti: «correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta».

34.0.1000/1

LUCHERINI

All'emendamento 34.0.1000, all'articolo 34-bis dopo il comma 9 aggiungere i seguenti :

«9-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i paga-

menti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1° gennaio 2015-19 giugno 2015”.

9-ter. All’articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

”1-bis. All’istituzione e alla gestione dei conti di tesoreria unica intestati alla sanità di cui al comma 1, le Regioni provvedono senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza regionale. Gli oneri finanziari eventualmente già versati dalle regioni prima dell’entrata in vigore del presente comma, sono recuperati dalle regioni medesime previo accordo con i rispettivi tesorerieri”».

34.0.1000/2

MANDELLI, D’ALÌ, CERONI, BOCCARDI

All’emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 9, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e sue modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente:

”3. Al fine di incentivare l’efficienza organizzativa in materia sanitaria, è istituito un fondo pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l’anno 2016, allo 0,50 per cento per l’anno 2017, allo 0,75 per cento per l’anno 2018 e all’1 per cento a decorrere dall’anno 2019. Il Fondo è ripartito fra le Regioni proporzionalmente sulla base del rispetto della normativa riguardante i tempi di pagamento verso i fornitori del sistema sanitario per il 33 per cento, al saldo di mobilità attiva per il 33 per cento, alla misurazione dei LEA per il 34 per cento. Il Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, rileva i parametri annualmente e accerta le condizioni per l’accesso regionale al Fondo.”».

Conseguentemente:

all’articolo 33, sopprimere il comma 34: «ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C».

34.0.1000/3

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2014, n.122, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2016 tale accantonamento è incrementato di 300 milioni"».

Conseguentemente:

all'articolo 33, sopprimere il comma 34: «ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C».

34.0.1000/4

D'ALÌ, ALICATA, GIBIINO, SCOMA

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nel rispetto delle motivazioni espresse nella sentenza della Corte Costituzionale n. 65 del 17 aprile 2015, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica corrisposto per l'anno 2016 dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione Siciliana viene rideterminato d'intesa con le richiamate Regioni, e per quanto attiene la Regione Siciliana per una cifra non superiore agli 900 milioni di euro».

Conseguentemente:

all'articolo 33, sopprimere il comma 34: «ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C».

34.0.1000/5

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo e terzo periodo, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2016";

b) al terzo periodo dopo le parole: "milioni di euro annui" sono inserite: "a decorrere dall'anno 2017 è pari a 2.000 milioni di euro annui"».

Conseguentemente, all'onere di spesa si provvede mediante l'aumento di 2.202 milioni di euro a decorrere dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2.

34.0.1000/6

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1° gennaio 2015-19 giugno 2015"».

34.0.1000/7

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. All'istituzione e alla gestione dei conti di tesoreria unica intestati alla sanità di cui al comma 1, le Regioni provvedono senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza regionale. Gli oneri finanziari eventualmente già versati dalle regioni prima dell'entrata in vigore del presente comma, sono recuperati dalle regioni medesime previo accordo con i rispettivi tesorieri"».

34.0.1000/8

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso: «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto-legislativo n. 118 del 2011 sono valide anche per la copertura degli investimenti autorizzati nell'esercizio 2016».

34.0.1000/9

D'ALÌ

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di realizzare economie sul Fondo Sanitario Nazionale di almeno 1.000 milioni di euro da destinarsi al rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue».

34.0.1000/10

D'ALÌ

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue».

34.0.1000/11

D'ALÌ, ALICATA, GIBIINO, SCOMA

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il gettito derivante dalle imposte IRPEF ed IVA maturate sul territorio della Regione Siciliana è interamente attribuito alla medesima Regione Siciliana. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 è abolita la compartecipazione dello Stato alla spesa sanitaria della Regione Siciliana».

34.0.1000/12

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

All'emendamento 34.0.1000, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e in attuazione della competenza di cui all'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, il fondo annuale di cui all'art. 61, comma 2, lett. a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 relativo all'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa è determinato, con divieto di incremento rispetto al fondo già quantificato, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore all'importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento, ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato e a condizione del raggiungimento di obiettivi assegnati. La violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti comporta responsabilità amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.

12-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutte le posizioni che non siano già definite, anche relativamente alla quantificazione della retribuzione spettante ai singoli lavoratori, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con conciliazione o transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'art. 2113 del Codice civile.

12-quater. Resta salva la consistenza de fondo già determinata ai sensi dell'art. 61, comma 2, lett. a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 e certificata dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo n. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al 31 dicembre 2014».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con: «299,5 milioni».

34.0.1000/13

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano applicano i contenuti dei presenti articoli compatibilmente con i propri Statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e, per le Regioni e Province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa.»

34.0.1000/14

CERONI

All'emendamento 34.0.1000, al comma 13, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le misure di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strutture pubbliche ed equiparate che stipulano accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale».

34.0.1000/15

BONFRISCO, MILO

All'emendamento 34.0.1000, articolo 34-bis, comma 13, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis). Al comma 1, dell'art. 27 sostituire le parole: "300 milioni di euro", con le seguenti: "1.500 milioni di euro" e le parole "74 milioni di euro", con le seguenti: "100 milioni di euro"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

sopprimere il comma 34 dell'articolo 33;

al comma 3 dell'articolo 44, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

34.0.1000/16

MILO

All'emendamento 34.0.1000, articolo 34-bis, comma 13, dopo la lettera g) aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) Al comma 7-bis dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituire le parole: «di salute e assistenziali» con le seguenti: «di salute, assistenziali e del pareggio del bilancio aziendale».

34.0.1000/17

D'ANNA, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

All'emendamento 34.0.1000, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari, nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariate ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007 n.159, qualora negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bilancio positivi sotto forma di oneri di gestione, gli obiettivi economici-finanziari previsti dall'art. 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 e ss.mm.ii, possono essere conseguiti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio».

34.0.1000/18

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

All'emendamento 34.0.1000, all'articolo 34-bis, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo

del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: "non risponde penalmente per colpa lieve" sono sostituite dalle parole: "risponde penalmente esclusivamente in caso di dolo"».

34.0.1000/19

URAS, LAI

All'emendamento 34.0.1000, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:

«14-bis. Al fine di tener conto degli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 32 della presente legge e dell'articolo 1, comma 593, della legge n. 190 del 2014, per gli enti territoriali ad autonomia differenziata che finanziano autonomamente il servizio sanitario nazionale il contributo alla finanza pubblica previsto a decorrere dal 2016 è ridotto, in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, di un importo complessivo pari a 200 milioni di euro annui. Il minore gettito per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome sulla compartecipazione all'imposta sul reddito delle società derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 della presente legge è compensato a decorrere dal 2016 mediante ulteriore riduzione degli accantonamenti previsti per il concorso al risanamento della finanza pubblica, per un importo complessivamente stimato in 150 milioni di euro annui. La ripartizione del minor contributo tra ciascuna delle medesime autonomie speciali è effettuata dalle stesse in sede di auto coordinamento ed è recepita mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome. All'onere si provvede mediante aumento di pari importo della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previste all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2.

14-ter. Al primo periodo del comma 4, dell'articolo 34, della presente legge, dopo le parole: "regioni a statuto ordinario" sono aggiunte le seguenti: "e alla Regione Autonoma della Sardegna"; nello stesso periodo le parole: "complessivi 1.300 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.400 milioni di euro".

14-quater. Nel saldo individuato ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della presente legge non sono considerate le spese sostenute dalle Regioni a statuto ordinario e dalla Regione Sardegna per investimenti nel limite complessivo di 1.950 milioni per l'anno 2016, di 1.072 milioni per l'anno 2017 e di 695 milioni per l'anno 2018. Gli spazi sono attribuiti alle singole Regioni in sede di auto coordinamento dalle stesse da recepire con intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno. All'onere si provvede mediante l'aumento di pari importo

per il 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2.

14-*quinquies*. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 474, lettere da *b*) ad *e*), della legge n. 190 del 2014 nonché le sanzioni definite con successive leggi dello Stato in attuazione dell'articolo 9, della legge n. 243 del 2012 non si applicano agli enti territoriali ad autonomia differenziata che adottano i principi contabili del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni qualora il peggioramento dell'obiettivo di saldo dell'equilibrio finale sia contenuto entro il 5 per cento degli accertamenti delle entrate tributarie e purché l'intero scostamento venga recuperato entro il triennio successivo all'anno in cui si è verificato».

Conseguentemente all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6,5 per cento».

34.0.1000/20

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15. In attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'Intesa del 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per assicurare l'esclusiva destinazione delle risorse sanitarie, le quote del risultato di amministrazione destinate alla spesa sanitaria, che hanno contribuito all'equilibrio di gestione del Servizio Sanitario Regionale relativamente agli esercizi esaminati dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, devono essere utilizzate ed impegnate dalle Regioni a statuto ordinario entro il termine previsto dall'articolo 66 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni per l'approvazione del rendiconto 2015 ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo recante disposizioni in materia di "trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali" ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Gli utilizzi e gli impegni di cui al presente comma non rilevano in termini di competenza ai fini dei saldi di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e non rilevano altresì ai fini del saldo di cui al comma 3 del presente articolo».

34.0.1000/21

COMAROLI

All'emendamento 34.0.1000, è aggiunto il seguente comma:

«15. In attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'Intesa del 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per assicurare l'esclusiva destinazione delle risorse sanitarie, le quote del risultato di amministrazione destinate alla spesa sanitaria, che hanno contribuito all'equilibrio di gestione del Servizio Sanitario Regionale relativamente agli esercizi esaminati dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, devono essere utilizzate ed impegnate dalle Regioni a statuto ordinario entro il termine previsto dall'articolo n. 66 del decreto legislativo 118 del 2011 e successive modificazioni per l'approvazione del rendiconto 2015 ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo recante disposizioni in materia di "trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali" ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Gli utilizzi e gli impegni di cui al presente comma non rilevano in termini di competenza ai fini dei saldi di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e non rilevano altresì ai fini del saldo di cui al comma 3 del presente articolo».

34.0.1000/22

LAI, URAS, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

All'emendamento 34.0.1000, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. In relazione all'applicazione dell'articolo 1, comma 593 della legge 190 del 2014, per gli enti territoriali ad autonomia differenziata che finanziano autonomamente il servizio sanitario nazionale il contributo alla finanza pubblica previsto a decorrere dal 2016 è ridotto in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, della quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, spettante a tali enti territoriali.

14-ter. Il minore gettito per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome sulla compartecipazione all'Imposta sul reddito delle società derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 della presente legge è compensato a decorrere dal 2016 mediante riduzione degli accantonamenti previsti per il concorso al risanamento della finanza pubblica.

14-quater. La determinazione della riduzione di cui ai commi precedenti è stabilita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato e le Regioni e Province autonome. La ripartizione del minor contributo tra ciascuna delle medesime autonomie speciali è effettuata dalle stesse in sede di auto coordinamento ed è recepita mediante Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome. All'onere si provvede mediante aumento di pari importo della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previste all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2».

34.0.1000/23

LAI, URAS, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

All'emendamento 34.0.1000, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Per effetto delle disposizioni dell'articolo 1, commi 402 e 478-bis della legge n. 190 del 2014 che estendono anche alla Regione Autonoma della Sardegna la disciplina del pareggio di bilancio stabilita per le regioni a statuto ordinario, alla medesima regione si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 34.

14-ter. Alla Regione Sardegna sono applicate altresì le norme, contenute nella presente legge, relative alle spese per investimenti per l'anno 2016, 2017 e 2018 previste per le regioni a statuto ordinario. Gli spazi sono attribuiti alle singole Regioni in sede di auto coordinamento dalle stesse da recepire con Intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno.

14-quater. Qualora l'onere ecceda quanto previsto per le RSO, si provvede mediante l'aumento di pari importo per il 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2».

34.0.1000/24

LO MORO

All'emendamento 34.0.1000, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 466, numero 3), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le Regioni interessate dalla revoca, adottata con decisione della Commissione Europea nel corso dell'anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui programmi operativi regionali, conseguente all'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083 del 2006 del Con-

siglio dell'11 luglio 2006, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte corrente in conto capitale''».

34.0.1000/25

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15. All'articolo 1, comma 466 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:

''4) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio effettuati entro il termine previsto dall'articolo n. 66 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi antecedenti l'anno 2015''».

34.0.1000/26

COMAROLI

All'emendamento 34.0.1000, è aggiunto il seguente comma:

«15. All'articolo 1, comma 466 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:

''4) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio effettuati entro il termine previsto dall'articolo n. 66 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi antecedenti l'anno 2015''».

34.0.1000/27

Gianluca Rossi

All'emendamento 34.0.1000, dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 466 della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

''4) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio effettuati entro il termine di cui all'articolo 66 del decreto legisla-

tivo 23 giugno 2011, n. 118, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi antecedenti l'anno 2015'»

34.0.1000/28

COMAROLI

All'emendamento n. 34.0.1000, all'articolo 34-bis è aggiunto il seguente:

«15. All'articolo 1, comma 466 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente numero:

''4) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi precedenti l'esercizio 2015'».

34.0.1000/29

LAI, DIRINDIN, FORNARO

All'emendamento n. 34.0.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di consentire l'accertamento definitivo del debito pregresso delle Regioni, assicurare il regolare pagamento dei debiti nonché garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali di interesse generale in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario, i crediti insoluti per oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati su crediti in linea capitale che abbiano costituito oggetto di cessione a favore di banche o intermediari finanziari italiani o esteri vantati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale sono calcolati di diritto al saggio previsto dall'articolo 1284 del Codice Civile in luogo di ogni altro tasso applicabile per legge o convenzionale. Sono fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano costituito oggetto di accordi transattivi o di pagamento con i debitori e i pagamenti di interessi già intervenuti. Resta ferma la maturazione degli interessi al tasso applicabile per legge o convenzionale a far data dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 17 novembre 2015

Plenaria

232^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore generale per lo spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, dottor Onofrio Cutaia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore generale per lo spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, in relazione all'affare assegnato relativo alla recente distribuzione dei contributi del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) (n. 612)

Il PRESIDENTE introduce il direttore generale per lo spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dottor Onofrio Cutaia.

Il dottor CUTAIA, dopo aver ringraziato la Commissione per l'invito a partecipare alla procedura informativa, evidenzia che il decreto ministeriale n. 71 del 2014 ha profondamente innovato le modalità di contribuzione e di erogazione del Fondo unico dello spettacolo (FUS), introducendo un approccio molto diverso rispetto a quello seguito in passato, nella prospettiva di valorizzare la creatività artistica in tale settore.

Si sofferma poi sul meccanismo della cosiddetta triennialità, contemplato dal decreto ministeriale sopracitato, che consente di ammettere al contributo per un triennio i progetti qualitativamente significativi ed idonei a rispondere agli obiettivi indicati nel decreto stesso, al fine di consentire un miglioramento della programmazione, un allineamento dell'attività nel contesto europeo ed un incremento della credibilità presso il mercato, relativamente ai soggetti ammessi al contributo.

Il decreto in questione prevede il finanziamento di progetti di carattere multidisciplinare, che «intendono assicurare una programmazione articolata per discipline e generi diversi» al fine di valorizzare la sempre crescente commistione tra gli ambiti e i linguaggi dello spettacolo dal vivo. Tale innovazione, di carattere sistemico, è stata introdotta al fine di supportare e favorire la propensione all'integrazione e forme di collaborazione trasversali già in avviate nei differenti ambiti.

Un'altra innovazione significativa attiene alla composizione delle commissioni di valutazione, per le quali è stata prevista la presidenza di un membro esterno, non appartenente all'amministrazione del Dicastero competente, in modo tale da introdurre un'opportuna separazione tra istruttoria operata dai competenti uffici ministeriali e giudizio valutativo sulla qualità.

Precisa poi che 1.300 soggetti sono stati finanziati con i contributi del FUS, mentre si registrano 137 esclusioni rispetto a soggetti che avevano ricevuto il contributo nell'anno precedente, ossia nel 2014.

L'auditore pone poi l'accento, in senso critico, sulla mancanza di una disciplina posta da fonte normativa di livello primario in merito alla materia in questione.

Richiama successivamente l'attenzione sul sistema di monitoraggio, che sarà operativo dal 2016 rispetto ai finanziamenti del FUS, precisando che tali moduli di controllo sono necessari in relazione al nuovo meccanismo triennale previsto dal decreto ministeriale.

Fa presente poi che sono allo studio dei competenti uffici taluni ulteriori aggiustamenti e correttivi, che potranno operare fin dall'anno 2016, come pure sono stati incrementati gli *standard* di trasparenza rispetto alle contribuzioni del FUS, sia attraverso l'apposito sito *web*, sia attraverso misure volte a favorire l'esercizio *online* del diritto di accesso agli atti.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) pone l'accento sull'esigenza di miglioramento dei criteri di «*post* valutazione» relativamente l'impiego

dei fondi FUS, citando a titolo esemplificativo il caso di alcuni circhi che sfruttano illegalmente ed in spregio alle normative vigenti gli animali, rispetto ai quali occorrerebbe garantire adeguati controlli e verifiche.

Si sofferma poi sul cosiddetto «algoritmo», evidenziando che in base ai nuovi criteri valutativi molti organismi di spettacolo non sono stati più in grado di proseguire la propria attività.

Si riserva infine la facoltà di inviare, in fase successiva, eventuali quesiti in forma scritta al Direttore generale.

La senatrice Elena FERRARA (PD) sottolinea l'importanza di salvaguardare il settore musicale, soprattutto quello bandistico e coristico, atteso che tali ambiti consentono la diffusione della musica in tutte le aree del Paese ed espletano una rilevante funzione sociale.

Il senatore MARTINI (PD) sottolinea la necessità di monitorare l'utilizzo dei fondi FUS, in modo tale da verificare la corrispondenza tra i requisiti e le qualità promesse e quelle effettivamente poste in essere in sede attuativa.

Il presidente MARCUCCI (PD) pur sottolineando la valenza positiva delle innovazioni introdotte con il decreto ministeriale in questione, funzionali al superamento di una visione «conservatrice» dei contributi FUS, ravvisa tuttavia delle criticità, la prima delle quali attiene alla tempistica seguita nel caso di specie. In particolare, evidenzia che a fronte dei rilevanti sforzi effettuati soprattutto dagli organizzatori dei *festival* per adeguarsi in tempi notevolmente brevi ai requisiti minimi previsti dalla nuova disciplina, sono stati posti in essere moduli di selezione eccessivamente restrittivi, che hanno penalizzato fortemente oltre agli stessi *festival*, il settore della musica, dei cori e quello bandistico.

Sarebbe poi stata necessaria prevedere un'annualità di prova finalizzata a prevenire talune criticità in fase attuativa, che si sono purtroppo registrate, specie nel settore della musica.

Il senatore CONTE (AP (NCD-UDC)) nell'evidenziare la valenza positiva dei moduli di triennialità introdotti con il decreto ministeriale in questione, sottolinea tuttavia l'esigenza di rafforzare il monitoraggio dei parametri qualitativi.

Il dottor CUTAIA, su invito del PRESIDENTE, si riserva la facoltà di fornire risposta a tutti i quesiti in una delle prossime sedute.

Il PRESIDENTE recependo il suggerimento della senatrice Montevicchi, fa presente che è possibile inviare presso la Segreteria della Commissione, entro il prossimo venerdì, quesiti da sottoporre in fase successiva al Direttore generale, che fornirà risposta agli stessi in una delle prossime sedute.

Nel ringraziare il dottor Cutaia, comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile nella pagina *web* della Commissione.

Rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento (n. 220)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 64, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice Elena FERRARA (*PD*) sul provvedimento in titolo, la quale osserva preliminarmente che lo schema di regolamento in esame è adottato in attuazione dell'articolo 64, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha attribuito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il potere di incidere, con regolamento di delegificazione, sull'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, anche seguendo, tra i vari criteri indicati dalla predetta disposizione, quello della razionalizzazione e dell'accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti.

Con riferimento all'attuale quadro normativo rileva che in base all'articolo 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, le tipologie delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente sono stabilite con decreto ministeriale. Da ultimo, si fa riferimento alle classi di concorso determinate con decreto ministeriale n. 39 del 1998 e decreto ministeriale n. 22 del 2005 e alle classi di abilitazione di cui al decreto ministeriale n. 37 del 2009.

Segnala poi che la legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede (all'articolo 1, comma 193) che il regolamento di cui al citato articolo 64, comma 4, lettera *a*), decreto-legge n. 112 del 2008, non si applica alle procedure del piano straordinario di assunzioni oggetto dei commi da 95 a 104 dell'articolo 1 della stessa legge.

Secondo la relazione illustrativa dello schema di regolamento in esame, «tale deroga si giustifica alla luce dei tempi necessari per l'attuazione del piano, che prevede l'assunzione di un contingente di circa 100.000 docenti per l'anno scolastico 2015/2016, assunzione che non si sarebbe potuta realizzare se non con le classi di concorso attualmente vigenti. Ed infatti, l'applicazione di nuove classi di concorso avrebbe comportato un eccessivo allungamento dei tempi in considerazione del fatto che le attuali graduatorie ad esaurimento sono determinate sulla base delle vigenti («vecchie») classi di concorso. L'espressa previsione della deroga

fa, implicitamente, salva l'applicazione della norma di portata generale – che prevede l'emanazione di un regolamento per l'accorpamento e la razionalizzazione delle classi di concorso – per le ordinarie procedure di assunzione del personale docente e, quindi, per le assunzioni del prossimo concorso che sarà bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro l'anno 2015».

Si ricorda inoltre che l'articolo 1, comma 180, della legge n. 107 del 2015, ha delegato il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico.

In particolare, per quanto qui rileva, il successivo comma 181 prevede alla lett. b), tra i vari principi e criteri direttivi, il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante (come dispone segnatamente il n. 6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi nazionali per l'assunzione di docenti nella scuola secondaria statale, nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate.

Sul punto specifico, la relazione illustrativa osserva che la finalità dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 «non appare superata dagli interventi» previsti dalla legge n. 107 del 2015 sia in materia di titoli di accesso per il concorso sia in materia di ordinamenti didattici. La citata legge, infatti, «attua l'obiettivo già proprio dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 di dare maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico, anche in attuazione del piano programmatico ivi previsto». Anche lo schema di regolamento in esame contribuisce a realizzare, quindi, una maggiore razionalizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali «ponendosi in collegamento funzionale all'espletamento delle procedure concorsuali di cui alla legge n. 107 del 2015».

Quanto ai criteri per l'accorpamento delle classi di concorso e ai suoi effetti, rileva che il piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che si «provvederà ad accorpere le classi di concorso con una comune matrice culturale e professionale, ai fini di una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti. Tale misura risulta funzionale al processo di essenzializzazione dei curricula previsti dal piano, nonché alla revisione dei quadri orario delle discipline d'insegnamento».

Secondo la relazione illustrativa, lo schema di regolamento si pone quindi in linea con la *ratio* più ampia della norma primaria di cui al citato articolo 64, che è quella di conseguire una «maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico».

In particolare, rispetto alle classi di concorso contemplate dalla legislazione vigente, la relazione sottolinea che lo schema di regolamento prevede: il loro aggiornamento, al fine di tener conto delle modifiche ordinali intervenute e relative sia agli insegnamenti della scuola secondaria sia alle lauree che costituiscono titolo di accesso ai percorsi abilitanti per l'insegnamento. Tale aggiornamento ha interessato tutte le classi di concorso; il loro accorpamento, per una maggiore fungibilità dei docenti; l'introduzione di 11 nuove classi di concorso.

La relatrice pone l'accento sui licei musicali, rispetto ai quali non sono stati banditi concorsi nelle specifiche classi di insegnamento.

Secondo la relazione illustrativa, lo schema di regolamento intende anche consentire l'avvio del prossimo concorso per l'assunzione di docenti che sarà basato su un assetto ordinamentale delle classi di concorso rivisitato e coerente con la finalità, sopra indicata, di assicurare una migliore utilizzazione delle risorse a disposizione e, di conseguenza, una maggiore funzionalità del sistema scolastico. Infatti, il nuovo concorso per docenti non potrebbe essere bandito in base alle attuali classi di concorso, considerato che: le attuali classi di concorso non sono adeguate agli ordinamenti recentemente introdotti e non contemplano alcuni insegnamenti come quelli dei licei musicali e coreutici istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 89; le stesse classi si riferiscono agli ordinamenti universitari in essere negli anni '90 e considerano, quali requisiti di accesso ai corrispondenti percorsi abilitanti, titoli del vecchio ordinamento superati dagli attuali ordinamenti universitari, impedendo ad alcune categorie di laureati (per esempio in scienze politiche e biotecnologie) la partecipazione al concorso; le attuali classi di concorso consentono una scarsissima fungibilità di docenti in ragione del numero elevato delle stesse classi. Ciò comporta un incremento e un aggravio delle procedure concorsuali, maggiori difficoltà nell'assorbimento del precariato, oltre ad un notevole incremento dei costi, tutti svantaggi in parte superabili dal loro accorpamento e razionalizzazione.

In base alla relazione tecnica, inoltre, il raggruppamento delle classi di concorso è avvenuto in classi di similarità in modo tale da aumentare il tasso di sostituibilità tra i docenti appartenenti ad una specifica classe di concorso e da ridurre il numero di esuberanti.

Nel dettaglio, le classi di concorso si ridurranno da 168 a 114 (di cui 81 elencate nella Tabella A e 33 comprese nella Tabella B). La riduzione del numero di classi di concorso determina, conseguentemente, un aumento nel numero medio di posti per ciascuna di esse e una riduzione della disomogeneità nella loro dimensione.

Per effetto di tale accorpamento, la relazione tecnica ipotizza poi una riduzione complessiva di 224 situazioni di esubero per l'istruzione secondaria. Infatti per l'anno scolastico 2014/2015 si è verificato un esubero per 322 unità nella scuola secondaria di primo grado e un esubero di 7.071 unità di personale, nelle varie classi di concorso.

Passando all'illustrazione del contenuto degli articoli dello schema di regolamento, si evidenzia preliminarmente che lo stesso si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 precisa che il regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, contiene disposizioni di revisione dell'attuale assetto ordinamentale delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento.

L'articolo 2, al comma 1, rinvia alla Tabella A allegata allo schema di regolamento, nella quale sono individuate le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonché gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 270 del 22 ottobre 2004, n. 22 del 9 febbraio 2005, e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al citato decreto ministeriale n. 39 del 1998.

Nel comma 2 si rimanda alla Tabella B allegata allo schema di regolamento, nella quale sono individuate le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonché gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui al citato decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39 e ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e 88 e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al medesimo decreto ministeriale del 30 gennaio 1998.

Il comma 3, attraverso il riferimento alla Tabella A/l allegata allo schema di regolamento, individua la corrispondenza tra gli esami previsti nei piani di studio dei titoli del vecchio ordinamento per l'accesso alle classi di concorso, limitatamente ai titoli previsti dalla Tabella A.

L'articolo 3 prevede, al comma 1, che i titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono definiti, per ciascuna classe di concorso, nelle Tabelle A e B allegate allo schema di regolamento.

Il comma 2 qualifica il possesso dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alle Tabelle A e D allegate al decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39 come titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata allo schema di regolamento in esame. Allo stesso modo, il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39 costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata allo schema di regolamento.

Il comma 3 prevede che sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 17 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di garantire – secondo la relazione illustrativa – «le economie recate dalle richiamate disposizioni».

In base all'articolo 4, possono essere previste prove comuni tra diverse classi di concorso al fine di un complessivo snellimento delle procedure relative alle prove dei concorsi per titoli ed esami e alle prove di accesso ai percorsi formativi di cui al decreto ministeriale n. 249 del 2010.

L'articolo 5 ammette a partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto ministeriale n. 249 del 2010 coloro i quali, all'entrata in vigore del regolamento, sono iscritti a uno dei percorsi che costituiscono titolo di accesso alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e B dello schema di regolamento in esame, conseguito il titolo e gli eventuali titoli aggiuntivi richiesti (comma 1).

Il comma 2 abroga – dall'entrata in vigore del regolamento in esame – il decreto ministeriale n. 39 del 1998.

Il comma 3 dispone che dall'attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore del regolamento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Con riferimento alle Tabelle allegate allo schema di regolamento, si sottolinea che la Tabella A – richiamata dal comma 1 dell'articolo 2 – definisce le classi di concorso e di abilitazione per le scuole secondarie di primo e di secondo grado e si articola in 7 colonne, citate singolarmente dalla relatrice.

La Tabella B – richiamata dal comma 2 dell'articolo 2 – definisce le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico e si articola in 5 colonne, sulle quali si sofferma specificamente la relatrice.

La Tabella A/1 – richiamata dal comma 3 dell'articolo 2 – reca una tabella di omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l'accesso alle classi di concorso.

La senatrice BLUNDO (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone lo svolgimento di audizioni in relazione al provvedimento in titolo.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) ritiene che nelle *mail*, inviate dalle varie associazioni rappresentative, sono già stati evidenziati tutti i profili rilevanti in merito alla disciplina in questione.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*) concorda con la proposta della senatrice Blundo di svolgere le audizioni.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) fa presente che è possibile anche raccogliere contributi degli auditi via *email*, senza lo svolgimento delle audizioni, ma in ogni caso è necessario tenere nel debito conto di

tali opinioni e trasfonderle nel parere finale, che deve risultare improntato a criteri di condivisione.

Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di svolgere la discussione generale nella prossima seduta e, al termine della stessa, nell'ambito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, scegliere se dar corso ad audizioni – in sede informale, come da prassi – o viceversa se raccogliere i contributi dei soggetti rappresentativi via *mail*, attraverso memorie scritte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 17 novembre 2015

Plenaria

191^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(859-1357-1378-1484-1553-B) *Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgro'; Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; Nadia Ginetti e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BORIOLI (*PD*) illustra il provvedimento in esame, sul quale la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere alla Commissione Giustizia e che torna in Senato dopo l'esame da parte della Camera dei deputati.

Fa presente anzitutto che il disegno di legge si suddivide in 8 articoli, il primo dei quali finalizzato ad introdurre nel codice penale il nuovo articolo 589-*bis*, che disciplina il reato di omicidio stradale.

Rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata collocata al primo comma di tale nuovo articolo 589-*bis* la previsione – già contenuta nel vigente codice penale – della fattispecie generica del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, confermando la pena nella reclusione da 2 a 7 anni.

Il testo in esame prevede invece la reclusione da 8 a 12 anni nel caso di omicidio stradale colposo commesso dai conducenti di un veicolo a motore che si mettano alla guida in stato di ebbrezza alcolica grave (vale a dire con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alte-

razione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o, qualora si tratti di conducenti professionali, che abbiano un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro.

Nei casi diversi da quest'ultimo, l'omicidio stradale colposo provocato da conducenti con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro è punito con la pena della reclusione da 5 anni (invece che da 7 anni, come previsto nel testo approvato dal Senato in prima lettura) a 10 anni.

La stessa pena è inflitta a chi cagioni colposamente la morte di una persona superando specifici limiti di velocità; attraversando le intersezioni semaforiche disposte al rosso o circolando contromano; effettuando manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; effettuando sorpassi azzardati. Il testo approvato dal Senato in prima lettura contemplava solo la prima di tali circostanze, vale a dire il superamento di taluni limiti di velocità.

Si prevede inoltre che le pene introdotte siano aumentate se l'autore del reato non ha conseguito la patente o ha la patente sospesa o revocata o se il veicolo, di sua proprietà, non è provvisto di assicurazione.

La pena è invece diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima. Il testo approvato dal Senato consentiva la diminuzione della pena qualora l'evento non fosse conseguenza esclusiva dell'azione o dell'omissione del colpevole.

Segnala poi che la Camera dei deputati ha confermato la previsione di un aumento della pena fino al triplo, ma non superiore a 18 anni, nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Nel caso di fuga del conducente dopo l'omicidio stradale, invece, la pena è aumentata da un terzo e due terzi e non può essere inferiore a 5 anni. Il testo approvato dal Senato prevedeva un aumento da un terzo alla metà.

Per quanto riguarda l'articolo 2 del provvedimento, fa presente che esso innanzitutto, novella l'articolo 590-*bis* del codice penale, introducendo il reato di lesioni personali stradali, con l'individuazione di fattispecie di reato che appaiono quasi del tutto speculari a quelle previste dall'articolo 589-*bis* per l'omicidio stradale. Per motivi sistematici viene spostata al primo comma del nuovo articolo 590-*bis* la fattispecie di lesione personale a seguito di violazione delle norme sulla circolazione stradale, già prevista nel vigente codice penale, confermando anche l'entità delle pene per le lesioni gravi e gravissime. Rispetto alla legislazione vigente, viene tuttavia eliminata la possibilità di applicare in via alternativa la multa.

Le pene per le lesioni personali provocate dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope sono graduate facendo riferimento alle stesse categorie di violazioni già individuate per l'omicidio stradale.

Rispetto al testo approvato in Senato, la Camera ha introdotto un aggravamento delle pene. In particolare si prevede, con riferimento alla

guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (o superiore a 0,8 per talune categorie di conducenti professionali) o sotto l'effetto di stupefacenti, la pena della reclusione da 3 a 5 anni per i casi di lesioni personali stradali colpose gravi e della reclusione da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime.

Per lesioni gravi provocate da guida con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 – nonché dalle altre violazioni del Codice della strada già indicate in relazione all'omicidio stradale – la pena prevista consiste poi nella reclusione da 1 anno e sei mesi a 3 anni, mentre per lesioni gravissime la reclusione va dai 2 ai 4 anni.

Anche per le lesioni sono contemplate circostanze che comportano riduzioni o aggravanti di pena. In analogia con l'impianto seguito per l'omicidio stradale, anche in questo caso è inserito nel codice penale un nuovo articolo (articolo 590-ter) per stabilire un'aggravante specifica nel caso in cui il conducente si sia dato alla fuga.

L'ulteriore articolo 590-quater introdotto nel codice penale riguarda i criteri generali di computo delle circostanze, mentre l'articolo 590-quinquies contiene la definizione di strade urbane e extraurbane, non modificata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Si sofferma indi sugli articoli 3 e 5 del disegno di legge che recano le modifiche di coordinamento, rispettivamente, al codice penale e al codice di procedura penale; l'articolo 4 novella invece alcuni articoli del codice di procedura penale in relazione alle operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici.

Particolarmente rilevante è l'articolo 6, che modifica la normativa relativa alle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento dei reati. Nel testo approvato in prima lettura dal Senato, tale materia era collocata in un apposito articolo introdotto nel codice penale. Durante l'esame presso la Camera si è optato invece per l'inserimento di norme di coordinamento all'interno del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992).

L'articolo 6 interviene innanzitutto sull'articolo 222 del codice della strada, per stabilire che alla condanna o al patteggiamento per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida, anche qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. La novella prevede che il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile, entro 15 giorni, ne trasmetta copia autentica al prefetto competente del luogo dove è stata commessa la violazione; il prefetto emette quindi il provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro il quale è stata pronunciata la sentenza.

In proposito, segnala che occorrerebbe acquisire chiarimenti sugli effetti delle suddette modifiche di coordinamento rispetto al testo vigente dell'articolo 222, comma 2, del codice della strada, posto che, per alcune fattispecie dell'omicidio stradale e delle lesioni personali gravi o gravis-

sime, potrebbe non essere chiaro quale sanzione accessoria debba applicarsi tra la sospensione e la revoca della patente.

All'articolo 222 sono poi aggiunti due nuovi commi *3-bis* e *3-ter* sulla revoca della patente per i casi di omicidio stradale e lesioni personali gravi e gravissime procurati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

In particolare, il nuovo comma *3-bis* prevede che se la patente viene revocata per omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, non sia possibile conseguire una nuova patente di guida prima che, a seconda dei casi, siano decorsi 15 o 10 anni dalla revoca. Al riguardo, osserva la necessità di chiarire la ragione di questa distinzione, considerato che in alcuni casi tale diverso termine di revoca della patente sembra applicarsi a reati che nel nuovo articolo *589-bis* del codice penale hanno le stesse sanzioni.

Il termine è poi elevato a 20 anni se il soggetto sia già stato in precedenza condannato per guida in stato di ebbrezza alcolica, media o grave o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope o se, in tali stati, abbia provocato un incidente. Il termine è ulteriormente aumentato fino a 30 anni in caso di fuga o di non ottemperanza agli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 189, comma 1, del codice della strada.

Il nuovo comma *3-ter* stabilisce poi che, in caso di revoca della patente per i reati di omicidio stradale di cui all'articolo *589-bis*, primo comma (senza perciò l'aggravante della guida in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti) e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, come individuate nell'articolo *590-bis* del codice penale, riformulato dall'articolo 2 del disegno di legge in esame, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per guida in stato di ebbrezza, media o grave, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope o se, in tali stati, abbia provocato un incidente. Per i casi di fuga o di mancata assistenza il periodo è ulteriormente aumentato fino a 12 anni.

In proposito, occorrerebbe acquisire conferma circa l'applicabilità delle nuove disposizioni in materia di revoca della patente (che, nei casi più gravi, può arrivare fino a 30 anni) anche ai titolari di patenti emesse da Stati stranieri, tenuto conto che attualmente il codice della strada (articoli 135, comma 6 e *136-ter*, comma 2) prevedrebbe per questi soggetti una durata massima della revoca di 3 anni.

Ricorda poi che l'articolo 6 interviene poi con modifiche di coordinamento sull'articolo 219 del codice della strada, nonché sull'articolo 223, per inserire anche l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime fra i reati per i quali è previsto il ritiro della patente di guida (cui è collegata, da parte del prefetto, la sospensione provvisoria della validità della patente stessa fino ad un massimo di 2 anni). Lo stesso comma 2 dell'articolo 223 è integrato con la previsione che, nel caso di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime dovuti a guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, il prefetto può sospendere

provvisoriamente la patente fino a 5 anni quando ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente. In merito, ritiene opportuno chiarire se tale termine massimo di 5 anni per la sospensione si applichi anche nel caso dell'omicidio stradale semplice (cioè senza aggravanti), che non sembrerebbe espressamente citato nella novella del comma 2 dell'articolo 223.

Infine, la norma prevede che ad una sentenza di condanna non definitiva possa conseguire la proroga della sospensione della patente fino a un massimo di 10 anni.

L'articolo 7 del disegno di legge esclude la competenza del giudice di pace nei procedimenti per lesioni personali gravi e gravissime derivanti da violazioni di norme del codice della strada commesse in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Il presidente MATTEOLI osserva che il provvedimento in esame ha risentito nel corso del suo *iter* anche delle pressioni provenienti dalla società civile, in particolare dalle famiglie delle vittime della strada che giustamente hanno chiesto di intervenire con norme *ad hoc*, per punire più severamente chi si rende colpevole di omicidio o di lesioni mentre è alla guida di un veicolo, pur sottolineando che alcuni passaggi avrebbero forse richiesto meno emotività e una più attenta meditazione.

Segnala poi incidentalmente l'assenza, tra le fattispecie che possono aggravare le conseguenze dell'omicidio e delle lesioni personali stradali della guida con la patente scaduta.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur condividendo le finalità del provvedimento, concorda con l'osservazione del Presidente che la stesura abbia risentito eccessivamente in alcune parti di spinte di carattere emotivo. Ad esempio, mentre condivide la scelta di punire in maniera assai severa chi causi la morte o lesioni ad altre persone ponendosi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ritiene sbagliato equiparare a tali circostanze anche violazioni del codice della strada come gli eccessi di velocità o il passaggio con il rosso che, pur gravi, in alcuni casi potrebbero essere anche imputabili a mere distrazioni e quindi prive dell'elemento colposo. Viceversa ritiene che avrebbero dovuto essere considerati altri tipi di comportamenti irresponsabili, come l'utilizzo di telefonini o dispositivi elettronici durante la guida, sempre più spesso causa di gravi incidenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione e cede la parola al relatore.

Il relatore BORIOLI (*PD*) osserva che molte questioni come quelle segnalate dai colleghi avrebbero potuto essere forse meglio affrontate se anche in Senato, come alla Camera, il disegno di legge fosse stato asse-

gnato alle Commissioni riunite 2^a e 8^a, anche in considerazione dell'importante lavoro che la Commissione sta svolgendo da tempo proprio sulla riforma del codice della strada, in sede di esame del disegno di legge delega n. 1638.

Evidenzia infatti la complessità tecnica delle modifiche normative introdotte dal disegno di legge in titolo e la conseguente necessità di valutarne attentamente, in sede di applicazione, l'impatto sull'ordinamento vigente, per assicurarne una trasposizione coerente ed evitare possibili incongruenze. Ciò vale soprattutto per la parte del provvedimento che apporta modifiche di coordinamento al codice della strada, in particolare per le sanzioni accessorie di carattere amministrativo.

Per quanto concerne l'osservazione del Presidente circa il mancato richiamo alla guida con la patente scaduta, ritiene che si sia voluto escludere il carattere colposo di tale condotta.

Tenuto conto di quanto emerso nel dibattito, formula quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il presidente MATTEOLI propone di inserire una specifica osservazione sulla questione della guida con la patente scaduta, sottolineando il carattere non colposo della violazione per evitare il rischio di improprie assimilazioni con le fattispecie più gravi sanzionate nel provvedimento.

Il relatore BORIOLI (PD) accoglie l'invito del Presidente e riformula conseguentemente un nuovo schema di parere (pubblicato in allegato).

Il senatore CROSIO (LN-Aut) dichiara il voto favorevole sulla nuova proposta di parere del relatore, ricordando come la propria parte politica abbia sempre sostenuto con convinzione il provvedimento in esame, per venire incontro alle legittime aspettative di giustizia dei cittadini, pur evitando eccessi di tipo emotivo.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi in votazione il nuovo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, mercoledì 18 novembre, convocata per le ore 15, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 859-1357-1378-1484-1553-B**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

– apprezzando l'impianto complessivo del provvedimento e le novità da esso introdotte in campo penale e nel codice della strada, individuando in maniera più precisa le diverse fattispecie dell'omicidio e delle lesioni personali connesse alla guida stradale e prevedendo un conseguente inasprimento delle relative sanzioni penali e amministrative, sia al fine di punire in modo più severo chi, ponendosi alla guida di un veicolo, in ragione dei propri comportamenti illeciti o irresponsabili causa la morte o la menomazione di altre persone, sia soprattutto al fine di prevenire il ripetersi di simili tragedie;

– considerata l'esigenza di procedere con la massima possibile urgenza alla definitiva e non più rinviabile approvazione di tale provvedimento che, da un lato, ha ormai alla spalle una lunga e complessa fase di gestazione in sede parlamentare e che, dall'altro, intercetta una non più eludibile domanda di giustizia da parte di migliaia di famiglie che, nel corso degli anni, hanno conosciuto la perdita o l'invalidazione permanente dei propri congiunti, a causa dei comportamenti che il provvedimento intende sanzionare, penalmente e amministrativamente;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– appare opportuno evidenziare la rilevanza e la complessità tecnica delle novità introdotte dal disegno di legge, specie riguardo alle modifiche normative richieste per il coordinamento con le vigenti disposizioni del codice della strada, valutate anche alla luce dell'esperienza maturata da questa Commissione in relazione all'esame in sede referente, attualmente in corso, del disegno di legge n. 1638, che delega il Governo a modificare lo stesso codice della strada vigente;

– per tale ragione, si raccomanda di effettuare, in sede di attuazione delle nuove disposizioni recate dal disegno di legge in esame, una puntuale verifica dei loro effetti applicativi e interpretativi sulla legislazione vigente, con particolare riferimento alle esigenze di coordinamento con il codice della strada (specie per quanto concerne le sanzioni accessorie di tipo amministrativo), al fine di assicurare una trasposizione coerente e un'ordinata ed efficace applicazione delle norme stesse.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 859-1357-1378-1484-1553-B**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

– apprezzando l'impianto complessivo del provvedimento e le novità da esso introdotte in campo penale e nel codice della strada, individuando in maniera più precisa le diverse fattispecie dell'omicidio e delle lesioni personali connesse alla guida stradale e prevedendo un conseguente inasprimento delle relative sanzioni penali e amministrative, sia al fine di punire in modo più severo chi, ponendosi alla guida di un veicolo, in ragione dei propri comportamenti illeciti o irresponsabili causa la morte o la menomazione di altre persone, sia soprattutto al fine di prevenire il ripetersi di simili tragedie;

– considerata l'esigenza di procedere con la massima possibile urgenza alla definitiva e non più rinviabile approvazione di tale provvedimento che, da un lato, ha ormai alla spalle una lunga e complessa fase di gestazione in sede parlamentare e che, dall'altro, intercetta una non più eludibile domanda di giustizia da parte di migliaia di famiglie che, nel corso degli anni, hanno conosciuto la perdita o l'invalidazione permanente dei propri congiunti, a causa dei comportamenti che il provvedimento intende sanzionare, penalmente e amministrativamente;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– appare opportuno evidenziare la rilevanza e la complessità tecnica delle novità introdotte dal disegno di legge, specie riguardo alle modifiche normative richieste per il coordinamento con le vigenti disposizioni del codice della strada, valutate anche alla luce dell'esperienza maturata da questa Commissione in relazione all'esame in sede referente, attualmente in corso, del disegno di legge n. 1638, che delega il Governo a modificare lo stesso codice della strada vigente;

– per tale ragione, si raccomanda di effettuare, in sede di attuazione delle nuove disposizioni recate dal disegno di legge in esame, una puntuale verifica dei loro effetti applicativi e interpretativi sulla legislazione vigente, con particolare riferimento alle esigenze di coordinamento con il codice della strada (specie per quanto concerne le sanzioni accessorie di tipo amministrativo), al fine di assicurare una trasposizione coerente e un'ordinata ed efficace applicazione delle norme stesse;

– particolare attenzione dovrebbe inoltre essere prestata alla coerenza tra le diverse fattispecie di reato ai fini della sanzione, evitando possibili sovrapposizioni ed incongruenze ovvero assimilazioni alle fattispecie colpose di comportamenti non espressamente contemplati dalle nuove norme (come ad esempio la guida con la patente scaduta), che dovrebbero invece ritenersi di natura non colposa.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 99

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 17 novembre 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 99

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

indi della Vice Presidente
PELINO

Orario: dalle ore 9,45 alle ore 13,25

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER
IL MERCATO E LA CONCORRENZA)*

Plenaria

187^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati

membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (n. 212)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, illustra sinteticamente il provvedimento in titolo, recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (a decorrere dal 20 maggio 2016).

Ricorda che la direttiva sopra citata intende migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco dell'Unione europea, assicurando, nel contempo, un livello elevato di protezione della salute pubblica attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori dall'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina.

Passando all'esame dell'articolato, evidenzia in particolare alcune norme relative agli ingredienti utilizzati nella lavorazione dei prodotti del tabacco e ai livelli di emissione di catrame, nicotina e monossido di carbonio; all'etichettatura ed al confezionamento dei prodotti; al tabacco per uso orale, alle vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco e ai prodotti del tabacco di nuova generazione; alle sigarette elettroniche; alla tutela dei minori.

Conclude proponendo di esprimersi in senso favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo formulata dalla relatrice, che risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale (n. 211)**

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, commi 38 e 39, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), relatrice, illustra, anche a nome dell'altro relatore, senatore Tomaselli, una proposta di parere favorevole con osservazione, che recepisce il rilievo formulato dalla Commissione difesa, pubblicata in allegato al resoconto.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dai relatori è posta ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 211**

La 10^a Commissione permanente,

esaminato l'atto del Governo recante: «Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale»,

esprime parere favorevole, segnalando al Governo la necessità di effettuare controlli rigorosi affinché i contributi erogati alle imprese non risultino finalizzati – nel rispetto della normativa vigente – all'acquisizione di sistemi d'arma.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 100

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,50

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER
IL MERCATO E LA CONCORRENZA)*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 101

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 20 alle ore 21,10

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER
IL MERCATO E LA CONCORRENZA)*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 17 novembre 2015

Plenaria**290^a Seduta***Presidenza della Presidente*
DE BIASI*La seduta inizia alle ore 14,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente DE BIASI comunica che, con riserva di acquisizione della documentazione mancante, è stato assegnato alla Commissione – per l'espressione del parere, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 9 luglio 2015, n. 114 – l'atto del Governo n. 236 (schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano). Il termine per l'espressione del parere, tenuto conto della riserva, scadrà il 25 dicembre 2015.

Informa che sono stati, inoltre, deferiti alla Commissione, per la formulazione di osservazioni sui profili di competenza, due ulteriori atti del Governo: n. 239 (schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno); e n. 240 (schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele). Il termine per la formulazione delle osservazioni alle Commissioni di merito, con riguardo a entrambi gli atti, scadrà il 15 dicembre 2015.

Fa presente, infine, che i tempi di esame dei succitati provvedimenti, nel rispetto dei termini fissati dalla Presidenza del Senato, saranno concordati in sede di Ufficio di Presidenza integrato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (n. 212)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La relatrice DIRINDIN (*PD*) riferisce sul provvedimento in titolo.

Si tratta di uno schema di decreto legislativo predisposto ai sensi della disciplina di delega di cui all'articolo 6 della legge 9 luglio 2015, n. 114, relativa al recepimento della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

L'articolo 1 dello schema illustra le finalità del provvedimento e l'ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 reca le definizioni di alcuni termini.

In proposito, la Relatrice segnala che, nel comma 1, lettera ee), dell'articolo 2, il termine «assistenziali» dovrebbe essere sostituito con il termine «astinenziali».

Il Titolo II (articoli da 3 a 20) concerne i prodotti del tabacco. Esso si articola in 3 Capi: il Capo I (articoli da 3 a 8) tratta degli ingredienti e delle emissioni dei prodotti del tabacco; il Capo II (articoli da 9 a 17) riguarda l'etichettatura ed il confezionamento; il Capo III (articoli da 18 a 20) concerne il tabacco per uso orale, le vendite a distanza transfrontaliera di prodotti del tabacco ed i prodotti del tabacco di nuova generazione.

Più in particolare, l'articolo 3 conferma i vigenti livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio (pari, per sigaretta, a 10 mg di catrame, 1 mg di nicotina e 10 mg di monossido di carbonio).

Gli articoli 4 e 5 confermano la disciplina relativa, rispettivamente, ai metodi di misurazione ed al procedimento di autorizzazione dei laboratori di analisi (riproducendo quanto previsto dalle corrispondenti norme del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, decreto del quale l'articolo 29 dello schema dispone l'abrogazione).

L'articolo 6 estende ai livelli delle emissioni delle sostanze nocive l'oggetto dell'obbligo, a carico di fabbricanti ed importatori di prodotti del tabacco, di presentazione al Ministero della salute delle informazioni (suddivise per marca e tipo). Per i prodotti già immessi sul mercato le in-

formazioni sui livelli delle emissioni sono fornite entro il 20 novembre 2016. Resta fermo che l'elenco degli ingredienti è corredato dai dati tossicologici, con attenzione agli effetti sulla salute e alla possibilità di indurre dipendenza. I dati (acquisiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nonché del successivo articolo 7) sono resi disponibili al pubblico sul sito del Ministero della salute, il quale – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – può chiedere ai fabbricanti o agli importatori ulteriori studi per la valutazione degli effetti sulla salute di alcuni ingredienti. Si introducono, inoltre, per i fabbricanti e gli importatori, gli obblighi (comma 7 dell'articolo 6): di presentare, ogni 3 anni, al Ministero della salute ed all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gli studi (interni ed esterni) a loro disposizione e relativi al mercato; di comunicare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i propri volumi annui di vendita per marca e tipo.

L'articolo 7 introduce ulteriori obblighi, concernenti lo studio e la predisposizione di una relazione per gli additivi inclusi in un elenco prioritario, ai fini della valutazione delle eventuali tossicità, capacità di indurre dipendenza e proprietà cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione; le piccole e medie imprese sono esentate da tali obblighi, qualora una relazione sull'additivo in questione sia preparata da un altro fabbricante o importatore.

L'articolo 8 introduce nuove norme sugli ingredienti. Si vieta l'immissione sul mercato: dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante (fatta salva la norma transitoria di cui al comma 9) o con additivi in quantità eccessive (sia gli aromi sia i limiti quantitativi degli additivi sono individuati con decreti ministeriali, da emanarsi ai sensi del successivo articolo 26); di quelli contenenti determinati additivi (di cui al comma 3) o aventi aromi che consentano di modificare l'odore o il gusto dei medesimi prodotti o la loro intensità di fumo. In ogni caso, i filtri, le cartine e le capsule non devono contenere tabacco o nicotina. Si demanda ad un decreto ministeriale la determinazione di una tariffa, a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti del tabacco, per l'attività amministrativa e tecnica di valutazione, con riferimento ai divieti di cui al medesimo articolo 8.

Gli articoli da 9 a 17 stabiliscono innovazioni relative all'etichettatura ed al confezionamento dei prodotti.

In particolare, l'articolo 9 reca le disposizioni generali, prevedendo che ciascuna confezione di un prodotto del tabacco e l'eventuale imballaggio esterno rechino le avvertenze sulla salute specificate nello schema di decreto. Gli articoli 10 e 11 disciplinano le avvertenze generali, i messaggi informativi e le avvertenze relative alla salute per i prodotti del tabacco da fumo. L'articolo 12 concerne l'etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua, stabilendo l'obbligo di un'avvertenza generale e di una più specifica (sia per la confezione sia per l'eventuale imballaggio).

A tale ultimo riguardo, la Relatrice osserva, sotto il profilo letterale, che nella rubrica dell'articolo il termine «diverso» dovrebbe essere sostituito con quello «diversi».

L'articolo 13 dispone in merito all'etichettatura dei prodotti del tabacco non da fumo, per i quali è richiesta un'avvertenza generale (sia sulla confezione sia sull'eventuale imballaggio).

L'articolo 14 prescrive che l'etichettatura delle confezioni e dell'eventuale imballaggio non rechino elementi o caratteristiche che promuovano i prodotti, ne incoraggino il consumo, lascino intendere che alcuni siano meno nocivi di altri, li rendano apparentemente somiglianti a prodotti alimentari o cosmetici, suggeriscano vantaggi ambientali, richiamino un gusto, un odore, un aroma o altri additivi o la loro assenza. L'articolo 15 reca, con riferimento alle sigarette ed al tabacco da arrotolare, disposizioni riguardanti l'aspetto ed il contenuto delle confezioni e la relativa presentazione alla vendita; il comma 1 prevede, tra l'altro, che ogni confezione di sigarette ne contenga almeno 20 e che ogni confezione di tabacco da arrotolare contenga almeno 30 grammi di esso (tali valori minimi sono identici a quelli posti dalla direttiva oggetto di recepimento). L'articolo 16 disciplina, secondo i termini di decorrenza ivi stabiliti, la tracciabilità dei prodotti del tabacco. Quest'ultima si basa: su un identificativo univoco, che rechi le informazioni di cui ai commi da 2 a 4 (o che, in alcuni casi, riconduca elettronicamente alle medesime); sull'obbligo, per gli operatori economici interessati, di registrazione di tutte le transazioni. L'articolo 17 richiede che le confezioni dei prodotti del tabacco rechino altresì un elemento di sicurezza antimanomissione, secondo i termini di decorrenza ivi stabiliti; si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle caratteristiche di tale elemento di sicurezza.

L'articolo 18 vieta l'immissione sul mercato di tabacco per uso orale.

L'articolo 19 vieta la vendita a distanza transfrontaliera dei prodotti del tabacco, con riferimento ai consumatori che acquistino nel territorio dello Stato (in base alla direttiva oggetto di recepimento, quest'ultimo divieto può essere stabilito o meno, in via discrezionale, dalla legislazione del singolo Stato membro).

L'articolo 20 reca la disciplina della notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera p). La notifica è effettuata al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, prima dell'immissione sul mercato, da parte dei fabbricanti e degli importatori; per i prodotti di nuova generazione immessi sul mercato prima del 20 maggio 2016, la notifica deve essere effettuata entro 6 mesi dalla medesima data. In proposito, la Relatrice osserva che lo schema (articoli 20 e 30) non prevede la determinazione di una tariffa per le attività dei Dicasteri summenzionati contemplate dall'articolo 20, mentre la relazione tecnica allegata allo schema stesso fa riferimento, per le medesime attività, ad una tariffa di nuova adozione.

Il Titolo III dello schema concerne le sigarette elettroniche, i prodotti da fumo a base di erbe e alcune misure a tutela dei minori.

L'articolo 21 riguarda le sigarette elettroniche (come definite dal precedente articolo 2, comma 1, lettera *r*)) ed i relativi contenitori di liquido di ricarica contenente nicotina, con esclusione dei prodotti rientranti nelle categorie dei medicinali o dei dispositivi medici. Le sigarette ed i contenitori in questione possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle misure previste dall'articolo 21, tra cui quelle sul confezionamento, l'etichettatura e l'apposizione di avvertenze sanitarie, il rispetto di determinati requisiti e contenuti del prodotto, la presentazione di una notifica preventiva al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Per i prodotti già immessi sul mercato alla data del 20 maggio 2016, la notifica deve essere effettuata entro 6 mesi dalla medesima data. A tale riguardo, sotto il profilo letterale, la Relatrice reputa che sarebbe opportuno esplicitare meglio che tale norma transitoria riguarda i prodotti immessi sul mercato prima della suddetta data.

I fabbricanti e gli importatori di sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica contenente nicotina devono presentare annualmente al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni sul mercato di cui al comma 13, mentre il successivo comma 14 demanda al Ministero della salute il monitoraggio dell'andamento del medesimo mercato. Il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze rendono disponibili al pubblico sui propri siti le informazioni derivanti dalle summenzionate notifiche (comma 15). I fabbricanti, gli importatori ed i distributori dei prodotti in oggetto istituiscono e mantengono un sistema di raccolta delle informazioni sui presunti effetti nocivi sulla salute umana, secondo la disciplina di cui al comma 17. Il comma 11 vieta la vendita a distanza transfrontaliera dei medesimi prodotti, con riferimento ai consumatori che acquistino nel territorio dello Stato (anche in tal caso, la direttiva oggetto di recepimento demanda alla legislazione del singolo Stato membro la scelta di stabilire o meno tale divieto). Inoltre, il comma 10 reca alcuni divieti in materia di comunicazioni commerciali e di promozione dei prodotti in esame – questi ultimi divieti entrano in vigore (ai sensi del comma 18) a decorrere dal 20 maggio 2016 –.

L'articolo 22 prevede per i prodotti da fumo a base di erbe l'obbligo di apposizione di un'avvertenza generale sulla salute, su ciascuna confezione e sull'eventuale imballaggio esterno. L'articolo 23 prescrive, per i fabbricanti e gli importatori, l'obbligo di segnalazione al Ministero della salute degli ingredienti impiegati (e delle relative quantità) nella lavorazione dei prodotti da fumo a base di erbe, suddivisi per marca e tipo, affinché il Ministero ne assicuri la disponibilità al pubblico sul proprio sito.

L'articolo 24 introduce, con riferimento ad alcune categorie di soggetti, misure per la tutela dal fumo passivo e per la riduzione dell'offerta dei prodotti da fumo (il comma 2, lettera *b*), del citato art. 6 della L. n. 114 del 2015 ha stabilito il principio di delega di «tenere conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, con l'obiettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori»).

Le novelle di cui ai commi 1 e 2 estendono il divieto di fumo (di prodotti del tabacco): alle aree all'aperto di pertinenza delle strutture sanitarie ivi individuate (strutture pediatriche, reparti di ginecologia, ostetricia e neonatologia); a bordo di autoveicoli (in sosta o in movimento) in presenza di minori di anni 18 o di donne in stato di gravidanza. Il riferimento a queste ultime appare inteso alla tutela dell'embrione umano e del feto e rientrare, quindi, anch'esso nell'ambito della tutela dei minori.

La Relatrice rileva tuttavia che, su un piano più generale, anche con riguardo ad un possibile contenzioso giurisprudenziale sulla legittimità costituzionale dei divieti e delle relative sanzioni, occorrerebbe valutare se il summenzionato principio di delega concerna o meno anche la tutela dei minori dal fumo passivo (dal momento che la direttiva di recepimento non contempla i divieti in esame). Reputa, inoltre, preferibile chiarire, anche in considerazione delle sanzioni sottostanti ai divieti di fumo: se essi si applichino anche al medesimo minorenne o alla medesima donna in stato di gravidanza, qualora nell'autoveicolo non siano presenti altri soggetti rientranti nella tutela in esame; se i divieti di fumo riguardino anche i prodotti del tabacco di nuova generazione (come specifica, per un diverso divieto, il successivo comma 3).

La novella di cui al comma 3 pone il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica contenente nicotina, specifica che i divieti di vendita ai minori concernono anche i prodotti del tabacco di nuova generazione ed eleva le sanzioni amministrative in materia (il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche contenenti nicotina – ricorda la Relatrice – è attualmente posto, in via transitoria, fino al 3 ottobre 2016, dall'ordinanza del Ministro della salute del 22 settembre 2015).

La novella di cui al comma 4 estende alle sigarette elettroniche ed ai contenitori di liquido di ricarica contenente nicotina le norme sui distributori automatici di prodotti del tabacco, relative al sistema di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente, e prevede che i medesimi distributori siano sottoposti, «di norma», all'atto dell'installazione e, in ogni caso, periodicamente a verifica da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A tale riguardo, la Relatrice osserva che la relazione tecnica non prende in considerazione eventuali oneri, a carico della finanza pubblica, derivanti da quest'ultima attività. Inoltre, segnala che sarebbe opportuno specificare, anche in considerazione della formulazione di cui al comma 3, se la novella di cui al comma 4 riguardi anche i prodotti del tabacco di nuova generazione.

Il Titolo IV – che consta del solo articolo 25 – pone la disciplina sanzionatoria per la violazione delle prescrizioni di cui al provvedimento in esame, comminando specifiche sanzioni amministrative pecuniarie. Per la violazione dei divieti (di cui all'articolo 21, comma 10) in materia di comunicazioni commerciali e di promozione delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica contenente nicotina – divieti che entrano in vigore (ai sensi dell'articolo 21, comma 18) a decorrere dal 20 maggio 2016 –, il comma 4 dell'articolo in esame stabilisce una sanzione

amministrativa pecuniaria da 30.000 a 150.000 euro. Tali limiti minimi e massimi – evidenzia la Relatrice – sono superiori a quelli previsti dall'attuale disciplina limitativa della pubblicità e della promozione dei medesimi prodotti, disciplina che contempla una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro, raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.

Il Titolo V (articoli da 26 a 31) reca le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 26 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi secondo la procedura ivi stabilita, l'attuazione di alcuni atti della Commissione europea. L'articolo 27 specifica che il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze sono le autorità competenti per l'attuazione del provvedimento legislativo in esame.

L'articolo 28 stabilisce le norme transitorie.

Si consente la vendita fino al 20 maggio 2017 dei prodotti non conformi al provvedimento in esame e rientranti nelle fattispecie temporali di cui al comma 1; per le fasi di distribuzione commerciale precedenti la vendita, si applicano i termini temporali di cui al comma 2, ad eccezione dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua, per i quali si applica esclusivamente il suddetto termine finale per la vendita (di cui al comma 1).

La Relatrice osserva che, sotto il profilo sostanziale, tali disposizioni transitorie sono conformi alla direttiva oggetto di recepimento ed alla disciplina di delega (di cui alle lettere *g*) ed *h*) del citato art. 6, comma 2, della L. n. 114), ad eccezione, almeno testualmente, del termine relativo alle sigarette elettroniche ed ai relativi contenitori di liquido di ricarica contenente nicotina; per tali prodotti, il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 30 fa riferimento a quelli fabbricati o immessi in libera pratica prima del 20 novembre 2016, in conformità con il corrispondente termine massimo stabilito dalla direttiva, mentre la disciplina di delega fa riferimento, per tutti i prodotti di cui allo schema di decreto (ad eccezione dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua), a quelli fabbricati o immessi in libera pratica prima del 20 maggio 2016.

Sotto il profilo formale, ritiene che sarebbe preferibile esplicitare, nell'alinea del comma 2, a quale data faccia riferimento la locuzione «dopo tale termine» e trasformare il medesimo alinea in un primo periodo del comma.

L'articolo 29 reca una norma di abrogazione esplicita.

L'articolo 30 concerne l'adozione di alcune tariffe. La Relatrice segnala che, sotto il profilo redazionale, sarebbe opportuno che la procedura di determinazione delle tariffe fosse posta in un'unica sede, mentre lo schema disciplina le procedure sia nell'articolo 30 sia negli articoli dal medesimo richiamati.

L'articolo 31 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

La PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni sul provvedimento in esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 17 novembre 2015

Plenaria

186^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Massimo Bocci a Presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande (n. 58)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame. Parere favorevole)

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, illustra il *curriculum* che accompagna la proposta di nomina del dottor Massimo Bocci a presidente dell'Ente Parco nazionale della Val Grande.

Il senatore CALEO (*PD*) esprime parere favorevole sulla proposta di nomina, ritenendo adeguato il *curriculum* del candidato.

La senatrice MORONESE (*M5S*) esprime parere contrario, poiché le nomine dei presidenti degli Enti parco dovrebbero essere mediante procedura di evidenza pubblica e il *curriculum* del candidato, in questo caso, non rivela requisiti idonei alle funzioni della carica.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) si associa alle considerazioni della senatrice Moronese.

Si procede, di seguito, alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori **BIGNAMI** (*Misto-MovX*), **CALEO** (*PD*), **COMPAGNONE** (*AL-A*), **DALLA ZUANNA** (*PD*), **IURLARO** (*AL-A*), **MANCUSO** (*AP (NCD-UDC)*), **MARINELLO** (*AP (NCD-UDC)*), **MARTELLI** (*M5S*), **MIRABELLI** (*PD*), **MORGONI** (*PD*) **MORONESE** (*M5S*), **PICCOLI** (*FI-PdL XVII*), **PUPPATO** (*PD*), **REPETTI** (*Misto-IpI*), **SOLLO** (*PD*), **VACCARI** (*PD*) e **ZIZZA** (*CoR*).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole risulta approvata con 11 voti favorevoli, 5 contrari e un'astensione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE (n. 222)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il presidente **MARINELLO**, relatore, illustra lo schema di decreto che mira ad attuare la direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione. Lo schema di decreto modifica con novelle legislative il decreto legislativo n. 188 del 2008, con il quale è stata data attuazione alla prima direttiva europea in materia di pile ed accumulatori, la direttiva 2006/66/CE, al fine di adeguarne il contenuto alle successive norme europee. Inoltre, tenuto conto delle modifiche intervenute nella normativa nazionale di attuazione della direttiva 2012/19/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sostituisce i riferimenti al decreto legislativo n. 151 del 2005 in quanto abrogato, in massima parte, dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Lo schema di decreto interviene principalmente sulle deroghe ai divieti relativi alla immissione sul mercato, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, ed all'articolo 5, e a quelli concernenti la rimozione dei rifiuti di pile ed accumulatori di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 188 del 2008. Inoltre, introduce una nuova disposizione volta a riassegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i proventi derivanti dalle tariffe per la copertura degli oneri di cui all'articolo 27, comma 4, del suddetto decreto n. 188 del 2008. Con il nuovo intervento regolatorio in esame si intende modificare e integrare il decreto legislativo 20 novembre 2008 n. 188, recependo la direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/

66/CE, adottata successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Il decreto n. 188 del 2008 individua, come noto, due macro-categorie di riferimento: le pile e gli accumulatori portatili e gli accumulatori industriali e per veicoli. Dal punto di vista merceologico tra le pile e gli accumulatori portatili rientrano molti oggetti di uso quotidiano quali: pile a bottone, stilo, mini-stilo, torce, batterie per cellulari, computer portatili ed elettrodomestici. Si possono poi distinguere le tecnologie che consentono di ottenere energia. Per le pile non ricaricabili le più diffuse sono quelle a zinco-carbone, a zinco-cloruro, ad alcalino-manganese e a litio o ossido di argento. Per gli accumulatori ricaricabili, si ricordano quelle al nichel-cadmio, al nichel-idruro metallico e agli ioni di litio. Gli accumulatori per veicoli sono quelli utilizzati per l'avviamento e l'illuminazione dei veicoli, mentre gli accumulatori industriali sono quelli utilizzati per la trazione di veicoli, oppure impiegati per accumulare grandi quantità di energia in settori professionali. Sia gli accumulatori industriali, sia quelli per veicoli sono prevalentemente a piombo acido, ma esistono anche modelli a ioni di litio o a nichel cadmio. Il decreto legislativo n. 188 del 2008 attribuisce esclusivamente la responsabilità del fine vita dei rifiuti ai produttori di pile e accumulatori, ai quali fa obbligo di istituire e finanziare adeguati sistemi, individuali o collettivi, in grado di garantire l'intera filiera, dalla raccolta al trattamento, al riciclo e allo smaltimento finali. La direttiva 2013/56/UE ha imposto, dal 31 dicembre 2016, il divieto di immissione sul mercato di taluni tipi di pile e accumulatori contenenti mercurio o cadmio. Obiettivo della direttiva è, quindi, ridurre la quantità di sostanze pericolose riversate nell'ambiente, quali mercurio e cadmio, grazie alla riduzione della quantità di detti componenti contenuti in pile e accumulatori, nonché al trattamento e al riutilizzo dei medesimi. L'integrazione della norma deriva dall'esigenza di vietare l'utilizzo di cadmio nelle pile e negli accumulatori portatili destinati all'uso negli utensili elettrici senza fili, in quanto sul mercato sono già disponibili adeguati sostituti privi di cadmio per tali strumenti. L'esigenza di vietare l'utilizzo di queste due sostanze si trova nella circostanza che le pile e gli accumulatori esausti sono inquinanti per i metalli pesanti che contengono, quali il piombo, il cromo, il cadmio, il rame e lo zinco, ma soprattutto il mercurio, il più pericoloso. Le quantità di mercurio contenute nelle pile sono minime, ma se vanno in discarica, o peggio, se sono gettate nell'ambiente, il rischio di inquinamento, in particolare, delle acque è molto alto. Esse infatti possono costituire delle vere e proprie bombe ecologiche, incidendo negativamente sugli ecosistemi terrestri. È comunque disposto che la deroga in vigore per le pile e accumulatori contenenti cadmio si applichi sino al 31 dicembre 2016, per consentire all'industria del riciclaggio, alla filiera e ai consumatori di adeguare ulteriormente le tecnologie sostitutive.

Propone infine di svolgere un breve ciclo di audizioni per acquisire elementi istruttori.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PUPPATO (PD) sollecita alla rappresentante del Governo la proposta di nomina del presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, incarico già da tempo vacante.

Il senatore MANCUSO (AP (NCD-UDC)) sollecita lo svolgimento delle audizioni sul disegno di legge n. 828, relativo alle isole minori.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) sollecita l'*iter* dei disegni di legge 980, 1724 e 1845, sulle procedure di consultazione pubblica per la realizzazione di opere pubbliche.

Il presidente MARINELLO fa presente che i disegni di legge 980, 1724 e 1845 sono assegnati alle Commissioni 8^a e 13^a riunite e che sono in corso le necessarie intese tra le due Commissioni per il prosieguo dell'esame, in considerazione della compatibilità dei rispettivi calendari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 17 novembre 2015

Plenaria
154^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Giuseppe ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 16,35.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2014 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'assenza del relatore, senatore Marton, impossibilitato ad intervenire nell'odierna seduta, il provvedimento in titolo sarà trattato in una prossima seduta.

SUI LAVORI DEL COMITATO

In merito alla programmazione dei lavori intervengono il PRESIDENTE ed i deputati FERRARA (*SEL*), SPERANZA (*PD*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 16,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Martedì 17 novembre 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,35.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto:

- di trasmettere alla Procura della Repubblica di Roma e alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo copia di documentazione segreta;
- di affidare alla polizia scientifica lo svolgimento di alcuni accertamenti tecnici su di un'arma rinvenuta nel covo di via Gradoli e sinora mai sottoposta a perizia;
- di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori concernenti l'istituto Hypérion;
- di affidare ai generali Bonzano, Costa e Scriccia il compito di predisporre una relazione sulla consistente documentazione, libera e classificata, trasmessa alla Commissione il 12 novembre dal Ministro della difesa, Roberta Pinotti;

– di incaricare il dottor Donadio e il tenente colonnello Giraudo di procedere all'assunzione di sommarie informazioni testimoniali da una persona informata su fatti di interesse per l'inchiesta parlamentare.

Comunica, infine, che:

– l'11 novembre il sostituto commissario Sensi e il maresciallo Mezzetti hanno depositato una nota riservata concernente accertamenti effettuati su incarico della Commissione;

– il sovrintendente Marratzu ha depositato il 12 novembre copia della sentenza istruttoria e della sentenza di primo grado nel cd. «processo Metropoli»; tale documentazione è liberamente consultabile;

– il tenente colonnello Giraudo, con quattro note riservate pervenute il 13 e il 16 novembre, ha comunicato l'esito di alcuni accertamenti condotti su incarico della Commissione;

– il 16 novembre sono pervenuti dalla dottoressa Picardi cinque verbali riservati relativi all'escussione di altrettante persone informate sui fatti;

– il direttore del Servizio centrale antiterrorismo della Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, dottor Lamberto Giannini, con nota di libera consultazione pervenuta il 12 novembre, ha trasmesso copia dei rapporti inviati dalla Questura di Roma all'autorità giudiziaria con riferimento all'istituto Hypérion, nonché copia della nota del 20 ottobre 1980 inviata dall'allora direttore dell'UCIGOS, dottor De Francisci, al dottor Calogero;

– lo stesso dottor Giannini, con nota pervenuta il 13 novembre, ha comunicato che l'inizio degli accertamenti tecnici non ripetibili affidati alla polizia scientifica e al RIS di Roma con riferimento alla Renault 4 al cui interno venne rinvenuto il cadavere di Moro e ad altri reperti di interesse è stato fissato per le ore 10 della giornata odierna.

– il capo della Direzione delle risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza, dottor Massimo Maria Mazza, con nota di libera consultazione pervenuta il 12 novembre, ha trasmesso documentazione richiesta dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 14,40.

